Monitor ecclesiasticus.

IL MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI
E PROSEGUITA
CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOL. III
ANNO 66°
(53° della Collezione)

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II, 7

1941

DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

23658

1941

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/monitor-ecclesiasticus_1941-01_1

ANNO 66° GENNAIO 1941 FASCICOLO 1

IL MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI
E PROSEGUITA
CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOL. III
ANNO 66°
(53° della Collezione)

SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE PAG.

Atti di S. S. Pio Pp. XII. — Motu Proprio - Epistola Apostolica - Costituzioni Apostoliche - Lettere Apostoliche 3
Viene conferito il titolo di « Eccellenza » ai Soci « de numero » della P. Accademia delle Scienze 5
Epistole Apostoliche - Omilia - Allocuzioni - Nunzi radiofonici 6
S. Congregazione del Sant'Officio. — I. Condanna di libri 7
II. De directa insontium occisione ex mandato auctoritatis pubblicae peragenda 8
S. Congregazione del Concilio. — Dispensa dall'astinenza e dal digiuno nel 1941 8
S. Congregazione di Propaganda Fide. — Decreti 9
S. Congregazione dei Riti. — Decreti 9
S. Penitenzieria Apostolica. — Dubbio circa l'assoluzione generale ai militari « imminenti aut commisso praelio » 11

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

Moretti G., La consuetudine nei funerali 12
E. C., Delegato vescovile e assistenza ai matrimonio 20
Cimavigli E., Vicario cooperatore e assistenza ai matrimoni 22
B. F., Sanatio in radice di matrimonio civile che rende nullo un susseguente matrimonio religioso 25
Applicazione di Messa binata per obblighi di giustizia 26
Lezioni del I Notturno nella Festa del Patrocinio di S. Vincenzo de' Paoli . 28
Diario della Curia Romana. — Udienze solenni - Cittadinanza vaticana - Nomine - S. Congregazione dei Riti - Cardinali Protettori - Assistenti al Soglio Pontificio 29
Necrologio 30
Recensioni. — Miceli G. (31) - Carracoy M. B. (31) - *Calendario liturgico 1941* (32) - Vannutelli P. (32) - Petrone P. (copertina, 2) - Foddai G. (copertina, 2) - Faraoni V. (copertina, 2).

DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

IL MONITORE ECCLESIASTICO

RIVISTA MENSILE AD USO DEL CLERO

ANNO 1941 - XIX

66° DALLA FONDAZIONE

Prezzo d'associazione: Italia L. 15 - Estero L. 20

I versamenti si possono fare con il conto corrente intestato a « Ephemerides Liturgicae » n. **1/16013**

RECENSIONI

PETRONE P., C.M., *Elementa computi ecclesiastici facili methodo exposita.* Siena, Stab. Tip. S. Bernardino, 1940. In-8°, 42 pp. L. 3.

Pubblicato molti anni fa nelle *Ephemerides Liturgicae*, questo opuscolo riappare ora con qualche ritocco. Si occupa del numero aureo, dell'epatta e della lettera domenicale; quindi riferisce la tavola per trovare l'epatta, la lettera domenicale e la Pasqua, con le relative spiegazioni per usarne; discorre poi delle correzioni del calendario e di altre cose che aiutano la cognizione del computo ecclesiastico.

Lavoro d'indole elementare, ma sempre utile specialmente ai sacerdoti che si dilettano di simile materia ecclesiastica.

FODDAI G., *Ritorni.* Milano, A. e C., 1940. In-16°, 89 pp. L. 3.

Ritorni a Dio di uomini noti, ritorni sempre consolanti, sebbene quasi tutti tardivi ed avvenuti i più sotto l'assillo della morte vicina, molti materiati di esteriorità, di dubbio taluno... Chiude la serie dei capitoletti una specie di biografia di un sacerdote scienziato, non mai ritornato perchè non mai partito, Giovanni Boccardi, biografia cui competeva, secondo noi, luogo molto diverso. A. M.

FARAONI V., *La riparazione. Considerazioni.* Milano, S. E. « Vita e Pensiero ». In-16°, 72 pp. L. 1,20.

Riparazione è quanto dire cooperazione all'opera redentrice di Cristo, che è di restaurare l'amicizia e l'onore di Dio tra gli uomini, e riconoscimento del regno universale di Cristo stesso.

Fondamento dogmatico della riparazione è la dottrina del corpo mistico e della comunione dei Santi.

Carattere della riparazione, secondo il detto dell'Apostolo, Coloss. I, 24, è di essere redentrice.

La riparazione è desiderio di N. S. Gesù C. non solo, ma anche della santa Chiesa, e nei membri più eletti di questa, nei Santi, troviamo sempre, più o meno la nota della riparazione, quale portato della loro vita interiore.

Due sono i mezzi principali per riparare: la preghiera, sopratutto liturgica, e la sofferenza amorosa.

Questi sono i pensieri esposti nell'opuscolo e raccolti intorno a tre punti: natura, obbligo, mezzi della riparazione. Al breve trattato conferiscono interesse e popolarità i molti esempi che vi si trovano inseriti. L. P.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XII

MOTU PROPRIO. — Vengono indette celebrazioni di sante Messe e pubbliche supplicazioni in tutto il mondo per il giorno 24 novembre prossimo, per le presenti necessità dell'umana società (testo latino, italiano, francese, inglese e tedesco). 27 ottobre 1940.

EPISTOLA APOSTOLICA. — Al Rev.mo P. Wladimiro Ledòchowski, Preposito Generale della Compagnia di Gesù, nella ricorrenza del quarto Centenario della fondazione della illustre e benemerita Compagnia. 6 luglio 1940.

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *Sancti Caroli Ancudiae* (*Portus Montt*). Dalla diocesi di S. Carlo di Ancud è separata una porzione di territorio ed è eretta in diocesi da chiamarsi Port Montt, suffraganea dell'archidiocesi della SS. Concezione. 1 aprile 1939.

II. *Allahabadensis et Agraensis* (*Lucknowensis*). Dalle due diocesi di Agra e di Allahabad viene staccata parte di territorio e viene eretta la diocesi di Lucknow, suffraganea di quella di Agra. 12 gennaio 1940.

III. *Allahabadensis* (*De Jhansi*). Di una porzione di territorio staccata dalla diocesi di Allahabad, si costituisce la nuova Prefettura Apostolica di Jhansi, affidandola ai PP. Cappuccini, che già vi hanno la missione. 12 gennaio 1940.

IV. *Mysuriensis-Coimbatorensis* (*Bangolorensis*). Viene staccata parte di territorio dalla diocesi di Mysore e se ne esige la nuova di Mangalore, suffraganea di Pondichery; alla diocesi di Mysore si aggiungono pezzi di territorio presi da quella di Coimbatore, e questa viene affidata alle cure del clero indigeno. 13 febbraio 1940.

V. *Nellorensis* (*Gunturensis*). Viene staccata una parte di territorio dalla diocesi Nellorense e se ne erige la nuova diocesi Gunturense, suffraganea di Madras e affidata alle cure del clero indigeno. 13 febbraio 1940.

VI. *De Fushun*. La Prefettura Apostolica di Fushun in Manciuria è eretta in Vicariato Apostolico. 13 febbraio 1940.

VII. *De Gimma*. Dal Vicariato Apost. di Gimma viene staccata una porzione di territorio e se ne erige la Prefettura Apostolica di Endeber. 13 febbraio 1940.

VIII. *De Neghelli et de Gimma* (*Hosannensis*). Con porzioni di territorio tolte a Neghelli e a Gimma è costituita la nuova Prefettura di Hosanna e affidata ai PP. Cappuccini. 13 febbraio 1940.

IX. *Sancti Caroli Ancudiae* (*De Aysen*). Viene staccata la parte meridionale del territorio di Ancud e si erige in Prefettura Apostolica, col nome di Aysen. 17 febbraio 1940.

X. *Truxillensis* (*Piurensis*). Dall Diocesi di Truxillo nel Perù si stacca una parte di territorio per erigerne la nuova Diocesi Piurense, suffraganea di Lima. 29 febbraio 1940.

XI. *De Kiamusze*. La Missione indipendente di Kiamusze in Manciuria è elevata al grado di Prefettura Apostolica. 9 aprile 1940.

XII. *Sassandrensis*. Con parte di territorio staccata dal Vicariato Apostolico della Costa d'Avorio è costituito il nuovo Vicariato Apostolico di Sassandra. 9 aprile 1940.

XIII. *De Oubangui - Chari et de Foumban* (*Berberaten*). Dai Vicariati Apost. di Oubangui-Chari e di Foumban nell'Africa Equatoriale Francese è distratta parte di territorio e se ne erige la nuova Prefettura Apost. di Berbera. 28 maggio 1940.

XIV. *De Bikoro*. La Missione indipendente di Bikoro nel Congo Belga, affidata ai Preti della Missione, viene eretta in Prefettura Apostolica. 25 giugno 1940.

XV. *De Chittagong* (*De Akyab*). Parte del territorio della Diocesi di Chittagong e della provincia eccles. di Calcutta viene costituita in nuova Prefettura Apost., col nome di Akyab. 9 luglio 1940.

LETTERE APOSTOLICHE. — I. Il tempio dello Spirito Santo in Buenos Aires è elevato al titolo e agli onori di basilica minore. 30 aprile 1940.

II. La Ven. Serva di Dio Filippina Duchesne, della Società delle Suore del S. Cuore, viene dichiarata Beata. 12 maggio 1940.

III. La Ven. Serva di Dio Gioacchina de Vedruna, Ved. de Mas, fondatrice dell'Istituto delle Carmelitane della Carità, è proclamata Beata. 19 maggio 1940.

IV. La Ven. Serva di Dio Maria Guglielma Emilia de Rodat, fondatrice della Congr. delle Suore della S. Famiglia è dichiarata Beata. 9 giugno 1940.

V. La Ven. Serva di Dio Maria Crocifissa di Rosa, fondatrice della Congr. delle Ancelle della Carità, è proclamata Beata. 26 maggio 1940.

VI. Il Ven. Servo di Dio Ignazio da Laconi, laico professo cappuccino, è dichiarato Beato. 16 giugno 1940.

VII. La chiesa cattedrale della diocesi di Viterbo, dedicata a S. Lorenzo M., viene arricchita del titolo e dei privilegi di basilica minore. 10 luglio 1940.

VIII. Il tempio-santuario della B. V. M. di « Capocabana » in Bolivia è decorato del nome e dei privilegi di basilica minore. 11 luglio 1940.

IX. La B. Maria V. « del Coro », viene ornata d'aurea corona e dichiarata Patrona della città di S. Sebastiano, nella diocesi di Vittoria, Spagna. 16 luglio 1940.

X. La chiesa cattedrale di Arequipa, nel Perù, viene elevata al titolo e ai privilegi di basilica minore. 20 luglio 1940.

XI. La B. V. Maria di « Ocotlan » è confermata celeste Patrona dell'intera archidiocesi di Los Angeles, Messico. 8 settembre 1940.

XII. La chiesa abbaziale O. S. B. dal titolo dell'Immacolata Concezione della B. V. M. in Conception, entro i confini della diocesi di San Josè, America Settentrionale, è dichiarata basilica minore. 14 settembre 1940.

XIII.

Viene conferito il titolo di « Eccellenza » ai Soci « de numero » della Pontificia Accademia delle Scienze

(25 novembre 1940)

Dopo aver ricordata l'istituzione della P. Accademia delle Scienze istituita con *Motu Proprio* del 28 ottobre 1936 nella Città del Vaticano e lo scopo della istituzione (« ad Apostolicae Sedis decus augendum severiorumque disciplinarum scientiam honorandam ») la presente Lettera Apostolica così prosegue dicendo:

« Nos autem..., ut peculiari luculentoque Nostrae benevolentiae testimonio Pontificios de numero Academicos prosequamur, atque ita conspicua quoque eorum merita in optima scientiarum studia diligenda ac fovenda potioribus usque honoris significationibus publice honestentur, iisdem ex nunc titulum « Excellentiae » benigne concedimus; ita ut omnes et singuli de numero tantum Academiae socii, non autem supranumerarii vel honorarii, tam in actis eiusdem Academiae quam in communi humanae societatis ratione eodem « Excellentiae » titulo decorari debeant. Sed ad debitum etiam in omnibus ordinem recte servandum, statuimus quoque ut ob huiusmodi honoris titulum Academicis Pontificiis, quibus confertur, nul-

lum « praecedentiae », quam vocant, ius tam in Hierarchia ecclesiastica tum in Aula Summi Pontificis sive ecclesiastica sive laicali competere possit; utque Academici, qui forte alicuius Ordinis vel Congregationis religiosae sint sodales, in sui ipsorum Instituti religiosi finibus memorato honoris titulo uti, frui illumque ab aliis exigere nequeant ».

EPISTOLE APOSTOLICHE. — I. All'E.mo Card. Dionigi Dougherty, Arcivesc. di Filadelfia nella felice ricorrenza del cinquantesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. 15 aprile 1940.

II. All'Ecc.mo Mons. Giacinto Tredici, Vesc. di Brescia, nel quarto Centenario della nascita di S. Angela Merici, fondatrice delle Suore di S. Orsola. 23 maggio 1940.

III. All.E.mo Card. Carlo Cremonesi in occasione del suo giubileo di sacerdozio, con un cenno delle benemerenze acquistate dall'E.mo specialmente nei Collegi di Propag., di S. Giuseppe, presso le Maestre Pie Filippini e come Elemosiniere Segreto di S. S. 23 maggio 1940.

IV. Agli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi esistenti nel territorio della prima diocesi di California, ricorrendo il primo centenario dell'istituzione della gerarchia ecclesiastica in California. 14 giugno 1940.

V. Agli E.mi Cardinali ed Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi di Francia, ricordando le sventure presenti ed invitandoli a giovarsene per contribuire vigorosamente a ricondurre la Patria a Dio e così restituirla alla sua grandezza e alla sua missione. 29 giugno 1940.

VI. All.E.mo Card. Giuseppe Mac Rory, Arcivesc. di Armagh, nel venticinquesimo del suo Episcopato. 15 luglio 1940.

VII. Al R.mo P. Alfredo Scotti, Ministro Generale dei PP. Mercedari, nel settimo Centenario della morte di S. Raimondo Nonnato e del martirio del Beato Serapione. 15 luglio 1940.

VIII. All'E.mo Card. Giacomo Luigi Copello, Arcivesc. di Buenos Aires, nell'inviarlo Legato al Congresso Eucaristico Argentino di Santa Fè. 14 settembre 1940.

IX. All'E.mo Card. Ernesto Van Roey, Arcivesc. di Malines, ad esprimere il suo affetto e dolore per le atroci conseguenze della guerra e dell'occupazione del Belgio. 31 luglio 1940.

X. A S. E. R.ma Mons. Ferdinando Cento, Nunzio Apostolico nel Perù, inviandolo Legato al secondo Congresso Eucaristico Nazionale di Arequipa. 21 settembre 1940.

OMILIA tenuta il giorno 24 novembre 1940 nella Basilica Vaticana durante la Messa celebrata alla presenza del popolo per le presenti necessità della società umana.

ALLOCUZIONI. — I. A Sua Ecc. il Sig. Carlo Quintanilla, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario della Bolivia, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali. 10 agosto 1940.

II. A Sua Ecc. il Sig. Antonio Faria Carneiro Pacheco, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Portoghese, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali. 20 ottobre 1940.

III. Alla Gioventù Italiana di Azione Cattolica, nell'udienza solenne concessa il 10 novembre 1940.

IV. A Sua Ecc. il Sig. Basilio Grigorcea, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Romania, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali. 15 novembre 1940.

V. A Sua Ecc. il Sig. Leone Bérard, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Francia, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali. 9 dicembre 1940.

NUNZI RADIOFONICI. — I. Ai fedeli di tutta la Repubblica Argentina adunati nella città di Santa Fè per la celebrazione del Congresso Eucaristico Nazionale (in lingua spagnola e italiana). 13 ottobre 1940.

II. Ai Vescovi ed ai fedeli di tutte le città degli Stati Uniti dell'America Settentrionale, alla vigilia della Giornata per le Missioni (in lingua inglese ed italiana). 19 ottobre 1940.

III. A tutti i fedeli del Perù congregati nella città di Arequipa per la celebrazione del Congresso Eucaristico Nazionale e del IV Centenario della fondazione della città (in lingua spagnola ed italiana). 27 ottobre 1940.

S. Congregazione del Sant'Offizio

CONDANNA DI LIBRI

I. Con decreto del 6 novembre 1940 fu condannata e messa nell'Indice dei libri proibiti l'opera seguente, stampata « pro manuscripto »:

CAROLUS PELZ, *Der Christ als Christus.*

L'autore umilmente si sottomise al decreto del Sant'Offizio.

II. Con decreto del 20 novembre 1940 fu condannata e messa all'Indice « donec corrigatur » l'opera intitolata:

DAIN COHENEL (pseudonimo del Sac. DOLINDO RUOTOLO), *La Sacra Scrittura. Psicologia, Commento, Meditazione.*

L'autore umilmente si sottomise al decreto del Sant'Offizio.

III.

DE DIRECTA INSONTIUM OCCISIONE EX MANDATO AUCTORITATIS PUBLICAE PERAGENDA

Quaesitum est ab hac Suprema S. Congregatione: « Num licitum sit, ex mandato auctoritatis publicae, directe occidere eos qui, quamvis nullum crimen morte dignum commiserint, tamen ob defectus psychicos vel physicos nationi prodesse iam non valent, eamque potius gravare eiusque vigori ac robori obstare censentur ».

In generali consessu Supremae S. C. S. Officii, habito feria IV, die 27 novembris 1940, E.mi ac Rev.mi DD. Cardinales rebus fidei ac morum tutandis praepositi, audito RR. DD. Consultorum voto, respondendum mandarunt:

Negative, cum sit iuri naturali ac divino positivo contrarium.

Et sequenti die dominica, 1 decembris eiusdem anni, SS.mus D. N. Pius div. Prov. Papa XII, in solita audientia Exc. D. Adsessori S. Officii impertita, hanc relatam Sibi E.morum Patrum resolutionem adprobavit, confirmavit et publicari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 2 decembris 1940.

ROMULUS PANTANETTI, *Supremae S. C. S. Officii Notarius*

Sacra Congregazione del Concilio

DISPENSA DALL'ASTINENZA E DAL DIGIUNO NEL 1941

La S. C. del Concilio, in data 20 dicembre 1940, ha comunicato che, attese le speciali circostanze del momento, la Santità di N. S. Pio Pp. XII, si è benignamente degnata di dispensare in Italia dalla legge del digiuno e dell'astinenza per l'anno 1941, ferma restando tale legge per il mercoledì delle Ceneri e il venerdì santo. Si esortano però vivamente i fedeli tutti

e in modo speciale il clero secolare, i religiosi e le religiose, a compensare in qualche modo con volontari esercizi di cristiana mortificazione ed espiazione, con il moltiplicare le opere di bene, sopratutto della carità verso i sofferenti e i bisognosi, ed unendosi con la preghiera alle sante intenzioni del Sommo Pontefice (1).

S. Congregazione di Propaganda Fide

I. *De Suchow - De Yenchowfu.* Smembramento di parte del territorio del Vicariato Apostolico di Suchow per unirlo a quello di Yenchowfu. 28 maggio 1940.

II. *De Oubangui -Chari* (*Banguensis*). Al Vicariato Ap. di Oubangui-Chari viene mutato il nome in quello di Bangui. 28 maggio 1940.

III. *Banguensis - De Brazzaville.* Dal Vicariato Ap. di Bangui viene staccata la parte di territorio meridionale ed annessa a quello di Brazzaville. 28 maggio 1940.

IV. *De Hangchow - De Lishui.* La civile prefettura di Kinhwa viene staccata dal Vicariato Ap. di Hangchow ed unita alla Prefettura Ap. di Lishui, nel Canadà. 25 giugno 1940.

V. *Fluminis Orange* (*De Keimoes*). Il nome del Vicariato di Fiume Orange viene cambiato in quello di Keimoes. 9 luglio 1940.

VI. *De Yükiang - De Nancheng.* Sono staccati alcuni distretti dal Vicariato Ap. di Yükiang e aggiunti a quello di Nancheng. 1 agosto 1940.

Sacra Congregazione dei Riti

I. *Baltimoren.* Decreto d'introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Elisabetta Anna Bayley Ved. Seton, Fondatrice della Congr. delle Suore della Carità di S. Giuseppe negli Stati Uniti. 28 febbraio 1940.

(1) Il Santo Padre si è pure benignamente degnato di dispensare i fedeli di Roma dalla astinenza e dal digiuno nella vigilia votiva della Purificazione di Maria SS.ma (1° febbraio) per il corrente anno. (*L'Osservatore Romano*, 20-21 gennaio 1941).

II. *Ebroicen.* Decreto col quale è segnata la Commissione per l'introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Giuseppina Gand, o Madre S. Domenico della Croce, Fondatrice della Congregazione di S. Caterina da Siena del T. O. di S. Domenico. 17 aprile 1940.

III. *Parisien.* Decreto d'introduzione della causa di beat. e canonizzazione della Serva di Dio Anna Eugenia Milleret de Brou, o Maria Eugenia di Gesù, fondatrice dell'Istituto delle Suore dell'Assunzione. 17 aprile 1940.

IV. *Pictavien.* Vengono approvati due miracoli presentati per la canonizzazione della B. Giovanna Elisabetta Bichier des Ages, fondatrice della Congr. delle Figlie della Croce, volgarmente dette Suore di S. Andrea. 13 maggio 1940.

V. *Trifluvianen.* Decreto d'introduzione della causa di beatif. e canonizzazione del Servo di Dio Federico Jansoone, sacerdote professo O. F. M. 26 giugno 1940.

VI. *Vicariatus Ap. Tananariven.* Viene segnata la Commissione per l'introduzione della causa o dichiarazione del martirio del Servo di Dio Giacomo Berthieu, sacerdote professo S. I., che si dice ucciso in odio alla fede. 26 giugno 1940.

VII. *Abyssinen.* E' segnata la Commissione per la riassunzione della causa di canonizzazione del B. Giustino De Jacobis, Congr. Miss., Vescovo di Nilopoli e primo Vicario Ap. dell'Abissinia. 26 giugno 1940.

VIII. Viene riassunta la causa di canonizzazione della B. Emilia de Vialar, V., fondatrice dell'Istituto di S. Giuseppe dell'Apparizione. 26 giugno 1940.

IX. *Pictavien.* Decreto del *Tuto* nella causa di canonizzazione della B. Giovanna Elisabetta Bichier des Ages, fondatrice delle Suore di S. Andrea. 7 agosto 1940.

X. *Viterbien.* Decreto di approvazione delle virtù in grado eroico, nella causa di beatificazione del Ven. Servo di Dio Giov. Battista di S. Michele Arcangelo, confondatore della Congregazione dei Passionisti. 7 agosto 1940.

XI. *Parisien, seu Carcassonen.* Decreto di approvazione delle virtù praticate in grado eroico dalla Ven. Serva di Dio Maria Teresa de Soubiran, fondatrice della Società di Maria Ausiliatrice. 7 agosto 1940.

Sacra Penitenziera Apostolica

DUBIUM

Circa absolutionem generali modo impertiendam militibus « immjnenti aut commiso praelio »

In indice facultatum quas SSmus D. N. Pius div. Prov. Pp. XII concessit tempore belli, et de quibus in *Acta Ap. Sedis*, a. 1939, p. 710 et sqq. (1), legitur:

« Imminenti aut commisso praelio... liceat... sacerdotibus absolvere a quibusvis peccatis et censuris quantumvis reservatis et notoriis, generali formula seu communi absolutione, absque praevia orali confessione, sed doloris actu debite emisso, quando sive prae militum multitudine sive prae temporis angustia singuli audiri nequeant ».

Iamvero quaesitum est: Quid faciendum si aliquando circumstantiae tales sint ut praevideatur moraliter impossibile aut valde difficile fore ut milites turmatim absolvi possint « imminenti aut commisso praelio »?

Sacra Paenitentiaria Ap., omnibus mature perpensis, respondendum censuit: In praedictis circumstantiis, iuxta Theologiae moralis principia, licet, statim ac necessarium iudicabitur, milites turmatim absolvere. Sacerdotes autem sic absolventes ne omittant paenitentes docere absolutionem ita receptam non esse profuturam, nisi rite dispositi fuerint eisdemque obligationem manere integram confessionem suo tempore peragendi.

Facta autem de praemissis relatione SSmo D. N. Pio div. Prov. Pp. XII ab infra scripto Card. Paenit. Maiore in Audientia diei 7 vertentis mensis, idem SS.mus D. resolutionem S. Paenitentiariae approbavit, confirmavit et publicandam mandavit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Paenitentiariae, die 10 decembris 1940.

L. S.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior*

S. Luzio, *Regens*

(1) Vedi *Il Monitore*, 1940, p. 4 e 131.

NOTE E DISCUSSIONI

LA CONSUETUDINE NEI FUNERALI

Caso

In una città da molto tempo c'è l'usanza che i cadaveri dei fedeli dal luogo nel quale si trovano sono direttamente trasportati al cimitero, senza portarli prima alla chiesa.

Alberto, che da poco è stato accolto tra i parroci della città, vorrebbe opporsi a tale costume. Ma vedendo che il Vescovo pur conoscendolo, lo tollera, non osa provocare e nemmeno saprebbe tollerare l'invidia degli altri parroci e dei fedeli.

E perciò chiede al confessore se in questa cosa può fare a modo altrui con coscienza tranquilla. Si domanda:

I. Che cos'è la consuetudine e come si distingue.
II. Quali condizioni si richiedono perchè abbia forza giuridica.
III. Che cosa deve rispondere il confessore ad Alberto.

Soluzione

Ad I. — a) *Che cos'è la consuetudine* e b) *come si distingue.*

a) In diritto canonico « Consuetudo est ius non scriptum diuturnis moribus populi christiani introductum cum consensu competentis superioris ecclesiastici ».

E' detta « *Ius* », poichè la consuetudine — se rivestita delle condizioni dovute — è vera *legge*, che obbliga in coscienza.

« *Non scriptum* » per distinguerla dalla legge, la quale viene proposta e promulgata « ab eo qui curam communitatis habet », vale a dire dal competente Superiore (mettiamo, dal Romano Pontefice o dall'Ordinario): la quale viene chiamata « *lex scripta* » perchè si promulga con decreto, costituzione, rescritto del Legislatore. Al contrario la consuetudine viene introdotta non per mezzo di scrittura, ma « *diuturnis moribus* » ossia con atti frequentemente e per lungo tempo ripetuti « *a populo* », cioè dalla mag-

gior parte della comunità. Si avverte che non importa nulla se poi il diritto consuetudinario venga consegnato allo scritto.

Fin qui la definizione esprime l'*elemento* materiale, che la consuetudine ha comune anche con le società civili.

Le parole che seguono, prese dal nuovo Codice di D. C., can. 25, « *cum consensu competentis superioris ecclesiastici* » costituiscono l'*elemento formale*, cioè « id quo consuetudo in Ecclesia vim legis obtinet », vale a dire *unicamente* il consenso del superiore ecclesiastico.

Stimiamo che la riferita definizione renda esattamente « *consuetudinis veram et completam notionem* » secondo il vigente diritto canonico (1). Infatti ci dà sia l'*elemento materiale* comune alla consuetudine canonica ed alla civile e che si può chiamare genere; sia l'*elemento formale*, che è proprio della consuetudine canonica ed è come la differenza specifica (2).

Com'è noto, il diritto consuetudinario è antichissimo ed è stato la prima fonte d'ogni diritto presso tutti i popoli. E' fuor di dubbio che la Chiesa l'ha attinto dal giure romano adattandolo alla sua propria costituzione (3).

La storia insegna che la differenza essenziale fu sopratutto nell'elemento formale. E in verità presso i primitivi popoli la forza legale della consuetudine « *in auctoritate populi erat* ».

Ad esempio, presso i Romani tutta la potestà di dar legge (« *potestas legum ferundarum* ») — almeno nei primi tempi — era unicamente nel popolo; di guisa che « *lex est quod populus iubet et constituit* » (4). Meritamente quindi la consuetudine era ritenuta legge. Infatti Giuliano, L. LXXXIII dei Digesti, insegnava:

« Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur et hoc est ius quod dicitur moribus constitutum. Nam quum ipsae leges nulla alia

(1) Il Codice non dà la definizione della consuetudine; si dovrebbe quindi, secondo quanto il Codice stabilisce (can. 6), prendere la definizione nel Decreto di Graziano: « *Est ius quoddam moribus institutum quod pro lege suscipitur cum deficit lex* » (can. 5, distinct. 1). Ma questa definizione non è accettata, dice il SANTI (Praelect. I. C., Romae 1892, Pustet) perchè non esprime l'adeguata nozione della consuetudine. Altri la difendono anche oggi, p. es. il PRUMMER. Comunemente però gli Autori la completano Così: « *Ius quoddam moribus institutum aliquo consensu legislatoris firmatum* ».

(2) Ne dava già una simile il chiar. WERNZ, *Ius decretal.*, Tom. I, Romae 1905, n. 187.

(3) Le vicende storiche della consuetudine ci vengono ottimamente date da alcuni autori che di questa materia trattano ex professo. Vedi ad es. A. VAN HOVE, *Commentarium Lovaniense in Codicem I. C.*, De Consuetudine, H. Dessain, Mechliniae-Romae 1933; e (forse più chiaramente): WEHRLÈ R., *De la Coûtume en Droit Canonique*, Paris. Recueil Sirey 1928, ed altri.

(4) GAIUS, Instit. Comm. I, § 3.

ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi receptae sunt, merito et ea quae sine ullo scripto populus probavit tenebunt omnes; *nam quid interest* suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis et factis? » (5).

La cosa andava del tutto diversamente nella Chiesa. In essa solamente, ai Prelati aventi giurisdizione è affidato il potere — e per diritto divino — di far leggi, mentre il popolo cristiano ne è del tutto sprovvisto.

E' per questo che anche la consuetudine, benchè « moribus populi christiani introducta », poteva e può avere forza di legge *unicamente* dal consenso del superiore ecclesiastico.

Questo principio, che la Chiesa ha sempre ritenuto ma solo implicitamente e non senza qualche oscurità (6), è stato felicemente e chiaramente stabilito dal Codice, can. 25, in questi termini: « *Consuetudo in Ecclesia vim legis a consensu competentis superioris ecclesiastici unice obtinet* ».

Nota che la consuetudine non si deve confondere nè col « *ius traditum* », che nacque dalle istituzioni di Cristo e degli Apostoli o della Chiesa e attraverso la testimonianza di più generazioni giunse a noi; nè con lo « *stylus Curiae* », che è il modo di trattare gli affari nelle Sacre Congregazioni (7).

b) La consuetudine così si distingue:

1) In ragione dell'*ambito* è: *generalissima* o universale, se ha vigore in tutta la Chiesa; *generale*, se vige in qualche Provincia o Regno; *speciale*, se in una società minore, come Diocesi, Ordine Religioso.

2) In ragione del *tempo* è: *ordinaria* o di lungo tempo, se prescritta (8) per quarant'anni continui e completi; *centenaria* o di lunghis-

---

(5) Da questo celeberrimo frammento appare con tutta evidenza che la consuetudine presso i Romani ebbe forza uguale della legge scritta; e il frammento (sebbene altri la pensino differentemente) è dimostrato autentico dal Riccobono (Corso di Diritto Romano. P. II, Cap. V). E poichè il Giureconsulto Giuliano teneva cattedra sotto Adriano Imperatore. perciò ancora nel secondo secolo, il popolo esercitava certamente la sua potestà legifera: ma anche in tempo posteriore. quando la potestà di legiferare passò nel Principe, non era piccola la forza della consuetudine. Cfr. Riccobono, l. c. ed altri cultori del Diritto Romano.

(6) Cfr. Van Hove, o. c., Cap. III, e Wehrlè, o. c.

(7) Per es. Maroto, Instit. I. C., Madrid 1918, Tom. I, n. 249; Wernz, Ius decretal., I, n. 185 segg. ecc.

(8) Alcuni hanno confuso questa parola « prescrizione » con l'istituto giuridico della « prescrizione » col quale si acquista il dominio. Ma in materia di consuetudine la prescrizione non significa altro se non che la consuetudine deve durare tutto quel tempo che la Chiesa ha stabilito affinchè abbia forza di legge.

simo tempo, se per cento anni (continui e completi); *immemorabile*, se non si ha memoria del suo inizio (9).

3) In ragione dell'*efficacia* è: *oltre la legge*, se induce una norma morale obbligante del tutto nuova, e non opposta ad alcuna precedente; *secondo la legge*, se conferma la legge che già esiste sopratutto con interpretarla autenticamente — e si sa che « consuetudo est optima legum interpres » can. 29 —; *contro la legge*, se distrugge la legge esistente in tutto (= abroga) ovvero in parte (= deroga).

Ad II. — *Condizioni richieste perchè la consuetudine abbia forma giuridica.*

« Ut ius consuetudinarium oriatur plures conditiones requiruntur, quae ad quatuor capita commode revocari possunt, videlicet: *ad superiorem, ad subiectum, ad obiectum, ad tempus* » (10).

1) Da parte del *superiore* si richiede il *consenso*. Ciò apparisce da quanto si è detto.

Ma si deve aggiungere un cenno sulla natura di tale consenso. Poichè infatti il consenso può essere: *espresso*, ed è quando il superiore in chiari termini o coi fatti approva la consuetudine; *interpretativo*, ed è quando il superiore tace pur sapendo e potendo riprovare; *legale* o *generale*, ed è quando il superiore con sua legge dichiara che conferma e confermerà tutte le consuetudini che sono fornite di tali e tali condizioni.

Così, ad es., il Codice conferma le consuetudini oltre la legge o contro la legge « si fuerint rationabiles et legitime per quadraginta annos completos praescriptae » can. 27 (11).

2) Da parte del *soggetto*: « Communitas quae legis ecclesiasticae saltem recipiendae capax est, potest consuetudinem inducere quae vim legis obtineat » can. 26.

Ma che s'intende per *comunità?* « Communitas est omnis hominum coetus qui ad finem quempiam sub aliquo capite coniunguntur. Ut autem legem recipere possit nihil aliud videtur requiri praeter *stabilitatem*. Populus iam habetur ubi sunt decem personae » (12).

---

(9) Il Codice però, can. 27, 30, pareggia la centenaria alla immemorabile.

(10) Maroto, o. c., n. 252.

(11) Gli autori avanti il Codice disputavano circa la natura del necessario consenso: oggi è chiaro dal Codice che non è richiesto nè l'espresso, nè l'interpretativo, ma basta il legale.

(12) Vermeersch, Theol. Mor., Tom. I, Roma 1933, n. 236, 2, dove sono citati molti autori.

La comunità induce la consuetudine con la frequenza degli atti; ma è necessario che gli atti procedano almeno dalla maggior parte della comunità e da persone abili; che siano uniformi, pubblici, liberi e spontanei; che cioè non provengano da violenza o da grave timore e nemmeno da errore od ignoranza circa una qualche legge supposta; finalmente che gli atti siano compiti coll'intenzione di obbligarsi se si tratta di introdurre una consuetudine *oltre la legge*, o coll'intenzione di sottrarsi all'obbligo contrario se si tratta di introdurre una consuetudine *contro la legge* (13).

3) Da parte dell'*oggetto*. Si richiede che la materia della consuetudine sia ragionevole, a quel modo che lo è la materia della legge (14).

Innanzi tutto: « Consuetudo quae in iure expresse reprobatur non est rationabilis » (can. 27 § 2).

Tali consuetudini venivano chiamate « corruptelae iuris » dai vecchi canonisti (15), e così pure le chiama il Codice (v. can. 5).

Inoltre: « Iuri divino sive naturali sive positivo nulla consuetudo potest aliquatenus derogare » (can. 27 § 1).

Di più, non è ragionevole la consuetudine che snerva la disciplina ecclesiastica oppure offre licenza od occasione di peccato (16).

4) Da parte del *tempo*. I ripetuti atti della comunità devono perseverare senza interruzione: *a*) ordinariamente per quarant'anni continui e completi, o che la consuetudine sia *contro la legge* (can. 27 § 1) ovvero *oltre la legge* (con. 28); *b*) che se si tratta di consuetudine « contra legem quae clausulam contineat futuras consuetudines prohibentem, sola praescribere potest consuetudo centenaria aut immemorabilis » (can. 27 § 1).

Intorno al tempo nient'altro ha il Codice; perciò non vale più la consuetudine « decem annorum » degli antichi (17).

Nota. - *Cessazione della consuetudine*. — A quel modo che la legge è abrogata o derogata per desuetudine o per contraria consuetudine, così la consuetudine è abrogata o derogata per un'altra contraria consuetudine o semplicemente per desuetudine (18).

Quanto alle consuetudini centenarie o particolari, si legge nel Codice: « Consuetudo contra legem vel praeter legem per contrariam consuetudinem aut legem revocatur; sed, nisi expressam de iisdem mentionem fecerit, lex non revocat consuetudines centenarias aut immemorabiles, nec lex generalis consuetudines particulares » (can. 30).

---

(13) Maroto, o. c., n. 252 B.
(14) Maroto, ibid.
(15) Cfr. p. es. Wernz, o. c., n. 190, III.
(16) Vedine parecchi esempi nel Santi, o. c.
(17) Cfr. p. es. Wernz, o. c., n. 190, IV.
(18) Cfr. Maroto, o. c., n. 254.

Circa le consuetudini in vigore contro il Codice al tempo nel quale fu promulgato, il medesimo Codice, can. 5, stabilisce:

a) Le consuetudini sia universali come particolari, se sono espressamente *riprovate* dagli stessi canoni come « iuris corruptelae » vengano corrette e non si permetta loro di rivivere (19);

b) quelle che sono centenarie e immemorabili, potranno tollerarsi, se gli Ordinari, tenuto conto delle circostanze dei luoghi e delle persone, giudicheranno non essere cosa prudente abolirle;

c) le altre si ritengano come soppresse, se pure il Codice non disponga diversamente (20).

Ad. III. — *Il confessore che cosa deve rispondere ad Alberto.*

La consuetudine, a cui accenna il caso, di non portare i cadaveri dei fedeli in chiesa pel funerale avanti che si porti al cimitero, è certamente contraria alle più antiche leggi che la Chiesa più volte ha rinnovate (21) e che il Codice così esprime: « *Nisi gravis causa obstet, cadavera fidelium antequam tumulentur, transferenda sunt de loco in quo reperiuntur in ecclesiam ubi funus, idest totus ordo exsequiarum, qui in probatis liturgicis libris describuntur, persolvatur* (can. 1215).

Questo disposto della legge è riportato per intero nell'edizione tipica (1925) del Rituale Romano, Tit. VI, Cap. I, n. 4; e più avanti, n. 7, vi si legge la vecchia disposizione: « *Quod antiquissimi est instituti, illud, quantum fieri poterit, retineatur, ut Missa praesente corpore defuncti, pro eo celebretur, antequam sepulturae tradatur* ».

Certamente le leggi liturgiche o rubriche, di loro natura non differiscono dalle altre leggi canoniche; e perciò anche nel giure liturgico possono darsi, anzi si danno molte consuetudini sia oltre sia contro le leggi, ed hanno valore se godono delle condizioni volute (22).

Pertanto il confessore, avanti di rispondere ad Alberto, deve considerare se nella consuetudine di non portare i cadaveri in chiesa prima che

(19) Nello stesso indice del Codice, v. *Consuetudo*, vengono indicate le consuetudini riprovate.

(20) Di queste consuetudini ammesse espressamente dal Codice se ne ha esempi nei canoni: 106 § 5 e 6; 418 § 1; 422 § 2; 1251 § 1 e altrove.

(21) Cfr. l'Indice Generale dei decreti della S. C. dei Riti, v. *Cadavera, Exsequiae.*

(22) Della consuetudine nel diritto liturgico trattano quasi tutti i liturgisti: De Herdt, *S. Liturgiae praxis*; Bouix, *De Iure liturgico*; V. ab Appeltern, *S. Liturgiae Promptuarium*; Callewaert, *Liturgicae Institutiones*; e specialmente Barin, *Commentar. ad canones C. I. C. ius liturgicum spectantes*, e Oppenheim, O.S.B., *Instit. in Sacram Liturgiam*, Tract. *De Iure liturgico.*

al cimitero, esistano le condizioni che la rendono legittima, vedere cioè se è consuetudine ragionevole e prescritta col consenso del Superiore legittimo

Ora, considerando posatamente la cosa, facilmente apparisce che la riferita consuetudine fa a pugni col senso della Chiesa, la quale con molta religione onora i fedeli defunti co' suoi piissimi e antichissimi riti (23) e ritiene parte essenziale della stessa sepoltura ecclesiastica il trasporto del cadavere alla chiesa. Infatti nel Codice si dice espressamente: « *Sepultura ecclesiastica consistit in cadaveris translatione ad ecclesiam, exsequiis super illud in eadem celebratis, illius depositione in loco legitime deputato fidelibus defunctis condendis* » (can. 1204).

Di più, la consuetudine di cui trattiamo sembra troppo adattata ai gusti di quelli che nettamente osteggiano i dogmi e i riti della Chiesa cattolica. E da questo ne appare già l'irragionevolezza.

E per vero, non una volta sola la Chiesa ha raccomandato di osservare il Rituale Romano; che anzi con decreto S. R. C. del 21 aprile 1873 ha espressamente dichiarato ABUSO il costume di non portare i cadaveri in chiesa, esortando l'Ordinario « *ut inductum abusum ea qua praestat prudentia evellere curet* » (24). E con decreto generale del 23 aprile 1895 « *Ritualis Romani rubricis pluribusque aliis evulgatis decretis inhaerens* » dichiarando la dottrina intorno alle esequie, e raccomandando anche il trasporto del cadavere, così dice: « *Omnia haec servanda iubet pro quibuscumque ecclesiis etiam collegialibus, sive ad saecularem, sive ad regularem Clerum pertinentibus, quacumque in contrarium consuetudine minime obstante* » (25).

E di recente, cioè nel 1919, la pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice al *Dubbio*: « Utrum periculum offensionis, vulgo *malumore*, ex parte fidelium et Cleri sit, ad normam canonis 1215, gravis causa quae excuset a transferendis cadaveribus fidelium e loco in quo reperiuntur ad ecclesiam ubi funus persolvatur » rispose: « *Negative*, et consuetudinem non transferendi cadavera, antequam tumulentur, e loco in quo reperiuntur in ecclesiam esse reprobandam » (26).

Da tutto questo molto facilmente potrà risolvere la questione *teoretica* proposta da Alberto. Ma *in pratica* dovrà il confessore dire ad Alberto di procedere cautamente.

---

(23) Cfr. Rituale Rom., l. c., C. I, 1.

(24) S. R. C., decr. 3291.

(25) S. R. C., decr. 3854.

(26) Codicis I. C. Interpretationes authenticae, Typ. Polygl. Vaticanis, 1935, pp. 118.

Infatti, se il Vescovo — che certamente non ignora la dottrina fin qui esposta — tuttavia *tollera la consuetudine*, come dice il caso, dovrà avere delle particolari e gravi ragioni a lui note, che avrà sottoposte, o dovrà sottoporre alla S. Congregazione dei Riti.

Sebbene infatti non si possa affatto ammettere la consuetudine contro questa legge, perchè la Chiesa *lo riprova;* nondimeno si possono dare casi particolari per qualche *rallentamento* « ex gravi causa », come la stessa legge accenna.

Possono essere cause gravi la *proibizione civile*, o una *malattia contagiosa* (27). Così pure la *scarsezza di chiese* in territori vasti, come avvenne nel 1892 pel Vicariato Ap. del Tonchino Meridionale (28) e più di recente, cioè nel 1920, per una Diocesi del Brasile, però con questi temperamenti: 1) che si osservi per quanto è possibile il Rituale Rom., titolo VI, cap. III, e il Codice, can. 1215; 2) che si informi la famiglia del defunto potersi fare il funerale con la Messa esequiale anche se il cadavere è presente solo moralmente, secondo le rubriche e i decreti; 3) che per i casi straordinari sarà data l'Istruzione della S. C. dei Riti (29).

Dunque la S. C. dei Riti, considerate le particolari circostanze, giudicherà e stabilirà quello che debba farsi in favore del luogo del quale parla il caso.

E per ciò il confessore consigli Alberto — il quale certo è da lodarsi pel suo zelo — di non fare nulla senz'avere consultato il proprio Ordinario.

P. Gennaro Moretti, O. Minim.

---

(27) S. R. C., decr. 3767, ad XXVI.
(28) S. R. S., decr. 3220.
(29) Codicis I. C. Interpretationes auth., ibid. (1).

DELEGATO VESCOVILE E ASSISTENZA AI MATRIMONI

Ci sembra dovere di cortesia dedicare una breve nota al Rev.mo mons. I. G. Buttò, dato che egli ci ha concesso un po' della sua attenzione e della sua pazienza; non certo per far della polemica, da cui rifuggiamo, volendo avere rispetto delle altrui opinioni, ma anche noi, come egli stesso ben dice, « al solo scopo di portare, se ci riesce, un modesto contributo al chiarimento del caso » (1).

Il cortese mons. Buttò in un suo articoletto, pubblicato nel numero del 1° gennaio 1941 di *Palestra del Clero*, pag. 6 sqq., dice di dissentire dalla nostra tesi che il Delegato vescovile non ha e non può ricevere dal Vescovo la delega *generale* per assistere ai matrimoni, e fonda la sua dimostrazione principalmente sui cann. 198, 366 e 429, sebbene egli alla fine timidamente conchiuda colla limitazione « *per lo meno* absente aut impedito Episcopo » (pag. 9).

Noi apprezziamo assai il suo ingegnoso ed arguto ragionamento, però siamo costretti ad osservare che non cantiamo allo stesso coro. E difatti la figura del Delegato vescovile da noi trattata è del tutto diversa da quella che presenta mons. Buttò.

Noi parliamo del Delegato che il Vescovo nomina *in luogo* di un Vicario Generale, mentre il can. 366 § 3 parla di un *vices supplens* del Vicario Generale (assente od impedito, ma vivo ed in carica), che, come può dedursi dalle stesse parole del canone, viene ad essere un *quid unum* col medesimo nell'esercizio delle funzioni di Vicario Generale.

Noi parliamo del Delegato vescovile in tempo normale, che riceve le facoltà da chi lo ha nominato, cioè dal Vescovo, mentre il can. 429 parla di un delegato che *ex juris praescripto* sostituisce l'Ordinario talmente impedito, « ut ne per litteras quidem cum suis dioecesanis communicare ipse possit » e che quindi riceve le facoltà, non dal Vescovo, che solamente lo designa, ma dal diritto (*dioecesis regimen... esto*).

In quanto poi ad asserire che il Delegato vescovile sia compreso nella espressione usata dal can. 198 « qui ex juris praescripto his deficientibus succedunt in regimine » e quindi sia anch'egli Ordinario, ci permetta l'esimio articolista di osservare che nessun Delegato vescovile, di cui trat-

---

(1) Si tratta del caso dal titolo « Delegato vescovile e Vicario Generale », proposto e risolto nel *Monitore* 1940, p. 263.

tiamo, può SUCCEDERE (si succede a chi vien meno in modo permanente) *ex juris praescripto* al Vescovo o al Vicario Generale (2).

Dobbiamo pure notare come *tutti* i canonisti escludono il Delegato vescovile, anche se è *ad universitatem negotiorum*, dalla classifica di *Ordinario*. Noi però nella nostra trattazione abbiamo evitato a bella posta le citazioni di autori, per non correre il rischio di far loro dire per forza quello che noi vogliamo e che essi non hanno detto e forse non volevano dire, ed anche perchè preferiamo appellarci ai canoni, che sono la legge sicura, anzicchè agli autori, che possono errare nell'interpetrarla.

Sui dettagli dell'articolo non è il caso di fermarci, perchè essi non intaccano la sostanza della nostra tesi, ed in parte sono stati precedentemente vagliati.

Con questa nota dal canto nostro mettiamo termine alla discussione sull'argomento, nell'attesa che parli chi può autorevolmente definire la questione.

E. C.

---

(2) Il plurale dell'espressione, oltre che ai casi indicati (can. 366 § 3 e can. 429) può riferirsi, e di fatto si riferisce, anche ai successori delle altre figure giuridiche contenute nel can. 198 § 1, in modo che, per es. ad un Vescovo può succedere o l'Amministratore Apostolico o il Vicario capitolare o il Vicario nominato dal Metropolita a norma dei cann. 432 § 3 e 434 § 3; al Vicario capitolare può succedere o l'Amministratore Apostolico o il nuovo Vescovo ecc.

DUBBI

1.

Vicario cooperatore e assistenza ai matrimonî.

Si domanda se il vicario cooperatore abbia potestà ordinaria, specie riguardo all'assistenza ai matrimonî.

La questione in verità è abbastanza complessa ed ha suscitato interesse più che dal punto di vista pratico, da quello dottrinale. Ci limitiamo a parlare però del vicario cooperatore durante le sue funzioni ordinarie di aiutante del parroco presente in sede, e quindi fuori del caso in cui, vacando d'improvviso la parrocchia, egli, in forza del can. 472, 2°, assume temporaneamente il governo della medesima con tutte le attribuzioni di parroco, come le hanno i vicari perpetui, economi, sostituti e coadiutori, ovvero quando è posto lontano dal centro della parrocchia con piena potestà di parroco, ovvero, in assenza del parroco, viene lasciato come *sacerdos supplens*, di cui al can. 465 § 5 e 6.

Per facilitare la soluzione del dubbio dobbiamo tener presente la genuina figura giuridica del vicario cooperatore e le varie facoltà che gli si possono assegnare.

In conformità del can. 476, egli è un sacerdote, il quale « deve *ratione officii* supplire il parroco ed aiutarlo nel ministero parrocchiale » (§ 6) « o in tutta o in una determinata parte della parrocchia » (§ 2). « I diritti e gli obblighi (*jura et obligationes*) del vicario cooperatore si desumono dagli statuti diocesani, dalle lettere di nomina dell'Ordinario e dagli incarichi che riceve dallo stesso parroco » (§ 6).

Da queste parole del Codice è evidente che in forza del diritto egli non ha alcuna determinata facoltà propria, ma solo il *dovere* di supplire il parroco e di aiutarlo in ciò che gli viene stabilito; non si può quindi parlare di potestà *ordinaria* proprio del vicario cooperatore. Se egli avesse potestà *ordinaria*, cioè quella *quae ipso jure adnexa est officio* (can. 197 § 1), questa verrebbe stabilita dal Codice non solo nel genere (cura d'anime), ma anche nella specie (singole attribuzioni), in modo preciso e distinto *jure communi*, come avviene ad es. per i Vescovi, parroci, ecc., senza rimetterla nella determinazione e nella limitazione alla discrezione del parroco e del-

l'Ordinario. Se poi, come vorrebbe qualche canonista, quando ad un sacerdote si conferisce l'ufficio di vice parroco (o vicario cooperatore, che è lo stesso) senza limitazioni, egli dovesse avere potestà ordinaria, avremmo, almeno di fatto, simultaneamente due parroci per la medesima parrocchia con eguali poteri, ciò che è contro lo spirito della legge canonica e non mancherebbe di provocare gravi inconvenienti. Quello che egli fa, pertanto, lo adempie per incarico abituale ricevuto e deve perciò considerarsi come un vero *delegato*.

Questa è la dottrina più comune dei giuristi, desunta dallo stesso Codice.

Ma la difficoltà principale riguarda l'assistenza ai matrimonî, giacchè sul resto si tratterebbe per lo più di liceità di atti, anzichè di validità di sacramenti.

Strettamente parlando, l'ufficio proprio del parroco è la cura delle anime, ossia quello di curare la santificazione dei fedeli a lui affidati principalmente coll'*amministrare* i sacramenti e la parola di Dio (cfr. cann. 467-469). Ora il sacramento del matrimonio per la sua speciale essenza, non può essere amministrato dal parroco, *non* essendone egli il ministro, ma gli sposi. Il parroco (o l'Ordinario) è, diciamo così, un pubblico officiale (teste qualificato), il quale ha dalla Chiesa l'espresso incarico di assistere al matrimonio per la garanzia della validità e della liceità del sacramento, incarico elencato fra le funzioni riservate dal can. 462, 4° *alla persona* del parroco. La nomina quindi a vicario cooperatore *per sè* non può comportare la facoltà di sostituire il parroco nel detto speciale incarico, la quale perciò deve essere data in modo esplicito. E difatti d'ordinario nelle lettere di nomina dei vicari cooperatori la facoltà o delega generale di assistere ai matrimonî viene esplicitamente concessa od esclusa. Qualora poi in esse nulla si dica in merito, la decisione dipende dagli statuti diocesani, se questi ne fanno espressa menzione, ovvero, ove esiste, dalla costante prassi della diocesi, a cui implicitamente l'Ordinario intende uniformarsi quando nulla eccepisce in contrario.

Fin qui la cosa è abbastanza chiara. Ma che dire se, nè gli statuti diocesani, nè l'Ordinario, nè il parroco abbiano posto la limitazione, nè esista una certa e costante prassi diocesana al riguardo? Ripetiamo, si tratta di una questione giuridica teoretica, perchè praticamente basterebbe domandare un chiarimento all'Ordinario o al parroco per risolvere la questione di fatto.

L'interpellante cita una risposta che dicesi data il 13 settembre 1933 dall'E.mo Card. Gasparri nella qualità di Presidente della Pontificia Commissione per l'autentica interpretazione del Codice, ma non pubblicata nè ufficialmente nè officiosamente. Questa risposta, resa nota in *Palestra del Clero* (1934, I, pag. 154) e riportata in *Perfice munus* (1934, pag. 262), è

del seguente tenore: « Cum vicarius cooperator ex praescripto can. 476 § 6 debeat, ratione officii, parochi vicem supplere eumque adiuvare in universo paroeciali ministerio, quaeritur: An valide assistere matrimonio possit atque etiam delegare ad assistendum iisdem si ex statutis dioecesanis aut ex litteris Ordinarii vel parochi commissione non constat de facta iurium limitatione ». E la risposta fu: « Negative ad utramque partem ».

Ciò posto, l'interpellante ci chiede se sia autentica una tale risposta, anche perchè d'altro canto vede una contraddizione tra questa e la precedente data dalla detta Commissione il 20 maggio 1923 (ad VI). Fu chiesto allora se il vicario cooperatore possa *inscio parocho* suddelegare l'assistenza ai matrimonî, a norma s'intende dal can. 1096 § 1, e fu risposto: « Provisum in citato can. 476 § 6 », cioè: egli lo può quando ha ottenuto da una delle tre fonti indicate la delega generale per assistere ai matrimonî.

Non abbiamo argomenti per negare l'autenticità della suddetta risposta del settembre 1933 non resa pubblica, nondimeno, volendone anche fare astrazione, non troviamo alcuna contraddizione fra le due risposte. Tutte e due infatti sono conformi ai principi espressi dalla legge, perchè esse fanno ugualmente dipendere la facoltà di assistere ai matrimonî per i vicari cooperatori « ex statutis dioecesanis, ex litteris Ordinarii et ex ipsius parochi commissione » (can. 476 § 6).

Si potrebbe opporre che quando « non constat de facta iurium limitatione » la risposta dovrebbe essere affermativa e non negativa. Ma ciò non può ammettersi, perchè il mancato cenno alla limitazione ingenera naturalmente incertezza sulle intenzioni del delegante (*qui tacet, nihil dicit*), e quindi insinua il dubbio sulla concessione o meno della facoltà. Infatti, come non consta dalla limitazione, così non consta dalla concessione, che deve desumersi dalle sopraddette fonti.

Ora è risaputo che, trattandosi di validità di un sacramento, non è lecito agire col dubbio, ma bisogna seguire la parte sicura. Giustamente pertanto doveva essere negativa la risposta del 1933, come lo fu.

Non esiste quindi alcuna contraddizione fra le disposizioni del Codice e le risposte date sia dalla Pontificia Commissione, sia dal suo Presidente d'allora E.mo Gasparri, nè tra queste stesse risposte.

L'opinione, secondo la quale la facoltà del vicario cooperatore è ordinaria, potrebbe essere originata dal fatto che egli può aver la delega *generale* di assistere ai matrimonî (can. 1096 §1) con facoltà di suddelegare (Pont. Comm., Risp. del 28 dicembre 1927 ad I).

Rispondiamo che la delega generale per i viceparroci è una concessione speciale fatta dal diritto eccezionalmente: « exclusis QUIBUSLIBET delegationibus generalibus, *nisi agatur de vicariis cooperatoribus* pro paroecia cui addicti sunt » (can. 1096 § 1). E come la stessa espressione dimostra, si

tratta non di facoltà ordinaria, ma di *delega*, per la quale è richiesta una *esplicita* concessione.

Il poter suddelegare poi è una conseguenza giuridica, perchè allora il vicario cooperatore viene equiparato ad un delegato *ad universitatem negotiorum*, la cui facoltà *delegata*, giusta il can. 199 § 3, « potest in singulis casibus subdelegari ».

Omettiamo di citare autori, sembrandoci sufficienti le deduzioni tratte dalle stesse parole della legge e di chi è autorizzato ad interpretarla autenticamente.

ENNIO CIMAVIGLI

2.

Sanatio in radice di matrimonio civile che rende nullo un susseguente matrimonio religioso.

Caia sposò Tizio, ma soltanto civilmente: pentita poi del fallo commesso chiese a Tizio di contrarre pure il matrimonio religioso, ma ogni insistenza rimase infruttuosa, poichè il marito si negò assolutamente anche ad un matrimonio segreto. Allora Caia chiese ed ottenne la *sanatio in radice* del suo matrimonio civile coll'obbligo di comunicare al marito la grazia ottenuta.

Coll'andar del tempo, una tale Sempronia riuscì ad entrare nelle grazie di Tizio, tanto che Caia dovette lasciare la casa coniugale; ma prima di abbandonare il marito gli comunicò la *sanatio* ottenuta e che quindi pure avanti alla Chiesa erano realmente marito e moglie. Tizio prese atto della notizia, ma partita la moglie instaurò una completa vita coniugale con Sempronia.

Qualche tempo fa, dopo molti anni dall'abbandono, Caia ebbe una visita di Tizio il quale le partecipò di avere sposato religiosamente Sempronia, per motivi di convenienza sociale, e le chiese di consentire al divorzio civile per legittimare pure civilmente la sua situazione.

La notizia era esatta; il matrimonio religioso veramente era stato celebrato. Infatti la Curia diocesana, avuto il rescritto della *sanatio*, aveva omesso di farlo registrare nei libri dei matrimonii, com'è prescritto, e quindi nessuna annotazione era stata richiesta ai Parroci del battesimo di Tizio e di Caia. Siccome poi Tizio aveva dichiarato di essere sposato civilmente, ma di non essere astretto da alcun vincolo religioso, così il Parroco prestò fede alla sua parola e non credette d'interrogare Caia.

Si domanda: il matrimonio di Tizio e Sempronia è valido o nullo? se fosse nullo, che cosa si dovrebbe fare? che cosa consigliare a Caia?

La risposta è ben semplice.

Infatti, dato che allora perseverava il consenso matrimoniale espresso avanti all'ufficiale di stato civile, la *sanatio* concessa a richiesta di Caia sanò e rivalidò agli effetti canonici il consenso civile, cosicchè Tizio e Caia divennero legittimi coniugi avanti alla legge divina, con tutte le conseguenze relative. Quindi Tizio, essendo vincolato con Caia, non poteva sposare nè Sempronia, nè altra donna, e il secondo matrimonio da lui celebrato con Sempronia è nullo per l'*impedimentum ligaminis*.

Se Caia ha difficoltà di denunziare questa nullità, spetta al Parroco richiedente di denunziare i fatti al Promotore di giustizia del Tribunale diocesano, perchè agisca per far dichiarare la nullità del matrimonio apparentemente esistente in base al can. 1990.

Naturalmente è necessario di consigliare a Caia a non prestarsi al divorzio per non facilitare il solo vincolo civile di Tizio e Sempronia, dato che, vivente Caia, non potranno mai regolarizzare la loro situazione avanti alla Chiesa e alla coscienza.

Sia permesso osservare come il caso segnalato dimostra ancora una volta che tante nullità di matrimonio non si verificherebbero se da parte di tutti si facesse bene il proprio dovere. Infatti la *sanatio* doveva risultare dal registro di battesimo e questa annotazione non avrebbe fatto ammettere Tizio a celebrare il secondo matrimonio. Ugualmente la *sanatio* sarebbe emersa se il Parroco avesse compiuto le opportune investigazioni sullo stato libero di Tizio e, invece di credere così facilmente alla parola di lui, avesse domandato alla Curia il permesso di ammetterlo al matrimonio con Sempronia, per quanto civilmente vincolato con Caia.

f. b.

3.

Applicazione di Messa binata per obblighi di giustizia

Durante il mio Seminario ottenni dall'Amministrazione una certa beneficenza, per la quale, dopo l'ordinazione mi fu assegnata la celebrazione di tante Messe; ed io vi soddisfeci applicando Messe binate. Ora poi faccio parte d'un'Associazione tra sacerdoti, con l'obbligo di celebrare una Messa di suffragio per ogni Associato che venga a morire; e adempio l'obbligazione con Messe binate, che ho in copia a mia disposizione. E' lecito soddisfare ad obblighi di giustizia con Messe binate?

Nel primo dei due casi esposti non sembra trattarsi d'obbligo di giustizia, nel secondo non appare chiaro se si tratta d'obbligo di giustizia ovvero di fedeltà. Ad ogni modo, se l'obbligazione è di sola fedeltà, senza dubbio vi si soddisfa applicando la Messa binata. Il can. 824 § 2 proibisce solamente di ricevere lo stipendio per una Messa quando se ne applica un'altra a titolo di giustizia.

Se poi l'obbligazione è di giustizia, a prima vista e stando alla lettera del canone sembra che non si soddisfi all'obbligo giacchè da una parte si riceve un quasistipendio per la Messa applicata « pro populo » e con l'altra si soddisfa, per ipotesi, a un obbligo di giustizia. Nondimeno una dottrina ben fondata intende le parole « si unam *ex titulo iustitiae applicet* » del can. 824 § 2 nel senso di giustizia *lucrativa;* in modo che debbano intendersi unicamente come una proibizione di ricevere *doppio stipendio o quasistipendio in caso di binazone.*

Ciò persuade una triplice ragione: 1) La giurisprudenza antica. In quasi tutte le cause del secolo passato, che spiegano la Costituzione *Cum semper* di Benedetto XIV, si aggiunge sempre la clausola: « firma semper manente prohibitione accipiendi *stipendium* pro secunda Missa ». E nella causa di Nancy-Tulle-Nimes, 14 settembre 1878, alla domanda: « An Missa binationis offerri possit, ut in casu, pro defunctis confratribus », la S. C. del Concilio rispose: « *Licere* ». Qui il *consultore* insiste che l'obbligo è di sola carità. Altra volta, alla domanda: « An sacerdos, qui ex statutis sodalitatis cui nomen dedit tenetur Missam celebrare pro sodali defuncto, possit ad satisfaciendum huic oneri secundam Missam in die binationis applicare in casu », la medesima S. C., 5 marzo 1887, rispose: « *Affirmative* ». Il Vescovo oratore fa notare che l'obbligazione del sacerdote confratello « tamquam ex iustitia habetur ».

2) La ragione della legge, che è d'evitare qualunque pericolo di cupidigia smodata degli ecclesiastici in materia di stipendio di Messe. Orbene le associazioni sacerdotali usano fondarsi per comunicazione dei beni spirituali, i quali non possono costituire ragione di stipendio lucrativo nel senso che intendiamo; oppure, se mirano al mutuo soccorso materiale, non si deve presumere negli statuti e nei soci l'intenzione di obbligare alla Messa regolamentare per titolo di stipendio o del lucro materiale che ne ritraggono.

3) L'autorità degli autori. Dice il Card. Gasparri, *De SS. Eucharistia*, I, 402: « In hac applicatione (Missae binationis) nos adimplere possumus obligationes gratuitas (anche se di giustizia) applicandi Missam ex liberali promissione ortas. Sed, in genere, nos non possumus hac applicatione satisfacere aliis obligationibus titulo lucrativo ».

Il Many, *Praelectiones de Missa*, n. 60, 3°, scrive a sua volta: « Potest etiam per secundam Missam satisfacere obligationi ex quasicontractu aut iustitia, dummodo non recipiat *stipendium* nec *quasistipendium*. Sic multae reperiuntur sacerdotum associationes in quibus lex est ut, uno defuncto, omnes pro ipso applicent Missam: quae profecto obligatio est ex iustitia quum orta sit ex quasicontractu ». E continua dicendo che la ragione è perchè i documenti della S. Sede escludono solamente il ricevere l'elemosina per la seconda Messa; e noi dobbiamo interpretarli strettamente, dato che introducono una nuova e grave obbligazione.

Così pure il P. Vermeersch, *Epitome*, vol. II, n. 105, afferma che non è lecito « una Missa obligationi iustitiae, titulo oneroso susceptae, qualem parochus habet, satisfacere et alteram dicere pro stipendio »; ed aggiunge d'aver aggiunto di proposito « titulo oneroso susceptae » mentre « qui se titulo gratioso ex iustitia obligaverit, istam obligationem plus vel minus

ample assumere potest: v. gr., non se obligare ad exclusivam Missae applicationem ».

Si dirà che il sacerdote binante riceve lo stipendio almeno indirettamente, in quanto che, se non applicasse la Messa binata per soddisfare al suo obbligo di associato, dovrebbe applicarne o farne applicare un'altra perdendone così lo stipendio. Ma è un parlare improprio dire che il sacerdote riceve lo stipendio per detta Messa; unicamente egli non perde quello che gli si corrisponde per l'altra Messa.

Queste sono le tre ragioni per le quali nel caso proposto è lecito con Messe binate soddisfare all'obbligo, anche se di giustizia (1).

4.

Lezioni del I Notturno nella festa del Patrocinio di S. Vincenzo de' Paoli

A proposito delle lezioni del I Notturno della festa del Patrocinio di S. Vincenzo de' Paoli (20 dicembre) il Proprio della Congregazione della Missione, edizione *Mame*, ha la seguente rubrica: « Lectiones *de Scriptura occurrenti* et in feriis IV Temporum de Communi Conf. non Pont. » « *Beatus vir* 1° loco ». Così anche il Calendario 1940. Il Proprio, edizione *Desclée*, ha questa rubrica: « Lectiones de Scriptura occurrente cum RR. de Tempore. In quattuor Temporibus dicuntur ut infra », e riporta la *I Cor.*, I, 17 segg., come nella festa del 19 luglio. Il Proprio edizione *Pustet*, invece, senza alcuna rubrica e senza alcuna distinzione riporta le lezioni della I Cor., I, 17 segg.

Quale delle tre edizioni è conforme alle regole liturgiche, oppure alle speciali condizioni fatte alla C. della Missione?

L'ufficio del Patrocinio di S. Vincenzo de' Paoli fu concesso nel 1903. Ora l'esemplare del decreto relativo con lo schema dell'ufficio, che si conservano presso la S. C. dei Riti, all'anno 1903, dice testualmente così: « Lectiones de Scriptura occurrente; in feriis IV Temporum ut in festo cum responsoriis propriis ». Il medesimo si legge nella copia della prima edizione dell'ufficio, allegato alla posizione.

E' vero che la rubrica posta in principio del Proprio dei Santi dice che quando mancano del tutto le lezioni « de Scriptura occurrenti » si dicono le lezioni e i responsori del Comune al primo luogo »; ma aggiunge però: « nisi aliter propriis locis notetur ». Ora nel nostro caso è notato diversamente, cioè la S. C. dei Riti ha stabilito che invece delle lezioni del Comune « Beatus vir » si dicano quelle proprie della festa coi relativi responsori. La questione perciò sembra decisa in favore della edizione Desclée, e le altre vi si dovrebbero conformare.

(1) Cfr. A. Gutierrez Poza, C. M. F. in *Ilustracion del Clero*, Madrid, ottobre 1940. p. 382.

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

UDIENZE SOLENNI. — 10 *agosto* 1940. Il Santo Padre ha ricevuto S. E. il Sig. Gen. DON CARLOS QUINTANILLA, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di Bolivia, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

— 20 *ottobre* 1940. Il Santo Padre ha ricevuto S. E. il Sig. Dott. ANTONIO FARIA CARNEIRO PACHECO, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Portogallo, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

— 15 *novembre* 1940. Il Santo Padre ha ricevuto S. E. il Sig. Dott. BASILIO GRIGORCEA, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Romania, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

— 9 *dicembre* 1940. Il Santo Padre ha ricevuto S. E. il Sig. LEONE BÉRARD, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Francia, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

CITTADINANZA VATICANA. — 6 luglio 1940. Il Santo Padre ha disposto che venga conferita la cittadinanza vaticana, *durante munere*, al personale delle Rappresentanze Pontificie (Nunziature, Internunziature, Delegazioni Apostoliche).

NOMINE. — 1 *agosto* 1940. Rev.mo Mons. Francesco J. Brennan, *Prelato Uditore della S. Romana Rota.*

20 *ottobre* 1940. R.mo Mons. Silvio Sericano, Consigliere di Nunziatura, *Sotto Segretario della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinari.*

4 *novembre* 1940. Rev.mo Mons. Giuseppe Rossi, *Prelato Chierico della R. Camera Apostolica.*

20 *novembre* 1940. R.mi Padri Adamo Pierotti, O. F. M., Vigilio da Valstagna, O. M. Capp., Raffaele M. Baldini, O. Serv. M., e Luigi Manzini, Congr. dei Barnabiti, *Consultori della S. C. dei Riti* (1ª Sezione).

S. CONGREGAZIONE DEI RITI. — 12 *novembre* 1940. Congregazione *ordinaria* per discutere sugli scritti di Pio X e di altri 14 Servi di Dio.

19 *id.* Congregazione *ordinaria particolare*, per discutere sul non culto di due Servi di Dio e sulla validità dei processi di altri cinque Servi di Dio.

26 *id.* Congregazione *antepreparatoria* per discutere sulla eroicità delle virtù della Serva di Dio Caterina Tekakwita, vergine indiana.

3 *dicembre* 1940. Congregazione *ordinaria*, per discutere sulla introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione delle Serve di Dio:

a) Francesca Anna Cirer Carbonell della V. Addolorata, suora professa dell'Istituto della Suore della Carità nella diocesi di Malaga;

b) Maria Francesca Siedliska, fondatrice dell'Istituto della S. Famiglia di Nazareth.

10 *id.* Congregazione *generale*, per dare il voto sulla eroicità delle virtù della Serva di Dio Maria Teresa Haze, fondatrice delle Figlie della Croce.

CARDINALI PROTETTORI. — 28 *febbraio* 1940. E.mo Card. Carlo Kaspar, dell'*Apostolato del T. O. di S. Francesco* (Prov. Minoritica della Boemia, Moravia).

24 *luglio* 1940. E.mo Card. Pietro Segura y Saenz, dell'*Istit. delle Religiose della Carità del S. Cuore di Gesù* (Madrid).

3 *agosto* 1940. E.mo Card. Carlo Salotti, dell'*Istit. delle Suore del T. O. di S. Francesco, sotto il titolo di S. Bernardino da Siena* (Reading, Filadelfia).

18 *id.* E.mo Card. Giuseppe Pizzardo, *delle Suore della Carità cristiana, Figlie della Immacolata Concezione* (Paderborn).

12 *settembre* 1940. E.mo Card. Nicola Canali, dell'*Istituto delle Suore « Adoratrices Perpetuae S.S. Sacramenti a B. V. M. de Guadalupe »* (Messico).

19 *id.* E.mo Card. Pietro Fumasoni Biondi, *delle Suore di San Giuseppe di Nazareth* (Lansing).

1 *ottobre* 1940. E.mo Card. Federico Tedeschini, *del P. Collegio Canadese in Roma.*

19 *id.* E.mo Card. F. Tedeschini, *dell'Istituto delle Suore della S.S. Trinità* (Madrid).

Assistenti al Soglio Pontificio. — 11 *giugno* 1940. S. E. R.ma Mons. Tiberio Salazar Herrera, Arcivesc. di Medellin.

17 *luglio* 1940. S. E. R.ma Mons. Alessandro Nicolescu, Arcivesc. di Fagaras e Alba Giulia.

26 *agosto* 1940. S. E. R.ma Mons. Ignazio Placencia y Moreira, Vesc. di Zacatecas.

10 *ottobre* 1940. S. E. R.ma Mons. Edmondo Heelan, Vesc. di Sioux City.

27 *id.* S. E. R.ma Mons. Matteo Giuseppe Brodie, Vesc. di Christchurch.

19 *novembre* 1940. S. E. R.ma Mons. Augusto Bertazzoni, Vesc. di Potenza e Marsico Nuovo.

NECROLOGIO

22 *maggio* 1940. Mons. *Guglielmo Forbes*, Arcivesc. di Ottawa.

29 *id.* Mons. *Tommaso G. Camaco*, Vescovo di Salto.

16 *luglio* 1940. *Mons. Marziale P. M. Jannin*, Vesc. tit. di Gadara.

19 *id.* Mons. *Giuseppe Annibale Verdaguer*, Vesc. di Mendoza.

21 *id.* Mons. *Ernesto Francesco Geurtz*, Congr. Miss., Vesc. tit. di Rinocolura, Vic. Ap. di Lulung.

22 *id.* Mons. *Francesco Fellinger*, Vesc. tit. di Nisiro.

30 *id.* Mons. *Giona de Araiyo Batinga*, Vesc. di Penedo.

6 *agosto* 1940. Mons. *Antonio Stoppani*, Vesc. tit. di Stratonicea di Caria.

13 *id.* Mons. *Patrizio Barry*, Vesc. di Sant'Agostino.

26 *id.* Mons. *Giov. B. della Pietra*, Arcivescovo tit. di Calcedonia.

31 *id.* Mons. *Giorgio Gauthier*, Arcivesc. di Montréal.

4 *settembre* 1940. Mons. *Palmiro Jansoone*, Vesc. tit. di Nilopoli.

8 *id.* Mons. *Leonardo Brindisi*, Arcivesc. di Corfù e Vesc. di Zante e Cefalonia.

8 *id.* Mons. *Arturo Girolamo Drossaert*, Arcivesc. di Sant'Antonio.

19 *id.* Mons. *Patrizio Casey*, Vesc. di Ross.

22 *id.* Mons. *Gioacchino Ferreira de Mello*, Vesc. di Pelotas.

28 *id.* Mons. *Stefano Breyer*, Vesc. di Giavarino.

22 *ottobre* 1940. Mons. *Agostino Simeone*, Vesc. di Frejus.

24 *id.* Mons. *Guglielmo Timoteo Cotter*, Vesc. di Portsmouth.

25 *id.* Mons. *Silvestro Espelage*, Vesc. tit. di Oreo.

29 *id.* Mons. *Celestino Endrici*, Arcivesc. di Trento.

30 *id.* Mons. *Gregorio Haggiar*, Vesc. di Tolemaide dei Melchiti.

7 *novembre* 1940. Mons. *Massimiliano Crespo*, Arcivesc. di Popayán.

9 *id.* Mons. *Stefano Alencastre*, Vesc. tit. di Arabisso.

RECENSIONI

MICELI Sac. G., *Le Dispense matrimoniali*. Roma, « Il Monitore Ecclesiastico », 1941. In-16°, 294 pp. L. 9.

Questo Manuale pratico su materia di così frequente e insieme difficile applicazione, dall'A. è stato distribuito in tre distinte parti, precedute da un'introduzione contenente nozioni preliminari e seguite da un'appendice di documenti e formole.

La prima parte tratta degli impedimenti matrimoniali di diritto divino e di diritto ecclesiastico sia impedienti che dirimenti, dividendo gl'impedimenti dirimenti in tre classi, secondo che sono non dispensabili, difficilmente dispensabili, ovvero comuni; quindi del modo di scoprirli. La seconda si occupa delle cause della dispensa, classificandole in oneste, quasi infamanti ed infamanti. La terza, che è la più estesa, espone i seguenti argomenti: Domanda della dispensa, rescritto, esecuzione del rescritto, convalidazione del matrimonio, facoltà straordinarie di dispensare.

Ad ogni titolo del libro sono premessi i canoni del Codice che li riguardano. La materia d'importanza secondaria e d'indole esplicativa è distinta dalla principale per la diversità dei caratteri. Aiutano molto la consultazione le sapienti divisioni e suddivisioni, i numeri marginali progressivi e gl'indici finali alfabetico e generale.

Quanto l'operetta sia stata favorevolmente accolta, si può vedere dai seguenti giudizi di persone dotte ed eminenti:

« Mi è parso che (il libro) per la sua sicurezza, praticità e per le informazioni preziose della prassi di Curia, debba riuscire utilissimo specialmente alle Curie vescovili, ai parroci, e quanti si occupano per una causa o un'altra, della delicata materia, che tocca così da vicino e così spesso la vita delle famiglie e la santità del matrimonio. Anche la stampa e il formato sono ispirati a criteri di praticità e di decoro ». « Il libro è di una esattezza, vorrei dire, matematica, e di una praticità tale da rimuovere ogni dubbio e difficoltà in proposito: esattezza e praticità che rivelano la competenza dell'autore, versatissimo in materia matrimoniale ». « Il testo è chiaro, sobrio, pratico ed aggiornato, e quello che più vale, scritto con competenza. Farà negli uffici parrocchiali da buon consigliere ». « Accade raramente di leggere un libro che, mentre vuole essere di divulgazione pratica, è insieme inspirato a tanta esattezza dottrinale ». « Opportuno e pratico lavoro, frutto della preziosa e lunga esperienza di Curia ». « Prezioso volumetto, ove si sente la grande esperienza dello scrittore. E' veramente opportuno. Mi congratulo vivamente per la nobile e diligente fatica ». « Il lavoro per la sua impostazione e trattazione, per l'ordine, per la chiarezza, per la precisione, per la brevità, ed anche per la parte tipografica è degno di essere largamente canosciuto e diffuso nelle Curie diocesane e negli Uffici parrocchiali e nelle Scuole teologiche ».

CARRACOY M. B., O.S.B., *Incontro al Gran Re. L'Avvento spiegato ai fanciulli*. Soc. Ed. « Vita e Pensiero », Milano 1940. In-16°, 106 uu. L. 1,40.

In un'ampia introduzione si danno le nozioni indispensabili sulla preghiera, il giorno, la settimana e l'anno liturgico; poi si espone e spiega la liturgia delle quattro domeniche e delle quattro Tempora d'Avvento; in fine quella della Madonna e dei Santi ricorrenti nell'Avvento: tutto in forma di conversazione in uno

stile facilissimo, proprio adatto per fanciulli. Una grande attrattiva dell'opuscolo è costituita pure dalle numerose illustrazioni, sparse, si può dire, in ogni pagina, in modo che ad un tempo i piccoli lettori nutriti nella mente, nel cuore e nell'immaginazione sono dolcemente attratti a correre « incontro al gran Re ».

All'opuscolo è aggiunta copia della *Novena per il Santo Natale*, quella così detta *delle profezie*, formulata a modo dei Vespri liturgici. V'è il testo latino e la traduzione italiana. Da notarsi che in questa edizione come in altre (per es. la salesiana) dopo l'inno e avanti l'antifona del *Magnificat* andrebbe messo il versetto *Rorate coeli desuper*, che in vari luoghi, e giustamente, si usa recitare.

VANNUTELLI Sac. P., *Un'Ora d'adorazione con la Bibbia e la Liturgia*. V. *Pentecoste*; VI. *Corpus Domini*. Pia Società S. Paolo, Roma-Alba 1939. In-16°, 54 pp. L. 0,50.

I due primi volumetti, pubblicati dal ch. A. per un'Ora d'adorazione, riguardano i Tempi liturgici di Natale e Quaresima, di Passione e Pasqua. Questo è consacrato alla Pentecoste e al Corpus Domini.

L'intento della pubblicazione è stato di porre nelle mani dei fedeli la Sacra Scrittura, giovandosi d'una funzione estraliturgica ora assai frequente, qual è l'Ora d'adorazione, naturalmente non in opposizione e a danno, ma a fianco e a complemento delle funzioni liturgiche.

Il metodo è d'aver divisa l'ora in quattro parti, attribuendo a ciascuna gli atti soliti di adorazione, di ringraziamento, di espiazione e di preghiera, preceduti dall'esposizione e seguiti dalla reposizione del SS.mo Sacramento. Ad ogni atto prima si canta un salmo, poi si fa una lettura che fa da commento al salmo e lo piega al senso del mistero corrente, e in fine una breve meditazione in silenzio. I salmi sono stati scelti e le letture preparate con gusto e discernimento. L'elemento biblico non è stato preso solo dal salterio, ma anche da altri libri scritturali, sia del Vecchio come del Nuovo Testamento; e di più è stato arricchito dell'elemento liturgico, rappresentato da collette, inni e cantici, diversi secondo i diversi misteri che informano l'Ora d'adorazione.

E' stato promesso e dovrà uscire un quarto volumetto sul doppio tema: Gesù Pastore e Maestro, che forse non sarà l'unico per il lungo tratto che va dal Corpus Domini all'Avvento: esso gioverà per meglio apprezzare il lavoro del pio A. e per servirsene nelle Ore d'adorazione, in quei luoghi dove il pubblico dei fedeli od un gruppo scelto sia già stato convenientemente addestrato.

Calendario liturgico 1940-41. Opera della Regalità di N.S.G.C. Milano, 52 pp. L. 6.

E' un Calendario murale, diviso per settimane, non come tanti altri, ma composto in modo da meritare il nome di liturgico. Ciascun foglio porta una bella spiegazione circa l'indole di ogni settimana e di fianco al giorno della settimana è indicato il rito nel quale si dice la Messa ed è svolto un pio pensiero cavato dalla liturgia del Santo o del Tempo che corre. Alla fine sono descritte le norme per l'uso quotidiano del Calendario. In conclusione questa bella ed opportuna pubblicazione costituisce un efficace mezzo di propaganda liturgica nelle famiglie cristiane.

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO PP. XII

DISCORSO. — Tenuto la Vigilia del S. Natale, in risposta agli auguri del Sacro Collegio, nel quale dopo essersi elevato a pensieri di speranza cristiana nella tristezza e nei lutti dell'ora presente, il Santo Padre si trattenne lungamente sui rimedi da portare alle gravi condizioni attuali, esponendo in particolare: I. La condotta coraggiosa e salda che debbono tenere i cristiani nelle presenti circostanze; II. L'atteggiamento tenuto e l'azione svolta dalla Santa Sede; III. I presupposti indispensabili per un vero e solido ordinamento sociale, che sono la vittoria sull'odio, sulla sfiducia, sul principio dell'utilitarismo, sui germi del conflitto e sullo spirito di egoismo. 24 dicembre 1940.

COSTITUZIONE APOSTOLICA. — *S. Iacobi Capitis Viridis et Aliarum.* Con questa Costituzione si stabilisce diversamente la Gerarchia ecclesiastica nelle Colonie portoghesi di Africa e di Timor; e cioè I. Dalla diocesi di S. Giacomo Capo Verde nella *Guinea portoghese* si stacca una parte di territorio e se ne forma una nuova missione *sui iuris*. II. Nella Colonia di Angola vengono soppresse la diocesi di *Angola* e *Congo* e le prefetture apostoliche del *Congo Inferiore* e di *Cubango in Angola* e le missioni di *Lunda* e di *Cunene* e se ne erigono nuove diocesi sotto la metropolitana di *Luanda*. III. Nella Colonia *Mozambico* viene soppressa la Prelatura *Nullius* di Mozambico e se ne erigono le due diocesi di *Lourenço Marques* e di *Beira*. IV. La parte dell'isola *Timor* appartenente ai Portoghesi e finora soggetta alla diocesi di Macao, è staccata e costituita in nuova diocesi, di nome *Dili*. 4 settembre 1940.

EPISTOLE. — I. All'E.mo Card. Enrico Gasparri, Vescovo di Velletri e Prefetto del S. Tribunale della Segnatura, nella ricorrenza del venticinquesimo del suo episcopato. 21 novembre 1940.

II. A Sua Ecc. R.ma Mons. Tito Trocchi, Vice Camerlengo di S. R. C. nel venticinquesimo del suo episcopato. 21 novembre 1940.

III. All'E.mo Card. Luigi Maglione, Segretario di Stato, invitando tutti ancora una volta alla preghiera propiziatrice e all'azione benefica, in

modo che la preghiera sia coordinata in tutte le sue possibili forme, e l'azione sia rivolta al soccorso e al sollievo dei bambini, vittime inconscie ed innocenti delle ultime calamitose vicende. 21 dicembre 1940.

SS. CONGREGAZIONI DEI RELIGIOSI E DEI SEMINARI

Norme circa gli studi dei religiosi

Ai Rev.mi Superiori Generali di Ordini e di Congregazioni religiose in Italia

Dal Palazzo di S. Callisto, 2 febbraio 1941

Rev.mo Padre,

Le Relazioni, testè inviate alla S. C. dei Seminari e delle Università, circa gli studi che i Religiosi compiono per la loro formazione intellettuale, in ordine al Sacerdozio, hanno mostrato che, nella quasi totalità, si seguono le sapienti prescrizioni della Chiesa, e si tengono presenti i bisogni urgenti e crescenti delle anime.

Ora che in Italia la riforma introdotta dalla « Carta della Scuola » presenta inevitabili riflessi sull'ordinamento dei nostri programmi di studi secondari (Ginnasio Liceo), ad evitare qualunque irregolarità nel corso di tali studi, si ritiene necessario impartire alcune norme secondo lo spirito del can. 1364, n. 3, C. I. C.

1. Prima del quadriennio teologico, si deve compiere un corso di studi della durata di almeno otto anni — dopo le classi elementari —, quanti ne sono prescritti per i Seminari.

2. Il suddetto corso dovrà dividersi in due *periodi*, rispettivamente di tre anni (Scuola media) e di cinque anni (Liceo classico), a misura che andrà attuandosi questa nuova divisione nelle scuole pubbliche. Il Liceo classico sarà altresì suddiviso in due *periodi*, rispettivamente di due anni, corrispondenti alle classi IV e V dell'attuale corso ginnasiale, e di tre anni, corrispondenti alle tre classi dell'attuale Liceo classico.

3. Il periodo triennale della « Scuola media », iniziata quest'anno in base alla Legge 1° luglio 1940, n. 899, deve essere organizzato in accordo con il metodo tradizionale della Chiesa, in modo da dare maggiore svolgimento allo studio della Religione, del Latino e dell'Italiano, come vuole il can. 1364, nn. 1 e 2, tenuti presenti i programmi delle Scuole pubbliche e conformemente allo spirito dello stesso canone, n. 3. Lo stesso dovrà farsi per il Liceo.

4. E' necessario che gli alunni religiosi, tutti, per quanto sarà possibile, salvo eccezioni giustificate, si provvedano dei titoli legali di studio, a tempo opportuno, secondo gli intervalli prescritti dalle Leggi, nell'ordine seguente:

a) per l'ammissione al corso medio è necessario il titolo legale di studio, detto « Ammissione alla Scuola media »;

b) inoltre, alla fine del triennio di Scuola media, gli alunni saranno obbligati a munirsi del titolo di « licenza », da conseguirsi a norma dell'art. 14 della Legge sopra menzionata, perchè, senza tale titolo, non potranno essere ammessi alla prima classe del Liceo classico quinquennale, nè, successivamente, alla fine di questo, presentarsi all'Esame di Stato, che dà adito alle varie Facoltà Universitarie.

Pertanto, gli aspiranti religiosi che, quest'anno, non avessero potuto premunirsi del titolo di ammissione alla Scuola media, prima di entrare nell'Istituto, dovranno conseguirlo nella prossima sessione di esami.

Intanto, nel periodo transitorio, sino alla compiuta attuazione della Carta della Scuola, gli alunni di quinta ginnasiale siano preparati in modo da poter conseguire il titolo legale d'ammissione al Liceo classico, senza il quale non potranno poi, a distanza di tre anni, presentarsi all'Esame di Stato di maturità.

5. Gli esperimenti di lavoro manuale, da introdursi a norma dei programmi della Scuola media di Stato, devono essere naturalmente conformi, il più possibile, alle attitudini dell'aspirante religioso. Potrebbero organizzarsi esercitazioni di orticultura, floricultura, apicultura, di legatoria e tipografia, di intaglio, intarsio e traforo, di impianti e applicazioni elettriche, di decorazione murale ecc., lavori tutti che potranno avere pratica utilità anche per un Religioso. Nella prima classe della Scuola media i i programmi di Stato assegnano al lavoro manuale due ore settimanali.

6. Lo studio della Filosofia, di cui ai canoni 589, § 1, 1365, § 1; 1366, §§ 1 e 2 C.I.C., potrà essere compiuto — attualmente, nel *periodo transitorio*, durante il corso triennale di Liceo (1) — in seguito, negli ultimi tre anni del Liceo quinquennale; sempre però con la debita cura e solidità, secondo lo spirito dei citati canoni, e a norma della Costituzione Apostolica « *Deus scientiarum Dominus* » (art. 25, 2° *a*) 29 *c*); 30 § 2; cfr. *Ordinationes*, art. 16, 18, 21, 24), essendo esso necessario fondamento allo studio della sacra Teologia.

---

(1) In alcuni Ordini religiosi, come in alcuni Seminari, lodevolmente, dopo gli studi ginnasiali e liceali, si assegna un biennio allo studio esclusivo della Filosofia scolastica.

Si procuri di osservare nel miglior modo quanto prescrive l'art. 21 delle *Ordinationes* sull'uso del Latino nell'insegnamento della Filosofia scolastica e sulla piena ed accurata intelligenza dei termini tecnici, l'uno e l'altra tanto necessari al susseguente studio della Teologia. Si userà la lingua italiana solo per quel che si riferisce alla preparazione degli alunni agli esami di Stato di maturità, per lo studio cioè di alcuni autori e per la storia della Filosofia.

7. I Professori devono essere sufficienti per numero e competenza, muniti di congrui titoli di studio. Di regola vi sarà un Professore per ciascuna classe per le materie letterarie.

8. Per assicurare alla scuola il regolare andamento ed il necessario profitto negli studi, si deve avere un conveniente numero di alunni, di modo che vi siano, per i singoli anni del corso, classi distinte. Nel caso che non si potessero organizzare convenientemente le classi distinte, per lo scarso numero di alunni, o per difetto di insegnanti, si procederà a norma del can., 587, C. I. C.

Per eventuali informazioni e chiarimenti la P. V. potrà sempre rivolgersi alla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi.

I sottoscritti Cardinali, nel render noto quanto precede alla P. V. R.ma, hanno l'onore di comunicare altresì l'Apostolica Benedizione dell'Augusto Pontefice.

Vinc. Card. La Puma
Prefetto della S. C. dei Religiosi

G. Card. Pizzardo
Prefetto della S. C. dei Seminari e delle Università degli Studi

VICARIATO DI ROMA

La festa di S. Eugenio Papa anticipata al 2 giugno

Il Vicariato di Roma comunica ai Parroci dell'Urbe e Distretto, ai Rettori di chiese ed a quanti altri di ragione che l'E.mo Cardinale Prefetto della S. Congregazione dei Riti, *ex audientia Sanctissimi*, ha stabilito che la festa di S. Eugenio Papa (fissata al 3 di giugno per Roma) sia celebrata, *sub ritu duplici*, il giorno 2 del detto mese come si usa fuori di Roma, essendo trasportata al 3 la festa dei Santi Pietro e Marcellino, ugualmente *sub ritu duplici minori, servatis rubricis*.

NOTE E DISCUSSIONI

SE UN SACERDOTE MUTO POSSA DARE L'ASSOLUZIONE NEL CASO DI NECESSITA' ESTREMA

I. - Principi e applicazioni. — Chi si affaccia sulla soglia della Teologia morale, sulle prime, rimane certamente sorpreso dinanzi alle continue e varie distinzioni e sopratutto dinanzi alla folla di sentenze affermative e negative, che reciprocamente si urtano e si elidono, intorno ad ogni « Questione ».

Saldi, indiscussi i principi teologico-morali, quando si scende alle applicazioni pratiche, è raro trovare concordi gli Autori. Tutto è controverso. *Disputant Theologi - Controvertitur - Ad rem tres, quattuor habemus sententias.* Ecco le frasi che lo studioso trova ricorrenti, si può dire, ad ogni pagina del testo. E questo, più di frequente quando si è « in re sacramentaria ».

Su ciascuno dei tre elementi costitutivi di ogni Sacramento: materia, forma e ministro, quante divergenze!

E si comprende. I Sacramenti sono il pane quotidiano della vita dello spirito; entrano cioè nella vita pratica del cristiano, e ne investono tutta l'attività, donde opportuni, se non sempre necessari, sorgono i dibattiti.

Si sa poi che « Sacramenta propter homines », per cui, messa da parte la sentenza più rigida o intransigente, volentieri si fa prevalere quella, che, oltre ad essere la più comune, è anche la più benigna e che insieme favorisce l'accesso ai Sacramenti da parte dei fedeli.

Essendo poi la Penitenza il Sacramento che maggiormente interessa la vita religiosa del popolo, e per giunta quello che si presenta come la « pillola » più amara, è naturale, che i moralisti si studîno di indorarla di più e così farla mandar giù meglio.

Ma quella larghezza di vedute, che si usa quando si tratta degli atti del penitente, e della forma, sparisce nei riguardi di una circostanza che riflette, è vero, il mistero, ma che poi si risolve in danno dei fedeli.

Per scorgere questa diversità di trattamento e farla emergere, fa d'uopo girare un pò al largo e, tanto per chi scrive, come per chi legge, camminare « lento pede », per avere l'agio di osservare, alquanto da vicino e a volo di uccello, i tre fattori del Sacramento.

II. - Gli atti del penitente. — Secondo il Codice, can. 901, che ribadisce il Tridentino, « qui post baptismum mortalia perpetravit, quae nondum per claves directe remissa sunt, debet omnia quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habet, confiteri ».

Di qui emerge l'obbligo per il cristiano:

a) di confessare tutti i peccati mortali, commessi dopo il Battesimo;

b) e non ancora confessati e direttamente rimessi;

c) che egli ricorda;

d) dopo un diligente esame.

E' doveroso e logico insieme, che di tali peccati se ne abbia un sincero dolore, se per davvero se ne desidera il perdono, e nello stesso tempo si sia disposto a farne la debita riparazione. Donde la « contritio, confessio, satisfactio » ovvero atti del penitente, costituenti la materia o quasi materia, come si esprime il Tridentino.

La confessione, avendo natura di giudizio, mette il penitente nella condizione di essere, a un tempo, reo e teste, ovvero reo-confesso. Da ciò la nota precipua della confessione di essere VOCALE: « sanctificanda est oris confessio » (1).

Il principio però della « oris confessio » in pratica, subisce innumerevoli deroghe. I muti, ad esempio, e quelli, che non conoscono la lingua del luogo, come pure gli infermi, che non possono parlare, per la ragione che « ad impossibile nemo tenetur », sono tenuti a quella confessione di peccati, compatibile con la loro relativa condizione fatta cioè con segni o gesti.

Andiamo avanti: eccoci dinanzi all'imminenza di una battaglia o all'affondamento di una nave. Stringe il tempo: posso invitare la moltitudine ad un atto collettivo di dolore e dare la assoluzione; e se anche non posso preavvisare, ovvero la mia presenza non è avvertita, ciò non ostante posso e debbo dare un'assoluzione condizionata almeno (2).

Gli è perchè, in tali circostanze, un pensiero all'anima, a Dio non manca di risvegliarsi nella mente di ogni cristiano. Ci dice l'esperienza che sul letto di morte quasi nessuno rifiuta i conforti della Religione. Onde è facile arguire che, quando il pericolo investe una moltitudine, non manchino di quelli che fanno ricorso a Dio.

Allo stesso modo posso io comportarmi, quando il pericolo riguarda anche un solo individuo. Così se vedo uno precipitare dal tetto di una casa, dall'alto di una rupe, ovvero travolto dalle onde, non ci penso due volte ad alzare la mano e impartire l'assoluzione. Non posso sapere nè sono

---

(1) Extravag. *Inter cunctas*, parte XII.

(2) Per questo caso vedi la S. Penitenziaria, in *Monitore* 1940, p. 4, e 1941, p. 11.

tenuto ad indagare se quell'infelice avrà pensato all'anima sua; presto l'opera mia in quel modo che posso: sta a Dio coronarla di lieto successo. Si tenga tuttavia presente, che nessuna confessione vi è qui: nè orale, nè manifesta con qualche segno. SI PRESUME UN ATTO INTERNO! Ecco tutto! Eppure...

Tralascio l'infermo che, poco prima d'entrare nello stato preagonico, ha manifestato il desiderio di confessarsi; così pure l'altro, posto nell'identica condizione, la cui condotta però lasciava molto a desiderare, ma che, a detta dei familiari, durante la malattia ha cambiato sistema e manifestato sentimenti di pietà.

Mi fermo dinanzi all'ammalato che RIPETUTAMENTE HA RESPINTO IL SACERDOTE e a quell'altro che trovo destituito di sensi proprio « in actu peccati », come, ad esempio, un concubinario, un duellante, un grassatore. Ebbene, in queste e simili circostanze, io ancora alzo la mano e condizionatamente assolvo.

Chi mi autorizza?

Negli « Analecta Iuris Pontificii » del 1876 si trova a proposito un quesito del genere e cioè: « Moribundus sensibus destitutus, qui antequam sensuum usum amitteret, constanter sacramenta reiecit, potestne sub conditione absolvi? ». La lunga dissertazione conclude così: « Absque ULLO TIMORE conditionate posse absolvi. Nos hanc sententiam non tamquam certam sed velut probabilem acceptamus ac pro viribus defendere connitemur ».

Proseguendo, il Card. Génnari (3) ritiene probabile la sentenza del Varceno, il quale afferma doversi dare l'assoluzione condizionata al moribondo privo di sensi, ancorchè si tratti di un ERETICO PUBBLICO, SCISMATICO O APOSTATA DALLA RELIGIONE.

In conclusione io sacerdote, quando mi trovo dinanzi a un moribondo SEMPRE DEBBO ALZARE LA MANO E ASSOLVERE. Sarà tenuissimo il filo conduttore della grazia, potrà però esserci e basta. Dio solo sa quel che può intercedere, in quella necessità estrema, tra la infinita sua misericordia e quell'anima redenta dal suo sangue. Io non sono in grado di farlo. « Quis noverit », dice S. Agostino, « si forte poenitentem finiendae vitae periculum praeoccupaverit? ». E S. Gerolamo: « Vix de centum millibus hominum, quorum mala fuit semper vita, meretur a Domino habere indulgentiam unus » (4). Onde sarebbe un vero miracolo, nel caso nostro, la conversione; tale miracolo, continua il Génnari, non si può presumere; ma neppure si può presumere che Dio non possa operarlo. E se a Dio piace

(3) Consultazioni morali, vol. I, n. 57.

(4) S. Alfonso, Istruzione e pratica per i Confessori, c. XVI, n. 38.

operarlo, dando all'infermo per lo meno la grazia dell'attrizione, perchè privarlo del Sacramento, con cui può evitare la perdizione eterna?

S. Alfonso dei Liguori narra di una donna di perversi costumi, che neppure nell'età avanzata aveva pensato di emendarsi. Fuggita da tutti e da tutti malvista, s'era rifugiata in una grotta, fuori dell'abitato, e quivi morì. Fu unanimemente ritenuta dannata. Onde una pia suora del luogo che soleva pregare per tutti coloro che passavano all'altra vita, non le fece alcun suffragio, ritenendolo inutile. Dopo quattro anni, quando nessuno pensava più all'infelice, questa apparve alla suora e, lamentandosi, le disse: — Quale triste sorte è la mia! Tu raccomandi a Dio tutte le anime purganti, e della mia solamente non hai avuto pietà. — Ma chi sei tu? — Io sono la morta della grotta. Quando mi vidi agli estremi mi raccomandai caldamente alla Vergine, ebbi un atto di perfetta contrizione e così fui salva; ma sono in Purgatorio; prega perciò per l'anima mia.

Il miracolo dunque può avvenire. Ma intanto però, vanno via:

a) la confessione orale;

b) la confessione fatta con i segni;

c) la confessione poggiata su di una richiesta preventiva e... problematica, fatta dall'ammalato; ovvero

d) basata sulla bontà della vita passata;

e) viene pure a mancare l'appiglio di un qualsiasi indizio o segno esteriore, che faccia comunque capire la volontà del moribondo;

f) sparisce dallo scenario della confessione ogni ombra di procedura giudiziaria, per l'assenza del... reo, contro cui, nel fatto nostro, non si può procedere in contumacia.

Non rimane che una PRESUNZIONE molto e molto evanescente; e con tutto ciò, nella speranza che ci sia quel tenuissimo filo, che lega a Dio quell'anima, a questo filo io affido la corrente della grazia, che può scattare e produrre il suo effetto, quando io alzo la mano sul moribondo.

Can. Dott. LUIGI COZZA

(*Continua*)

« ORA ET LABORA »

L'ordinario Castrense ai Cappellani Militari

S. E. R.ma Mons. Angelo Bartolomasi, Ordinario Castrense, ha indirizzato ai Cappellani Militari una Lettera circolare, piena di spirito sacerdotale e di sentimento patrio, che merita d'essere conosciuta ed ascoltata da ogni buon sacerdote.

Dopo aver ricordato « i cappellani militari caduti, feriti o volontariamente rimasti prigionieri per non abbandonare i loro soldati » e gli altri loro « fratelli nel sacerdozio che, in numero troppo superiore ai posti consentiti dall'ordinamento militare e dai quadri di mobilitazione, hanno fatto e fanno domanda di nomina a cappellano anche essendo in cura d'anime », li loda per la loro « condotta degna del carattere e della missione di sacerdote » e vuole ricordarla a loro incoraggiamento *usque ad finem*, cioè fino alla vittoria e per bandire da loro lo scoraggiamento che « tra tutti i mali è il peggiore e più fatale » ed è « cattivo italiano e cattivo cristiano chi lo inocula e, peggio, lo diffonde ».

Passa quindi a mostrare il programma di condotta, che dev'essere il programma di tutti gli italiani. « In campi diversi, egli scrive, tutti gli italiani, combattenti, cappellani militari, sacerdoti, cittadini, hanno un solo, medesimo programma che li avvince e vincerà la guerra: *Ora et labora*. Per voi e per i vostri soldati, per le Forze Armate e per il Clero, per ogni ordine di cittadini giova che sia tenuta presente questa grande e sicura regola di vita, mantenuto saldo questo binario di marcia, più presente e salda questa duplice forza equilibratrice e motrice: *lavoro e preghiera*, in questi giorni di guerra, che ad ogni costo deve essere vinta. Deve essere vinta per un migliore equilibrio europeo, anzi mondiale, per un più onesto e sincero ordinamento delle Nazioni, per una migliore ripartizione della ricchezza e della produzione sociale, per una maggiore comprensione e realizzazione dei principi etico-sociali del Vangelo.

« E' equilibratore e tutto evangelico il programma: *labora*. Uomo, lavora; ti affatica, ti sacrifica per i tuoi materiali e morali perfezionamenti, per il benessere di tua famiglia, di tua Patria e della società umana e per la legge divina. *Ora*: prega, avvalora la tua generosa, anche eroica dedizione col riconoscimento del bisogno di aiuti che vengono dall'Alto e con fede e fiducia in Dio che vede e provvede.

« Equilibratore è questo regolamento di vita, perchè tempra le illusioni e la pretesa di un ottimismo che attende infallantemente dalle sole forze morali e fisiche umane i grandi risultati e, bollandolo di turpe e tur-

bolenta ignavia, scuote il pessimismo, non capace che di sconforti e lagni inutili o, peggio, deleteri. Evangelico, poichè è sintesi della vita e dottrina di Cristo, è l'impostazione basilare del Cristianesimo, ne è l'anima.

« Ma voglio aggiungere che il motto-regolamento è anche romano: è espressione dell'etica morale e religiosa di Roma. volitivi e forti i romani, realisti e realizzatori, perciò conquistatori, sapevano lavorare, faticare soffrire: *Agere et pati fortia romanum est* ».

Motto cristiano e romano, *ora et labora*, ebbe la sua formulazione da S. Benedetto, che « vissuto nel periodo di permeazione e di elevazione di tre forze, elementi della nuova civiltà: il cristiano, il romano, il germanico, ne è la figura emergente simbolica ». E' per far rivivere moralmente le tradizioni romane di forza virile e di culto religioso, per educare a virtù moderatrice e a pietà caritatevole le giovani e prepotenti nazioni barbare, per tracciare a' suoi monaci il programma di evangelizzatori e civilizzatori, che il santo lancia ed incide il proclama: *ora et labora.*

Se tutti ci ispireremo a questo motto, camminando sul binario: *sacrificio e preghiera*, c'è speranza di contribuire a spingere i popoli verso un nuovo ordinamento sociale e civile.

Quasi ad ultimo e più forte incitamento verso il nuovo cammino, l'Ecc.mo Ordinario Militare richiama la parola di due alti personaggi, il Papa e il Re Imperatore. Questi nel saluto augurale ai combattenti italiani di terra, del mare e dell'aria, additando il nemico agguerrito che sta loro di fronte diceva: « Sappiamo però come nessun ostacolo e nessuna difficoltà arrestino la gloriosa ascesa della nostra Italia ». Il Papa nella memoranda allocuzione natalizia al Sacro Collegio, « segnata la via retta tra un inconsulto ottimismo e un pessimismo ignaro e deprimente, esaltati i cuori saldi nella fede e nella virtù, esortava i fedeli ad essere degni di questo periodo e dei grandi disegni provvidenziali che sembrano avviare l'umanità verso nuovi ordinamenti, verso un'èra nuova; li esortava a sostenere da forti con spirito di sacrificio le sorti e le esigenze della guerra, la rinunzia per soccorrere tanti miseri, e ad unirsi a lui nella preghiera perchè, superato questo periodo bellico, sia donato alla società un solido, vero, giusto ordine ».

DUBBI

5.

Orazioni al plurale nella Messa per gli sposi

Nel decreto in *Brunen.* del 3 marzo 1936, ad XII (vedi *Ephem. Liturg.* I. et P., 1937, p. 132) al quesito: Se quando si dice una sola Messa per più coppie di sposi le tre benedizioni si debbano dire al plurale, la S. C. dei Riti rispose: « Nihil innovetur », cioè si conservi il numero singolare. Come si accorda ciò con quanto dice il Rituale, Tit. VII, Cap. II, n. 5: « Quando plures simul copulantur... benedictiones annulorum et reliquae benedictiones plurali numero semel fiunt »?

Il Rituale, l. c., n. 4, dice pure: « Parochus Missam pro sponso et sponsa, ut in Missali Romano, celebret, servatis omnibus quae ibi praescribuntur ». Ora le tre formole di benedizione della sposa esistenti nella Messa per gli sposi vi si trovano al numero singolare, nè il Messale ci autorizza a cambiarlo in plurale. Dunque tanto il Rituale quanto il Messale ci obbligano a non mutare nulla nelle benedizioni contenute della Messa. Bisogna perciò dire che le parole del Rituale, l. c., n. 5, « reliquae benedictiones plurali numero semel fiunt » si riferiscono alla sola celebrazione del matrimonio e non alla Messa. Non si può negare tuttavia che potrebbero essere espresse in una forma più chiara.

6.

Proibizione delle solennità nelle nozze di fidanzati fuggitivi

L'Episcopato d'una regione d'Italia, in una serie di ordinanze collettive, per quanto riguarda il matrimonio dei fidanzati che precedentemente hanno preso la fuga, hanno stabilito che « non si conceda per essi facilitazione alcuna nelle pratiche matrimoniali *nè si dia,* a suo tempo, *solennità alle susseguenti nozze,* ma si usi invece coi colpevoli ogni giusta severità, ecc. ». Alcuni interpretano l'inciso « nè si dia solennità alle nozze » addirittura nel senso che si compia il rito nuziale puro e semplice, senza la Messa (o commemorazione) « pro sponsis » e senza le tre benedizioni alla sposa. Si può seguire « tuta conscientia » questa interpretazione?

Nel rito delle nozze vi è una benedizione *semplice,* ed è quella contenuta nella formola della celebrazione delle nozze, e ve n'è una *solenne* e

sono le orazioni *Propitiare* e *Deus qui potestate* dopo il *Pater noster*, e l'orazione *Deus Abraham* avanti l'orazione *Placeat tibi sancta Trinitas*.

Oltre la solennità della benedizione nuziale, si usano pure solennità esterne, o pompe, quali il suono delle campane, l'addobbo della chiesa e dell'altare, l'accompagnamento solenne della sposa, il suono dell'organo e, fuori di chiesa, le danze, le musiche, ecc.

La benedizione solenne degli sposi durante la Messa è molto raccomandata sia dal Codice, can. 1101 § 1, sia dal Rituale, Tit. VII, Cap. I, n. 16, in questi termini: « Parochus curet ut sponsi, celebrato matrimonio, benedictionem solemnem accipiant »; e quando — come pel tempo feriato, pei matrimonî misti e nel caso di sposi vedovi che l'hanno già ricevuta — non si deve dare, il Rituale lo dice espressamente.

In cosa di tanta importanza, qual è quella di compiere o no tutto intero il rito della Chiesa, è lecito pensare che i Vescovi abbiano usata la precisione voluta dei termini, e noi non dobbiamo esigere dalle loro parole più di quello che significano. Ora l'ordinanza comanda solo che « non si dia solennità alle nozze », senza accennare alla benedizione solenne, come avrebbe dovuto se avesse inteso proibirla.

Una riprova che l'ordinanza non ha inteso privare gli sposi fuggitivi della benedizione nuziale, si ha nel fatto della doppia interpretazione dei sacerdoti diocesani.

D'altronde con l'interdire le sole pompe o solennità esterne i Vescovi potevano raggiungere il fine della legge, di eliminare dalle loro diocesi l'abuso della fuga dei fidanzati.

Concludendo, non si può seguire « tuta conscientia » l'interpretazione della quale parla il caso, perchè elude una prescrizione canonica e rituale della Chiesa, non è conforme all'espressa volontà dell'Episcopato locale e non è necessaria al fine da questi voluto.

7.

Funzioni di suffragio in Domenica per caduti in guerra.

Alcuni parroci hanno domandato se dopo ricevuta la notizia della morte di qualche loro parrocchiano nella presente guerra si possa, in giorno di Domenica recitare l'Ufficio da morto e cantare la Messa di requie « ut in die obitus ». Qualcuno è del parere che: 1) Se si tratta di militari deceduti all'ospedale, pei quali è certo o presumibile che il funerale sia stato fatto dal Cappellano militare, si può cantare l'Ufficio, seguito dalle esequie e, se si vuole, dalla Messa del giorno; 2) Se risulta con certezza che all'ospedale non ha avuto luogo il funerale, in questo caso si può cantare anche la Messa esequiale; 3) Se poi si tratta di militari caduti in combattimento, è ammesso, in Domenica, anche

il canto della Messa di requie, trattandosi di vera e propria Messa esequiale, a norma delle rubriche del Messale, *Addit. et Variat.*, tit. III, n. 4.

Che ne pensa il *Monitore?*

E' fuori di questione che in tutti e tre i casi esposti si può recitare, in Domenica, l'ufficio da morto e dare l'assoluzione al feretro (assoluzione, che è cosa un po' diversa dalle « esequie »).

In quanto alla Messa da morto in Domenica, ripetiamo quanto il *Monitore* scrisse a pag. 106 del 1940. In nessuna delle tre ipotesi riferite si tratta della rubrica del Messale, *Addit. et Variat.*, tit. III, n. 4; non si tratta cioè di « exsequiale funus », per il quale si richiede la presenza fisica od almeno quella presenza morale, la quale esiste « etiam absente rationabilem ob causam vel iam sepulto cadavere ». Si tratta invece della rubrica n. 6 e precisamente del caso espresso dalle parole « ... opportuniori die post acceptum mortis nuntium, permittitur unica Missa pro defuncto,... dummodo non occurrat Dominica aut festum de praecepto, licet suppressum ». La circostanza che nella seconda e terza ipotesi non sono stati fatti i funerali pei poveri soldati non viene a mutare il senso della rubrica e non conferisce al parroco il diritto e l'obbligo di supplire lui fuori di tempo a ciò che non è stato possibile fare a tempo debito.

In questo senso ci sembra doversi riformare l'esposta opinione (1).

8.

Chiesa funerante per defunti stranieri.

In una borgata posta in riviera e considerevole nodo ferroviario e commerciale muoiono talvolta forestieri di passaggio, che ivi non hanno sepoltura elettiva e che i parenti non intendono trasportare in patria. In paese vi sono più parrocchie, delle quali una principale. Può questa considerarsi come cattedrale e così attribuirsi il diritto di fare i funerali dello straniero, a norma del canone 1230 § 7?

Supponendo che, il caso proposto si riferisca al citato canone 1230 § 7, la chiesa della parrocchia principale non può arrogarsi il diritto di chiesa funerante. Infatti le manca la condizione tassativamente richiesta dal Codice, di essere chiesa cattedrale, cioè « ecclesia quae habeat sedem episcopalem »; le manca pure la ragione per cui la chiesa cattedrale è stata scelta come chiesa funerante: ed è che « la chiesa cattedrale è ritenuta dai sacri

(1) E' l'opinione riferita da *Perfice munus*, 1941, p. 81, che la prende da *La vita diocesana di Bergamo*, gennaio 1941. Tale opinione, secondo quanto dice il *Monitore*, 1940, p. 106, non è condivisa nemmeno dalla S. C. dei Riti.

canoni la parrocchia generale di tutta la città e distretto in riguardo ai funerali dei forestieri, e ciò ancorchè la detta chiesa non fosse parrocchiale » (1).

Tale diritto non spetta neppure alla chiesa della parrocchia nella quale il forestiero è morto. Spetta invece alla chiesa della parrocchia nella quale si trova il cimitero: « ad ecclesiam paroeciae in qua coemeterium situm est »; purchè però non vi sia una consuetudine locale diversa o non dispongano altrimenti gli statuti diocesani: « nisi aliud ferant loci consuetudo, aut diocesana statuta » (can. 1230 § 7).

Però la supposizione che il canone 1230 § 7 faccia al caso nostro, non regge. S'accorda bene invece al caso di uno, ad es., che ha il sepolcro gentilizio in un cimitero civile o ecclesiastico comune a più d'una parrocchia e che al tempo dell'erezione del sepolcro non ha designato nemmeno indirettamente la chiesa funerante, perchè in quel luogo non ha nè domicilio nè quasidomicilio. Questo tale si trova proprio nel caso contemplato dal canone citato, con le parole: « si cadaver *mittatur* ad locum ubi defunctus nec propriam paroeciam habebat, nec ecclesia funeris legitime funerat electa » (2).

Il nostro quesito si deve piuttosto risolvere a norma del canone 1218 § 1, nel quale si dice che quando uno è morto fuori della sua parrocchia, il cadavere si trasporta alla sua propria parrocchia più vicina, se il trasporto si può fare comodamente a piedi; se non si può fare, si trasporta « in ecclesiam paroeciae in qua mors accidit » (3). Nel nostro caso il funerale, senza tener conto della chiesa principale ed anche cattedrale, si fa nella chiesa della parrocchia in cui avvenne la morte.

---

(1) G. Rossi, *La sepoltura ecclesiastica e l'« jus funerandi »*, p. 105.

(2) Cfr. P. M. Conte a Coronata, *Instit. Iur. Can.*, vol. II, p. 118; il quale riferisce altri due casi che si adattano bene a questo canone.

(3) P. M. Conte a Coronata, l. c.

LEGISLAZIONE CIVILE

Enti ecclesiastici - Rinuncia a legato - Autorizzazione governativa - Pendenza - Domanda di accettazione - Inammissibilità - Codice civile, art. 1169 - Legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli enti ecclesiastici, art. 12, 13.

Per la validità della rinuncia ad un legato, anche se di messe, da parte di un Ente ecclesiastico, è necessaria l'autorizzazione governativa.

L'Ente, però, in pendenza del provvedimento autorizzativo, non può revocare la rinuncia e chiedere l'autorizzazione per l'accettazione del legato.

In tal caso la condizione cui era sottoposta la validità della rinuncia deve ritenersi per adempiuta a sensi dell'art. 1169 *Codice civile.*

Omissis.

Col secondo motivo di appello la Tagliente si duole che il tribunale abbia ritenuta necessaria l'autorizzazione governativa, perchè la parrocchia di S. Martino potesse validamente rinunciare al legato Ricci, mentre tale autorizzazione sarebbe richiesta soltanto per gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e per gli atti eccedenti la semplice amministrazione, e non per rinunciare a legati o lasciti, che non potrebbero rientrare in queste due ultime categorie di negozi giuridici. — *Omissis.*

La Corte rileva che il giudizio del tribunale non merita censura. E' vero che le leggi del Regno (Lecce 5 giugno 1850, n. 1037, ecc.) non parlano di rinunzie, ma soltanto di acquisti, di accettazioni di lasciti e doni e di alienazioni, prescrivendo per la validità di tali atti la necessità della autorizzazione governativa.

Ma il fatto che le leggi stesse non fanno alcun cenno delle rinuncie non è un argomento per concludere senz'altro che per esse gli Enti ecclesiastici non hanno bisogno dell'assenso governativo. Mettendo da parte ogni disquisizione dottrinale circa la portata giuridica della rinuncia, se cioè questa possa o meno assimilarsi all'alienazione, è certo che essa, importando una vera e propria disposizione di un diritto, costituisce un atto eccedente la semplice amministrazione, e come tale non può sottrarsi alla necessità dell'autorizzazione. Infatti l'art. 1 del Regio Decreto 19 ottobre

1893, n. 586, ora riprodotto dall'art. 12 della Legge 27 maggio 1929, n. 848, prescrive che l'autorizzazione governativa occorre non solo per tutti gli atti e contratti di qualunque specie costituenti alienazione di beni immobili (atti di cui dà un elenco esemplificativo), ma anche per « ogni altro atto o contratto eccedente la semplice amministrazione ».

Nè vale invocare l'art. 13 della citata Legge 27 maggio 1929, n. 848, per sostenere che gli atti di rinuncia non sono da comprendersi tra quelli eccedenti la semplice amministrazione. E' vero che detto articolo dà un elenco di atti eccedenti la semplice amministrazione, tra i quali non sono comprese le rinuncie a eredità o legati. Ma un tale elenco non è tassativo, come pretende la difesa della Tagliente; esso è semplicemente esemplificativo, non potendo il legislatore prevedere tutti i possibili casi che nella vita giuridica di un Ente possono presentarsi con le caratteristiche di un atto eccedente la semplice amministrazione. Basta del resto considerare che la rinuncia all'eredità o ad un legato incide sulla consistenza patrimoniale dell'Ente per convincersi che non possa trattarsi di un atto di ordinaria amministrazione. Nè a diversa conclusione si perviene, ove si voglia considerare il legato Ricci come un legato di messe. Il fatto che, secondo la volontà del testatore, tutta la rendita del legato è destinata totalmente alla celebrazione di messe in suffragio dell'anima dello stesso testatore, non elimina l'intervento dell'autorità tutoria.

A prescindere dalla considerazione che spetta sempre a quest'ultima il diritto di valutare la convenienza per un Ente ecclesiastico di accettare o meno un'eredità o un legato, sta di fatto che la legge non distingue fra acquisti a titolo gratuito e acquisti a titolo oneroso. Per tutti è necessaria l'autorizzazione governativa. L'unica eccezione è fatta dalla dottrina nella ipotesi in cui l'Ente ecclesiastico sia un *purus minister* della largizione *cum onere*, cioè non ritragga da questa alcun diretto vantaggio economico, destinatario effettivo del quale sia altra persona o Ente. In altre parole si avrebbe il *purus minister* quando l'ente ecclesiastico, destinatario solo nominalmente del lascito, amministri il lascito stesso non per un fine proprio, ma per un fine di un altro Ente, che sarebbe il destinatario effettivo, e del quale viene ad assumere la rappresentanza. Nel caso in esame, non può ravvisarsi nella parrocchia di S. Martino il *purus minister*, giacchè il legato disposto a suo favore risponde ad una finalità propria della parrocchia, quale è quella della celebrazione delle messe in suffragio delle anime dei trapassati. Si ha quindi un vantaggio economico proprio dell'ente parrocchia. Di qui la necessità dell'autorizzazione governativa.

Che passando ora ad esaminare il merito dell'azione di revindica proposta dalla parrocchia di S. Martino, la Corte ne rileva *prima facie* l'assoluta infondatezza. L'errore in cui sono incorsi i primi giudici, accogliendo

la domanda della parrocchia, è dipeso dal fatto di avere essi del tutto trascurata l'indagine sulla natura giuridica della rinuncia al legato, e di avere dato alla pendenza della condizione sospensiva dell'approvazione amministrativa della rinuncia stessa una portata giuridica che va oltre i limiti consentiti dalla legge e dai fatti della causa. E valga il vero. Il titolare *pro tempore* della parrocchia di S. Martino don Raffaele Bruni, con dichiarazione resa innanzi al cancelliere della pretura di Martina Franca addì 22 novembre 1900, rinunciò formalmente al legato disposto a favore della parrocchia dal defunto canonico Ricci, non ritenendolo confacente agli interessi dell'Ente.

A seguito di tale rinuncia le eredi Tagliente consolidarono l'usufrutto alla nuda proprietà, pagarono la relativa tassa ed operarono la voltura catastale. Ma poichè detta rinuncia, senza l'approvazione tutoria, sarebbe rimasta priva di efficacia giuridica, l'economato generale dei benefici vacanti di Napoli invitò il parroco Bruni, giusta nota del 6 dicembre 1900 trasmessa al subeconomo di Taranto, ad inoltrare formale istanza motivata per la rinuncia al legato. L'istanza fu trasmessa, ed il subeconomo di Taranto, con nota del 29 maggio 1901, esprimeva parere favorevole per l'accoglimento della stessa, dicendo che i motivi adotti dal parroco per la rinuncia al legato erano « seri », e ne spiegava le ragioni. Ma l'autorità tutoria, nonostante il lungo tempo trascorso, non ha mai provveduto su quella istanza; del che approfittando, il nuovo parroco don Olindo Ruggieri ha tratto motivo per ritrattare la rinuncia del suo predecessore ed inoltrare novella domanda per essere autorizzato, dopo oltre trent'anni, ad accettare il legato. Ora, quali conseguenze giuridiche si devono trarre da una tale situazione di fatto? E' la natura giuridica della rinuncia che va innanzitutto approfondita.

La dottrina insegna che la rinuncia è un atto giuridico unilaterale, che importa la perdita definitiva del diritto rinunciato, il quale per effetto di quella manifestazione negativa di volontà entra nella sfera giuridica di un altro subbietto, che ne diviene titolare. L'effetto giuridico immediato che essa determina (distacco del diritto dalla sfera del rinunciante ed acquisto del diritto stesso da parte del terzo) costituisce un ostacolo assoluto alla possibilità di esercizio del diritto di revoca: l'atto di rinuncia, dunque, è per sua natura un atto definitivo, irrevocabile. E' questo un principio generale che si applica a tutti i diritti subbiettivi e quindi anche ai diritti successorii (eredità, legato), salvo l'ipotesi dell'art. 950 Codice civile, ora art. 70 del libro II del nuovo Codice. Applicando tale principio al caso in esame, si deve riconoscere che nei rapporti delle parti la rinuncia al legato effettuata nel 1900 dal titolare della parrocchia di S. Martino, mentre operava la perdita del diritto della parrocchia stessa, faceva

nel contempo tale diritto rientrare nel patrimonio degli eredi Tagliente. Ma tanto la perdita quanto l'acquisto avvennero condizionalmente: l'una sotto la condizione sospensiva dell'autorizzazione governativa, l'altro sotto la condizione risolutiva della eventuale negata autorizzazione. Ed allora sorge la quistione: pendente la condizione sospensiva dell'autorizzazione alla rinuncia, poteva la parrocchia di S. Martino, ritrattando la rinuncia, accettare il legato? La Corte non esita a rispondere negativamente. La parrocchia non poteva di sua iniziativa modificare quella situazione di fatto e di diritto che essa stessa aveva creata rinunciando al legato. E' vero che si trattava di una situazione precaria, che poteva divenire definitiva solo a seguito dell'approvazione della rinuncia da parte dell'autorità tutoria. Ma un tale evento avrebbe dovuto verificarsi o non verificarsi naturalmente, senza che la parrocchia intervenisse a fermare il corso regolare della pratica amministrativa relativa alla approvazione della rinuncia, pratica che pendeva fin dal 1901, e sulla quale l'autorità tutoria ha finito col non provvedere più per volere della stessa parrocchia, che nel 1932, cioè dopo oltre trent'anni dalla rinuncia, ritenendo conveniente l'accettazione del legato (e ciò evidentemente per l'aumentato valore della proprietà immobiliare), anzichè eccitare, come sarebbe stato suo dovere, l'autorità medesima a provvedere una buona volta su quella pratica, inoltrò domanda per essere autorizzata ad accettare il legato. Questa grave contraddizione che si rivela nel comportamento della parrocchia non può essere giustificata neppure dal lungo silenzio serbato dall'autorità amministrativa in merito all'approvazione della rinuncia. E' noto che il silenzio della pubblica amministrazione, a differenza di quanto avviene nei rapporti di diritto privato, dove il silenzio può essere interpretato come una dichiarazione tacita di consenso non ha, di regola, nessun valore giuridico, non equivale, cioè, nè a consenso nè a dissenso, salvo che le circostanze di fatto in mezzo alle quali si verifica non siano tali da porre in essere quei *facta concludentia* cui la dottrina dà valore di consenso. Nel caso in esame, se un valore si volesse dare al silenzio tenuto dall'amministrazione per oltre trent'anni, dopo che la parrocchia aveva già di fatto rinunciato al legato, si dovrebbe in esso riconoscere una dichiarazione tacita di consenso, cioè l'approvazione della rinuncia.

Ma la Corte non vuole giungere a tanto, e ritenendo che il silenzio nella specie non dica nulla, e che la condizione dell'approvazione o meno della rinuncia era tuttora pendente al momento in cui la parrocchia dichiarava di volere accettare il legato, si domanda se costei potesse far valere un tale diritto. Indubbiamente no, e ciò per un duplice ordine di considerazioni. Innanzitutto la parrocchia, avendo rinunciato al legato, non poteva assumere un atteggiamento che contraddicesse a quella manifesta-

zione di volontà, alla quale, nei rapporti della eredità Tagliente, doveva dare esecuzione per il principio della irrevocabilità della rinuncia. In secondo luogo quella condizione (l'approvazione della rinuncia) si deve ritenere adempita ai sensi dell'art. 1169 Codice civile, il quale dichiara che « la condizione si ha per adempita, quando lo stesso debitore obbligato sotto condizione ne abbia impedito l'adempimento ». — *Omissis.*

Per questi motivi, ecc.

Libera circolazione del clero durante gli allarmi.

Lo Stato Maggiore per la difesa antiaerea, con Circolare inviata a tutti i Prefetti del Regno in data 29 agosto 1940-XVIII, numero di Protocollo 8030, ha informato che, per accordi intervenuti con l'Ordinariato Militare, è stata concessa la libera circolazione durante gli allarmi aerei ai membri del Clero aventi cura d'anime e che debbono prestare l'assistenza spirituale ai morenti. Rimane inteso che la circolazione dei suddetti membri del Clero avviene a totale loro rischio e pericolo.

I titoli di Stato esenti da tassa di manomorta.

Alla domanda « Se i titoli di Stato sui quali è scritto *Esente da ogni imposta presente e futura,* siano esenti anche dalla manomorta », *L'Amico del Clero,* 1941, pag. 60, risponde:

« A leggere con tutta semplicità quella frase, tanto generale, parrebbe, ma per molti titoli non è.

« E' per il redimibile 3,50 % emesso con D. L. 3 febbraio 1934, n. 60, che sostituì la rendita del debito consolidato 5 % e del Littorio 5 %, come pure per il redimibile 5 % emesso con D. L. 5 ottobre 1936, n. 1743, in applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare, ma perchè questi titoli sono *nominativamente ed esplicitamente* in detti Decreti dichiarati esenti dalla tassa di successione... La manomorta, come si sa, sostituisce per gli enti di religione e di carità la tassa di successione e si applica, secondo l'articolo 9 della Legge sulla Manomorta 30 dicembre 1923 *sulla rendita reale o presunta di tutti i beni che si computano per la tassa di successione.* Ora per la tassa di successione non computandosi i titoli espressamente dichiarati esenti, come il redimibile di cui sopra, essi non vi sono soggetti; vi sono invece soggetti tutti gli altri titoli, come i depositi nelle Banche ».

RECENSIONI

LIBRI

Bussinello Sac. A., *Come il Maestro. Brevi meditazioni per la Gioventù.* Vicenza, S. A. Tipografica C. V., 1940. In-16°, 386 pp. L. 3.

L'intento dell'A. è stato di fornire alla gioventù d'ambo i sessi un libretto di meditazioni, breve, semplice, succoso, di poco prezzo. Non occorreva comporlo, perchè esisteva già in una vecchia edizione francese; e l'A. l'ha volto a modo suo. Sono 107 meditazioni su argomento evangelico e precisamente sulla vita del divin Redentore: due righe di vangelo che fanno da tema, la preparazione, due punti di meditazione e la risoluzione finale; tutto in tre paginette per ogni meditazione e tutto dietro la guida di S. Bonaventura e di S. Ignazio.

Il titolo d'ogni meditazione rende piuttosto il mistero intorno al quale si svolge, ma non l'aspetto preciso sotto il quale lo considera; lo svolgimento dei vari punti non è così ben distinto da formare una divisione adeguata tra l'uno e l'altro; l'atto brevissimo di preparazione preposto ad ogni meditazione il più delle volte è insignificante ed era meglio dare all'intera serie un unico atto di preparazione e di ringraziamento, come usano altri manuali simili. Ma tolte queste piccolezze, il libretto è bello, gustoso ed appropriato alla gioventù divota.

S. A.

Pilkington R., *Il Profeta Isaia e l'Avvento.* Coll. « Bibbia e Liturgia », n. 2, Milano. Opera della Regalità di N.S.G.C. In-32°, 26 pp. L. 1,30.

I caratteri spirituali e mistici dell'Avvento, anche nella storia della formazione liturgica, ed in rapporto causale con le letture bibliche, vengono molto opportunamente illustrati in questo libretto, e dallo stesso Pilkington, ed in una bella introduzione del Sac. Luigi Andrianopoli, per giungere, dopo un breve capitolo dedicato ad Isaia ed al posto cronologico-spirituale della sua profezia nell'Antico Testamento, ad un illuminato commento del lezionario che dal libro d'Isaia, appunto è stato estratto per tutto il tempo d'Avvento. La conclusione auspica una maggior diffusione generale all'immortale Libro nella sua integrità.

Propedeutica, commento e chiusa sono all'altezza del nome che il Pilkington gode di studioso accurato ed esperto.

A. M.

Harpole Iames, *Camice Bianco. Dallo schedario di un chirurgo.* Traduzione di Gino Carugati. Milano, A. Mondadori, 1940. In-8°, 546 pp. L. 28.

Libro istruttivo, educativo ed anche piacevole, sebbene la materia sia poco allegra, pel modo nel quale essa viene trattata, per l'accurata edizione e per la buona traduzione.

Tra i moltissimi casi di ammalati che passarono tra le mani dell'A., valente medico, egli ne ha scelto un buon numero che, tra un complesso di dolori, di sofferenze e di difficoltà, gli sono riusciti felicemente, benchè si trattasse talora di malattie sino a ieri credute inguaribili, sui quali però i progressi fatti in questi ultimi anni dalla medicina hanno permesso di ottenere risultati meravigliosi. L'A., caso per caso, ne descrive la storia, facendo il nome di quei benemeriti che primi li hanno affrontati e hanno combattuto con vantaggio con-

tro la morte stessa. Per lo più sono nomi di stranieri; ma l'edizione italiana in nota fa rilevare anche i meriti dei medici nazionali.

L'opera prestata dall'A. e da' suoi collaboratori (medici assistenti e suore infermiere) sotto la divisa del *Camice bianco* e i risultati ottenuti appariscono nel libro, senza ostentazione, in una luce simpatica di umanità, di zelo e di sacrificio costante, che a guadagnare intera la nostra ammirazione mancano solo di un soffio soprannaturale. Domina nel libro un senso di serenità e di professato ottimismo in fatto di vittorie della medicina sui morbi, che a noi sembra perfino eccessivo, ma che nella nobile professione del medico, se congiunto al valore personale, bene spesso è causa non ultima della buona riuscita.

S. A.

Chelazzi G., *Un ragazzo alla Missione*. Firenze, Casa Editrice A. Salani. In-12°, 288 pp. L. 6,50.

La veste tipografica è correttissima ed abbellita da 50 illustrazioni nel testo e da una vistosa sopracoperta. Vi si descrivono le varie sorprendenti avventure di un ragazzo italiano che salvato da morte ed accolto pietosamente dai PP. Domenicani di Fu-Kien, si associa alla loro vita di missione prima in Cina, poi in India e sul Continente Africano, contribuendo alla buona riuscita di imprese rischiose, dirette alla conversione degli infedeli ed alla salvezza de' suoi stessi benefattori. Il buon ragazzo cresciuto in età finisce per farsi egli pure religioso e dedicarsi alle missioni.

L'opuscolo spira bontà e fede, sentimento di religione e di patria ed ha quell'andamento piano e vivo insieme dei racconti episodici di missione, che fanno così profonda impressione sui fanciulli, sia per i fatti edificanti narrati come per la descrizione dei costumi e paesi che fanno da sfondo alla narrazione.

Per la sua stessa eleganza il libro si presta ad essere dato in dono ai fanciulli pei quali è stato composto.

S. A.

Riva S., *La Storia della Madonna raccontata ai ragazzi*. Casa Ed. « Marzocco », Firenze 1941. In-16°, 176 pp. L. 8.

Candido nella veste e negli ornamenti, questo piccolo libro candidamente, con gaiezza, fluidità e calore, racconta ai ragazzi la storia della Madonna, « creatura di luce, benedetta nella carne, immacolata nel cuore, divina nello spirito »; la mostra da prima « piccina », contornata e cullata dagli Angeli con dolci melodie, poi fanciulla da Dio fidanzata e sposata, indi madre beata e madre dolorosa, finalmente regina accolta da Dio e dai beati comprensori nella gloria del cielo.

Le fonti storiche a cui attinge sono gli Evangeli, gli scritti dei Ss. Padri, le tradizioni ed i libri apocrifi; per cui bisogna prendere in senso un po' largo il titolo di « storia » dato al racconto. L'A. del resto per conto suo tratta la materia in modo che le figure di Maria e di Gesù, come anche i fatti con le circostanze che li accompagnano ci si presentano in una luce come di sogno e di poesia, che la devota ed ammirata fantasia ha potuto creare, ma che in molti punti è al di là della storia e della realtà. Per esempio, nella poverella casa di Nazareth la culla di Gesù è tanto bella « coi guanciali puliti e soffici e le trine operate dalle mani fine e laboriose » di Maria; il tempio di Gerusalemme « con le vetrate istoriate » attende Maria bambina ed essa vi si incammina e con splendido corteo vi fa la solenne entrata. Gesù fanciullo è così descritto: « Una bellezza stupenda risplende dalla sua svelta personcina. I capelli biondi dai riccioli arditi, il viso perfetto, gli occhi azzurro profondo, la carnagione rosea e fine, eretto, alto, parola pronta e sicura e una voce dal timbro virile: ecco Gesù fanciullo ». Qualche linea di questo ritratto ideale ritorna in quello di Gesù che fa l'entrata in Gerusalemme: « Gesù dai begli occhi azzurro profondo, è maestoso: sulle labbra gli fiorisce un sorriso ordinato, ma negli angoli della bocca si può leggergli la mestizia di un pensiero segreto ».

Più belli sono i capitoli narranti la vita intima, le gioie e le glorie di Maria che non quelli riguardanti la sua vita pubblica e i suoi dolori; ottimi fra tutti ci sembrano il primo e l'ultimo.

Qualche neo in mezzo a tanto candore e grazia s'incontra, come là dove viene avvicinato Saulo (non *Saul*) a Giuliano e dove di Gesù morente è scritto che « i rantoli dell'agonia annunziano la morte vicina, la bocca non si muove più, gli occhi vitrei sono senza luce ».

In complesso, siamo sicuri che l'operetta, ispirata a una calda e devota ammirazione verso Maria gioverà molto a fomentarla ne' suoi piccoli lettori.

S. A.

RIVISTE

FEDELE P., *Il problema dello studio e dell'insegnamento del diritto canonico e del diritto ecclesiastico in Italia.* (Archivio di diritto ecclesiastico, 1939, pp. 50-74).

La inclusione, in Italia, del diritto canonico fra gli insegnamenti complementari accanto all'insegnamento fondamentale del diritto ecclesiastico ha molto contribuito a rendere più vivo il problema, già così attuale nel nostro Paese, dello studio e dell'insegnamento del diritto ecclesiastico e del diritto canonico. Ma sarà possibile sollevare il dubbio se questo provvedimento abbia del tutto soddisfatto il voto degli studiosi e le esigenze dell'insegnamento: dubbio che apparirà anche più fondato se si fa distinzione tra questione scientifica e questione didattica. Il presente articolo intende solo rilevare in quale dei due campi (canonico od ecclesiastico) sia più profonda l'operosità scientifica e didattica e mostrare perchè si debba e come si possa inserire nell'insegnamento del diritto ecclesiastico quello del diritto canonico, nelle università in cui di questo esiste l'insegnamento complementare e in quelle in cui non esiste. Perciò l'A. si occupa a lungo del metodo da usarsi nello studio del diritto canonico e del sistema con cui debbano essere esposte dalla cattedra le nozioni canonistiche necessariamente comprese nel corso di diritto ecclesiastico. L'articolo termina con alcune osservazioni su di un lavoro del PIOLA, (*Diritto ecclesiastico, diritto canonico e diritto concordatario.* « Studi di Sassaresi », vol. XV, 1937-8, p. 17 dell'estr.) dove sembra al Fedele che il vero posto del diritto canonico venga alquanto coartato.

Il Piola, per parte sua, non manca di far osservare al Fedele (*Nuove osservazioni critiche sull'insegnomento del diritto ecclesiastico e del diritto canonico,* ivi, pagine 380-9) i punti su cui gli sembra che egli non abbia approfondita l'indagine o almeno fraintenda il suo pensiero; che le conclusioni non discendano logicamente dalle premesse e che sia esagerata la denigrazione che egli fa del diritto ecclesiastico nei confronti del diritto canonico. D'accordo con lui che l'ideale consisterebbe nella inclusione del diritto canonico fra gli insegnamenti fondamentali accanto al diritto ecclesiastico, come anche sull'utilità della progettata « Introduzione allo studio del diritto della Chiesa », esprime però le sue riserve quanto all'attuazione pratica della medesima. Per quanto lo riguarda personalmente, gli fa osservare che egli non ha affatto spiegate le « gravi conseguenze » a cui darebbe luogo la sua concezione del diritto ecclesiastico, e nemmeno ha preso in esame le ragioni scientifiche opposte contro la commistione di due materie in un unico corso.

Anche ORIO GIACCHI esprimeva in un suo articolo (*Note sullo studio del diritto ecclesiastico,* ivi pp. 373-9) le sue riserve a proposito dello « scarso interesse scientifico dei temi tratti dal campo del diritto ecclesiastico » in confronto alla grande « varietà dei temi tratti dal diritto canonico », dichiarandosi anche contrario alla « Introduzione generale al diritto canonico » così come la propone lo stesso Fedele.

Ma ecco che si fa sentire la risposta pacata e serena, oltrechè molto modesta, dello stesso prof. Fedele (*Ancora su lo studio e l'insegnamento del diritto canonico e del diritto ecclesiastico in Italia*, ivi, pp. 390-410). Egli rileva prima di tutto la identità sostanziale delle sue vedute con quelle del prof. Del Giudice (*Sulla questione del metodo nello studio del diritto canonico*, Il diritto Ecclesiastico, 1939, p. 121 ss.), identità alla quale non nuoce l'unico dissenso su di un tema che può considerarsi estraneo alla questione del metodo nello studio del diritto canonico.

Divergenza sostanziale parrebbe invece che ci sia fra il Del Giudice e Orio Giacchi, suo diretto discepolo, di cui il Fedele prende in esame la prolusione tenuta alla Università di Macerata (*Diritto canonico e dogmatica moderna*, Foro italiano, 1939, col. 161 ss).

Si scagiona dell'accusa, mossagli dal Giacchi, di aver alterato profondamente il posto ed il valore che vanno attribuiti allo spirito del diritto della Chiesa nei confronti dell'espressione positiva di questo diritto.

Ma di fronte all'altra accusa che il Giacchi e il Piola insieme gli muovono — di aver cioè compiuto una condanna intera ed assoluta del diritto ecclesiastico dello Stato, — il Fedele dice di non aver fatto altro che contrapporre il diritto ecclesiastico dello Stato al diritto canonico; e va da sè che dal confronto doveva emergere la *praeminentia* di questo e ,per contrapposto, la povertà scientifica del primo.

E passando al problema didattico il Fedele opina che il dissenso tra il Piola e lui su questo punto dipenda da questo che il Piola considera le Università come istituti di preparazione professionale, mentre egli come istituti essenzialmente scientifici: diversità di orientamenti che sarebbe fuori luogo discutere in quella sede.

Alla lettera aperta indirizzatagli dal Forchielli (*Metodo per giudicare il metodo*, ivi, pp. 370-2) risponde che egli non ha voluto creare un metodo nuovo, ma solo richiamare alla mente di taluni, che le avevano dimentcate o neglette, verità che tutti sono in grado d'intuire e debbono, presto o tardi, voler riconoscere.

La bella discussione si chiude con le *Note conclusive circa la questione del metodo nello studio del diritto canonico* di Del Giudice (ivi, 1940, pp. 3-19), che hanno lo scopo di delucidare qualche punto della questione che non fu forse chiarito abbastanza.

Certamente, afferma il Del Giudice, non sarà mai lecito trasportare e forzatamente adattare allo studio del diritto canonico ed alla costruzione sistematica dei suoi istituti le figure logiche proprie degli ordinamenti laici, e che un'opera di costruzione logica dell'ordinamento canonico e degli istituti propri di questo è indispensabile e, in un certo senso, urgente. La questione è tutta nel vedere come si debba procedere.

E prima di tutto è indispensabile che coloro che si pongono allo studio del diritto canonico abbiano l'adeguata formazione tecnica per quello studio; necessità che si rivela chiaramente dalle stesse vicende storiche che la scienza canonistica ebbe ad attraversare.

E' inoltre necessario che lo studioso abbia in sè il senso profondo della dottrina e della vita cattolica, di cui il diritto canonico è una manifestazione cospicua: punto su cui al Del Giudice duole di non trovarsi d'accordo col Fedele, e non con lui soltanto (cfr. anche Magni, *Il contributo italiano agli studi nel campo del diritto canonico ed ecclesiastico negli ultimi cento anni*, Roma, Società italiana per il progresso delle scienze, 1939).

Forchielli G., *Il metodo per lo studio del diritto costituzionale della Chiesa*. Dalla prolusione al corso di diritto ecclesiastico tenuta all'Università di Bologna nel nov. 1937. (Archivio di diritto ecclesiastico, 1939, pp. 347-54).

Avendo il liberalismo ricacciato, secondo il nostro A., la Chiesa entro i suoi istituti colturali e scientifici, essa, per reazione, si è isolata nella gelosa conservazione dell'immutabile patrimonio dei suoi vecchi principi, sì che la sua dommatica giuridica

ne è venuta a trovarsi in uno stato di immobilità assai contrastante con lo sviluppo assunto, invece, dal diritto pubblico statuale. Ma il nuovo propizio clima delle relazioni fra Stato e Chiesa in Italia determinato dal concordato del 1929 ha posto nuovamente il problema della necessità di rinnovare i contattti tra i due diritti per una collaborazione feconda. Ciò non sarebbe tuttavia possibile, scrive l'A., se volessimo continuare a pensare gli istituti canonici con i vecchi concetti e ad esprimerli con le vecchie parole, trascurando tutto quanto la dommatica giuspubblicista statuale ha realizzato in seno a sè stessa. Nè questo sarebbe un metodo nuovo, ma di tutti i tempi, e i risultati che se aspettano sono tali da dover postulare il lavoro concorde delle due diverse sponde, per ristabilire reciproche e proficue correnti di pensiero.

Jannaccone *C., Limiti e parti del diritto ecclesiastico.* Prolusione al corso di diritto ecclesiastico tenuta nella R. Università di Pisa il 31 gennaio 1939. (Archivio di Diritto Ecclesiastico, 1939, pagine 356-69).

Dopo di aver considerata e spiegata la consistenza normativa e dottrinale del diritto ecclesiastico, l'A. ne esamina la importante ramificazione, il diritto ecclesiastico internazionale. La terza parte invece ha per oggetto d'illustrare il diritto ecclesiastico coloniale, quale parte del diritto ecclesiastico statale, specialmente alla luce delle recenti leggi regolanti materie religiose o ad esse connesse nel campo coloniale.

Jemolo A. C., *Direttive di ricerche canonistiche.* (Archivio di Diritto Ecclesiastico, 1939, pp. 341-6).

Senza disprezzare le tendenze dei recenti scrittori di diritto ecclesiastico rivolte alla costruzione e al perfezionamento del diritto ecclesiastico, dello Stato e, più recentemente ancora, alla dogmatica del diritto canonico, l'A. ne fa ricerca storica, così utile in sè e così cara ai primi cultori del diritto ecclesiastico. E per stimolare in tale senso i giovani studiosi, accenna ad alcuni dei molti soggetti la cui trattazione avrebbe grande interesse, oltre che per lo storico generale, anche per il giurista, presentando essi una visione del diritto vissuto e scoprendo quanto certi precetti restassero osservati e quanto certi altri rimanessero raccomandazione puramente platonica.

L. V.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

ATTI DELLA SANTA SEDE

S. CONGREGAZIONE DEL S. OFFIZIO

I.

Libro condannato

Con decreto della S. C. del S. Offizio del 19 febbraio 1941, pubblicato in data 22 febbraio 1941 (*A. A. S.*, 1941, p. 69) fu condannato e messo nell'Indice dei libri proibiti il seguente libro:

Strootheng Wolfang, *Erbpflege und Christentum.*

Annotazioni. — Lo scopo di questo libro condannato è di mostrare che l'etica cristiana non condanna, ma esige molte volte la sterilizzazione volontaria o imposta dallo Stato, l'eutanasia libera o prescritta dall'autorità per ragioni di razza; di più giustifica il divorzio.

Secondo l'A., Gesù Cristo non fu immune da errori, S. Paolo sbagliò nella dottrina sul peccato e la Redenzione, la Chiesa interpreta male la S. Scrittura, il peccato originale non esiste, la morte non è pena del peccato, il mutilare un uomo non adatto a certe funzioni, l'uccidere chi non è più adatto alla vita sociale, non è offendere la sua dignità personale.

Quanto all'eutanasia, cioè la morte che si ottiene con mezzi tecnici i quali fanno addormentare per sempre l'ammalato (1), l'A. ne sostiene la liceità. Quando l'uomo è in condizioni insanabili o tali da non poter più giovare alla società, da sè non può uccidersi; ma seguendo il giudizio dei periti e dei giudici statali, o si uccide volontariamente, o se sia incapace di fare atto di volontà, può essere ucciso col consenso di chi ha autorità sopra di lui. Secondo l'A., questo non va contro la dignità della persona; non solo, ma secondo lui è assurda e contraria alla volontà di Dio la carità cristiana e la misericordia, come ora si concepiscono: la vera carità non sta nel dedicare a esseri inutili o degenerati forze, danaro, cure, tanto necessarie agli altri uomini sani e utili, ma sta nel coltivare una razza di uomini valenti, intelligenti, che soli hanno diritto di vivere.

---

(1) Vedi *Il Monitore*, 1937, p. 226; 1938, p. 211; 1939, p. 349; 1940, p. 94.

Nonostante tutto questo, l'A., che è protestante, si dice cristiano, si appella a Dio e vuole interpretare la sua legge. Ma, come saggiamente scrive *p. m. c.*, « chi nega l'inviolabile dignità di chiunque possiede la natura umana, sia pure minorata da difetti fisiologici o psichici, chi non ammette l'inviolabile diritto alla vita e all'integrità del proprio corpo di ogni uomo innocente, costui, pur volendo essere idealista e cristiano, deve scendere a conclusioni ammissibili soltanto in un sistema di volgare materialismo e di paganesimo brutale ». E meritamente il libro è stato condannato.

II.

Proibizione della « Crociata Mariana »

(*Acta Ap. Sedis*, 1941, p. 69)

Suprema S. Congregatio Sancti Officii, attento etiam Decreto die 26 Maii 1937 edito « De novis cultus seu devotionis formis non introducendis, deque inolitis in re abusibus tollendis » [Cfr. *A. A. S.*, 1937, pp. 304-305 (1)], associationem « La Crociata Mariana » prohibuit, primitus in civitate Pratensi erectam, et iam anno 1937 ab Etruriae Episcopis pro dioecesibus illius regionis proscriptam. *

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 8 Martii 1941.

Romulus Pantanetti, *Supr. S. Congr. S. Officii Notarius.*

Annotazioni. — A proposto di questa proibizione, giova ricordare che la virtù della religione ed il culto vengono esercitati sotto determinate forme, chiamate divozioni, e che la determinazione data dalle divozioni a tale esercizio possono riguardare tanto l'oggetto quanto il modo col quale la religione ed il culto si esercitano. Se tanto l'oggetto quanto il modo sono retti, è pure retta e commendabile la forma di divozione; se l'uno o l'altro ha qualche difetto, diventa difettosa anche la divozione.

Ciò posto, tra le divozioni che peccano quanto al modo vi sono quelle pratiche che sembrano destinate ad attenuare il senso morale e trovate allo scopo di supplire a divozioni più solide, le quali esigono purità di coscienza e per questo sono stimate troppo difficili a praticarsi. Questo sembra il caso della cosidetta « Crociata Mariana », in quanto gli ascritti, senza imporsi alcuna pratica di pietà e di vita cristiana, credono poter attendere favori celesti, miracoli, anzi la stessa vita eterna dal solo portar indosso l'immagine di Maria SS.ma, in modo che l'immagine di Maria debba sostituire l'orazione, le buone opere, i suffragi, i sacramenti (2).

---

(1) Vedi *Il Monitore*, 1941, p. 8.

(2) Vedi *Apollinaris*, 1938 p. 501-507.

La « Santa Crociata Mariana », come risulta dalla Pagella di aggregazione, principiò il giorno 8 dicembre 1918 fra i ricoverati dell'Istituto Meucci annesso all'Ospedale di Prato. Suo *scopo* era di mostrare visibilmente amore filiale a Maria SS.ma, vincere il rispetto umano, combattere i vari amuleti che l'ignoranza e la superstizione crede apportatori di fortuna, aspirare al Paradiso nel riflesso dell'Assunzione di Maria e favoreggiare il movimento religioso per la definizione dogmatica dell'Assunzione e della Mediazione universale della Vergine. *Voto* della Crociata era la proclamazione ufficiale di Maria SS.ma Regina del mondo. *Pratiche* dell'Associazione, l'intronizzazione di Maria nelle famiglie e una funzioncina mariana mensile in memoria dell'Assunzione di Maria.

La Crociata aveva il suo *Bollettino*, il suo *Manualetto* di preghiere, le sue *feste*, i suoi *santi protettori* ed il suo *distintivo*. Il distintivo consisteva in un piccolo medaglioncino di smalto rilegato in argento o in oro, rappresentante da una parte la prodigiosa Vergine del sacro Cingolo, venerata in Prato e ispiratrice dell'opera, col motto: *Tutto è poco per la Madonna;* dall'altra l'Assunzione della Vergine con l'aspirazione di S. Alfonso: *Al cielo alma mia, al cielo con Maria.* Ed a proposito del distintivo la Pagella avverte che, chi vuole appartenere alla S. Crociata, lo deve portare visibile sul petto appuntato con uno spillo, oppure appeso ad una catenella; gli uomini possono appenderlo anche alla catena dell'orologio. Non si deve unire in mazzo con altre medaglie e devozioni, perchè i crociati della Madonna non fanno semplicemente un atto di devozione a Maria, ma formano una milizia nel nome di lei. Chi non porta il distintivo cessa di far parte dell'associazione. Il distintivo dovrà essere appeso con un nastro sul petto degli ascritti quando saranno morti, per dimostrare la ferma fiducia che ha di trionfare in cielo con Maria chi fece trionfare lei sopra il suo petto qui in terra.

I Vescovi della Toscana proibirono la Crociata per le loro diocesi nel Convegno dell'8 aprile 1937. Il presente decreto del Sant'Offizio conferma la proibizione e la estende a tutta la Chiesa.

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

RESERVATIONIS DIGNITATUM CAPITULARIUM

(*Acta Ap. Sedis*, 1941, p. 70)

Die 15 *Iunii* 1940

Species facti. — Pius IV diplomate diei 17 Aprilis 1565 Capitulum cathedrale Catanense, antea monasticum, monachis nempe S. Benedicti concreditum, in saeculare convertit, suppressis et extinctis antiquis digni-

tatibus et canonicatibus, et erectis quatuor aliis dignitatibus ac duodecim canonicis et totidem presbyteris, seu clericis beneficiatis, hebdomadariis nuncupandis. Cetera omnia ut antea servavit, inter quae observantiam, in eodem Capitulo inolitam, vi cuius « tam dignitatum quam canonicatuum et praebendarum ac simplicium beneficiorum sic erectorum... collatio, provisio et omnimoda dispositio ad ipsum Episcopum Catanien. pro tempore exsistentem pleno iure pertineret ».

Defuncto Pio IV, quin Bullae apostolicae expedirentur, Pius V per Bullam *In eminenti* diei 9 Februarii 1568 a suo Antecessore Pio IV statuta approbavit et confirmavit.

Deinde, anno 1639, Episcopus Catanensis quatuor dignitatibus antea erectis quintam addidit, cuius collationem sibi attribuit.

Memoratas has dignitates Archiepiscopi Catanenses usque modo contulerunt, immo et post promulgatum Codicem Iuris canonici hodiernus praesertim Archiepiscopus hoc ius sibi competere contendit, idque vi privilegii apostolici, non abrogati per canonem eiusdem Codicis.

Contradicente vero Dataria Apostolica, ab eadem quaestio huic Sacrae Congregationi definienda delata est.

Animadversiones. — In primis, quod quintam dignitatem spectat, ab Episcopo Catanensi erectam quin accesserit apostolicum privilegium, nullum est dubium quod Sanctae Sedi nunc sit reservata.

Sed et de ceteris idem sentiendum esse videtur. Advertendum autem est ex Regula IV Cancellariae Apostolicae non omnes dignitates capitulares fuisse Sanctae Sedi reservatas, sed tantummodo « omnes dignitates maiores post Pontificales in cathedralibus, etiam Metropolitanis et Patriarchalibus », idest primam tantum dignitatem post Pontificalem. Nec officit in relata Regula Cancellariae pluralitas: *omnes dignitates*, quia, ut adnotat Riganti in *Regulae Cancelleriae Apostolicae* (tom. I, in reg. IV, § 1, 7) « pluralitas illa resolvitur in singularitatem, et respicit pluralitatem ecclesiarum non autem pluralitatem dignitatum maiorum vel principalium eiusdem ecclesiae ».

Quapropter, quoad ceteras dignitates, praeter primam post Pontificalem, Ordinarius Catanen. non potest sibi ius vindicare easdem conferendi vi Bullae S. Pii V, qui, cum non essent reservatae, Bulla ex hoc capite nil aliud continebat nisi id quod tunc temporis erat ius commune. Mutata hodie lege per Codicem I. C., et illa dispositio mutetur necesse est.

Praeterea, observantia seu consuetudo in re de qua est quaestio, vi cuius omnes dignitates capitulares ab Episcopis Catanesibus conferebantur, inducta iam erat tempore quo Capitulum cathedrale erat monasticum; nec constat a privilegio apostolico eandem consuetudinem esse repetendam, vel privilegium ipsum sanxisse Pontifices Pium IV et Pium V. Siquidem Pius

IV diplomate anni 1565 Capitulum monasticum in saeculare convertit, ceteris omnibus, ut antea, servatis, sive quoad numerum dignitatum, canonicatuum et beneficiorum, sive quoad inolitam observantiam tunc vigentem, vi cuius dignitates et canonicatus ab Episcopis Catanensibus in mensibus quoque Papalibus conferebantur. Pius vero V, Bulla *In eminenti* anni 1568, statuta et incoepta sui Decessoris, nihil addens vel innovans, probavit et confirmavit: « Concessionem Praedecessoris huiusmodi ... Auctoritate apostolica tenore praesentium ... approbamus et confirmamus ».

Iamvero consuetudinem, licet peculiari apostolica approbatione et confirmatione munitam, naturam non mutare, nec vim apostolici privilegii induere in comperto est.

Verum, etsi in casu ageretur de apostolico privilegio, abrogatum hoc fuisse videtur praesertim per canonem 1435 § 1 generatim statuentem, *omnes* dignitates... ad normam canonis 396 § 1 esse reservatas Sedi Apostolicae, nulla proinde exclusa dignitate ex quocumque titulo. Et canon 396 § 1 modo absoluto et inconditionato praescribit quod « collatio dignitatum ... Sedi Apostolicae reservatur ». Quod confirmatur, a fortiori, ex analogia cum canone 403, quo Ordinariis reservatur collatio canonicatuum et beneficiorum, firma tantum contraria fundationis lege.

Resolutio. — In plenariis autem Comitiis die 15 Iunii 1940 habitis, E.mi Patres huius Sacrae Congregationis ad propositum dubium: « *An dignitates Capituli cathedralis Catanensis post Codicem promulgatum sint Apostolicae Sedi reservatae* », responderunt: *Affirmative.*

Quam resolutionem in Audientia diei 20 eiusdem mensis, referente subscripto eiusdem S. Congregationis Secretario, Ss.mus Dominus Pius Pp. XII benigne approbare et confirmare dignatus est.

I Bruno, *Secretarius.*

SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

I. - Istruzione. — Agli Ecc.mi Ordinari del Portogallo e, per essi, ai Parroci sulla esecuzione degli articoli del Concordato del 7 maggio 1940 tra la Santa Sede e la Repubblica portoghese, relativi alla celebrazione del matrimonio per gli effetti civili, in armonia con la nuova legislazione del Governo portoghese sullo stesso argomento. E' stesa in lingua italiana e portoghese e consta di 68 articoli divisi in 6 capitoli, che trattano: dell'obbligo dei contraenti di celebrare solamente il matrimonio religioso; delle pubblicazioni matrimoniali; della celebrazione del matrimonio; della registrazione dell'atto di matrimonio e sua comunicazione al funzionario del Registro civile; della convalidazione, sanazione in radice del matri-

monio e legittimazione della prole; infine dà alcune disposizioni transitorie. 21 settembre 1940 (*A. A. S.*, 1941, pp. 29-56).

II.

HORTATIO

DE INSTRUCTIONE, DIE 26 MENSIS MAII 1938 DATA, STUDIOSIUS SERVANDA

(*Acta Ap. Sedis*, 1941, *p.* 57)

Quanta sollicitudine Ordinarii locorum ab edita huius S. Congregationis Instructione de sedulo custodienda SS. Eucharistia [1] operam dederint ut in ea contentae praescriptiones sacerdotibus utriusque cleri innotescerent et ab iisdem exsecutioni mandarentur, hanc eandem S. Congregationem non utique latet.

Attamen, quo vigilantius etiam Sacratissimus hic vitae Panis ab omni defendatur iniuria, huic sacro Dicasterio supervacaneum visum non est eosdem Ordinarios denuo hortari ne graventur parochos ecclesiarumque rectores omnes iterum monere ut, sollicitudine aucta, quae per praefatam Instructionem praescriptiones editae sunt sedulo planeque observent.

Quod si nihilo secius furtum aliquod sacrilegum infeliciter perpetratum forte fuerit, numquam prorsus omittant Ordinarii ipsi processum oeconomicum, de quo in dicta Instructione (n. 10, litt. *b*), illico conficere, actaque omnia dein huic S. Congregationi deferre.

Romae, ex aedibus S. C. de Disciplina Sacramentorum, die 10 Februarii 1941.

D. Card. Jorio, *Praefectus.*

L. ✠ S.

F. Bracci, *Secretarius.*

S. C. PER LA CHIESA ORIENTALE

DECRETUM

FACULTAS CONCEDENDI TRANSITUM AD ALIUM RITUM DEINCEPS UNI S. SEDI RESERVATUR.

(*Acta Ap. Sedis*, 1941, *p.* 28)

Quo firmior teneatur disciplina de cuiusvis fidelis ad nativum ritum pertinentia, Ss.mus D. N. Pius div. Prov. Pp. XII, in Audientia diei 23 mensis Novembris anno 1940, referente infrascripto Cardinali a secretis,

statuere dignatus est facultatem transeundi ab uno ad alium ritum a S. Sede tantum esse concedendam.

Cessat igitur facultas qua fruebantur Nuntii ac Delegati Apostolici ex Decreto « Nemini licere », die 6 mensis Decembris, anno 1928 dato [Cfr. *A. A. S.*, 1928, p. 416 (1)], atque huic S. Congregationi directe reservatur iudicium de iis omnibus quae referuntur ad transitum ab uno ad alium ritum, sive de clericis sive de fidelibus agatur.

Contrariis quibuslibet minime obfuturis.

Datum Romae, ex Aedibus S. Congregationis pro Ecclesia Orientali, die 23 mensis Novembris anno 1940.

E. Card. TISSERANT, *a Secretis.*

L. ✠ S.

I. Cesarini, *Adsessor.*

FACOLTÀ CONCESSE AI SACERDOTI E FEDELI GERMANICI PEL TEMPO DI GUERRA

I.

Romae, die 22 Aprilis 1940.

SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS
N. 1906/40

Beatissime Pater,

E.mus Archiepiscopus Wratislavien., uti praeses Conferentiarum Fuldensium, ad pedes Sanctitatis V. provolutus, humiliter sequentes postulat extensiones facultatum iam concessarum, tempore praesentis belli, Exc.mo Episcopo Castrensi Germaniae, per indultum S. Congregationis de Sacramentis diei 30 Augusti 1939:

1. Absolvendi a peccatis et censuris forma cumulativa vel generali et admittendi non servato ieiunio ad S. Communionem fideles qui non imminenti iam praelio sunt expositi, sed versantur, vi mobilisationis, tempore praeparationis et instructionis ad bellicas operationes, quando impediti sunt singuli ad confessionem sacramentalem accedere necnon ad Eucharisticam Communionem tempore matutino et servato ieiunio.

2. Absolvendi forma generali et ad S. Communionem non servato ieiunio admittendi simillimis in circumstantiis fideles exercentes labores usui militari destinatos, licet in conditione civili permaneant.

3. Item absolvendi forma generali et ad S. Communionem non servato ieiunio admittendi fideles in castris captivorum congregatos, qui simili

(1) *Acta Ap. Sedis*, vol. XXX, p. 198, seqq. (Cfr. *Il Monitore*, 1938, p. 164).

modo impediti sunt accedere singuli ad confessionem sacramentalem et ad S. Communionem, servato ieiunio.

Ex Audientia SS.mi diei 22 aprilis 1940.

SS.mus Dominus Noster Pius Papa XII, audita relatione infrascripti Secretarii S. Congregationis de Sacramentis, attentis peculiaribus actualis belli adiunctis, facultatem indulget absolvendi forma generali fideles, iuxta preces, iisdem vero praemonitis de obligatione integram confessionem suo tempore peragendi: necnon dispensandi a lege ieiunii eucharistici eosdem fideles ita ut aliquid etiam per modum solidi sumere valeant ante SS.mam Eucharisticam Communionem, in loco honesto et decenti recipiendam, servato tamen ieiunio a quatuor saltem horis ac remoto quovis scandalo et admirationis periculo.

Praesentibus valituris pro hoc anno, tempore Paschali, non solum pro sacerdotibus qui quovis modo iurisdictioni Episcopi Castrensis subsunt, sed etiam pro aliis sacerdotibus qui solius Ordinarii localis iurisdictioni subesse inveniuntur.

D. Card. Jorio, *Praefectus.*

L. ✠ S.

F. Bracci, *Secretarius.*

II.

SEGRETERIA DI STATO DI SUA SANTITA'
N. 4574/40

Dal Vaticano, die 31 Maji 1940.

E.me ac Rev.me Domine mi Obs.me,

Litteris a te die 11 huius mensis datis, Beatissimo Patri, inter alia, retulisti « summa gratitudine ab Eminentissimo Archiepiscopo Wratislaviensi te certiorem factum esse per Rescriptum Sacrae Congregationis de Sacramentis die 22 Aprilis 1940 sub n. 1906/40 datum Sanctitatem Suam dignatam esse omnibus Germaniae Ordinariis tribuere facultatem ut fideles, qui versantur in praeparatione et instructione ad operationes bellicas, admitti possint ad Sacram Communionem extra horas solitas et per quatuor horas ieiunos ».

Ut autem praedictum Rescriptum Sacrae Congregationis pleno potiretur effectu, plures rationes proferens Beatissimum Patrem, nomine ceterorum Bavariae Antistitum, rogasti ut terminus ille « tempore paschali », qui ibidem legitur, commutetur in hunc alterum: « tempore actualis belli ».

Augustus Pontifex, optatis tuis obsecundans dignatus est petitam gratiam, juxta preces, benigne indulgere.

Haec tibi renuntians summa qua par est veneratione manus tuas deosculor ac me profiteor.

Eminentiae Tuae humillimum ac dev.mum servum

Aloys. Card. MAGLIONE.

E.mo ac Rev.mo Domino
Domino Michaeli de Faulhaber
Archiepiscopo Monacensi
Monachium

III.

NUNTIATURA APOSTOLICA IN GERMANIA

N. 34314
Berolini

RESCRIPTUM

Beatissime Pater,

Sanctitas Vestra, per Sacram Congregationem de Sacramentis, Rescripto sub No. 1906, die XXII Aprilis h. a., facultatem benigne concessit « absolvendi forma generali et ad Sacram Communionem, non servato jejunio, admittendi fideles in castris captivorum congregatos, qui impediti sunt accedere singuli ad Confessionem sacramentalem, et ad Sacram Communionem, servato jejunio a saltem quatuor horis ».

Cum vero nonnullae circumstantiae mutatae sint, impedimenta autem permaneant, humillime petere audeo, ut eadem licentia ad civilis conditionis opifices Polonicos et Cechicos extendatur, et ad viros e castris captivorum ad laborandum dimissos, qui impediti sunt accedere singuli ad Confessionem peragendam, necnon licentiam ad Sacram Communionem accedendi, quatuor saltem horis servato jejunio.

A. Card. BERTRAM

Infrascriptus Nuntius Apostolicus, vigore facultatis specialis a SS.mo D. N. Pio Papa XII tributae, litteris Sacrae Congregationis de Sacramentis N. 3968/40 diei XXVI Julii h. a., concedit iuxta preces, ubi et quatenus Ordinariis locorum haec licentia omnino necessaria videatur ad providendum saluti animarum tempore belli, necnon tempore immediate bellum sequenti, si praefata impedimenta vigere perseverent.

Servatis de jure servandis.

Datum Berolini, ex Aedibus Nuntiaturae Apostolicae, di VIII Augusti Anno Domini millesimo nongentesimo quadragesimo.

† CESARE ORSENIGO
Archiepiscopus Ptolemaidensis
Nuntius Apostolicus

L. ✠ S.

IV.

SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS
N. 4133/40

Romae, die 21 Aprilis 1940.

Beatissime Pater,

E.mus Archiepiscopus Wratislavien., nomine etiam omnium Germaniae Episcoporum, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter postulat ut virgines et iuvenes Germaniae qui, expleto scholarum cursu, laborare tenentur in operibus communi bono publico culturae populi destinatis, dispensentur a lege ieiunii eucharistici, ita ut ad sacram Synaxim accedere possint, diebus dominicis et festis de praecepto, postquam aliquid sumpserint etiam per modum solidi cibi.

Ex audientia SS.mi diei 12 Junii 1940.

SS.mus Dominus Noster Pius Papa XII, audita relatione E.mi Cardinalis huius S. Congregationis de Sacramentis Praefecti, attentis peculiaribus circumstantiis in casu concurrentibus, gratiam indulget iuxta petita, ita ut fideles, de quibus in precibus, ante SS.mam Eucharisticam Communionem, hora quoque pomeridiana recipiendam, aliquid etiam per modum solidi sumere valeant, diebus dominicis et festis de praecepto; servato tamen ieiunio a quattuor vel saltem tribus horis ac remota quavis scandali vel admirationis occasione; contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Praesentibus valituris ad triennium.

L. ✠ S.

J. Bracci, *secr.*

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

DECRETUM

SACERDOTIBUS, QUI IN PECULIARIBUS CUSTODIAE LOCIS DETINENTUR, FACULTAS CONCEDITUR SACRAMENTALEM EORUM CONFESSIONEM AUDIENDI, QUI IISDEM IN LOCIS QUAVIS DE CAUSA COMMORANTUR.

(*Acta Ap. Sedis*, 1941, p. 73)

Ut facilius spirituali eorum saluti prospiciatur qui nunc temporis in peculiaribus custodiae locis a publica Auctoritate detinentur, Sacra Paenitentiaria Sacerdotibus, qui eamdem vitae rationem participant, Apostolica Auctoritate, concedit facultatem confessionem sacramentalem eorum omnium audiendi, qui vel in iisdem conditionibus versantur vel pro suo munere in iisdem locis commorantur, dummodo praedicti Sacerdotes iurisdictionem ad confessiones excipiendas a proprio Ordinario iam habuerint neque eadem privati fuerint.

Facta autem de his relatione SS.mo Domino Nostro Pio div. Prov. Pp. XII ab infra scripto Cardinale Paenitentiario Maiore in Audientia diei 15 vertentis mensis, idem SS.mus Dominus Noster Decretum Sacrae Paenitentiariae approbavit, confirmavit et publicandum mandavit.

Datum Romae, ex aedibus S. Paenitentiariae, die 22 Februarii 1941.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

S. Luzio, *Regens.*

S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

COMPILAZIONE DI UNA ENCICLOPEDIA MISSIONARIA

Al Rev. D. Francesco Carminati, Segretario del Consiglio Superiore della P. O. della Propagazione della Fede,

Il grande impulso dato in questi ultimi tempi dai Sommi Pontefici all'apostolato missionario ha suscitato in tutto il mondo una ricca bibliografia missionologica d'indole scientifica e divulgata.

Però in sì ricca produzione di pubblicazioni manca uno strumento importantissimo per la coltura missionaria, cioè un Dizionario o Piccola Enciclopedia missionaria.

Sono perciò venuto nella determinazione di incaricare la S. V. di provvedere a questa lacuna, organizzando il lavoro di compilazione della detta Piccola Enciclopedia Missionaria con l'Ufficio dell'Agenzia « Fides » e con la cooperazione degli Archivisti e dei Bibliotecari di questa Santa Congregazione, dei Professori dell'Ateneo Urbano e dell'Istituto Missionario scientifico e dei Preposti al Museo Missionario Lateranense. Va da sè che Ella potrà ricorrere per varie voci all'opera di specialisti estranei.

Si tratta di un lavoro di prima mano, che deve avere un severo carattere scientifico, per il quale la precisione è una qualità primordiale.

Ciascuna voce dovrà essere corredata da una sceltissima bibliografia.

Non dubito che il Consiglio Superiore della P. O. della Propagazione della Fede vorrà finanziare questa nobilissima impresa, che può ben entrare nel quadro della sua benemerita attività.

Pregando il Signore di benedire Lei e i suoi collaboratori in questo nuovo lavoro, che è diretto all'incremento delle Opere Missionarie e alla maggior gloria di Dio, godo raffermarmi, con sensi di distinta stima

aff.mo nel Signore

F.to P. Card. Fumasoni-Biondi, *Prefetto*

† Celso Costantini, *Segretario*

NOTE E DISCUSSIONI

SE UN SACERDOTE MUTO POSSA DARE L'ASSOLUZIONE NEL CASO DI NECESSITA' ESTREMA

(*continuazione e fine*) *

III. - La forma. — Circa la forma i Teologi si mostrano non meno blandi. Infatti, sebbene la forma della Penitenza sia abbastanza lunga, quando si traduce in atto finisce per essere più breve che quella degli altri sacramenti, cioè alle semplici parole: Ego te absolvo!

Non mi attardo a riportare le varie sentenze (5); mi basta avere accennato il fatto, per tirarne a suo tempo le illazioni, che servono al mio asserto. E passiamo a parlare del ministro, ovvero dell'assoluzione « ore prolata ».

IV. - Il ministro. — Il Concilio di Firenze nel suo « Decretum pro Armenis », al n. 5, ha definito: « Forma huius sacramenti sunt verba absolutionis, quae sacerdos profert dum dicit: *Ego te absolvo* ».

Parecchi Autori, non commentano affatto il passo, anzi neppure lo riportano.

Ecco quanto altri ne dicono:

a) « Absolutio a peccatis essentialiter et certo in verbis consistit. Nutu data vel scriptura aliisque signis invalida est » (6);

b) « Ore proferri debet forma » (7);

c) « Non solum ad liceitatem, verum etiam ad valorem absolutionis sacramentalis requiritur ut ore proferatur » (8);

---

* Vedi *Il Monitore*, 1941, p. 37.

(5) Vedi su l'argomento *Il Monitore*, 1940, p. 275.

(6) Bucceroni, *Institutiones Theologiae moralis*, vol. II, n. 748.

(7) Vermeersch, *Theologiae moralis principia*, vol. III, n. 443.

(8) Cappello, *De Poenitentia*, n. 91.

d) « Invalida est absolutio nutu data (etiam in extrema necessitate) unde sacerdos mutus numquam potest valide absolvere » (9);

e) « Formam absolutionis in iudicio sacramentali voce proferendam esse, ex voluntate Christi et institutione habetur. Id constat ex perpetuo usu Ecclesiae, quae absolutionem scripto datam vel nutu numquam ut licitam admisit neque ut validam agnovit » (10).

Come si vede piena e assoluta intransigenza; niente indulgenza, niente probabilismo. Ci sembra che quel profondo amore per le anime, che spira e prorompe in ogni sillaba, specialmente quando si è di fronte al penitente pericolante, si spenga del tutto quando trattasi del modo di dare la assoluzione! Che forse non si tratta sempre di anime da salvare?

Ma dunque in tanti casi urgenti, come un malore improvviso, un disastro stradale, uno scontro ferroviario, un crollo d'edificio, un naufragio ecc., se un sacerdote muto si trovi presente o venga chiamato ad esercitare il suo pio ministero, non potrà dare l'assoluzione e dandola farà peccato, mentre quegl'infelici con la vita terrena correranno pericolo di perdere l'eterna?

Francamente in simili contingenze non sarei alieno dal permettere una soluzione condizionata. Ed eccone le ragioni:

I. - S. Tommaso. — L'Angelico della forma scrive: « Verba sacerdotis in hoc sacramento instrumentaliter operantur in virtute divina... », « Sola verba sacerdotis absolventis super poenitentem perficiunt absolutionis sacramentum » (11).

Non dice espressamente, che in nessun caso è lecito deflettere dalla legge comune. Affermando, come in vero è, che le sole parole del sacerdote producono il sacramento, non viene a significare, che in caso di estrema necessità non si possa fare diversamente.

Per la materia o gli atti del penitente l'Angelico così si esprime: « De quibus (peccatis) poenitens dolet et quae *confitetur* et pro quibus satisfacit » (12).

Ora abbiamo già fatto notare che attraverso le molteplici deroghe, nulla rimane in piedi: nè del « dolet » nè del « confitetur » nè del « satisfacit ».

Eppure non vi può essere sacramento senza la materia. Ora se così tenacemente si vuole rimanere attaccati alla lettera dell'espressione relativa alla forma « ore prolata », perchè non si fa altrettanto per le parole dell'Angelico circa gli atti del penitente?

---

(9) Prümmer, *Manuale Theologiae moralis*, vol. III, n. 330.
(10) Noldin, *De Sacramentis*, n. 238.
(11) *Summa theol.*, p. III, q. 84, art. 3 ad 3, e art. 4 ad 3.
(12) Ibid., art. 2.

Essenziale il primo elemento, essenziale anche il secondo. E' dottrina questa del Concilio Fiorentino: « Omnia sacramenta tribus perficiuntur: rebus tamquam materia, verbis tamquam forma et persona ministri; ... *quorum si aliquod desit* non perficitur sacramentum » (13).

Di più, se « ex institutione Christi » l'assoluzione deve essere « vocalis », parimenti « ex institutione Dei » secondo il Tridentino (14), gli atti del penitente « ad plenam et perfectam peccatorum remissionem requiruntur ».

Pari l'autorità della fonte, pari deve essere l'efficacia, pari il trattamento. Invece per una parte si usa somma larghezza per l'altra si usa il massimo rigore. Forse per creare una specie di... equilibrio? No, no, la logica lo vieta.

S. Tommaso, parlando della confessione del muto, dopo avere accennato, che può farsi per iscritto, con cenni o a mezzo dell'interprete, dice « quia non exigitur ab homine plus quam possit; et ideo quando possumus uno modo, debemus quod possumus confiteri » (15). Questo giusto apprezzamento perchè non deve valere per il sacerdote muto? E' noto l'aforisma: « Ubi eadem ratio, ibi eadem currit legis dispositio ».

Anzi, se andiamo in fondo, ci è a favore nostro una discriminante di non poco valore. Eccola: nel fatto nostro la tela del giudizio è al completo; se manca qualche elemento di procedura, è indipendentemente dalla volontà della persona; mentre nel caso del penitente, spesso, è per colpa di questi se manca l'elemento principale: la materia, che esso si RIFIUTA di porre.

II. - UN CASO ANALOGO. — Per tutti i Sacramenti sta il principio enunciato dal Concilio Fiorentino: OMNIA SACRAMENTA PERFICIUNTUR VERBIS TAMQUAM FORMA. Norma generale questa, che naturalmente può subire qualche eccezione, quando la necessità lo esige. Il caso tipico avviene per il Matrimonio. Il coniuge muto validamente e lecitamente presta il suo consenso con segni. Ciò succede, perchè « privative » gli sposi sono i ministri del sacramento; onde, se dovessimo rigidamente stare *alla forma vocale*, tanti e tanti dovrebbero essere allontanati dal sacramento con pericolo di gravissimi inconvenienti.

Perfetta è l'analogia col sacramento della Penitenza. Anche qui il sacerdote è « privative » il ministro. Nè si dica che il fedele, in casi estremi può provvedere ai casi suoi. Noi dobbiamo giudicare « de ordinariis contingentibus »; ora comunemente è già molto che il moribondo riesca a con-

---

(13) Si sa, del resto, che l'Istruzione è stata presa quasi alla lettera dall'opuscolo di S. Tommaso *De articulis fidei et Ecclesiae sacramentis*.

(14) Sess. XV, c. 3.

(15) IV, d. 17, q. 3, ad 2.

cepire un semplice atto di attrizione; assai più raro è il caso di un perfetto dolore di contrizione. Possiamo perciò trovarci di fronte ad un dolore imperfetto, che, incontrandosi con l'assoluzione sacramentale del sacerdote, santifica; diversamente è nullo. Trattasi dunque dell'ETERNITÀ!

Ora se bastano « I SEGNI » per la forma nel ministro del Matrimonio, « a fortiori » dovrebbero bastare anche per il ministro della Penitenza, quando concorrano le medesime cause. Abbiamo detto « a fortiori », perchè il male che ne viene è irrimediabile. Nel concubinato infatti, con una confessione in « extremis », come spesso suole accadere, si rimedia e si apre la via al paradiso. Viceversa perduta l'anima, è perduta per sempre.

Nè si dica che allora anche con gli altri sacramenti ci sarebbe l'occasione di fare altrettanto, perchè non si può assolutamente concepire per essi il presupposto della necessità assoluta; manca quindi la parità.

III. - LA CONDOTTA DELLA CHIESA. — Il Noldin, come s'è veduto, è del parere che « ex voluntate et institutione Christi habetur formam absolutionis in iudicio sacramentali ad valorem sacramenti voce proferendam esse ». Ci sembra, in verità, troppo categorico.

La Teologia insegna che Gesù Cristo non ha istituito i sacramenti IN INDIVIDUO, determinando cioè tutti i particolari e i riti che li accompagnano; ma ha designato « substantialia tantum in specie, accidentalia vero libertati Ecclesiae relinquit » (16); onde « in sacramentorum dispensatione, salva illorum substantia » la Chiesa può stabilire o mutare « quae pro temporum, rerum, locorum varietate magis expedire iudicaverit » (17).

Così ci spieghiamo certe differenze tra la Chiesa Latina e la Chiesa Greca; nonchè certi mutamenti abbastanza appariscenti in seno alla stessa Chiesa Latina; esempio il Battesimo, che prima si amministrava per immersione e oggi si dà per infusione. Di tale sua facoltà la Chiesa si è servita anche nel Sacramento della Penitenza.

Come i nostri lettori sanno, Cristo ha istituito, nel genere e nella specie, la materia e la forma del Battesimo e dell'Eucarestia; circa gli altri sacramenti i Teologi non si accordano.

In particolare, nei riguardi della Confessione, sappiamo che la Chiesa Greca ha sempre usato e usa ancora la forma DEPRECATIVA; la Chiesa Latina ha fatto altrettanto per parecchi secoli, dopo è passata alla forma INDICATIVA.

Questa diversità tra le due Confessioni ortodosse, nel seno stesso della Chiesa Romana fa subito pensare e argomentare che nè l'uno nè l'altro modo appartengono alla sostanza del sacramento; poichè « Ecclesia nihil

---

(16) PESCH, *De Sacramentis in genere.*

(17) Tridentino, Sess. XXI, c. 2.

potest circa substantiam sacramentorum » (18). E se non appartiene alla sostanza la diversità della forma, può appartenervi la circostanza della voce? Senza alcun dubbio si avvicina meno all'essenza del Sacramento il fatto dell'assoluzione « ore prolata ».

Infatti è della natura del Sacramento la procedura giudiziale; usando la forma DEPRECATIVA il giudizio c'è e non c'è.

« Absolutio est tamquam sententia iudicialis; porro sententia iudicialis nec est nec esse potest deprecatoria, quia sententiam ferre est actus habentis et exercentis veram auctoritatem; deprecari autem actus est supplicantis. Unde deprecari et auctoritative iudicare sunt actus insociabiles » (19).

Al contrario « nec ratio iudicii, nec ratio sacramenti postulat ut sententia iudicialis voce proferatur » (20).

Nell'ipotesi contraria, che cioè sia sostanziale e non accidentale la questione dell'uno o dell'altro modo, indicativo o deprecatorio, dovremmo ritenere INVALIDE tutte le assoluzioni date finora dalla Chiesa Greca e quelle date nei secoli antichi nella Chiesa Latina: il che ripugna a solamente pensarlo, perchè porterebbe all'estrema conclusione, che la Chiesa ha errato ed erra tuttora.

IV. - CONTROPROVA. — Alcuni secoli addietro, disputavasi con una certa vivacità intorno alla liceità e validità dell'assoluzione data per lettera o per internunzio. Clemente VIII prima (20 giugno 1602) e Paolo V dopo (14 luglio 1605) decisero per la negativa.

Parallela e affine a tale questione era la NOSTRA dell'assoluzione data con segni. Era certamente a conoscenza della suprema Autorità; se indubbiamente fosse stata contraria al sentimento della Chiesa, questa, a sua volta, avrebbe tagliato corto ad ogni incertezza condannandola. L'occasione si era presentata propizia. Non l'ha fatto: dunque, per lo meno, si può ritenere probabile la validità e quindi lecita nel caso di necessità vera e propria.

V. - LA CONDOTTA DI N. S. G. CRISTO in qualche modo viene ad illuminare di luce riflessa la questione.

Ai molti e vari infermi che gli si presentavano, Egli sempre generoso, guarendo il corpo soleva guarire anche l'anima: cancellava i peccati. Ora, nel fare ciò, diverso era il modo, che adoperava.

In certi casi, come con la Maddalena, che liberò da sette demoni, con il paralitico di Cafarnao e con l'adultera il perdono fu esplicito. Col cieco nato, col lebbroso, che, unico sui dieci, ritornò indietro a ringraziarlo,

---

(18) Tridentino, Sess. XX, c. 2.

(19) PRÜMMER, *Manuale Theol. mor.*, l. c.

(20) NOLDIN, *Summa Theol. mor.*, l. c., n. 238.

con Zaccheo, col malato della piscina probatica, con l'emorroissa e col cieco di Gerico il perdono lo si vede adombrato in un giro di parole abbastanza trasparente. Spesso viene accordata la guarigione chiesta, ma del perdono dei peccati nessun cenno, come nel servo del Centurione, nel cieco di Betsaida, nell'idropico, nell'uomo dalla mano secca, nel lebbroso, nell'indemoniato muto ecc.

Ciò posto, ecco il dilemma: o costoro TUTTI non avevano peccati, ovvero nel miracolo ricevuto era implicito il perdono. Contro il primo corno sta la celebre sentenza di Cristo: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra (21); è vero dunque il secondo. Bisogna perciò concludere, ie dietro il miracolo sta pure il perdono: dunque esso fu dato non oralmente, ma con un segno: il miracolo.

VI. - L'ASSOLUZIONE PER TELEFONO. — L'invenzione e l'uso tanto esteso del telefono ha portato alla ribalta delle dispute un nuovo importante problema: In caso di necessità, può, a mezzo del telefono, un sacerdote impartire l'assoluzione a un moribondo? Quanto ai moralisti, « pauci affirmant, plerique negant » (22). La Sacra Penitenzieria, interpellata in proposito, in data 1° luglio 1884, ha risposto: « NIHIL EST RESPONDENDUM ». Logica quindi la conseguenza, che ne trae il Tanquerey: « Cum vero hac de re nihil decreverit auctoritas ecclesiastica, in casu extremae necessitatis, damnandus non esset sacerdos per telephonum absolvens conditionate poenitentem, qui, subito et gravissimo morbo correptus, absolutionem a peccatis suis peteret » (23).

Ma qui, secondo il Noldin (24) seguito dal Cappello (25), NON ABBIAMO l'assoluzione ORE PROLATA, perchè il telefono è un mezzo artificiale per parlare con chi è lontano, e ciò che si sente e percepisce NON È LA VOCE UMANA di chi parla, ma un SUONO prodotto artificialmente da questa voce, non è dunque dell'ESSENZA dell'assoluzione, che venga proferita con il vivo della voce.

Oggi, che Pio XII si è degnato accordare la facoltà di potere lucrare l'indulgenza plenaria a quanti l'ascoltano per radio, quando il Papa impartisce la benedizione apostolica a cui è annessa (26), cresce la probabilità che valga l'assoluzione data per telefono. Il fatto giova anche alla nostra causa, perchè telefono e radio sono stretti parenti, e lo sono pure l'assoluzione e la benedizione papale, poichè se l'una cancella la pena eterna, l'altra distrugge la pena temporale.

---

(21) Ioann. VIII, 7.
(22) CAPPELLO, o. c., n. 95 ad 2.
(23) TANQUEREY, *Brevis Synopsis Theologiae moralis*, n. 962.
(24) o. c., n. 239, e.
(25) o. c., n. 95 ad 2.
(26) Vedi *Il Monitore*, 1939, p. 209.

VII. - L'uso comune. — Nessuno, fuorchè Iddio, vede nella nostra mente e ne legge i pensieri; agli altri, perchè li conoscano, fa d'uopo manifestarli. I mezzi sono parecchi: il più comune e perfetto è la parola; viene dopo la scrittura, segue poi la mimica, il linguaggio convenzionale dei cifrari, dei geroglifici, ecc.

Però, mentre la parola e la scrittura, e, ancora più, gli altri espedienti, hanno un campo piuttosto circoscritto, il linguaggio dei segni al contrario, in certe sue espressioni, è un linguaggio universale. E' logico: minore la comprensione, dicono i filosofi, maggiore l'estensione. Se, ad esempio, alzo la testa o l'abbasso, faccio capire e perfettamente il mio assenso o dissenso a maggior numero di persone, che esprimendolo in una lingua particolare.

E poichè tali e simili segni sono di una chiarezza e di una precisione inarrivabili, nelle conversazioni familiari e non familiari, spesso al vivo della voce si sostituisce un gesto del capo o della mano, per quanto si abbia la lingua spedita. Così io manco; mi presento al superiore o alla persona offesa, faccio le mie scuse e domando perdono. Quando questo perdono mi è accordato, nella maggior parte dei casi, mi viene significato con un gesto della mano, accompagnato da un mezzo sorriso. Io capisco a volo e non chiedo altro; ringrazio e, soddisfatto, vado via. Perchè il mediatore tra Dio e l'uomo, allorchè la necessità lo esige, non può con tale mezzo accordarmi il perdono dei peccati e aprirmi le porte del Paradiso?

Eppure nulla qui manca, perchè il processo giudiziario sia completo in ogni sua parte. L'ammalato infatti narra le sue colpe; con gesti della mano, con movimenti del capo, col vario atteggiamento del viso il sacerdote può fare capire tante e tante cose. Alzando la mano e tracciando il rituale segno di croce sull'infermo, a meraviglia si comprende il perdono avuto da parte di Dio per mezzo del suo ministro. Al contrario, l'abbiamo detto, nessuna ombra di giudizio si scorge nel caso del naufragio e, peggio ancora, in quello del moribondo che rifiuta il sacerdote.

VIII. - L'autorità. — Nè manca forse la prova estrinseca dell'autorità che appoggi la tesi in questione. Sono parecchi gli Autori, che sostengono non essere della sostanza del Sacramento « ut absolutio ore proferatur ».

Il Cappello (27) ai nomi di Pietro Soto, S. Antonino, Navarro, Adriano, Prümmer (28) aggiunge Sporer e Medina.

Lo stesso Prümmer, nel luogo citato, non si pronunzia, limitandosi a

---

(27) o. c., n. 91 in nota.

(28) o. c., n. 330.

dire comunissima la sentenza affermativa, contro pochi che negano. Potrebbe tale silenzio significare per lo meno la sua incertezza.

IX. - Conclusione. — Salvo sempre il contrario parere della suprema Autorità, ne abbiamo abbastanza per poter concludere col Tanquerey: « Forma debet esse ore prolata; ratio desumitur e positiva voluntate Christi, quae videtur constare praxi Ecclesiae; res non est tamen absolute certa; unde, iuxta Sporer, in casu extremae necessitatis, sacerdos mutus posset, deficiente alio sacerdote, absolutionem nutu vel scripto dare (29).

Can. Dott. Luigi Cozza

VALIDITA' DI MATRIMONI IN ASSENZA DEL PARROCO

Caso

Celso parroco partendo delega il suo cappellano X « ad omnia, servatis servandis ». Ora questi:

1) congiunge in matrimonio due che, fuggiti dall'ira dei genitori, in quello stesso giorno gli erano arrivati da un'altra parrocchia;

2) fa lo stesso per altri due che il parroco aveva respinti perchè uno di loro era congiunto in matrimonio civile;

3) assiste riluttante solo in apparenza, cioè per intesa, a un matrimonio, per non incorrere nello sdegno dei genitori e a questi, che propongono la causa di nullità, non volendo tradirsi, continua ad affermare che il matrimonio è clandestino;

4) manda due, che stanno per sposarsi, a un vicino santuario, delegandone il Rettore.

Il parroco, di ritorno, lo disapprova e dice che tutti questi matrimoni sono invalidi. Il Cappellano nega e domanda:

I. A che vale la delegazione fatta dal parroco?

II. Si poteva suddelegare?

III. Che dire dei singoli matrimoni, « ut in casu »?

Soluzione

Ad I. - Quando il parroco deve assentarsi dalla sua parrocchia per più di una settimana, il sacerdote supplente ha bisogno di essere autorizzato

(29) o. c., n. 961.

dall'Ordinario. Se il motivo della partenza è improvviso, il parroco deve subito avvertire l'Ordinario per indicargli il motivo dell'assenza ed il sacerdote lasciato per supplirlo.

Il sacerdote supplente nel primo caso ha tutte le facoltà del parroco e quindi può assistere ai matrimoni e delegare. Nel secondo caso egli le ha fino a che l'Ordinario non dispone diversamente, a meno che non sia il vice parroco, che è già approvato e non ha bisogno di altra conferma dell'Ordinario.

Quando poi il parroco si assenta per meno di una settimana o senza avvertire l'Ordinario, se il sacerdote supplente non è il vice parroco, che è già delegato ad assistere ai matrimoni, egli ha bisogno della delega *esplicita* sotto pena di nullità, e questa, se si tratta di vicario cooperatore, può essere generale e quindi con facoltà di suddelegare, se no deve darsi « *determinato sacerdoti ad determinatum matrimonium* » senza implicita facoltà di suddelegare (can. 1096 § 1).

Ad II. - Può suddelegare solo chi ha la delega generale. Chi ha la delega per il caso particolare, deve essere espressamente autorizzato a suddelegare.

Ad III. - Passando ai quattro punti indicati, deve dirsi che, se il sacerdote supplente non avesse la delega generale (quella « ad singulos casus » non risulta dall'esposto), i matrimoni sono evidentemente nulli. Ma se egli ha la delega generale:

al 1° l'assistenza è valida, ma illecita nel caso che gli sposi non avessero prodotto la licenza del parroco proprio (can. 1097 § 1, 1° e § 3);

al 2° l'assistenza è valida, ma illecita perchè si richiedeva il permesso preventivo dell'Ordinario anche se c'era il parroco;

al 3° l'assistenza è valida, perchè il sacerdote non è costretto nè colla violenza, nè per timore grave (can. 1095 § 1; 3°);

al 4° il matrimonio è valido se il sacerdote supplente aveva la delega generale o era stato autorizzato nel caso a suddelegare.

E. C.

Il Card. Gennari e la codificazione del Diritto Canonico

Abbiamo letto con piacere nel Periodico di Magonza « Archiv für Kirchenrecht », 1940, p. 227, la nota che il Dott. Hilling dedica al Card. Gennari come promotore della codificazione del Diritto Canonico. L'autore, servendosi tra l'altro della biografia del Cardinale da noi pubblicata in supplemento al fascicolo di gennaio 1940 in occasione del centenario della sua

nascita, dopo aver menzionato le strette relazioni di lui coll'opera di codificazione come promotore e collaboratore nella Commiss. cardinalizia, prosegue: « Il biografo parla anche del fatto finora sconosciuto, che il Cardinale aveva già suggerito il pensiero della codificazione al Papa Leone XIII, ma questi aveva risposto di esser troppo vecchio per una impresa così grande e che ne lasciava la cura al suo successore. Siccome però l'asserzione del biografo non è corredata da vicino di precise testimonianze, non sembra di assoluta forza dimostrativa; tuttavia è in sè assai verosimile, poichè il Card. Gennari durante la sua vita dimostrò sempre il più grande interesse per il Diritto Canonico e in questo campo dovette passare come l'uomo scientificamente più rappresentativo nel Sacro Collegio. Così pure non è precisato quando egli abbia dato tale suggerimento al Papa Leone XIII. Probabilmente ciò avvenne subito dopo il suo innalzamento alla dignità cardinalizia, che ebbe luogo il 15 aprile 1901, così che il Papa, rifiutando, potè molto a ragione accusare la sua età troppo avanzata ».

Quanto al primo punto, per soddisfare al tacito desiderio del Dott. Hilling, diremo che la notizia l'abbiamo avuta dal Dott. Luigi Marini d'Armenia, notaio in Maratea, il quale come nipote affezionatissimo del Cardinale Génnari, suo intimo confidente, depositario de' suoi segreti ed esecutore delle sue volontà, costituisce una testimonianza molto autorevole. Egli, prima appena di morire ci attestò in iscritto ed a voce che lo zio Cardinale aveva parlato a Leone XIII della codificazione e ne aveva avuto la riferita risposta. Quanto poi al tempo in cui ciò avvenne, il Dott. Marini non ci precisò nulla; quindi la cosa potrebbe riferirsi anche agli anni nei quali il Génnari fu Assessore del Sant'Offizio (1895-1901), ma è più probabile che sia avvenuta dopo la sua promozione a Cardinale, come suppone il Dott. Hilling. Il quale nella sua nota c'informa di più che Leone XIII aveva altresì posto mano ad iniziare un'altra grande opera, cioè il nuovo ordinamento della Curia Romana, istituendo a tale scopo una speciale Commissione cardinalizia sotto la presidenza del Card. Mertel, la quale ne elaborò lo schema; ma l'esecuzione del piano di riforma non ebbe luogo che nel 1908 sotto Pio X.

S. A.

A proposito del « Commune Confessorum Sacerdotum »

In questi ultimi anni per mezzo dei periodici e giornali e di circolari mandate alle Curie ecclesiastiche venne fatta un'assidua campagna in favore di un « Commune Confessorum Sacerdotum » da introdurre nella liturgia romana tanto del Breviario come del Messale. Dopo una breve sosta,

ecco apparire in questi giorni un opuscolo « pro manuscripto » dal titolo *Breve studio intorno alla proposta del « C. C. Sacerdotum »*, nel quale l'autore e promotore dell'idea, invece di presentare cose nuove, come promette il titolo di *Studio* dato allo scritto, non fa che ripetere quanto già più volte ha detto e ridetto sulla origine, le ragioni, lo scopo della proposta e sui consensi ottenuti. Accenna anche alle obiezioni che le furono mosse contro; ma conclude con dire, come ha fatto altre volte: « Si può affermare che nel loro complesso le obiezioni mostrano la mancanza di un'esatta comprensione dello *status quaestionis*, fondamento precipuo per ogni serio ragionamento ».

Era più esatto dire che il progetto presenta realmente serie difficoltà (1), che nemmeno l'autore, per quanto voglia farlo credere, è riuscito a sciogliere. A questo si aggiunga che gli ambienti liturgici competenti finora non hanno fatto buon viso alla iniziativa del « C. C. Sacerdotum ». E' forse « per incomprensione dello *status quaestionis* » e per mancanza di « serio gionamento »? Non oseremmo dirlo.

Dal momento poi che il progetto è già stato presentato per l'esame alla S. C. dei Riti, crediamo sia molto meglio attendere in silenzio il responso della legittima Autorità.

D.

Missioni estere affidate a missionari italiani

Dall'Annuario Missionario Italiano 1941 risulta che le missioni estere affidate a missionari italiani sono 71.

I. Nell'ASIA i Cappuccini hanno il Vicariato Apostolico di Aden, dove essi amministrano due vaste missioni, l'Archidiocesi di Agra e la Diocesi di Luknow nel centro dell'Indostan, dominate dall'Indo e dal Gange, con 50 milioni di infedeli prevalentemente mussulmani.

Il P. Istituto delle Missioni Estere di Milano regge la diocesi di Hyderabad, quella di Dinajpur (nel Bengala) e il Vicariato Apostolico di Bezwada. Ad esso sono pure affidati i Vicariati di Tungoo e di Kentung nella Birmania e quello di Hong Kong nella Cina, dove si contano ben 24 missioni italiane. Le Missioni E. di Milano vi amministrano pure i Vicariati di Nanyan, Kaifeng, Weihvei e Hanchungfu.

I Salesiani svolgono la loro attività in Asia con la Diocesi di Shillong e di Krishnagar in India; nella Thailandia (Siam) hanno l'unica missione italiana, la Prefettura Apostolica di Rajabury; in Cina reggono il Vicariato

(1) Vedi *Il Monitore*, 1938, p. 78.

Apostolico di Shiuchow e nel Giappone pure amministrano l'unica missione italiana, la Prefettura Apostolica di Miyazaki.

I Gesuiti hanno all'estremo sud dell'India la Diocesi di Calicut, a Ceylon dirigono la Diocesi di Galle, in Cina governano il Vicariato Apostolico di Pengpu.

Sempre nell'India, la Prefettura Apostolica di Multan è affidata ai Domenicani e la Diocesi di Kandy nell'isola di Ceylon è retta dai Silvestrini.

In Cina i Francescani elencano ben 11 circoscrizioni affidate al loro Ordine. Partono dal Fiume Giallo nel nord col Vicariato di Taiyuan e la Prefettura di Yutse, si spingono ad occidente con le Prefetture di Tungchow e di Sanyuan e scendono quasi in linea verticale col Vicariato di Sian e di Laohokow e la Prefettura di Kichow; oltrepassano il Fiume Giallo col Vicariato di Hangchow e finiscono nelle provincie meridionali con i Vicariati di Changsha, di Hengchow e la Prefettura di Siangtan.

Amministrano il Vicariato di Chengchow e Moyang le Missioni Estere di Parma; il Vicariato di Hingan i Minori Conventuali; il Vicariato di Yhsin gli Stimatini e quello di Kian i Preti della Missione di S. Vincenzo d' Paoli.

In complesso nell'Asia vi sono 39 missioni in cui lavorano gli italiani sopra una superficie di circa cinque milioni di chilometri quadrati con 175 milioni di abitanti.

II. Le missioni italiane in AFRICA si trovano tutte nella parte orientale e per lo più nei territori coloniali italiani.

Nella Libia il Vicariato di Tripoli e quello di Bengasi sono affidati ai Francescani; la Prefettura di Derna ai Salesiani e quella di Misurata al clero secolare.

L'Impero Etiopico ha 11 divisioni ecclesiastiche: quattro affidate ai Cappuccini: i Vicariati dell'Eritrea e dell'Harar, e le Prefetture di Endeber e di Hosanna; due ai Frati Minori: il Vicario di Mogadiscio e la Prefettura di Dessié; una alle Missioni Estere di Milano: la Prefettura di Neghelli; una ai Missionari della Consolata: il Vicariato del Gimma; una ai Missionari di Verona: il Vicariato di Gondar; una ai Preti della Missione: la Prefettura del Tigrai, e una al Clero secolare: il Vicariato di Addis Abeba, che è amministrato dal Delegato Apostolico.

L'Egitto è affidato interamente ai Francescani e il Sudan quasi tutto alle Missioni Africane di Verona: Vicariati del Kartum, del Bahr el Ghazal e Prefettura di Bahe el Gebel. Ai Missionari di Verona appartiene pure il Vicariato del Nilo Equatoriale nell'Uganda.

I Missionari della Consolata hanno, nel Kenya, il Vicariato di Nyeri e la Prefettura di Meru e, nel Tanganica, la Prefettura dell'Iringa.

Ai Passionisti è affidata la Prefettura di Donoma, pure nel Tanganica;

ai Conventuali la Prefettura di Ndola nella Rhodesia; ai Serviti il Vicariato di Swaziland fra il Transwaal e il Natal.

In complesso, le missioni italiane in Africa sono 26 e comprendono un territorio di circa 8 milioni di chilometri quadrati con oltre 30 milioni di abitanti.

III. In AMERICA, fino a poco tempo fa le missioni italiane erano assai numerose. Buona parte del Sudamerica era evangelizzata da missionari Salesiani, che agli inizi della Pia Società erano tutti di nazionalità italiana. Oggi in America vi saranno 6 circoscrizioni ecclesiastiche da considerarsi come missioni affidate a personale prevalentemente italiano con capi-missione pure italiani.

Due sono nel Brasile: la Prefettura dell'Alto Solimoes dei Cappuccini e la Prefettura *nullius* S. Pellegrino Laziosi dei Servi di Maria; due nell'Equatore: il Vicariato di Napo dei Giuseppini di Torino e quello di Mendez y Gualaquiza dei Salesiani; una nella Bolivia: il Vicariato del Chaco affidato ai Francescani; una nel Cile: la Prefettura di Aysen, essa pure dei Serviti.

Queste missioni hanno una estensione di oltre mezzo milione di chilometri quadrati con appena 120 mila abitanti, la cui maggioranza è già cristiana.

Riassumendo, le 71 missioni affidate a personale missionario italiano si estendono per 13 milioni e 500 mila chilometri quadrati con 205 milioni di abitanti, dei quali un milione e 350 mila sono cattolici. Rimane dunque da condurre a Cristo un decimo della umanità, ossia circa un quinto degli infedeli sparsi in territorio uguale alla decima parte delle terre emerse.

LEGISLAZIONE CIVILE

Il III Libro del Codice Civile "della Proprietà,,

Con Decreto Reale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* è stato approvato il Libro III del Codice Civile: *Della Proprietà*. Esso è preceduto dalla Legge sul valore giuridico della Carta del Lavoro.

Varie innovazioni sono state apportate agli Istituti rispetto al contenuto del vecchio Codice del 1865.

Il libro si divide in nove titoli. Il primo concerne i *beni in generale e i beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici*; il secondo concerne *la proprietà*; il terzo *la superficie*; il quarto *l'enfiteusi*; il quinto *l'usufrutto, l'uso e l'abitazione*; il sesto *le servitù prediali*; il settimo *la comunione*; l'ottavo *il possesso*; il nono *la denuncia di nuova opera e danno temuto*.

Nella parte riguardante la proprietà fondiaria sono inserite le norme che regolano il riordinamento della proprietà rurale, la bonifica integrale, i consorzi di bonifica dichiarati persone giuridiche pubbliche, ed i criteri per la migliore sistemazione delle unità fondiarie. E' sistemata la materia relativa ai bacini montani e difese fluviali.

Vitale per la difesa dell'agricoltura contro l'eccessivo frazionamento dei fondi rustici è il principio del rispetto per la minima unità colturale, intesa come la quantità del terreno necessario e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le buone regole della tecnica agraria. E' stabilito che la minima unità culturale sia determinata per zone e colture, in relazione alla situazione demografica. Speciali disposizioni disciplinano quindi la ricomposizione fondiaria, nonchè la proprietà edilizia ed i piani regolatori delle città.

Particolare rilievo viene dato alle norme che regolano la costituzione dei consorzi tra coloro che hanno interesse comune nella derivazione, nell'uso delle acque e nella bonifica.

L'Istituto dell'enfiteusi è stato sostanzialmente rielaborato al fine del miglioramento dei fondi e dell'incremento della produzione nazionale.

Nell'usufrutto sono regolati in modo più equo e più consono ai fini della produzione i diritti del proprietario e dell'usufruttuario.

Così pure vengono regolate secondo le moderne esigenze della produzione e un maggior senso di dovere e di solidarietà civile le servitù prediali, specie in materia di acque per l'alimentazione e l'irrigazione.

Il nuovo Codice dà quindi una compiuta disciplina della proprietà superficiaria, che ha così vasta applicazione nella edilizia moderna. In tema di comunione viene introdotto un sistema completo di norme che, allontanandosi dal criterio del Codice del 1865, conferisce più ampi poteri a difesa degli interessi generali della comunione. Il condominio sulle case divise per appartamenti viene disciplinato con apposite norme.

In materia di possesso, alle poche disposizioni frammentarie del Codice del 1865 è sostituita una disciplina unitaria, e così pure viene regolata con un nuovo sistema di norme la circolazione dei beni mobili, abolendo la vecchia distinzione tra perdita volontaria e involontara del possesso. E' ridotto a venti anni il termine della prescrizione acquisitiva della proprietà e degli altri diritti reali per i beni immobili. L'usucapione dei beni mobili, non considerata nel vecchio Codice, si compie per il possessore in buona fede col possesso continuato per cinque anni, si adeguano così i termini al ritmo delle moderne relazioni sociali ed economiche.

Sono stati approvati, con decreti reali, anche gli altri libri del Codice Civile: *Delle obbligazioni; dell'Impresa e del Lavoro; della Tutela dei Diritti*. I testi legislativi saranno pubblicati prossimamente. L'entrata in vigore per questi ultimi tre libri è stata fissata al 21 aprile 1942, dopochè sarà attuato il necessario coordinamento tra le diverse parti che vengono a comporre il nuovo Codice Civile.

Il Libro "dell'Impresa e del Lavoro,,

A nessuno può sfuggire l'importanza che, colla pubblicazione del libro *Dell'Impresa e del Lavoro*, recentemente approvato con decreto reale, acquista la consacrazione dei principi dell'ordinamento sindacale e corporativo nelle nuove leggi civili.

Tutta la materia del nuovo libro risulta disciplinata da un complesso di oltre 450 articoli, che regolano istituti e settori tanto dell'impresa quanto del lavoro. Sono contemplati gli stati professionali nell'ordine corporativo, l'esercizio delle professioni intellettuali, l'impresa, il lavoro nella impresa, i rapporti di associazione agraria, l'organizzazone sociale dell'impresa, le imprese corporative e le mutue assicuratrici e i consorzi per il coordinamento della produzione.

L'organizzazione e l'esercizio delle attività professionali vengono posti sotto la egida delle leggi e dei regolamenti, degli statuti delle associazioni

professionali legalmente riconosciute, dei contratti collettivi di lavoro, degli accordi economici collettivi e delle norme corporative, i quali accordi e contratti però non potranno derogare alle disposizioni imperative della legge e dei regolamenti e alle norme legislative che tutelano il lavoro, se non in quanto siano più favorevoli al prestatore di lavoro.

Disciplinando il contratto collettivo di lavoro e le altre norme equiparate, occupandosi dell'efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale, chiarendo i principi che devono essere proprii dell'uno come dell'altro, le norme pongono il lavoro in una situazione più evidente di quella delle altre legislazioni straniere.

L'olio per le lampade

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Direzione Generale dell'Alimentazione, con Circolare in data 13 dicembre 1940, n. 72, prot. 2188, informa:

« Per l'approvvigionamento dell'olio di oliva occorrente per le lampade che ardono innanzi al SS. Sacramento si dispone un'assegnazione mensile di litri 3 per lampada, limitatamente alle chiese sacramentali che non possono impiegare luce elettrica. Per permettere a questo Ministero di stabilire il quantitativo occorrente, si interessano le Sezioni Provinciali dell'Alimentazione — Reparto Approvvigionamenti — a voler segnare il numero delle chiese esistenti in ciascuna provincia che devono necessariamente bruciare l'olio. Dovrà essere specificato il nome delle chiese ed il paese dove hanno sede. L'indagine dovrà essere portata a termine entro brevissimo tempo, in modo da poter trasmettere le notizie necessarie a questo Ministero entro e non oltre la fine del corrente mese ».

p. il Ministro: F.to RONCHI

N O T A

A proposito di olio per la lampada del SS. Sacramento, *più d'una diocesi ci ha domandato se esista qualche indulto generale della Santa Sede in virtù del quale sia rimesso alla prudenza degli Ordinari di permettere nelle loro diocesi, in mancanza d'olio di oliva o di cera d'api, altri olii vegetali e in mancanza anche di questi, la luce elettrica per la lampada del SS. Sacramento.*

Siamo in grado di rispondere che non esiste alcuna disposizione generale, ma solo indulti particolari, come ad es. per la città e diocesi di Roma. Però i Vescovi, giudicando nella loro prudenza a seconda delle condizioni e del bisogno delle loro diocesi, possono chiedere tale indulto alla S. C. dei Riti.

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

S. C. DI PROPAGANDA FIDE. NOMINE. — 10 *gennaio* 1941. Rev.mo Mons. Giulio Trannoy, *Presidente della P. O. della Propagazione della Fede per gli Stati Uniti d'America.*

S. CONGREGAZIONE DEI RITI. — 17 *dicembre* 1940. Congregazione *antepreparatoria* per discutere sui miracoli proposti per la canonizzazione del B. Bernardino Realino, Confessore, S. J.

7 *gennaio* 1941. Congregazione *antepreparatoria* per discutere sui miracoli proposti per la canonizzazione del B. Giovanni de Britto, Martire, S. J.

21 *id.* Congregazione *generale* per dare il voto sulla eroicità delle virtù della Serva di Dio Placida Viel, seconda Superiora Generale dell'Istituto Scuole Cristiane della Misericordia.

28 *id.* Congregazione *ordinaria* per discutere:

I. Sulla introduzione delle cause: 1) di Francesco Coll, sacerdote professo O. P., fondatore della Congregazione delle Suore dell'Annunziata; 2) di Maria Fortunata Viti, monaca conversa benedettina;

II. Sulla riassunzione della causa di canonizzazione della B. Maria Giuseppina Rossello, fondatrice delle Figlie di N. S. della Misericordia;

III. Sugli scritti di alcuni Servi di Dio.

4 *febbraio* 1941. Congregazione *antepreparatoria* per discutere sulle virtù esercitate in grado eroico dalla Serva di Dio Vincenza Maria Lopez Vicuna, fondatrice dell'Istituto delle Figlie di Maria Immacolata per le ragazze addette a servizio.

NECROLOGIO

IL CARD. GIUSEPPE SCHULTE

Un nuovo lutto ha colpito il Sacro Collegio con la morte del Card. Giuseppe Schulte, Arcivescovo di Colonia, avvenuta il giorno 11 corr. marzo. Nato in Oedingen (Paderborn) il 14 settembre 1871, l'illustre Porporato compì gli studi classici nel Ginnasio Reale di Essen, quindi il corso teologico nell'Università di Bonn, ordinandosi sacerdote il 22 marzo 1895. Fin da giovane dovette occuparsi di questioni sociali e di apologetica, e su quest'ultimo argomento pubblicò l'opera « Teodoreto di Ciro Apologeta ». Per i suoi meriti e valore, nel 1909 fu eletto Vescovo di Paderborn, distinguendosi presto nell'Episcopato germanico, che gli affidò la carica di segretario della Commissione per lo studio delle questioni sociali. Consacrò specialissime cure al Seminario diocesano, all'incremento degli studi teologici con la Rivista « Theologie und Glaube » e all'azione religiosa in tutta la diocesi. Durante la guerra mondiale fondò l'ufficio di assistenza per i prigionieri e di ricerca e trasmissione delle notizie dei combattenti alle loro famiglie: ufficio che raggiunse un'estensione e una portata grandissima. Nel 1920 fu promosso Arcivescovo di Colonia, la diocesi più popolosa della Germania, e l'anno dopo ottenne il cappello cardinalizio. Tra le sue molte opere durante il governo di Colonia sono da ricordare il Sinodo provinciale (1922), l'istituzione dell'Accademia di Sant'Alberto Magno (1922) a cui affidò l'edizione critica delle opere del santo Dottore, le feste in occasione della canonizzazione del B. Pietro Canisio (1929) quelle ancor più solenni per S. Alberto M. (1932) e la erezione dell'imponente Seminario diocesa-

no a Bensberg. In compendio, i suoi lunghi anni di episcopato, sopratutto gli ultimi venti, furono anni di opere, di cure, di lotte in pro non solo della diocesi ma dell'intera Renania, anzi del popolo germanico.

Alfonso XIII Re di Spagna

A Roma, in una semplice stanza d'albergo, il 28 febbraio è morto con sentimenti di sincera pietà cristiana Re Alfonso XIII di Spagna, destando il compianto dell'intera città.

Figlio postumo di Alfonso XII di Borbone e della virtuosa Maria Cristina, che gli aveva dato per padrino Leone XIII, Alfonso XIII nacque a Madrid il 17 maggio 1886 e salì al trono nel 1902, dopo che la Spagna aveva già perduto le Filippine e Cuba. Governò con alto senno politico; diede impulso alle industrie, alle scienze, avviò migliori rapporti internazionali; fu strenuo assertore della riconquista del Marocco e riannodò più stretti legami con l'America latina. Aspre tempeste furono scatenate sulla Spagna dalla questione sociale e dalla discordia dei partiti liberale e conservatore, che si avvicendavano al potere. Il Re allora pensò di affidare fuori del Parlamento il il governo dittatoriale a Primo de Rivera (1923); ma più tardi mutò d'avviso, e fu sventura; congedato il dittatore, i repubblicani raggiunsero il potere. Egli atterrito del successo della rivoluzione e deciso ad evitare conflitti cruenti, nell'aprile del 1931 abbandonò il paese pur senza rinunziare ai suoi diritti e Roma, patria di tutte le genti, l'accolse e l'ospitò fino alla sua fine, affrettata dalla sofferenza e dall'esilio.

Alfonso XIII era gran signore, un uomo di coraggio e di sangue freddo, che dimostrò nei quattro attentati dei quali fu oggetto; fu un cattolico di viva fede; amò ardentemente e fino all'ultimo la sua Spagna e gioì di cuore quando, col trionfo dell'esercito di Franco sopra i miliziani bolscevichi, fu liberata.

Dopo imponenti funerali, la sua salma fu provvisoriamente tumulata nella chiesa nazionale di S. Maria di Monserrato, in attesa di essere ricongiunta a quelle de' suoi antenati all'Escuriale.

Vescovi. — 10 dicembre 1940. Monsignor *Tommaso Francesco Hickey*, Arciv. tit. di Viminacio.

21 *id. Mons. Tommaso Trussoni*, Arciv. tit. di Gerapoli di Siria.

9 *gennaio* 1941. Mons. *Ippolito Trehiou*, Vesc. di Vannes.

17 *id.* Mons. *Gioacchino Bonardi*, Vescovo tit. di Pargamo, Ausiliare di Firenze.

18 *id.* Mons. *Andrea Maria Elia Jarousseau*, Vesc. tit. di Sauatra.

19 *id.* Mons. *Giovanni Casado Obispo*, Vesc. tit. di Barata.

22 *id.* Mons. *Giorgio Rossi*, Vesc. tit. di Lebesso.

24 *id.* Mons. *Giovanni Biermans*, Vescovo tit. di Gargara, infaticabile missionario.

26 *id. Mons. Gaspare Klein*, Arcivescovo di Paderborn.

31 *id.* Mons, *Fiorenzo Cerviño y Gonzales*, Vesc. di Orense.

9 *febbraio* 1941. Mons. *Gaudenzio Manuelli*, Arcivesc. di Aquila.

12 *id.* Mons. *Placido Angelo Rey-Lemos*, Vesc. tit. di Pelusio.

Sacerdoti e Laici. — 3 *luglio* 1940. All'età di 78 anni, il P. *Alberto Condamin*, S. J., il cui nome ha tenuto negli ultimi quarant'anni un posto eminente tra i cultori cattolici degli studi biblici.

Alla fine di agosto, « alle Querce » presso Firenze, il P. *Domenico Bassi*, Barnabita, insigne educatore, oratore e scrittore.

Il 1° *ottobre* 1940, a Foligno sua patria, ad 84 anni, Mons. *Michele Faloci Pulignani*, chiara figura di studioso, fondatore dell'*Archivio storico per le Marche e per l'Umbria*, dell'*Archivio per la storia dell'Umbria*, e della *Miscellanea Francescana*.

30 *settembre*, a Palermo, il prof. *Giuseppe Amato Poiero*, appassionato cultore della filosofia.

Ottobre. A Bonn, a 78 anni, Mons. *Alberto Ehrhard*, professore universitario, autore di molte pregevolissime opere di carattere storico.

17 *ottobre* 1940, pure a Bonn, a 64 anni, Mons. *Francesco Giuseppe Doelger*, disce-

polo di A. Ehrhard, il quale per tutta la vita si occupò degli studi di antichità classica e cristianesimo e fondò il periodico *Antichità e Cristianesimo*; opera sua principale *Ichthys*.

17 *ottobre* 1940, a Roma, a 64 anni, Monsignor *Giuseppe Malusardi*, dal 1935 Sottosegretario della S. C. degli Affari Ecclesiastici, dove esplicò un'opera intelligente, apprezzatissima.

15 *ottobre* 1940, a Mauleon, a 76 anni, Fratel *Junien Victor*, Assistente prima, poi dal 1934 Superiore Generale dei benemeriti Fratelli delle Scuole Cristiane di S. Giovanni B. de la Salle.

... *novembre* 1940, ad 83 anni, il P. *Vincenzo Scheil*, nativo di Koenigsmacker in Lorena, decifratore ed illustratore del codice sumerico di Hamurrapi.

20 *novembre* 1940, a Firenze, a 64 anni, il P. *Guido Alfani*, delle Scuole Pie, direttore dell'Osservatorio astronomico Ximeniano e distinto sismologo.

30 *dicembre*, a Scutari di Albania, a 70 anni, il P. *Giorgio Fishta*, O. F. M., letterato e poeta nazionale, membro della P. Accademia delle Scienze.

... a Trieste, Mons. *Giovanni Buttignoni*, sacerdote di spirito versatile e di non comuni doti, esplicate in molteplice attività scientifica e pastorale.

25 *gennaio*, a Torino, il Prof. *Rodolfo Bettazzi*, eccezionale figura di educatore e di apostolo laico, che al bene della Chiesa e delle anime attese per tutta la vita con numerosi scritti, dalla cattedra e sui giornali.

Febbraio 1941, a Roma, *Teresa Labriola*, prima avvocatessa d'Italia, che per un profondo spirito di carità e di rinunzia, sullo scorcio di sua vita tornò alla fede e, dopo una crudele malattia sostenuta fra gli stenti e la solitudine, passò a vita migliore.

4 febbraio, in Roma, Mons. *Giovanni Pietro Kirsch*, nato nel Lussemburgo nel 1861, rettore del P. Istituto d'Archeologia sacra. Della sua lunga assidua attività scientifica lasciò molti pregevoli monumenti.

CRONACA

Il nuovo sepolcro di Pio XI

La domenica 9 febbraio ebbe luogo la inaugurazione del nuovo monumento sepolcrale, che il « Comitato per la celebrazione dei Centenari dei Ss. Ambrogio e Carlo e della memoria del Sommo Pontefice Pio XI » ebbe cura di erigere nelle grotte vaticane alla memoria del grande Pontefice.

Nella sua semplicità la funzione assunse un carattere di grande importanza per la qualità dei personaggi intervenuti e per il rito col quale si svolse. L'E.mo Card. Caccia Dominioni, Presidente del Comitato esecutivo, pronunziò un discorso in memoria del compianto Pontefice; prese quindi la parola l'E.mo Card. Tedeschini, Arciprete della Basilica Vaticana nell'atto di prender possesso del monumento, trattenendosi a lungo nel ricordare le opere e le virtù del Defunto. Dopo, l'E.mo Cardinale di Milano accese la lampada votiva offerta dall'Azione Cattolica Italiana, mentre la *Schola cantorum* del P. Seminario Lombardi eseguiva il *Requiem* del Cornelius; infine S. E. Mons. Nardone, decano del Capitolo Vaticano, recitò il *De profundis* con *l'Oremus pro Pontifice defuncto*. Mentre la cerimonia si svolgeva nelle grotte, una folla considerevolissima di fedeli sostava devotamente in orazione nella Basilica. L'austera cerimonia, più che rito funebre, parve e fu realmente, come dissero i due Eminentissimi Oratori, *celebrazione di vita e di vittoria*.

Il giorno dopo, secondo anniversario della morte di Pio XI, il Comitato promotore dell'artistica opera fu ricevuto in particolare udienza dal Santo Padre. La sera del giorno medesimo l'Augusto Pontefice si recò in forma privatissima a visitare la nuova tomba. Dopo essersi trattenuto alquanto in preghiera, osservò partitamente l'effetto d'assieme, il maestoso sarcofago e le raffigurazioni e decorazioni musive, esprimendo il suo alto compiacimento per la riuscita opera, degna del defunto Pontefice e del luogo venerato in cui è sorta.

Sua Santità aveva già espresso il suo compiacimento, in forma splendida, quel mattino stesso, nel bellissimo discorso che tenne ai membri del Comitato. Lo ringraziava ed esprimeva la sua gratitudine « per l'onore e la venerazione resi a un grande Pontefice », nella memoria del quale « Milano, Roma e l'Italia si esaltano: Milano, nella cui terra ebbe la culla e il pastorale; Roma, che gli diede la tiara e la tomba; l'Italia, fra i popoli a lui cari carissima; il mondo, che davanti a lui, superiore ai tempi e alle passioni, si chinò in ammirazione ed in plauso ».

Accennando al monumento eretto dalla devozione dei figli, il Santo Padre così continuava:

« Nel sarcofago, che la vostra devozione e la riconoscenza vostra hanno così nobilmente offerto, giacerà quind'innanzi il sapiente Pontefice. Il medesimo marmo di Candoglia, dal quale la mole meravigliosa del Duomo di Milano si slancia verso il cielo lombardo, ha accolto e chiude in sè uno dei più grandi figli e Pastori di quella illustre metropoli; ma il suo spirito immortale ormai posa — come è giustissima fiducia — in seno a Dio, che premia e corona i suoi servi e vicari, eroi e martiri della salute dei popoli. Pure la sua tomba avrà una parola: parlerà della pietà e dell'amore particolare dei milanesi e delle diocesi lombarde; parlerà coi simboli degli Evangelisti che l'adornano, come le loro pagine illuminarono la mente di lui; parlerà con la tranquilla e candida figura, immagine del candore del suo zelo pastorale; parlerà colle iscrizioni incise nel marmo, in cui rivivono i solenni accenti delle sue ultime volontà ed una delle più commoventi manifestazioni dei supremi giorni del suo Pontificato; parlerà dai mosaici dell'arcosolio, sul cui fondo d'oro la effigie del Re dei Re e Principe della luce, Salvatore e giudice del mondo, sorretta da angeli, rifulge a protezione e promessa del suo servo fedele, nella cui forte e dolce anima la grandezza apostolica di Ambrogio si congiunse armoniosamente coll'ardore mistico di Teresa del Bambin Gesù. Parlerà la tomba, ma dalla tomba parlerà egli stesso coi ricordi che di sè, della sua dottrina, delle sue virtù e dell'opera sua multiforme desterà in voi, nei presenti e nei futuri, i quali verranno e si curveranno innanzi al suo avello. In quell'ombra sotterranea e sacra — rischiarata dalla triplice luce dell'argentea lampada votiva, che l'Azione Cattolica Italiana ha voluto deporre ai piedi del suo sommo riordinatore e patrono — parranno ritornare e discendere la sua parola pensosa e il tranquillo suo gesto, il suo sguardo penetrante e il benigno suo volto, la sua sollecitudine paterna e l'alto suo ammonimento e conforto, il suo gaudio e la sua benedizione, cui corrisponderà perenne la prece, da lui invocata, dei suoi figli ».

Più nobile commento non poteva avere la solenne e pia cerimonia.

BREVI NOTIZIE

• Su proposta del Ministro dell'Educazione nazionale, fu concessa l'onorificenza della « *Stella d'oro* » *al Rev.mo P. Agostino Gemelli,* Rettore dell'Università del Sacro Cuore, per il contributo da lui recato al progresso degli studi.

• A Pompei fu celebrato il *centenario della nascita dell'Avv. Bartolo Longo* (1841-1941), uomo di religione e di carità, creatore della nuova Pompei, del santuario omonimo e delle opere benefiche che vi si raccolgono intorno.

• La *salma del Servo di Dio Prof. Giuseppe Toniolo* il 30 settembre 1940 fu solennemente trasportata dal cimitero alla nuova monumentale chiesa parrocchiale di Pieve di Soligo ed ivi chiusa in un bel monumento.

• A Grottaferrata, dal 13 al 16 ottobre 1940, fu tenuto il *primo Sinodo Intereparchiale,* indetto dagli Ordinari delle tre giurisdizioni ecclesiastiche di rito bizantino esistenti in Italia.

• Il quarantesimo *anniversario della morte di Giuseppe Verdi,* sommo compositore (1813-1901) ha dato luogo ad una serie di

commemorazioni e manifestazioni di vario genere in Italia.

• Il 21 gennaio, decennale della *morte di Orazio Marucchi,* tanto benemerito degli studi archeologici, il suo discepolo ed amico Prof. Giglioli ne fece la commemorazione nella sede degli Studi Romani. Il « Collegium cultorum Martyrum » promosse in suo suffragio un ufficio funebre, seguito dalla commemorazione fatta da Mons. Bianchi Cagliesi.

• Sulla fine di dicembre nella città e diocesi di Sorrento fu celebrato il *40° anniversario della consacrazione episcopale* di quel degnissimo Arcivescovo, Mons. Paolo Iacuzio.

• In onore di S. Francesco Patrono d'Italia, il P. Pietro Ghezzi, O. F. M., del Convento di Fiesole (Firenze) ha preso una benefica iniziativa, consistente nella fondazione di un *Sanatorio a vantaggio dei rurali* colpiti da tubercolosi. Il Sanatorio: 1) ricovererà i soli rurali, ad esclusione dei cittadini; 2) farà vasta opera di apostolato e di spiritualità, chiamando in aiuto medici, infermieri e stampa; 3) occuperà i ricoverati mediante una scuola elementare ed una scuola professionale agraria; 4) avviato che sia, il Sanatorio si manterrà da sè, ma prima che sia eretto avrà bisogno del soccorso dei buoni, i quali potranno inviare le offerte all'indirizzo sopra indicato dal R. P. Ghezzi.

• L'editore Angelo Sommaruga ha pubblicato un volume dal titolo *Cronaca bizantina,* che è una raccolta di appunti diretti a far conoscere quali furono i rapporti dell'autore coi principali scrittori degli ultimi sessant'anni e che cosa fu veramente il periodico letterario dello stesso nome. Vi si trovano insieme dichiarazioni letterarie preziose, notizie inedite, note, episodi, aneddoti, curiosità riguardanti personaggi più o meno famosi.

• E' uscita coi tipi Mondadori la *quarta ristampa del « Faust »* di Goethe nella versione e commento di Guido Manacorda. « La traduzione del Manacorda è di gran lunga superiore a tutte quelle che la precedettero, talmente superiore, che i confronti apparirebbero inutilmente ingegnosi » (G. Papini).

• La ditta Mondadori indisse già un *concorso* per un romanzo e una biografia. Nessuno dei concorrenti ha potuto meritare il premio; solo furono segnalati i due romanzi « Tre tempi » e « Norzia » e la biografia dal titolo « La vita dell'italiano Francesco Guicciardini ». Il duplice bando sarà rinnovato alle precedenti condizioni, cioè la pubblicazione dell'opera e l'anticipo immediato di L. 30.000 per il romanzo e di L. 20.000 per la biografia.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO PP. XII

Le direttive del Santo Padre agli Universitari ed ai Laureati dell'Azione Cattolica

(*Acta Ap. Sed.*, 1941, p. 155)

Tutti hanno potuto leggere sui giornali cattolici il testo del bellissimo discorso che il Santo Padre rivolse agli Studenti universitari di Azione Cattolica e agli ascritti alla Sezione Laureati nell'udienza che concesse loro il 20 aprile, Domenica in Albis, nell'Aula della Benedizione, ad epilogo delle loro riunioni di preghiera e di studio. Si attendeva che a questa solenne udienza prendessero parte un migliaio circa di giovani; invece intervennero ben duemila, convenuti da Roma non solo, ma da tutta Italia.

Crediamo utile riprodurre qui, codificandole in certo qual modo, le sapienti direttive che nel suo discorso il Santo Padre si compiacque dettare a così imponente e significativa rappresentanza della studiosa Gioventù che milita nei ranghi dell'Azione Cattolica.

Le direttive del Sommo Pontefice si possono riassumere in questi cinque punti.

I. Innanzitutto il Santo Padre, partendo dal « fatto patente ed innegabile che ai circoli universitari, alle classi di cultura superiore è riservato un posto singolare, una parte eminente nell'ordine sociale » e che « cervello nella vita di un popolo possono dirsi coloro che hanno ricevuto una formazione universitaria », dopo avere rilevato il danno proveniente oggidì alla società dal « divorzio che separa un numero considerevole degli uomini di alta cultura dal pensiero cristiano », ha chiaramente indicato essere vocazione e missione degli Universitari e dei Laureati di A. C. lo « spianare la via in molti cuori e far cessare quel pernicioso divorzio, ristabilire i contatti, riannodare i legami, assicurare la penetrazione mutua dei due mondi del sapere, alta scienza universitaria e lume rivelato da Cristo ». Per potere adempiere con efficacia e senza pericolo tale dovere, il Santo Padre tracciava questa prima norma di condotta: « NON VI DEVE ESSERE SQUILI-

BRIO NELLA MENTE E NELL'ANIMA TRA LA CULTURA RELIGIOSA E LA CULTURA UNIVERSITARIA ». Di conseguenza diviene indispensabile agli Universitari ed ai Laureati di A. C. « UNA CULTURA PIÙ APPROFONDITA E PIÙ PERSONALE DA UOMO MATURO ».

II. Non solo negli Universitari e nei Laureati di A. C. non ci deve essere squilibrio tra cultura religiosa e cultura universitaria, ma di più « CI VUOLE L'ACCORDO FRA IL PERFEZIONAMENTO INTELLETTUALE E IL PERFEZIONAMENTO MORALE E SPIRITUALE: uno squilibrio che vi fosse tra la verità e la pratica del bene, richiamerebbe alla mente l'immagine di coloro dai quali Cristo ammonì i suoi discepoli di guardarsi: *dicunt enim et non faciunt* (Matt., XXIII, 3) ». Come una vita intellettuale, così essi devono « possedere anche UNA VITA MORALE INTERIORE DI MAIORES (di quei *maiores* o *superiores* che S. Tommaso a proposito della fede distingueva dai *minores* o *inferiores*): sono due vite che ne formano una sola, la vita del campione, segnato in fronte col crisma del buon soldato di Cristo ». Poichè infatti « un vero dotto, un vero maestro, un vero giurista, un vero clinico non varranno a stare saldi sicuramente e pienamente alla via e alla dignità della loro professione senza una forte vita interiore, un senso delicato del dovere, senza quel vigore delle virtù che i cristiani attingono alle più feconde e inesauribili di tutte le fonti, gli esempi e la grazia di Nostro Signore ».

III. Dopo avere il Santo Padre indicato nel secondo punto in qual senso negli Universitari e nei Laureati ci debba essere l'accordo tra vita cristiana e vita universitaria e spiegato il senso di tale vita cristiana, passava ad illustrare quale ne debba essere la vita universitaria e professionale. Intendeva dire che essi « NON DEBBONO ESSERE DA MENO DI ALTRI NELLA PALESTRA DEL VALORE SCIENTIFICO E DELLA COMPETENZA, DELLA ESTESA COGNIZIONE E DELLA CAPACITÀ NELL'ESERCIZIO DELLA LORO PROFESSIONE ». E con ciò Sua Santità voleva significare che gli Studenti universitari e i Laureati cattolici debbono essere e « farsi i migliori: i migliori studenti, i migliori professionisti, i migliori giuristi, letterati, medici, ingegneri, naturalisti, fisiologi, investigatori della materia e dello spirito, del vero e del bene individuale e sociale ». Con questi essenziali e fondamentali requisiti, — cioè « profonda scienza profana della natura e profonda scienza religiosa delle verità della fede » — sarà possibile esercitare quel proficuo apostolato in mezzo all'alta cultura, per cui si additi agli altri « l'accordo fra l'intelletto umano e la rivelazione divina ».

IV. Per ottenere che questo nobile ideale di apostolato diventi realtà, il Sommo Pontefice all'eletta adunata intellettuale additava, quale CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE, LO STUDIO, IL LAVORO. Non « uno studio, un lavoro superficiale, leggero, da dilettante, saltuario, in balia delle impressioni »,

ma un « faticare lungo, spesso penoso, arido, oscuro, senza lo stimolo dell'appagamento intimo », il quale perciò « esige coraggio, energia, costanza, vera e generosa abnegazione cristiana », ma che, in ogni modo, vuol essere « lavoro coraggioso e lieto nell'umiltà e nella carità ».

V. Appunto L'UMILTÀ E LA CARITÀ SONO LE DUE NOTE CARATTERISTICHE DEL CORAGGIOSO E LIETO LAVORO, che il Santo Padre — conforme alle contingenze ed esigenze del momento storico attuale — volle infine additare agli Universitari e Laureati di A. C. E veramente, Egli diceva, la cultura più alta non ci fa di per sè stessa migliori dei fratelli che vediamo in uffici più modesti, nè ci esalta tanto su di loro, che spezzi il vincolo e la via della carità « per la quale anche la cultura scende a umiliarsi con gli umili per innalzarsi insieme nella scuola di Cristo ». Rammentava che « la verità è la madre dell'umiltà e della carità » e che « non dell'orgoglio e della violenza abbisogna il mondo, bensì della carità e dell'amore, e insieme di quella umiltà che non è viltà, ma veracità della propria coscienza »; e terminando affermava il perenne trionfo di queste due virtù « nel corso del secolo, di là dal secolo e alla consumazione dei secoli ».

Il profondo, elevatissimo discorso fu ascoltato in religioso silenzio e con sempre viva attenzione e alla fine salutato da prolungati, unanimi applausi, prova non dubbia della completa adesione dei presenti alle direttive del Sommo Pastore. Quindi il Santo Padre ammetteva tutti al bacio della mano, fatto segno a rinnovate e sempre più vibranti manifestazioni di riconoscenza e di devoto affetto.

II.

Il Sommo Pontefice indice nuove supplicazioni per la pace del mondo

Con lettera data il 20 aprile all'E.mo Card. Segretario di Stato, il Santo Padre prendendo occasione dal prossimo Mese di Maria ha indetto una nuova crociata di preghiere per la pace, impegnandovi specialmente l'infanzia: « Quanto più tormentosamente la guerra angustia e strazia gli animi, quanto più spaventosi incombono sopra tante nazioni e popoli pericoli di ogni genere, tanto più fidenti vogliamo che si elevino le suppliche al Cielo, donde solamente può arridere, fra così profondo smarrimento di animi e perturbamento di cose, la speranza di tempi migliori ».

Una doppia speranza arride all'animo del Santo Padre. Una è che, se finora le nostre preghiere ed i nostri voti non hanno avuto il sospirato esito, e se ci sono ignoti i disegni di Dio, sappiamo però « che quantunque in-

numerevoli e così gravi colpe provochino la punitrice giustizia del Cielo, il Signore tuttavia è Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione (II Cor., I, 3) e che il suo amore e la sua benevolenza per noi è senza limiti ».

Il secondo motivo di fiducia deriva da questo che « abbiamo presso il trono dell'Altissimo la benignissima Madre di Dio e Madre nostra, che con la sua onnipotente intercessione tutto può sicuramente impetrarci da Lui ». « Che se noi, ricordando le nostre colpe, ci reputiamo immeritevoli della sua materna tenerezza, conduciamo numerosi al suo sacro altare i nostri bimbi a perorare la nostra causa, essi che hanno candida l'anima ed innocente il labbro, essi che nei limpidi loro occhi sembrano rispecchiare e riflettere qualche cosa della luce celeste. Implorino questi piccoli dalla benignissima Madre di Dio i celesti favori a tutti coloro che soffrono; da Essa domandino che siano abbreviati i giorni di questa così grave sventura e torni quanto prima a brillare nel nostro cielo una pace piena, solida, duratura, ispirata e informata alla sacra maestà della giustizia e alla virtù della carità ».

Frattanto il Santo Padre incarica l'E.mo Card. Segretario di Stato di voler rendere noti a tutti questi voti e queste esortazioni, e in primo luogo ai sacri Pastori, che avranno certamente a cuore di portarli a cognizione del gregge loro affidato (*A.A.S.*, 1941, p. 110).

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *De Batavia* (*De Semarang*). Viene smembrato il Vicariato Apostolico di Batavia e se ne erige il nuovo Vicariato Apostolico di Semarang. 25 giugno 1940 (*A.A.S.*, 1941, p. 65).

II. *De Bahamas*. La Prefettura Apostolica di Bahamas è elevata al grado di Vicariato Apostolico. 15 gennaio 1941 (*A.A.S.*, p. 67).

LETTERE DECRETALI. — Lettera Decretale « Sanctitudinis culmen » con la quale vengono decretati gli onori dei Santi alla B. Gemma Galgani, Vergine. 2 maggio 1940 (*A.A.S.*, 1941, p. 97).

LETTERE APOSTOLICHE. — Il tempio arcipretale di S. Ambrogio in Monfalcone (Gorizia) è decorato degli onori di basilica minore. 7 dicembre 1940 (*A.A.S.*, 1941, p. 109).

MESSAGGIO RADIOFONICO. — Il giorno di Pasqua di Risurrezione 13 aprile 1941 il Santo Padre inviò per radio a tutto il mondo, un messaggio di pace, di esortazione, di speranza, con uno speciale riguardo al presente doloroso tempo di guerra (*A.A.S.*, 1941, p. 112).

ALLOCUZIONE. — Fu tenuta dal Santo Padre il 30 marzo 1941, in occasione della speciale udienza concessa a S. E. il Conte Stanislao Pecci,

Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario del Sovrano Militare Ordine di Malta nell'atto della presentazione delle Lettere Credenziali (*A.A.P.*, 1941, p. 117).

S. CONGREGAZIONE DEL S. OFFIZIO

I.

Libri proibiti

E' stato proscritto e messo all'Indice dei libri proibiti il libro postumo di Luciano Laberthonnière, *Études de philosophie cartésienne et premiers écrits philosophiques*, edito per cura di L. Canet. 29 marzo 1941 (*A.A.S.*, 1941, p. 121).

In data 1 maggio 1941, sono pure state proibite e messe all'Indice le seguenti opere:

Giorgio Koepgen, *Die Gnosis des Christentum;*
Mattia Laros, *Das christliche Gewissen in der Entscheidung;*
Ermanno Mulert, *Der Katholicismus der Zukunft.*

II.

De praevia librorum censura

(*Acta Ap. Sed.*, 1941, p. 121)

Cum pluries acciderit ut decreto S. C. S. Officii prohiberi aut e commercio retrahi debuerint libri qui cum praescripta licentia Ordinariorum editi erant, eadem S. C. S. Officii locorum Ordinarios et Superiores religiosos enixe hortatur, ut in curanda praevia censura librorum caute omnino procedant et licentiam edendi ne concedant, nisi postquam a censoribus *idoneis, in re vere peritis*, ad examen deputatis sententiam faventem habuerint.

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 29 martii 1941.

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

I. *Maioricen.* Decreto col quale è stata segnata la Commissione per la introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Francesca Anna della Vergine Addolorata, Cirer Carbonnel, Suora Professa dell'Istituto delle Suore della Carità di Maiorca. 4 dicembre 1940 (*A.A.S.*, 1941, p. 126).

II.

DIOECESIUM ITALIAE

Sanctus Michaël Archangelus pro Radiologis et Radiumtherapeuticis Patronus et Protector declaratur

(*Acta Ap. Sed.*, 1941, p. 128)

Inter mira huius temporis inventa praecipuum sane locum obtinent quae radiologicam artem et radium therapeiam spectant; quarum prima ad naturae secreta atque corporum corpora introspicienda, utraequae vero ad gravissimos insanabilesque morbos curandos radiorum ope aptissimae sunt.

Cum autem tantorum inventorum usus ac exercitatio non sine ipsorum medentium periculo fiant, ne radiologis et radiumtherapeuticis itemque miserrimis aegrotis Omnipotentis Dei auxilium desit, Angelos et Sanctos intercessores adhibere populum christianum decet.

Quapropter Italae Societatis Radiologiae Medicae Praeses, nomine fere omnium Italiae Radiologorum, Sanctissimo D. N. Pio Pp. XII humillimas obtulit preces ut S. Michaël Archangelus Radiologorum Patronus et Protector declaretur et constituatur.

Sanctitas porro Sua, referente infrascripto Domino Cardinali, Sacrae Rituum Congregationis Praefceto, die 15 ianuarii huius anni, has preces benignissime excipiens, S. Michaëlem Archangelum Patronum et Protectorem pro Radiologis et Radiumtherapeuticis declarare et constituere dignata est: ut Quem contra nequitiam diaboli praesidium experimur, Eum in nostris infirmitatibus solatium habeamus.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, ex S. Rituum Congregatione, die 15 ianuarii 1941.

C. Card. Salotti, Ep. Praenest., *Praefectus.*

L. ✠ S.

A. Carinci, *Secretar.*

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

DECRETUM

Indultum circa pia exercitia per mensem agenda

(*Acta Ap. Sed.*, 1941, p. 129)

SS.mus Dominus Noster Pius div. Prov. Pp. XII, in audientia infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori die 15 mensis februarii vertentis anni concessa, haec quae sequuntur benigne decernere dignatus est:

Eodem fere modo, quo de pio Exercitio per mensem agendo in honorem S. Ioseph a S. Congregatione de Indulgentiis die 18 mensis iulii 1877 statutum est (cfr. *Preces et pia Opera indulgentiis ditata*, ed. 1938, n. 428 sub nota) quotiescumque opportunum ducitur pia id genus Exercitia, in ecclesiis vel publicis aut (pro legitime utentibus) semipublicis oratoriis per mensem publice peracta, die festo absolvere, qui non sit postremus eiusdem mensis dies, idque vel ex eo quod christifidelibus facilius evadat ad sacram confessionem et ad sacram synaxim sub fine pii huius Exercitii accedere, vel ex alia iusta causa, tum idem Exercitium incipere quovis die licet sive illius mensis, qui ex more celebratur, sive mensis antecedentis, ita tamen ut Exercitium per triginta dierum spatium peragatur.

Contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus S. Paenitentiariae, die 10 martii 1941.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

S. Luzio, *Regens.*

NOTE E DISCUSSIONI

Commento al Codice di Diritto Canonico

INTRODUZIONE

N. 1-5: Pregi e criteri delle *Institutiones iuris canonici* del Rev.mo Mons. Silvio Romani; 6-8: esattezza nella terminologia giuridica; 9-13: influsso della Chiesa nel diritto; 14-17: dignità e sviluppo del diritto canonico; 18-19: il *Codex iuris canonici*, l'indirizzo e lo sviluppo successivo del diritto canonico; 20: sguardo sintetico al Codice e ai primi sei canoni.

1. — E' apparso il primo volume delle *Institutiones Iuris Canonici* (1) di Mons. Silvio Romani, le quali si propongono in tre volumi di illustrare sistematicamente l'intero Codice, secondo quest'ordine: I volume, *De Fontibus, De Normis, De Personis;* II volume, *De Rebus;* III volume, *De Processibus, De Delictis et Poenis.*

2. — L'Autore, come ha dichiarato (2), anzitutto volle esporre organicamente il sistema del diritto canonico, quale può essere proposto ai profani ed ai chierici del primo anno di Teologia (3); quindi è salito ad una prima trattazione sistematica dell'intero Codice di diritto canonico, quale si può addire ai chierici del II, III, IV anno di Teologia (4), in modo da far loro ammirare la visione panoramica del Codice ed invogliarli ad approfondire lo studio, frequentando la Facoltà di Teologia o addirittura di Diritto Canonico, o almeno ad addentrarsi in tale studio per conto proprio.

3. — A tal uopo Mons. Romani ha compilato il primo volume delle *Institutiones iuris canonici*, sorretto dalla sua passione e dalla sua competenza, offrendoci un lavoro che risponde alla serietà degli studi, alla dignità della materia, ed alla evoluzione dei tempi. Rifuggendo dal metodo analitico, assurge a quello sistematico e veramente didascalico, rispondente alla vita ed all'apostolato, apportando: *quale sacerdote*, il soffio vivo delle virtù sacerdotali ed il contributo della esperienza di cura d'anime; *quale professore*, il vaglio di una cattedra cosmopolita e multipla per materia, difatti: riassume graficamente la materia in 8 quadri prospettici nelle pp. 2,

(1) Presso l'Autore, Via Machiavelli 50, Roma, Lire 55.
(2) *Rassegna di Diritto e Morale*, 1940, pp. 263-265.
(3) *Propaedeutica iuris canonici et iuris Ecclesiae publici elementa*, 1939, pp. 80.
(4) *Summa iuris canonici lineamenta*, Romae, 1939, pp. 328.

62, 76, 138, 161, 204, 342, 426; i singoli paragrafi si aprono con l'enunciativa del contenuto, l'esposizione è studiatamente stringata, le difficoltà sono chiarite, le controversie sciolte, l'indice è insieme analitico e sintetico; *quale scrittore elegante e chiaro*, la vivezza e la chiarezza d'un latino vissuto, che spesso richiama quello del Card. d'Annibale, e la cura della forma e della presentazione tipografica; *quale avvocato di Rota, Summista e Prelato Votante di Segnatura*, la riflessione di chi suda quotidianamente per inquadrare nella norma giuridica le più varie controversie. Quante volte in poche parole è rivendicata la norma giuridica, applicata o violata in qualche causa, durata anni!

4. — L'opera, che si presenta agguerrita nella scienza del diritto non solo canonico, ma anche comparato, e nella ben riuscita e lodevole iniziativa di esporre sistematicamente anche il diritto orientale e missionario (§ 22,s), non è di quelle che richiamino una semplice recensione, ma offre piuttosto la propizia occasione di esporre ai Lettori lo stringato commento dei singoli canoni del Codice di diritto canonico, seguendo la scia dell'illustre A., già benemerito Direttore del nostro Periodico. Addivengo senz'altro alla presentazione dell'opera e ad uno sguardo introduttivo al commento sistematico, cominciando il commento del can. 1: che se la ristrettezza dello spazio mi verrà costringendo dolorosamente a spigolare talora piuttosto frettolosamente, ciò non avverrà, lo spero, con minor diletto e vantaggio pei lettori, ai quali non mancherò di citare fedelmente i paragrafi nella esposizione.

5. — L'A. anzitutto espone i principi fondamentali, ponendo ben chiaro che il diritto *normativo*, chiamato dalla maggioranza *oggettivo* o positivo, è « norma agendi in societate perfecta inviolabilis » (§ 4): essa si concreta in un *ordine*, che dev'essere da tutti osservato; mentre il diritto *soggettivo*, che l'A. considera nella sua essenza formale, si concreta in una *facoltà* del soggetto, e nel corrispettivo dovere degli altri di rispettare tale facoltà. Esempio di diritto normativo è qualunque obbligazione dei chierici (cc. 124-144); esempio di diritto soggettivo è qualunque prerogativa dei chierici (cc. 118-123).

6. — Il diritto presuppone la società di almeno due individui e promana dalla stessa nostra natura sociale (§ 9,31) e, per divino volere, tende mana dalla stessa nostra natura sociale (§§ 9,31) e per divino volere, tende a costituire nell'umano consorzio l'ordine mirabile dell'armonia cosciente che necessaria ammiriamo nel creato. Invece la legge morale presuppone l'individuo, e regola l'equilibrio di dipendenza razionale tra la creatura e il Creatore. Pertanto, fondamento della legge morale è la volontà divina manifestata nel Decalogo; mentre fondamento del diritto positivo è il diritto detto naturale, che informa la nostra stessa natura umana razionale

e sociale, indirizzata dal « dictamen rectae rationis » datoci dal Creatore; e pertanto quel diritto, fondamentale alla nostra essenza ed esistenza, anche dopo qualunque aberrazione di individui e di popoli, riaffermasi sempre vittorioso con la medesima esigenza perpetua, universale e suprema (§§ 10,31).

7. — E' controverso quale sia la caratteristica differenza tra il diritto pubblico e privato. L'A., sormontando le discussioni teoriche, addiviene ad una enumerazione pratica del rispettivo contenuto (§ 3), di cui dirò più innanzi nei numeri 8 e 11.

8. — Il diritto civile è definito dall'A. « systema normarum quibus Civitas (= lo Stato) stat suosque cives regit ad supremum naturalem finem communem ». Dice *pubblico* quello « quo Civitas stat suoque munere fungitur », *privato* quello « quo cives inter se utuntur » (§ 12); *internazionale* « quod viget inter Civitatem et Civitatem » (§ 15): dall'internazionale bandisce insieme il diritto privato, essendo questo propriamente *ius peregrinorum*, ed il concordatario, perchè non vige tra due Stati, bensì fra la Chiesa ed uno Stato (§ 17), i quali stipulano convenzioni « ad modum pacti bilateralis sui plane generis » (§ 37).

9. — L'A. scrive che « canonista sine legibus (= civilibus) nihil prorsus iuvat, hodie quammaxime » (§ 89). Monumentale è l'importanza del diritto romano e sensibile è l'influsso esercitato dalla Chiesa su di esso (§ 90). L'imperatore Giustiniano promulgò il *Codice* (a. 529, emendato a. 534), il *Digesto* e le *Istituzioni* (a. 534): ad essi furono aggiunte le *Novelle*, ed insieme formarono il *Corpus iuris civilis* (§ 93), che venne largamente commentato (§§ 95-97). Sulla fine del sec. XVIII si cominciò a propugnare la necessità di addivenire alle moderne codificazioni (§§ 99-100). L'Italia cominciò a promulgare i Codici nel 1865, ed attualmente è in periodo di rielaborarli. L'Inghilterra e alcuni Stati Americani non hanno Codici (§ 100).

10. — Il diritto ecclesiastico è definito « systema normarum quibus Ecclesia stat, suoque munere fungitur, suaque membra regit ad vitam aeternam » (§ 18). L'A. riprova la qualifica di diritto *ecclesiastico* attribuita al diritto civile emanato *in re ecclesiastica*, essendo quello un diritto non ecclesiastico, ma civile; come non è civile il diritto emanato dalla Chiesa *in re civili*.

11. — Il diritto della Chiesa dal IV secolo è detto diritto *canonico*; perchè le norme della Chiesa erano chiamate *cánones*, e canonisti si dissero o ne furono detti i cultori. Dopo il mille il diritto canonico fu detto anche *ius decretalium* e *ius pontificium*, e la raccolta dei canoni fu detta *Corpus iuris canonici* (vedi più avanti al n. 17), come la raccolta delle leggi civili era stata detta *Corpus iuris civilis*, come scrissi nel n. 9. *Ecclesiastico*

fu detto il diritto della Chiesa da *ecclesia*, parola canonizzata dagli apostoli.

12. — Anche il diritto ecclesiastico o canonico si distingue in pubblico « quo Ecclesia stat et suo munere fungitur, legifero et exequutivo » e privato « quo Ecclesiae membra inter sese utuntur », però l'A. suggerisce di chiamare *fondamentale* il diritto pubblico e quello concordatario insieme, cioè quanto riguarda la costituzione giuridica della Chiesa (diritto pubblico) e le sue relazioni giuridiche con gli Stati (diritto concordatario), e ritiene di chiamare diritto canonico « ius quo Ecclesia regitur suosque subditos ad communem regit finem » (§§ 21-22,28): l'A. dichiara che nel suo lavoro delle Istituzioni si occupa del diritto canonico inteso nel senso or precisato, e che illustrerà insieme anche il diritto orientale e quello missionario.

13. — Per diritto *orientale* intende il diritto positivo proprio delle chiese di rito orientale, unite nell'unità di fede e di obbedienza alla Chiesa Romana. Gli orientali disuniti sono spinti da indipendenza intellettuale, in quanto che non ammettono la processione dello Spirito Santo e la obbedienza al Romano Pontefice: limitano il domma, e scindono il Capo dalle membra!

Per diritto *missionario* indica il complesso delle disposizioni emanate dalla S. Sede nel corso dei vari secoli pei luoghi di missione, ove la Chiesa viene a nascere e a formarsi (§ 22).

14. — Il diritto canonico, radicato sulla Teologia Dommatica e Morale, cominciò ad assurgere a dignità di scienza soltanto dopo il sec. XII, e specialmente pel contributo apportato dal Decreto di Graziano (c. 1140, § 56) e dai Decretisti o commentatori di quel Decreto (§ 58), e si venne separando gradualmente, come disciplina, dalla Teologia, la quale, insieme con l'Apologetica e la Biblica, ne rimane scienza ausiliare e fondamentale (§ 26).

15. — *L'oggetto della scienza canonica* è anzitutto quello di esporre sistematicamente il diritto ecclesiastico, ordinandolo alla fioritura spirituale della Chiesa e alla santificazione dei singoli fedeli: quindi non tutti gli espositori del diritto canonico sono Maestri di quel diritto ed entrano nello spirito della Chiesa e del diritto canonico (§ 23), e specialmente nella sua finalità spirituale ultraterrena: il diritto canonico è anzitutto un atto di fede, quindi un atto di carità, infine un atto di speranza, e costituisce un programma di elevazione spirituale individuale e sociale, collega la Chiesa militante, purgante e santificante nell'unità della famiglia umana attorno al Padre celeste. Chi non alza gli occhi oltre la norma, è un miope, pertanto Maestri del diritto canonico si possono salutare coloro che vivono secondo il diritto canonico; gli altri rimangono degli espositori.

16. — Di qui ne appaiono la sua dignità, essendo « halitus Christi vi-

vificantis mundum universum per vitam suae Ecclesiae socialem », e la sua necessità pei fedeli, ma soprattutto alle persone del Clero, perchè chi ignorasse il diritto canonico, non potrebbe conoscere la Chiesa quanto gli occorra, nè potrebbe cooperare con Essa « ad salutem animarum » (§ 25).

17. — Massimo sviluppo assunse il diritto canonico con le *Decretali* di Papa Gregorio IX (5 sett. 1234, § 61), illustrate dalle celeberrime università di Bologna e di Parigi, e dai Decretalisti (§ 63). Alle Decretali si vennero aggiungendo il *Liber Sextus* di Papa Bonifacio VIII (3 marzo 1298, § 64), le *Clementinae* di Papa Clemente V (25 ott. 1317, § 65), le *Extravagantes* di Papa Giovanni XXII, e le *Extravagantes communes*, collezioni private queste due ultime. Riuniti insieme il Decreto di Graziano, le Decretali di Gregorio IX, il Sesto di Bonifacio VIII, le Clementine di Clemente V, le Extravaganti di Giovanni XXII e quelle comuni, formarono il *Corpus iuris canonici* (§ 67), che inizia il periodo aureo del diritto canonico (§ 69), cui segue un periodo di torpore.

Il Concilio di Trento (1545-1563) scuote dal torpore (§ 73), e da allora si vengono accumulando una crescente quantità di norme riunite più cronologicamente che organicamente, per cui all'inizio del sec. XX il diritto canonico era un ingente cumulo di disposizioni da ordinarsi e da coordinarsi, e, come sistema, aveva perduto terreno al confronto di quello civile, già disposto nei Codici moderni, come dissi sopra nel n. 9.

18. — Il *Codex iuris canonici*, ordinato da Papa Pio X, e promulgato da Papa Benedetto XV nella Pentecoste del 27 maggio 1917 perchè entrasse in vigore nella successiva Pentecoste del 19 maggio 1918, presenta in 5 libri e 2414 canoni la legislazione fondamentale della Chiesa, la quale, per necessità di vita e di azione, ogni giorno continua ad evolversi nei suoi ordinamenti regiminali (§ 80). E' stata creata una Commissione Cardinalizia perchè autenticamente interpreti il Codice e risponda ai dubbi che le sono ufficialmente proposti: le risposte vengono pubblicate negli *Acta Apostolicae Sedis*, Bollettino Ufficiale della S. Sede. S. E. Mons. Bruno, Segretario della Commissione Cardinalizia, addetta all'interpretazione, ha riunito in un volume e in un'appendice, sotto i rispettivi canoni, quanto di nuovo è apparso finora nella legislazione, nella giurisprudenza e nelle risoluzioni amministrative canoniche, facilitandone la ricerca con un copioso indice (1).

Frattanto sono sorte alcune Riviste (§ 83) e varie opere di Dottori; però in quelle, devesi lamentare la vastità di programma in danno della specializzazione, in quanto che col diritto trattano anche delle materie ausiliarie, e quasi niente di giurisprudenza sia canonica che civile, nè c'è alcuna ri-

(1) *Codicis Iuris canonici interpretationes authenticae*. Tip. Poligl., 1935, pp. VIII-228, addita *Appendice* ab anno 1936 ad a. 1940, pp. VIII-38 (lire 12).

vista di procedura canonica in tutto il mondo cattolico; in queste, devesi lamentare il metodo esegetico e analitico invece del sistematico: l'augurio che l'A. formula è che si torni alla tradizione italiana e alla dignità del metodo scientifico (§ 82).

19. — L'A. nella Bibliografia preliminare cita soltanto 16 Autori posteriori al Codice del 1917. Apre la serie il Toso coi suoi *Commentaria minora* del 1927, s; seguono: Ojetti *Commentarii iuris canonici* del 1927-1931, Conte a Coronata *Institutiones iuris canonici* del 1928, Cappello *Summa iuris canonici del* 1930, Del Giudice *Istituzioni di diritto canonico* del 1936, Vermeersch-Creusen *Epitome iuris canonici* del 1937, infine Maroto *Institutiones iuris canonici* del 1938: lavori questi che si possono dire di orientamento.

Chelodi nel 1926 pubblicava lo *Ius de personis,* Romani nel 1937 ci donava il suo *De Norma iuris,* lavoro fondamentale sul commento dei canoni 8-24 e sul diritto universale comparato, mentre nel 1936 aveva scritto *De subiecto iuris,* e *De obiecto iuris;* Cicognani-Staffa davano alle stampe il *De legibus* nel 1939, Goyeneche pubblicava il suo *De Religiosis et de laicis* nel 1938; infine il Roberti curava il *De Processibus,* non ancora ultimato: l'A. però cita nei §§ 82, 102, s., altri AA. nel diritto canonico privato.

Nel diritto fondamentale ricorda Ottaviani *Institutiones iuris publici ecclesiastici* del 1935, lo Zanzucchi *Istituzioni di diritto pubblico* nel 1936; nel diritto internazionale ricorda il Pasquazi *Ius internationale publicum* del 1935; e nel diritto concordatario il Perugini *Concordata vigentia* del 1934.

Devo però ricordare che l'A. cita molte altre opere, sia nelle singole introduzioni che nel testo.

20. — Il Codice comprende 5 libri, che sono: I *Normae generales,* cc. 1-86; II *De Personis,* cc. 87-725; III *De Rebus,* cc. 726-1551; IV *De Processibus,* cc. 1552-2194; V *De Delictis et Poenis,* cc. 2195-2414.

L'A., schematizzando il piano fondamentale legislativo, dice: il primo libro tratta *de norma iuris,* il secondo *de subiecto iuris,* il terzo *de obiecto iuris,* il quarto *de iuris tutela iudiciaria,* il quinto *de tutela poenali.*

21. — Rivolgendo uno sguardo prospettivo ai primi sei canoni, essi gli appaiono preliminari rispetto al soggetto, all'oggetto e alla precedente legislazione. Rispetto al soggetto o alle persone, il Codice obbliga la Chiesa latina, non quella Orientale (c. 1); riguardo all'oggetto, tratta di materia disciplinare, e non espressamente di liturgia (c. 2): si limita al diritto canonico, e non può nè vuole modificare le convenzioni concordatarie (c. 3), le quali rientrano nel diritto fondamentale della Chiesa Romana e dipendono dal consenso delle alte parti contraenti. Riguardo alla precedente legislazione e precisamente riguardo al diritto formale o soggettivo, salvaguarda i

diritti acquisiti ed i privilegi (c. 4); riguardo al diritto normativo od oggettivo, dichiara ordinariamente incompatibili le consuetudini contrarie (c. 5), ed ordinariamente compatibili le leggi precedenti (c. 6). Le conseguenze e le applicazioni di tale principio è di portata che supera a prima vista l'attenzione dello studioso.

Can. 1 (*)

22-23: I riti della Chiesa e l'ambito del rito orientale; 24: la costante amorevolezza dei Pontefici verso gli Orientali attraverso i secoli; 25-26: il can. 1 riflette una norma costante *ab immemorabili;* 27-31: applicazioni pratiche; 32: la Chiesa prega per l'unità della fede in Cristo Signore.

22. — La Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica, romana, ha l'innata personalità giuridica, quale società perfetta caratteristica, anzi unica. Quando diciamo « chiesa orientale », noi non intendiamo nè designiamo un ente giuridico, ma una piccola e nobile porzione della Chiesa Romana. Nella Chiesa Romana fioriscono vari riti, e precisamente il rito *occidentale*, che comprende il romano, l'ambrosiano, il certosino, il benedettino, il carmelitano, il domenicano; ed il rito *orientale*, che comprende l'armeno, il caldaico, il copto, il greco, l'etiopico, il russo, il ruteno, il siriaco, il siro-maronita. Dicendo *rito orientale* si intendono insieme liturgia, disci-

(*) Bibliografia: F. A. Biener: *De collectionibus canonum Ecclesiae graecae.* Berolini 1827; C. E. Zachariae: *Historiae iuris graeco-rom. delineatio.* Heidelber 1839; Montreuil: *Histoire du droit byzantin.* Paris 1843-1846; H. Denzinger: *Liturgiae Orientalium collectio.* Francoforte 1847; F. A. Biener: *Das Kanonische Recht der griechischen Kirche.* Dresden 1853; I. Pitra: *Des canons et des Collections canoniques de l'Eglise grècque.* Paris 1858; Papp-Szilagyi: *Enchiridion iuris Ecclesiae orientalis Catholicae* [2]. Magno Varadini 1880; A. D'Avril: *Documents relatifs aux églises de l'Orient et à leurs rapports avec Rome.* Paris 1885; H. Achelis: *Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts.* Leipzig 1891; *Echos d'Orient,* Revue trimestrelle d'histoire, de géographie et de liturgie orientales, Paris 1897, s; Silbernagel: *Verfassung und gegenwärtiger Bestand sämmtlicher Kirchen des Orients* [2]. Ratisbonae 1904; N. Milasch: *Das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche* [2]. Mostar 1905; Rivista *Orientalia Christiana,* Pont. Istituto Orientale. Roma 1923, s; F. M. Cappello: *Jus Ecclesiae latinae cum iure Ecclesiae orientalis comparatum.* Romae 1926; R. Janin: *Les Eglises orientales et les Rites orientaux.* Paris 1926; A. Petrani: *De Relatione iuridica inter diversos ritus in Ecclesia Catholica.* Torino 1930; Sacra Congregazione Orientale: *Statistica con cenni storici della gerarchia e dei fedeli di rito orientale.* Roma 1932; Romani: *La Chiesa Orientale e gli Orientali nel Codice di Diritto Canonico* in *Monit. Eccl.* 1935, pp. 181 e 258, s; A. Luigi Corsi: *Chiesa Orientale* in *Nuovo Digesto Italiano* 1938, III, 100-105; Acacius Coussa: *Epitome Praelectionum de iure ecclesiastico orientali* vol. 1, Tip. Poligl. Vatic. 1939.

I Lettori potranno rivolgere alla Direzione del Periodico richieste teorico-pratiche, osservazioni, suggerimenti, ecc. sui relativi canoni di mano in mano che si svolgono, e la Direzione non mancherà di darne la dovuta e meritata evasione, pubblicando, se del caso, anche il nome dell'abbonato.

plina e lingua. Sei sono i patriarcati, 86 le diocesi, con un totale di 8.177.552 fedeli.

23. — I riti primitivi erano 5, che si sono venuti poi ulteriormente frazionando, cioè:

a) *il rito alessandrino*, con 62.137 fedeli: comprende 2 diocesi di Copti (*Patriarcato Alessandrino*), e gli Etiopi, ancora senza gerarchia, speriamo per breve tempo;

b) *l'antiocheno o siro puro*, con 446.369 fedeli: comprende specialmente 9 diocesi di Maroniti (*Patriarcato di Antiochia dei Maroniti*), e 8 di Siri (*Patriarcato di Antiochia dei Siri*);

c) *l'armeno*, con 99.274 fedeli: comprende 20 diocesi di armeni (*Patriarcato di Cilicia degli Armeni*);

d) *il bizantino*, con 6.966.649 fedeli: comprende vari gruppi, tra cui primeggiano i Melchiti con 12 diocesi (*Patriarcato di Antiochia dei Melchiti*), i rumeni con 5 diocesi; quindi russi, ruteni, ungari, rumeni, bulgari, greci, ex-jugoslavi, albanesi, ecc.;

e) *il siro-caldaico*, con 603.933 fedeli: comprende 12 diocesi di Caldei (*Patriarcato di Babilonia dei Caldei*), e 4 di Malabarici.

Inoltre vi sono frazioni, più o meno considerevoli, ed attaccatissime al rito, sparse nel mondo: a Venezia gli Armeni; nell'Italia meridionale gli Italo-greci; nell'America settentrionale i Ruteni di Galizia; nel Canadà altri Ruteni, ecc.

24. — I Sommi Pontefici hanno costantemente dichiarato a parole e coi fatti che non è loro intenzione di comprendere gli Orientali nel diritto normativo latino. Papa Benedetto XIV con la Cost. *Etsi Pastoralis* del 26 maggio 1742 (1), riuniva e completava in compendio sistematico ed elegante tutta la legislazione orientale, comparata con la latina, emanata dai suoi Predecessori, a cominciare dalla decretale di Papa Innocenzo III nel Concilio Lateranense IV *Licet graecos*, e dalla lettera 6 marzo 1254 di Papa Innocenzo IV (2), e dagli altri provvedimenti emessi dai Papi Leone X, Clemente VII, Paolo III, Giulio III, Pio IV, con la Cost. *Romanus Pontifex* del 16 febbr. 1564, Pio V con la Cost. *Providentia* del 20 agosto 1566 (3), Gregorio XIII con la Cost. *Sanctissimus* del 1575, Clemente VIII con la Istruzione *Sanctissimus* del 31 agosto 1595, e dichiarava formalmente che non intendeva di revocare i privilegi concessi dai suoi Predecessori Gregorio XIII, Sisto V, Clemente VIII, Urbano VIII, Innocenzo X, Clemente XII, ecc. Nella lettera enciclica *Allatae sunt* del 26 luglio 1755 (4),

(1) *Fontes* I, 734.
(2) *Fontes* I, 30.
(3) *Fontes* I, 204.
(4) *Fontes* II, 456.

oltre a precisare ancor meglio l'ordinamento sistematico già emanato, ricordava nel § 44 la decisione del 4 luglio 1631, presa davanti al Cardinale Pamphily, poi Papa Innocenzo X, nella quale si riconobbe che gli Orientali non siano tenuti dalle costituzioni apostoliche, se non nei tre casi seguenti: « *primo*, in materia dogmatum fidei; *secundo*, si Papa explicite in suis Constitutionibus faciat mentionem, et disponat de praedictis; *tertio*, si implicite in iisdem constitutionibus de eis disponat, ut in casibus appellationum ad futurum concilium » (1); cioè: « 1° Nei punti di fede e dottrina cattolica; 2° Dove la materia stessa dimostra la comprensione, in quanto non è una legge soltanto ecclesiastica, ma una dichiarazione della legge divina e naturale; 3° Quando, benchè si tratti di ordinazioni disciplinari, gli orientali vi sono espressamente nominati. Questa dottrina di teologi e canonisti non è stata finora sanzionata dalla S. Sede, è certo però che gli Orientali *ab immemorabili* ritengono qual sentenza teoretica e pratica di non essere compresi nelle Costituzioni disciplinari se non nel modo predetto, e che questa loro persuasione non fu mai condannata dalla S. Sede », così dichiarava la S. C. di Propaganda Fide l'8 nov. 1882 (2). I tre casi sono ovvî, e non abbisognano di spiegazione: il patrimonio della fede è sacro ed inviolabile; la supremazia del Romano Pontefice esige l'obbedienza pronta ed amorosa, senza distinzione di rito, sia che Egli parli *ad personam*, sia che parli *per rem*.

25. Il c. 1, sanzionando la dottrina dei teologi e canonisti, ed uniformandosi pienamente alla costante mente dei Romani Pontefici, che guardano all'Oriente con occhio veramente paterno, ritiene la regola generale che il Codice è emanato soltanto per i fedeli, e non obbliga gli Orientali, quantunque contenga molte disposizioni che SPESSO si estendono anche a loro: per gli Orientali è in corso la codificazione speciale, presieduta dall'Eminentissimo Cardinale Massimo Massimi, di cui segretario è il condiscepolo Padre Acacio Coussa, orientale, professore all'Apollinaris: sono già apparsi parecchi fascicoli di fonti e di studi, editi dalla Tipografia Poliglotta Vaticana (3).

(1) *Fontes* II, 474.

(2) Finora sono divisi in due serie di 16 fascicoli ciascuna, la prima comprende *i testi*, la seconda *gli studi*.

(3) *Fontes* II, 473.

La prima serie, già completa, tratta di una parte *generale* e di una *speciale*. La *generale* riguarda: la disciplina generale antica durante i secoli II-IX (fasc. IX), gli studi storici sulle fonti del diritto canonico orientale (fasc. VIII), ed i testi varî del diritto nuovo per gli anni 1550-1902 (fasc. I-II). La *speciale* comprende i vari testi, tenendo divisi gli approvati dai non approvati, secondo le varie discipline: *alessandrina*, i testi etiopici (fasc. V-VI); *antiochena*, i testi maroniti (fasc. XII); quelli speciali pei religiosi (fasc. XIV); e i non approvati (fasc. XIII) e i siri (fasc. III); *armena*, i testi armeni

Per la norma orientale, di fronte a quella latina, vale il principio sostanziale posto dal c. 22: la legge universale non deroga alla particolare, « nisi aliud expresse caveatur ».

26. — Il Codice si estende agli Orientali nei seguenti casi:

a) « si de iis agatur quae ex ipsa rei natura etiam Orientalem (Ecclesiam) afficiunt »; il che può avvenire *expresse*, quando sono nominati gli Orientali, oppure *implicite*, dalla natura delle disposizioni. Ciò anzitutto vale pel diritto naturale e divino, ossia pei canoni che si attengono alla fede e ai costumi, alle proposizioni condannate dalla Chiesa, alle opinioni riprovate, ai libri proibiti, ai decreti di beatificazione e di santificazione, alla maggior parte degli atti emessi dalle SS. CC. del S. Officio, della Propaganda Fide, della S. Penitenziaria, come i cc. 87, 100, 107, 109, 222, 228 § 2 e molti altri;

b) se si tratti di disposizioni emesse proprio per la disciplina orientale, per es. il c. 98 § 2, che proibisce d'indurre i fedeli a cambiare rito; il c. 257, sulla competenza della S. C. degli Orientali, presieduta dal Romano Pontefice; il c. 542, n. 2 sul divieto di ammettere gli Orientali nei noviziati latini senza il permesso scritto della competente Congregazione; il c. 622 § 4 che proibisce agli Orientali di fare collette nelle diocesi latine senza il permesso autentico e recente della competente Congregazione; il c. 782 § 5, che vieta ai sacerdoti orientali, autorizzati ad amministrare insieme i due sacramenti del battesimo e della cresima, di fare altrettanto coi fanciulli di rito latino; il c. 804 § 1, che dispone di presentare le commendatizie per essere ammesso a celebrare. Implicitamente si estendono agli Orientali i canoni 98, §§ 1-3-4, 816, 819, sui riti liturgici, ecc.;

c) se gli stessi Orientali impetrino di sottostare alla stessa disciplina dei fratelli latini, ed alcuni Vescovi orientali hanno impetrato che il Codice Benedettino venisse esteso alle loro chiese; oppure se trattisi di orientali

dei sec. IV-XVII (fasc. VII); *bizantina*, i testi melchiti (fasc. XV, approvati; XVI, non approvati), quelli rumeni (fasc. X) e ruteni (fasc. XI); *caldea*, i sinodi (fasc. IV).

La seconda serie non è completa e finora comprende i seguenti studi:

Disciplina Armena: II. *Monachismo*. P. Garabed Dr. Amadumi, Mechitarista, Studio storico-canonico e fonti canoniche (fasc. XII); *Textus selecti ex operibus Commentatorum Byzantinorum iuris ecclesiastici*, cum introductione a P. Aemilio Hermann S. J. (fasc. V); *Caldei*: *Diritto Antico*. II. *Ordo iudiciorum ecclesiasticorum*, compilato da Mar Abdiso, Metropolita Nisibis et Armeniae, tradotto ed annotato in latino da G. M. Vosté O. P. (fasc. XV); III. *Liber Patrum*, tradotto ed annotato in latino da G. M. Vosté O. P. (fasc. XVI); *Textes Législatifs touchants le Cénobitisme Egyptien*, a cura di Mons. F. Kozman (fasc. I); *De Fontibus iuris ecclesiastici Russorum*, commentarius historico-canonicus a cura del P. E. Herman S. J. (fasc. VI); *De Fontibus iuris ecclesiastici Syro-Malankarensium*, commento storico canonico a cura del P. Placido a S. Giuseppe, siro-malabarico (fasc. VIII); *Fontes iuris canonici Syro-Malankarensium*, a cura dello stesso (fasc. IX): *il lavoro continua*.

che abbiano il domicilio in una diocesi latina, nel qual caso sono tenuti « in omnibus » (1), escluso il rito, ed annessi;

d) se invece trattisi di pellegrini: « non subsunt curae pastorali pastoris latini, nisi ex necessitate extra ordinem » (2);

e) se trattisi di prerogative ecclesiastiche (3), di favori intrinsecamente spirituali, per es. di applicazioni di indulgenze, c. 930 (3); delle facoltà di assolvere e di dispensare in grave necessità, cc. 882, 990 § 2, 1043, 1044, ecc. Qui vale il principio: favores sunt ampliandi, salve però sempre le prescrizioni liturgiche orientali, le quali per es. non ammettono che i sacerdoti orientali possano trinare il sacrificio nella Commemorazione dei Fedeli Defunti (4).

27. — La questione posta « utrum ius orientale sit personale an territoriale » pare sibillina al Romani, perchè il diritto orientale accompagna il rito, « ritus autem, quum ad statum personae pertineat, eam sequitur quocumque ierit ». Perciò bisogna attendere non al rito, ma piuttosto al luogo dove gli orientali possano trovarsi da pellegrini, da quasidomiciliati, da domiciliati:

a) *se pellegrini* in diocesi latina, sono tenuti alle norme latine vigenti, siano universali che particolari, per quanto riguarda « ad ordinem publicum, ad actuum solemnia, exceptis sponsalibus et nuptiis, quae speciali lege reguntur, atque ad iura mere realia, v. g. ius sepulchri » (5);

b) *se quasidomiciliati o domiciliati*, per es. in Roma, sottostanno alla giurisdizione del Cardinale Vicario, ed *anche* al diritto amministrativo latino, in quel che riguarda la cura d'anime, l'amministrazione dei beni ecclesiastici, le prerogative e le obbligazioni clericali, i giorni festivi e di astinenza; rimangono esclusi: il rito nelle funzioni religiose e nella recita del breviario, l'abito, la barba, nè sono tenuti a portare la tonsura come i chierici latini.

28. — Si chiede se i Vescovi ed i parroci orientali siano tenuti come gli occidentali ad applicare la S. Messa *pro populo*. La questione fu sollevata quando Papa Leone XIII dichiarò tale obbligo con la Cost. *In Suprema* del 10 giugno 1882 al clero latino, e fu risposto affermativamente alla domanda posta per gli orientali, perchè fu così ragionato, tenuti presenti i tre casi, sopra esposti nel n. 24: Poichè la Cost. *In Suprema* di Papa Leone XIII dichiara *ius divinum* l'obbligo di celebrare la S. Messa *pro populo*, giacchè *vi pastoralis officii* i Vescovi di qualunque rito sono assoluta-

(1) Romani: *Inst.* § 104.
(2) S. Officio 3 ag. 1639, in *Prop. Fide* n. 97.
(3) S. Penit. 7 luglio 1917, *AAS* 1917, 399.
(4) *AAS* 1916, 104.
(5) Romani: *Instit.* § 104.

mente tenuti *de iure divino*, pertanto tale obbligo incombe anche ai Vescovi orientali. Il parroco è tenuto ad applicare la S. Messa *de iure divino hypothetico*, in quanto sia veramente parroco, premesso realmente a una certa comunità di fedeli come proprio pastore, pertanto, anche se sia *ad nutum*, è tenuto ad applicare *pro populo, vi officii ipsi ab Episcopo commissi in hac tali communitate* (1).

29. — Si chiede se sia lecito al fedele orientale di comunicarsi da un sacerdote latino, e se un fedele latino possa ricevere la comunione da un sacerdote orientale.

Affermativamente, « ubi necessitas urgeat nec sacerdos diversi ritus adsit », c. 851 § 2. Per « necessitas » si intende la *devotionis gratia*, cf. Decreto Prop. Fide 18 ag. 1893, n. 1846 della *Collectanea S. C. de Prop. Fide.*

30. — Si chiede se un sacerdote orientale possa assolvere lecitamente e validamente un penitente latino e, viceversa, se un sacerdote latino possa assolvere un penitente orientale.

Affermativamente, nel luogo dove il sacerdote è approvato, pel c. 881; o in viaggio marino, a tenore del c. 883; anche se non approvato, in pericolo di morte, c. 882.

31. — Si chiede in quale rito si debba celebrare il matrimonio tra un fedele orientale e un fedele latino o di altro rito.

In ritu viri, c. 1097 § 2. Durante il matrimonio provvede il c. 98 § 4, secondo il quale la moglie *può passare* al rito del marito, e, lui defunto, ritornare al suo, salve speciali proibizioni, come vedremo a suo tempo; la prole va battezzata nel rito del padre se è cattolico, c. 756 §§ 1-2; o della madre, se soltanto essa sia cattolica, c. 756 § 3. Il battesimo conferito urgentemente con rito diverso non distoglie il figlioletto dal rito paterno.

32. — Non si può davvero chiudere il commento al canone primo del nostro Codice, senza elevare la mente al Signore perchè accolga la costante e fervente preghiera dei Sommi Pontefici e della Chiesa tutta, affinchè il Clero Orientale disunito veda la luce e ritorni nell'unità integrale della fede e nell'obbedienza ilare a Pietro: dove manca Pietro, ivi manca la Chiesa di Cristo, e soltanto a Pietro il Redentore disse: *Tu sei Pietro, e sopra questa Pietra edificherò la mia Chiesa.* E tanto più fervidamente alziamo la mente riconoscente e supplice al Signore perchè Pietro venne proprio dall'oriente a Roma nel 42 èra volgare, e la imporporò del suo sangue nel 67.

(*Continua*)

D. Lazzarato, Sac.

(1) Prop. Fide 8 nov. 1882, *Fontes* II, 474.

VICARIO GENERALE E DELEGATO VESCOVILE

1. - Recentemente è stata proposta la domanda: Conviene meglio al Vescovo nominare un Delegato Vescovile ovvero un Vicario Generale? Come pure è stato chiesto: Può il Vescovo nominare stabilmente un Delegato vescovile in luogo del Vicario Generale? Le due interrogazioni non hanno il medesimo contenuto, perchè la prima suppone nel Vescovo una libertà di scelta, la seconda la mette in dubbio. Dobbiamo anche dire che l'interrogativo ha oggi una particolare e non lieve importanza, perchè in alcuni ambienti si va insinuando la persuasione che praticamente il Delegato Vescovile equivalga al Vicario Generale.

Cercheremo di corrispondere al desiderio di coloro che ci hanno interrogato. Per farlo però con maggior chiarezza, siamo costretti a ritrarre dal Codice di diritto canonico le due figure giuridiche suddette un po' distintamente e perciò forse annoiare i provetti in materia di diritto.

2. - Il Vicario Generale. — La figura giuridica del Vicario Generale è definita dai cann. 366-371 in modo ben chiaro e completo. Egli è un sacerdote legittimamente deputato « qui Episcopum potestate ordinaria in toto territorio diocesis adiuvat » (can. 366 § 1). Deve appartenere al clero secolare o della stessa diocesi o di altra; ma se la diocesi è affidata ad un ordine o una congregazione religiosa, può anche essere uno della medesima famiglia.

E' prescritto che egli abbia compiuto i 30 anni, che sia almeno perito in teologia e diritto canonico, e dotato di alcune qualità, quali la sana dottrina, la probità, la prudenza e l'esperienza degli affari. Non possono però avere l'incarico di Vicario Generale il penitenziere, un fratello, uno zio od un nipote del Vescovo, e, tranne il caso di vera necessità, i sacerdoti con cura di anime (can. 367).

3. - L'ambito delle facoltà è, per tutta la diocesi, la stessa giurisdizione « in spiritualibus et temporalibus » che compete al Vescovo; tranne in quelle cose che richiedono, per espressa disposizione del diritto, un mandato speciale del Vescovo. Questi inoltre può riservarsi qualche categoria di negozi o qualche speciale pratica (can. 368, § 1).

Evidentemente sono escluse le facoltà che il Vescovo ha in virtù della consacrazione episcopale, come sarebbe quella di conferire gli Ordini, consacrare i calici, amministrare la Cresima, ecc. Così pure è esclusa la giurisdizione *in contentiosis*.

4. - Le sopra indicate facoltà sono *ordinarie*, perchè competono al Vicario Generale *vi officii*, quindi egli le riceve dal diritto, e non dal Vescovo,

colla semplice nomina fattagli (can. cit.). Il Vescovo perciò non può impedire che egli le eserciti; e, se è in sua facoltà riservarsi qualche negozio, egli non può restringere la potestà del Vicario Generale in modo da ridurla notevolmente limitata.

Non tutti gli Ordinari possono avere il Vicario Generale, ma solo i Vescovi (can. 366, § 1) e gli Abbati o Prelati *nullius* (can. 323, § 3). Ai Vicari e Prefetti Apostolici, per concessione speciale della S. Sede, è stato concesso il Vicario Generale col nome però di *Vicario Delegato* (Udienza del 6 novembre 1919).

Il Vicario Generale pertanto è *Ordinario* e come tale riconosciuto dal Codice dal can. 198, § 1.

5. - Egli forma col Vescovo un'unica autorità e quindi i suoi atti devono considerarsi come atti del Vescovo, sebbene questi ne possa riformare qualche provvedimento. Il Codice infatti, relativamente all'uso delle facoltà del Vicario Generale, vuole che egli riferisca al Vescovo gli affari più importanti e i provvedimenti disciplinari che ha preso o sta per prendere (can. 369, § 1). Vuole inoltre che egli non usi del suo potere contro la mente e la volontà del Vescovo (ibid., § 2), che anzi dichiara nulla una grazia concessa dal Vicario Generale, se precedentemente negata dal Vescovo, e senza il consenso di lui (can. 44, § 2).

6. - Al Vicario Generale può inoltre esser commessa la facoltà per quegli atti che richiedono un mandato speciale del Vescovo. Su questo però è opportuno notare che, secondo l'opinione più comune dei giuristi, quest'ultima facoltà non è ordinaria, perchè non è « ex jure officio adnexa », ma *delegata;* nè conviene che il Vescovo la conceda in modo generico e permanente, poichè questo sarebbe in contrasto colla mente del Codice. Difatti il legislatore con tale disposizione ha voluto indicare che lo stesso Vescovo deve regolarmente compiere da sè certi determinati atti o almeno deve egli stesso volta per volta dare le opportune direttive od istruzioni.

E ciò anche perchè, se egli conferisse al Vicario Generale la delega abituale per *tutti* gli atti che richiedono speciale mandato, si verrebbe praticamente a sopprimere la differenza fra Vescovo e Vicario Generale, avendo essi uguali poteri; il Vescovo implicitamente rinunzierebbe al governo della diocesi designando il suo sostituto, mentre è riservato alla S. Sede di nominare i reggitori delle diocesi con piena autorità. E' bene quindi che il Vescovo, pur volendo alleggerire il suo peso, si riservi qualcuno degli atti, che dal Codice sono assegnati alla sua persona.

Oltre alla giurisdizione amministrativa, che il Vicario Generale ha dal diritto *vi officii*, egli *può* avere, per l'esiguità o della diocesi o degli affari, anche quella contenziosa, che è pure ordinaria perchè *adnexa officio*, ed essere così anche Officiale (can. 1573, § 1).

7. - Il Vicario Generale *deve* essere costituito del Vescovo quando lo richiede il retto governo della diocesi: *quoties rectum diocesis regimen id exigat, constituendus est ab Episcopo Vicarius Generalis* (can. 366, § 1). Se quindi, trattandosi di una diocesi piccola o di limitato lavoro, il Vescovo arriva da solo ad attendere a tutte le pratiche, *si può fare a meno* del Vicario Generale; ciò che non può dirsi dell'Officiale. Ma se il Vescovo da solo non può accudire a tutto, in modo che, se non avesse un aiuto, ne risentirebbe il retto governo della diocesi, allora egli *è tenuto* a costituire il Vicario Generale.

Dicono anzi alcuni autori che, in questi casi, se egli non lo costituisse o se il nominato fosse inetto, potrebbe essere costretto dalla S. Sede a nominarlo, o trattandosi di un inetto, a sostituirlo con altro che fosse idoneo.

8. - Per regola, in una diocesi non vi può essere più di un Vicario Generale; ma il Codice prevede il caso in cui possano esservene di più, e cioè quando *vel rituum diversitas vel amplitudo dioecesis aliud exigat* (can. 366, § 3).

Il modo di provvedere in simili casi può essere diverso. Se la necessità proviene dai diversi riti, vi sarà un Vicario Generale per ciascuno di essi. Ma se proviene dalla ampiezza della diocesi, il Vescovo potrà o dividere in parti la diocesi nominando un Vicario Generale per ciascuna con tutte le facoltà ordinarie, ovvero delimitare il genere di negozi da trattarsi da ognuno, ad es. un Vicario Generale per i Religiosi ed un altro per il resto.

Sebbene il canone ammetta come motivo solo la diversità dei riti o l'ampiezza della diocesi, pure fra i motivi, che richiederebbero più di un Vicario Generale, per analogia, si possono comprendere la diversa lingua o nazionalità o la molteplicità dei negozi. Ad ogni modo bisogna tener presente che il Codice per principio non favorisce la pluralità dei Vicari Generali in una medesima diocesi.

9. - E' inoltre in facoltà del Vescovo, qualora il Vicario fosse assente od impedito, nominare un Pro-Vicario generale, che lo supplisca mentre egli è impedito (can. 366, § 3). Anche questo Pro-Vicario è ugualmente Ordinario, cioè gode delle sue attribuzioni *vi officii*, giacchè egli tiene interinalmente l'ufficio del Vicario Generale assente od impedito, e deve quindi essere incluso fra le figure giuridiche contemplate nel can. 198, § 1. Infatti se dovesse considerarsi come delegato, non era necessario che il Codice contemplasse il caso e ne facesse una esplicita concessione al Vescovo, essendo in facoltà del medesimo, allorchè ne vede il bisogno, nominare un delegato senza che sia necessaria una speciale concessione.

Tanto nel caso di più Vicari Generali, che in quello del supplente, essi tengono *in solidum* la giurisdizione, secondo la dottrina finora accettata,

la quale riceve una conferma sia dal concetto di Vicario *Generale*, sia dalle definizioni che il Codice dà nel can. 363, § 1: « in regimine *totius* dioecesis », e nel can. 366, § 1: « in *toto* territorio dioecesis adiuvat ».

Nondimeno ha anche il suo valore l'opinione che non si possa avere *in solidum* la giurisdizione, quando le attribuzioni dei diversi Vicari Generali siano nettamente delimitate.

10. - L'ufficio di Vicario Generale, come è stabilito dal diritto, è di sua natura stabile, permanente, il Vicario quindi non può essere nominato per un tempo limitato, ma illimitato. Ciò non toglie però che il Vescovo, come lo ha liberamente designato, lo possa rimuovere a volontà (can. 366, § 2). Trattandosi però di un ufficio amovibile, si richiede e basta una qualunque giusta causa, che il Vescovo può non render nota, ma è necessario anche un senso di equità, come prescrive il can. 192, § 3 con le parole: « ex qualibet iusta causa, prudenti ejus arbitrio, etiam citra delictum, naturali aequitate servata ». Si deve pertanto impedire di ledere l'onore ed il buon nome della persona per non arrecare un ingiusto danno. Se il dimesso si sentisse leso nel suo onore, potrà ricorrere alla S. Congregazione Concistoriale.

11. - Il can. 370 enumera quanto compete al Vicario Generale in segno di onore o per privilegio. Egli ancorchè sia presente il Vescovo, ha la precedenza su tutto il clero della diocesi sia in pubblico che in privato, anche in confronto alle dignità ed ai canonici della cattedrale, in coro e negli atti capitolari. Unica eccezione si ha in confronto di uno insignito del carattere episcopale, quando il Vicario Generale non lo sia pure. Così anche, se il Vicario non sia Vescovo titolare, *durante munere* gli competono privilegi ed insegne di protonotario apostolico titolare.

12. - Il Vicario Generale *cessa* dal suo ufficio e perde la giurisdizione: 1) in seguito a libera rinunzia accettata dal Vescovo a norma del diritto; 2) per revoca intimata regolarmente dal Superiore; 3) per vacanza della sede vescovile (morte, traslazione, rinunzia); 4) per uno dei motivi contemplati nel can. 188, i quali implicano una tacita rinunzia ammessa dal diritto.

La giurisdizione del Vicario Generale invece rimane *sospesa*, quando è sospesa quella del Vescovo che lo ha nominato e di cui segue la sorte (can. 371).

13. - Il Delegato Vescovile. — Ma se nel Codice troviamo del Vicario Generale una figura giuridica netta e ben definita, con facoltà determinate dalla stessa legge, lo stesso non può dirsi del delegato vescovile, nel senso che questi sia una specie di sostituto di quello. Per procedere ordi-

natamente quindi è necessario premettere alcune nozioni sul delegato in generale.

Oggi secondo il Codice, come lo era anche prima, si deve distinguere la *potestà di ordine* (cann. 210 e 948) da quella di *giurisdizione* (can. 196). Questa può essere: legislativa e coercitiva (cann. 2220-2221), volontaria e giudiziale (can. 201, §§ 2,3), può inoltre essere *ordinaria* e *delegata*. « Potestas jurisdictionis ordinaria ea est quae ipso jure adnexa est officio; delegata quae commissa est personae » (can. 197, § 1).

14. - Per il retto ordinamento e la disciplina ecclesiastica il Codice stabilisce le persone che devono in modo ordinario esercitare la potestà sia essa di ordine, sia di giurisdizione, sia propria, che vicaria (cfr. can. 197, § 2). Nondimeno il Codice stesso ammette che « qui jurisdictionis potestatem habet ordinariam , potest eam alteri ex toto vel ex parte delegare, nisi aliud expresse jure caveatur » (can. 199 § 1).

Il delegato perciò non è una autorità giuridicamente necessaria, non occupa cioè un ufficio stabilito dalla legge, a cui si attribuiscono facoltà proprie, ma *dipende dalla volontà* del delegante, per una concessione della stessa legge e colle limitazioni stabilite della medesima. Egli riceve le facoltà non dal diritto, ma *dal delegante*, agisce non in nome proprio, ma per conto e a nome di lui.

15. - Il delegante dal canto suo gli può concedere o parte o tutta la sua potestà ordinaria, in modo che uno può essere delegato: o ad alcuni atti di giurisdizione o a quelli di una data categoria, o a tutti indistintamente quelli che gli può conferire il delegante; in questi due ultimi casi suol chiamarsi *delegatus ad universitatem negotiorum*.

Si avrebbe ad es. una delega *ad actum* quando il Vescovo delegasse un sacerdote ad assolvere un fedele da una censura a lui riservata, o se l'officiale desse incarico ad un giudice di procedere in sua vece alla escussione di teste, o quando un parroco delegasse un sacerdote a benedire un matrimonio, ecc.

La delega *ad universitatem negotiorum* può riguardare: 1) o tutta la potestà del delegante colle limitazioni apposte dal diritto, come quando il Vescovo dovesse assentarsi e, non avendo Vicario Generale, si fa sostituire da un suo delegato; o quando un parroco, allontanandosi per breve tempo dalla parrocchia, ne affida la cura ad un sacerdote; 2) ovvero la potestà per un determinto genere di negozi, per es. le pratiche della visita pastorale, la concessione dei « celebret » per i sacerdoti di altre diocesi, le pratiche per le dispense matrimoniali, la cura delle Religiose, l'ufficio amministrativo, ecc.

16. - Colla facoltà di delegare la legge viene incontro ai casi in cui, per qualche circostanza particolare e temporanea, si è nella impossibilità

o difficoltà di far uso della propria ordinaria giurisdizione. Naturalmente dunque la delega, di qualunque specie sia, come è una concessione della legge, così può dalla medesima essere limitata, tanto che nel citato canone è aggiunto: *nisi aliud expresse jure caveatur*. Giacchè ci sono dei casi a cui il Codice annette un'importanza tale, da proibire la delega e richiedere l'uso della potestà solo da parte delle persone stabilite dal diritto. Per tal motivo il Vescovo assente non può concedere al suo delegato la potestà di cresimare, a meno che questi non l'abbia per sè (can. 210); il parroco non può dar la facoltà di confessare al delegato non confessore che lo sostituisce per breve tempo all'insaputa dell'Ordinario; nè il parroco nè l'Ordinario possono dare ad un loro delegato, che non sia vicario cooperatore del luogo, la delega *generale* per assistere ai matrimoni (can. 1096, § 1); e così via. Nessuno infatti può legalmente dare ciò che non ha o che gli è vietato di dare.

17. - La delega concessa « ad universitatem negotiorum », come la potestà ordinaria, è di larga interpretazione, può cioè riguardare quanto è compreso nel pieno e totale significato delle parole; non così qualunque altra, che perciò stesso deve essere interpretata in senso stretto (can. 200, § 1). In ogni caso è sempre necessario mantenersi nei limiti del mandato per non compiere atti nulli (can. 203, § 1).

Altra differenza notevole è che mentre la delega « ad universitatem negotiorum » può essere *suddelegata* non abitualmente, ma nei *singoli casi*, nelle altre deleghe per suddelegare si richiede una espressa concessione o del diritto o del delegante (can. 199, §§ 3, 4).

La delega « ad universitatem negotiorum » è detta da alcuni *ad universitatem causarum*, da altri *ad omnia*, od anche delega *generale*, ma queste espressioni non sono mai usate dal Codice, per non creare confusione od equivoci.

18. - Quando e come cessa la potestà delegata ce lo indica il can. 207. Si cessa di essere delegato: 1) compiuto il mandato; si badi però che l'atto nullo (non l'ingiusto) può essere rifatto (can. 59, § 1); 2) trascorso il tempo stabilito; 3) esaurito il numero dei casi per cui era stata concessa la delega; 4) se prima di usarne, cessa la causa finale ossia il motivo della delega; 5) per revoca del delegante intimata direttamente al delegato; 6) per rinunzia del delegato accettata dal delegante; 7) quando cessa la potestà del delegante, ma questo solamente in due casi: *a*) se è espresso, anche implicitamente nel documento di delega (es. *ad beneplacitum nostrum*); *b*) se si tratta di concedere una grazia a determinate persone ed ancora non è stato posto alcun atto al riguardo.

19. - Dai principi del diritto sopra esposti apparisce chiaro che la delega non può costituire un fatto permanente, ma che essa può essere adibita in casi di eccezione e di necessità. Lo stesso concetto della *delega* cioè « l'incaricare un altro di fare ciò che uno dovrebbe compiere da sè », implica il *dovere iniziale* di agire direttamente e personalmente, e la *necessità od utilità* di rimettere ad altri il compimento dell'atto. Non può quindi la delega esser concessa senza una qualsivoglia *ragionevole causa*.

Inoltre la delega non può avere carattere di stabilità: in tanto la legge conferisce le facoltà come *ordinarie*, in quanto intende che queste siano *abitualmente* usate dalla persona a cui sono concesse, la quale perciò stesso non può nemmeno implicitamente rinunziarvi cedendole a suo arbitrio ad altra persona in modo stabile e permanente. Da nessun canone del Codice possiamo dedurre un qualsiasi carattere di stabilità del delegato. Lo stesso modo con cui cessa la delega, indicato dal can. 207, esclude la stabilità del mandato. Se chi ha la giurisdizione ordinaria non può in modo permanente esercitarla, la logica suggerisce di segnalare a chi di dovere questa durevole impossibilità, affinchè si rimedi in conformità alla mente del legislatore. E se poi la stessa legge indicasse un tal modo, a nessuno è lecito negligere le disposizioni legislative per agire a suo talento.

20. - La legge nella sua sapienza ha previsto e provvisto ai casi comuni di stabile bisogno od utilità nell'uso della giurisdizione ordinaria: ai Vescovi ha concesso il Vicario Generale, ai parroci i diversi vicari secondo i vari bisogni. Anche per i casi di estrema necessità provvede lo stesso Codice (cfr. i cann. 882, 892, 1043, 1045, ecc).

La delega quindi deve considerarsi come un rimedio per quei casi particolari che la legge non ha esplicitamente e dettagliatamente contemplato e definito e per un tempo limitato dalla necessità.

Così possono avere un Delegato « ad universitatem negotiorum » gli Amministratori Apostolici e i Vicari Capitolari, cui per diritto non è concesso il Vicario Generale, ma, come è evidente, per necessità di cose e sempre per il tempo del loro temporaneo governo.

21. - Si potrebbe osservare che « esistono dei delegati con incarico permanente e giurisdizione ordinaria, e questi sono i Delegati Apostolici ».

Notiamo anzitutto che i Delegati Apostolici sono inviati in quei luoghi, dove *non vi può ancora essere* un rappresentante della S. Sede accreditato presso il Governo locale; quindi nel concetto essi hanno un carattere di attesa, di temporaneità. Inoltre i Delegati Apostolici non hanno *in fatto di giurisdizione* facoltà ordinarie, ma solo delegate. Ecco cosa dice il canone che li riguarda: « Qui vero mittuntur cum titulo *Delegati Apostolici*, unam habent ordinariam potestatem, de qua in § 1, n. 2, praeter alias facul-

tates delegatas ipsis a Sancta Sede commissas » (can. 267, § 2). La potestà ordinaria, di cui si fa cenno è la seguente: « In territorio sibi assignato advigilare debent in Ecclesiarum statum et Romanum Pontificem de eodem certiorem reddere ». La sola potestà *ordinaria* quindi del Delegato Apostolico è di sorvegliare e riferire, ciò che *non importa giurisdizione*; le altre *sono e vengono definite* dallo stesso Codice quali *delegate*, come quelle dei Nunzi (can. cit., § 1, 3°).

Ma pur volendoci fermare al fatto che il Delegato Apostolico ha una facoltà *ordinaria*, è necessario notare che questa gli proviene dal diritto, *ex jure, e non ab homine*, come nelle deleghe comuni: ciò che non fa al caso nostro.

22. - Confronto. — Quanto abbiamo esposto riguarda i Delegati in generale. Volendo ora mettere a raffronto le due sopra esposte figure al fine propostoci, cioè il Vicario Generale e il Delegato vescovile, dobbiamo riconoscere che il Delegato vescovile « ad universitatem negotiorum » non può in alcun modo sostituire il Vicario Generale ed essere costituito stabilmente in sua vece, come un Ordinario, anche se il Vescovo intenda che egli ne abbia tutti i poteri. Se il Codice avesse inteso equiparare il detto Delegato al Vicario Generale riconoscendogli le facoltà come ordinarie, avrebbe dovuto dirlo o nel can. 198, § 1, od anche altrove; ma ciò non ha fatto.

Infatti la Chiesa per il governo dei fedeli si serve della *gerarchia legittimamente costituita* e, per non dar luogo ad abusi od arbitri, ha costituito gli offici ecclesiastici, che partecipano *stabilmente* alla potestà sia di ordine che di giurisdizione. Nel can. 145, § 1 si dice che l'officio ecclesiastico « stricto sensu est munus ordinatione divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum, ad normam sacrorum canonum conferendum, aliquam saltem secumferens participationem ecclesiasticae potestatis sive ordinis sive iurisdictionis ». E' quindi volontà della Chiesa che i fedeli siano *abitualmente* retti da chi ha ricevuto stabilmente al potestà da essa o dal divino Fondatore. Ora il detto Delegato vescovile *non è certamente un officio ecclesiastico* nel senso suddetto, e d'altro canto la Chiesa ha stabilito il modo di governare la diocesi quando un Vescovo non può da solo attendere al regime della sua, sia che la sede sia piena (cann. 366, § 1 e 368, § 1), sia durante la sede impedita (can. 429). Pertanto è fuor di dubbio che non può aver luogo una scelta quando esiste una prescrizione di legge.

Inoltre, se il Codice assieme alla facoltà di delegare avesse inteso concedere anche la pretesa sostituzione, si verificherebbe l'assurdo che, mentre per disposizione canonica il Vicario Generale *cessa* dalla sua giurisdizione ordinaria colla vacanza della sede (cn. 371), il Delegato vescovile « ad universitatem negotiorum », nominato senza alcuna clausola, nemmeno implicita, *non perderebbe* la giurisdizione *delegata* « resoluto jure delegantis »

(can. 207, § 1); e sede vacante si potrebbero avere *due concorrenti autorità*: il detto Delegato e l'Amministratore Apostolico o il Vicario Capitolare.

23. - E' stato detto che si potrebbe dare, a giudizio del Vescovo, qualche inconveniente che giustifichi la sostituzione.

Ma, anche se veramente esistesse un inconveniente particolare, questo non autorizzerebbe alla deroga di una disposizione generale, che è di interesse comune: c'è sempre modo di ovviare a qualunque inconveniente senza violare la legge.

E poi la stessa legge, come abbiamo visto, ha prospettato tante cautele per il governo del Vicario Generale, che non si può parlare di inconvenienti senza rimedio legale. Si può dire piuttosto il contrario, che cioè gli inconvenienti ci sarebbero sostituendo al Vicario Generale, che è Ordinario e quindi ha potestà definita e sicura, un delegato, sulla cui giurisdizione possono sorgere dei dubbi per le eventuali limitazioni imposte dalla legge od anche dal Vescovo stesso, e che quindi può o esorbitare dalle sue attribuzioni o compiere atti nulli, non ostante l'ampiezza delle facoltà che volesse dargli il Vescovo.

24. - Nemmeno può essere un giustificato motivo la scarsezza del personale. Se nella diocesi i sacerdoti son troppo pochi, vuol dire che si tratta di una diocesi piccola, ed allora il Vescovo potrà fare da sè. Non si può invero concepire, e sarebbe enorme irriverenza, un qualsiasi Vescovo tanto insipiente da trascurare il suo Seminario e ridurre il suo clero di numero e di dottrina.

Che se si trattasse di diocesi grande, dove si rende necessario il Vicario Generale, non si comprende perchè chi viene scelto dal Vescovo come suo Delegato « ad universitatem negotiorum » abituale e stabile, con tutte le facoltà che gli si possono dare, e anzi coll'intenzione che egli faccia da Vicario Generale, questa persona stimata capace di far le veci dell'Ordinario, non ne debba avere la nomina normale e per di più, pur sopportandone gli oneri, debba anche essere privato dei privilegi e segni onorifici attribuiti dal Codice al Vicario Generale.

25. - Da quanto abbiamo esposto apparisce chiaro e certo che il Vicario Generale è *Ordinario*, mentre non lo è *per nessun motivo* il Delegato vescovile « ad universitatem negotiorum »; quindi questo non può *stabilmente* sostituire quello quando è prescritto dalla legge (can. 366 § 1). In via normale dunque ed a mente del Codice, deve nominarsi il Vicario Generale e non un Delegato vescovile. Se il Vescovo volesse maggior libertà per poter disfarsi più facilmente del Vicario nel caso non rimanesse contento, può nominarlo Pro-Vicario, purchè abbia facoltà ordinarie in conformità al diritto e come richiede il bene delle anime.

Il Vescovo può nominare invece un suo Delegato « ad universitatem negotiorum » durante la sua assenza dalla diocesi o dalla sede od in caso di qualunque temporaneo motivo, così pure nell'attesa di scegliere il Vicario Generale. Bisogna però tener presente che le attribuzioni concessegli sono sempre *delegate* e vanno soggette alle limitazioni imposte dal diritto e specialmente a quella per cui egli non può, in quanto Delegato vescovile, nè assistere ai matrimoni, e tanto meno delegarvi. Nemmeno a lui, come abbiamo detto per il Vicario Generale e per i medesimi motivi, il Vescovo può delegare *tutti* ed abitualmente gli atti che richiedono speciale mandato.

Quando poi il Vescovo avesse bisogno solo di un aiuto *parziale* per alleggerire il suo peso, nulla vieta che egli possa nominarsi un Delegato, conferendogli, fra quelle che gli può concedere, le opportune facoltà per determinate categorie di affari di Curia e riservando a sè il resto.

M. C. L.

NOTE STATISTICHE

Dalla recentissima pubblicazione « L'ordinamento della Chiesa cattolica » di Silvio Negro, ed. Bompiani, togliamo queste note statistiche:

1. *Le Religioni nel mondo.* — Cristiani cattolici, 350 milioni; Cristiani evangelici, 235 milioni; Cristiani orientali, 140 milioni; Totale Cristiani: 725 milioni. Ebrei, 18 milioni. Maomettani, 245 milioni. Totale Monoteisti: 986 milioni. Religioni dell'Asia orientale, 480 milioni; Religioni dell'India, 240 milioni. Pagani, 94 milioni. Totale Politeisti: 814 milioni. Totale generale: 1 miliardo 800 milioni.

2. *La cattolicità secondo i riti.* — *Latino*: Romani, 340.000.000; Ambrosiani, 1.500.000. *Alessandrino*: Copti, 33.000 (Dissidenti, 750.000); Etiopi, 33.000 (Dissidenti 2.700.000). *Antiocheno*: Siri, 46.000 (Dissidenti, 100.000); Maroniti, 300.000 (sono tutti cattolici); Malankaresi, 10.000 (Dissidenti, 360.000). *Armeno*: Armeni, 85.000 (Dissidenti, 350.000). *Bizantino*: Albanesi, Bulgari, Georgiani, Greci, Italo-albanesi, Jugoslavi, Melchiti, Rumeni, Ruteni, Ungheresi, 6.000.000 (Dissidenti, 135.000.000). *Caldeo*: Assiri, Malabaresi, 500.000 (Dissidenti, 300.000).

3. *Personale missionario alla fine del* 1938. — Missionari bianchi: religiosi, 13.353; secolari, 1472. Clero indigeno: religiosi, 1503; secolari, 5.739. Fratelli e coadiutori: bianchi, 7.017; indigeni, 3.674. Suore: bianche, 30.985; indigene, 25.790. Catechisti e catechiste indigene, 88.909. Maestri e maestre indigeni, 72.538. Totale: 250.980.

4. *I Concordati del dopoguerra.* — 1922, 30 maggio: Concordato con la *Lettonia;* 1924, 29 marzo: Concordato con la *Baviera;* 1925, 10 febbraio: Concordato con la *Polonia;* 1927, 10 maggio: Concordato con la *Romania* completato con un accordo del 30 maggio; 1927, 27 settembre: Concordato con la *Lituania;* 1928, 2 febbraio: « Modus vivendi » per la *Cecoslovacchia;* 1929, 11 febbraio: Trattato e Concordato con l'*Italia,* soluzione della Questione romana; 1932, 12 ottobre: Concordato col *Baden;* 1933, 5 giugno: Concordato con l'*Austria;* 1933, 20 luglio: Concordato con la *Germania;* 1935, 25 luglio: Concordato con la *Jugoslavia* che non è stato però ratificato; 1940, 7 maggio: Concordato e Accordo missionario con il *Portogallo.*

5. *Ripartizioni ecclesiastiche in Italia.* — Vi sono in Italia: 40 provincie ecclesiastiche; 292 diocesi od archidiocesi; 10 abbazie e prelature *nullius;* oltre 18.100 parrocchie. La diocesi più grande d'Italia è quella di Milano con 796 parrocchie; seguono Bologna e Brescia con circa 400.

6. *Movimento demografico in Italia.* — Dal Supplemento straordinario della « Gazzetta Ufficiale del Regno » risulta poi che in data 31 marzo scorso, nelle 98 provincie del territorio metropolitano il numero dei *matrimoni* è stato di 15.704; quello dei *nati vivi* di 84.146; quello dei *morti* di 57.321, con eccedenza dei nati vivi sui morti di 26.825; eccedenza dei *rimpatri* sugli espatri, 3.866; *abitanti* residenti nelle 98 provincie, 45 milioni 088.644.

7. *Celebrazioni eucaristiche.* — Durante lo scorso anno 1940 in Italia furono tenute, oltre numerosissime celebrazioni minori, 493 Congressi eucaristici, dei quali il Regionale Siciliano di Siracusa, 11 diocesani, 89 di plaga, 16 vicariali, 4 interparrocchiali e decanali, 367 parrocchiali, 2 Convegni eucaristici, 2 Celebrazioni eucaristiche, 1 dell'Infanzia, 12 Settimane eucaristiche, di più Tridui e Giornate eucaristiche.

DUBBI

9.

Festa di S. Francesco d'Assisi e del SS. Rosario nel 1942

L'anno venturo 1942, il giorno 4 ottobre (prima domenica di ottobre) per l'Ordine Domenicano in Italia, occorrono le due feste di S. Francesco d'Assisi, Patrono principale d'Italia, e della Madonna del S. Rosario. La prima è doppio di I classe senza ottava, e festa patronale, la seconda per l'Ordine Domenicano è doppio di I classe con ottava, ma non è festa di Patrono. Si domanda quale delle due ha la precedenza, cioè quale festeggiare il 4 e quale rimandare al 5 ottobre. E siccome quest'anno 1941, ricorrendo il 30 aprile la festa del Patrocinio di S. Giuseppe e quella di S. Caterina, anch'essa Patrona principale d'Italia, presso di noi il giorno 30 aprile è stato festeggiato S. Giuseppe e S. Caterina è stata rimandata al 2 maggio, primo giorno libero, perciò si domanda se nel caso proposto l'anno prossimo non si dovrà festeggiare il SS. Rosario il giorno 4, e rimandare la festa di S. Francesco al giorno 5 ottobre?

Innanzitutto si deve escludere la parità dei due casi: S. Francesco Madonna del S. Rosario e S. Caterina S. Giuseppe; infatti le prime due feste sono entrambi particolari, delle altre due una (S. Giuseppe) è universale, l'altra è particolare. La ragione per la quale S. Giuseppe quest'anno ha prevalso sopra S. Caterina sta nel Tit. II, n. 1, delle *Additiones et Variat. in rubricis Brev. Rom.*, dove si tratta della prestanza delle feste, e precisamente nell'inciso: « ... cauto semper quod festa duplicia I classis Universalis Ecclesiae (come è quella di S. Giuseppe) praeferuntur cuilibet festo particulari (come è quella di S. Caterina) ».

Al caso nostro, rispondiamo che la festa di S. Francesco ha la precedenza sulla festa del SS. Rosario. Non vi ha alcun dubbio che una festa celebrata con feriazione, anche se ridotta o tolta (come sono quelle dei Patroni principali) sebbene senza ottava, debba prevalere sopra un'altra con ottava, ma senza feriazione. Mons. Callewaert nel *De Breviarii Liturgia*, n. 355, II, 3°, scrive: « Solemnior est feriatio quam octava », e Monsignor Piacenza *In Constitutionem « Divino afflatu »*, p. 52, ricorda che la « feriatio vocat populum ad ecclesiam ad quam pergit ut Patronum suum colat et veneretur; inconveniens ergo esset, quod populus ad ecclesiam accederet ad Patronum suum colendum, et in ea aliud festum celebraretur ». C'è di più che nel citato Tit. II, 1, b, delle *Additiones* si legge: « ... maior solemnitas, scilicet si festum celebretur cum feriatione etiam in foro reducta vel sublata, aut cum octava », nel qual testo dall'*ordine* delle parole si rileva l'importanza d'una festa sull'altra (1).

(1) Ai Patroni è tolta la feriazione dal can. 1247, § 2, che dice: « Ecclesiastico praecepto dies festi Patronorum non subiacent »; viene però conservata loro dalle rubriche: « ad effectum Tituli II, n. 1 superiorum rubricarum », come si legge nelle premesse alle Due Tabelle, cioè per stabilire la maggiore solennità, che proviene da questo « si festum celebretur cum feriatione ».

Si trova una conferma di quanto diciamo nella risposta (sebbene privata, v. *Ephemer. Liturg.* I. P., 1939, p. 149) data dalla S. C. dei Riti il 14 luglio 1936 a questa domanda: « Utrum festum cum feriatione reducta vel sublata solemnius sit quam festum cum octava sine feriatione ». La risposta fu: « Affirmative ».

Ci sembra dunque fuor di dubbio che nel caso proposto l'anno venturo 1941 S. Francesco si debba festeggiare il 4, e il SS. Rosario il 5 ottobre.

G. P.

10.

Gli olii vegetali e la luce elettrica per la lampada del SS. Sacramento

Sull'uso degli olii vegetali e della luce elettrica per la lampada del SS. Sacramento in questo tempo di guerra ho letto alcuni articoli di riviste e qualche opera senza aver potuto farmi un'idea chiara e una norma certa intorno a ciò che è permesso o proibito. Potrebbe il *Monitore* indicarmela?

Conviene distinguere tra l'uso degli olii o della cera d'api e quello della luce elettrica. Per quel che riguarda l'uso degli olii che non siano d'oliva, la risposta al quesito è facile e chiara, e ci viene data dal Codice di D. C., con. 1271 e dal Rituale Rom. Tit. IV, Cap. I, n. 6, in questi termini: « Coram tabernaculo, in quo SS. Sacramentum asservatur, una saltem lampas diu noctuque continenter luceat, nutrienda oleo olivarum vel cera apum; ubi vero oleum olivarum haberi nequeat, Ordinarii loci prudentiae permittitur ut aliis oleis commutetur, quantum fieri potest, vegetabilibus ». A norma di questa generale disposizione, in mancanza di olio d'oliva o di cera, si possono usare anche altri olii, possibilmente vegetali; giudicare della convenienza è rimesso dal Codice alla prudenza dei Vescovi (1).

Tale disposizione, del resto, è conforme alla risposta che la S. C. dei Riti diede ai Vescovi di Francia con decr. *Plurium Dioecesium* n. 3121 del 14 luglio 1864, nel quale si prescrive: « Generatim utendum esse oleo olivarum; ubi vero haberi nequeat, remittendum prudentiae Episcoporum ut lampades nutriantur ex oliis oleis, quantum fieri possit vegetabilibus ».

Meno facile e meno certa riesce la risposta per quel che riguarda la luce elettrica. Di essa non fanno parola nè il Codice nè il Rituale Romano, e quindi di diritto comune non si può usare. Vi sono tuttavia autori che stanno per la liceità della luce elettrica in sostituzione degli altri olii man-

(1) Bisognerà perciò correggere quanto *Il Monitore* del marzo corr. anno dice a p. 83, penultimo capoverso, e leggere così: ... *di permettere, in mancanza d'olio d'oliva o di cera d'api, o d'altri olii per quanto è possibile vegetali, la luce elettrica.*

canti, richiamandosi al decreto n. 4334 dato dalla S. C. dei Riti il 23 febbraio 1916, decreto rispecchiante le condizioni del periodo della grande guerra ed emesso, come esso stesso dice, per le peculiari circostanze ordinarie e straordinarie di allora, nelle quali l'olio di oliva o non si aveva oppure, per la grave penuria o per l'altissimo prezzo, non si poteva comprare senza grande difficoltà. Davanti a tale decreto i detti autori argomentano così: 1) Il canone 1271 non ha derogato al decreto, perchè non lo ha, a norma del canone 2, *espressamente* corretto, e quindi vale; 2) Tale decreto fu inserito nella Collezione autentica della S. C. dei Riti nel 1927, cioè posteriormente alla grande guerra ed oggi si vengono a verificare le medesime circostanze ordinarie e straordinarie per le quali allora fu emesso; dunque è in vigore, e ciascuno può usare della luce elettrica senza ricorrere alla S. C. dei Riti.

Queste due ragioni non valgono ad eliminare del tutto le incertezze, e non senza fondamento si può rispondere: 1) Che l'avere il Codice preferito il decreto 3121 (in cui di luce elettrica non si fa cenno) al decreto 4334 (che pure era noto e di recente pubblicazione) nella redazione del canone 1271, equivale ad una deliberata esclusione di quest'ultimo e della luce elettrica, senza che vi fosse bisogno di una espressa esclusione a norma del canone 2; 2) Che la S. C. dei Riti inserendo nella Collezione autentica il decreto 4334, non ha inteso con ciò di mutarne il carattere particolare e temporaneo, ristretto al periodo della grande guerra che gli diede origine, come del resto lasciano supporre le stesse frasi del decreto « ob peculiares circumstantias », e « inspectis circumstantiis enunciatis iisque perdurantibus ». Pensiamo che avesse il medesimo carattere particolare e temporaneo, prima che il Codice lo facesse suo, il citato decreto *Plurium Dioecesium* n. 3121, crediamo cioè che, sebbene accolto nella Collezione autentica, valesse per le sole Diocesi di Francia e che quelle sue parole « remittendum prudentiae Episcoporum » (intendi l'uso degli olii possibilmente vegetali) si riferissero ai soli Vescovi francesi.

Che il decreto 4334, emanato durante la grande guerra cessasse col cessare delle circostanze che lo avevano provocato e che quindi per valere oggi avesse bisogno di essere ripetuto col ripetersi delle medesime circostanze, viene confermato da un recente documento, che in questi giorni vediamo prodotto in favore della liceità della luce elettrica. Fu primamente pubblicato nel *Bollettino del Clero Romano*, 1940, fasc. di ottobre, p. 127 e riprodotto nell'*Osservatore Romano* del 21-22 ottobre 1940. Il documento è questo:

« DECRETUM. — Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa XII, referente infrascripto Sacrorum Rituum Congregationis Praefecto, inspectis circumstantiis, iisque perdurantibus, prudentiae Ordinariorum remisit ut

lampas quae diu noctuque collucere debet coram Sanctissimo Sacramento nutriatur in defectu olei olivarum vel cerae apum, aliis oleis, quantum fieri potest vegetalibus, et ultimo loco etiam luce electrica adhibita. Contrariis non obstantibus quibuscumque. — Die 6 dicembris 1939. (Subscr.) C. Card. Salotti, S. R. C. *Praef.* - A. Carinci, S. R. C. *Secret.* ».

A questo documento, il *Bollettino del Clero Romano*, fa seguire una disposizione del Vicariato di Roma in data 10 ottobre 1940, per la quale « in virtù del predetto decreto si concede ai Rettori delle chiese e oratori della Diocesi di Roma di usare, durante le presenti circostanze, per la lampada del SS.mo Sacramento, in difetto dell'olio di olivo e della cera d'api, altri olii quanto è possibile vegetali, e in ultimo la luce elettrica ».

In favore dell'uso della luce elettrica, nel riferito documento si è voluto vedere un decreto generale; ma lo è veramente? Ne dubitiamo. Se ciò fosse, avrebbe dovuto comparire nel Commentario ufficiale della Santa Sede; e la sua pubblicazione ufficiale avrebbe risolto la questione della luce elettrica. Ma la S. C. dei Riti non ha creduto opportuno pubblicarlo, ed anche se poi apparve nei periodici, ciò non vale a conferirgli il carattere di decreto generale. Perciò bisogna dire che, per quello che spetta all'uso della luce elettrica, in esso si tratta di concessione fatta in casi particolari, cioè a quelle diocesi, come Roma, Milano con le sue suffraganee, Bergamo ecc., che l'hanno già chiesta; e appunto perchè emesso in favore di più diocesi porta la frase « prudentiae *Ordinariorum* remisit », plurale che ha fatto credere che si tratti di decreto generale, mentre non è.

Concludendo, ci sembra che per usare della luce elettrica in luogo dell'olio per la lampada del SS. Sacramento, i Vescovi debbano ricorrere direttamente alla S. C. dei Riti, finchè questa non dichiari che il riferito decreto è generale.

L. P.

11.

Condizioni per il conferimento della prebenda teologale e penitenziaria

Dopo il Codice è restata in vigore la Cost. *Pastoralis officii* di Benedetto XIII e di quanto in essa si prescrive per il conferimento della prebenda teologale e penitenziaria?

La risposta la dà lo stesso Codice di Diritto Canonico in due canoni.

Il can. 6 dice: « Codex vigentem huc usque disciplinam plerumque retinet, licet opportunas immutationes afferat. Itaque: 1° Leges quaelibet, sive universales sive particulares, praescriptis hujus Codicis oppositae, abrogantur, nisi de particularibus legibus aliud expresse caveatur ».

A sua volta nel can. 399 § 2 si legge: « Praebenda theologalis et poenitentiaria ne conferatur, nisi prius de vita, moribus, doctrina candidatorum plane constiterit, salva lege concursus, ubi sit constituta ». Pertanto il Vescovo può richiedere un esame, da cui *plane constet* se il candidato possieda la dottrina richiesta dalla relativa prebenda (can. cit. § 1), esame che non è lo stesso del concorso. Questo invece è richiesto nelle diocesi ed in quelle collegiate, in cui per legge particolare o dagli statuti capitolari è stabilito che il canonicato teologale od il penitenziere debbano regolarmente conferirsi in seguito a concorso. Diciamo *regolarmente*, perchè in qualche caso particolare si può ottenere la dispensa dalla S. C. del Concilio o dalla Dataria, secondo che nel caso il conferimento è di libera collazione dell'Ordinario o riservato alla S. Sede.

Ora è risaputo che in Italia esiste la legge del concorso per i due suddetti canonicati, legge stabilita da Benedetto XIII a mezzo della Cost. *Pastoralis officii*. E poichè il Codice non solo non l'ha abrogata, che anzi l'ha confermata, come si desume dal citato can. 6, 1° ed espressamente dall'altro can. 399 § 2 e dalla nota apposta al medesimo, in cui tra le fonti è anche indicata la sopra detta Costituzione, ne segue che per l'Italia in forza dello stesso Decreto il conferimento della prebenda teologale e della penitenziaria deve essere fatto osservando la legge del concorso, e restando pure in vigore tutte le altre disposizioni contenute nella stessa, che non si oppongono alle prescrizioni del Codice.

* * *

12.

Divieto di acquistare harmonium

Tra gli atti vescovili di una Curia si legge: « A tutti i Parroci e Rettori di chiese rinnoviamo il divieto, senza nostro esplicito permesso, di acquistare harmonium, e dove siano già comprati, di usarli in chiesa. Questo divieto vale anche per le chiese regolari, di Istituti e di Suore ». Che dire?

E' certo che i parroci ed i rettori di chiese, siano essi secolari che regolari, sono tenuti annualmente a dar conto al Vescovo dell'amministrazione sia dei *beni* che delle *offerte* fatte alla chiesa o parrocchia dai fedeli, amministrazione che d'altra parte deve esser tenuta a norma dei sacri canoni (cfr. cann. 1182 § 3 e 1525 § 1).

Se quindi l'harmonium viene comprato col denaro della chiesa, il Vescovo in certo modo ha diritto di interloquire. Però non ci sembra che egli possa proibire l'acquisto quando questo viene fatto non col denaro della chiesa, ma con quello dei fedeli od anche dello stesso parroco o rettore.

Non si comprende poi perchè si debba proibire in chiesa, e tanto meno

negli oratori semipubblici, che nel caso non possono equipararsi alle chiese, l'uso spesso necessario di tale strumento, specie se esso è costruito come quelli che sono dappertutto permessi dall'Autorità ecclesiastica. Forse ci sono dei motivi particolari estranei al Codice ed all'harmonium...

* * *

13.

Costruzione e titolo di nuove chiese

Si domanda:

I. Un Ordine o Congregazione religiosa, nel fabbricare una nuova chiesa o pubblico oratorio, deve tener conto della vicinanza di un'altra chiesa, specialmente se questa è parrocchiale?

II. Nel caso affermativo: *a*) quale distanza vi deve essere tra la costruenda chiesa e la chiesa parrocchiale nel territorio della parrocchia? *b*) quale, se il terreno della nuova chiesa appartiene ad altra parrocchia? *c*) il Vescovo Diocesano può agire ad arbitrio?

III. Nel territorio di una stessa parrocchia si possono dedicare due o più chiese o cappelle con lo stesso titolo?

Ad I. E' norma canonica che per la costruzione di una nuova chiesa o pubblico oratorio è necessario il consenso esplicito del Vescovo del luogo e per giunta dato in iscritto. Da questa prescrizione non vanno esenti i religiosi: *nulla ecclesia*, dice il can. 1162 al § 1, e lo conferma espressamente al § 4.

Lo stesso canone poi al § 3 impone all'Ordinario alcuni criteri da tenersi quando la nuova chiesa si voglia costruire in prossimità di altre, e tra questi vi è quello di evitare il danno delle già esistenti.

Ne segue che la risposta al 1° quesito non può non essere affermativa.

Ad II. Dal detto appare chiaro che il Vescovo non può agire di suo assoluto arbitrio, ma al suo prudente giudizio è rimesso dalla legge di decidere se e quale detrimento possa venirne alle altre chiese, parrocchiali o meno, dalla costruzione della nuova chiesa; e perciò stesso a lui è rimesso di stabilire la distanza minima a cui attenersi; non è necessario tener conto della diversità della parrocchia. Notiamo che si deve trattare di chiese o pubblici oratori, non degli oratori semipubblici e tanto meno dei privati.

Ad III. Non consta che sia proibito da qualche decreto ecclesiastico; tuttavia non conviene, se si tratta di parrocchie poco estese; se invece la parrocchia comprende nel suo territorio diversi centri abitati e distanti l'uno dall'altro, non si vede alcun inconveniente in contrario. Ad ogni modo non bisogna farlo senza avere il consenso dell'Ordinario.

* * *

LEGISLAZIONE CIVILE

La disciplina del contratto di lavoro nel nuovo Codice civile

Tanto il contratto collettivo quanto quello individuale di lavoro trovano una chiara disciplina nel nuovo Codice civile. Il libro *Dell'Impresa e del Lavoro* dedica alla regolamentazione dei due istituti un apposito titolo. Il legislatore ha voluto che anche questa materia, per mezzo della quale tanto cammino ha compiuto l'ordinamento sindacale e corporativo, ricevesse una significativa affermazione nelle nuove leggi. Come è facile comprendere, nell'opera di codificazione hanno trovato posto non tutte le disposizioni che oggi regolano in ogni sua articolazione tutta la complessa e vasta materia, ma solamente i concetti informatori.

Il legislatore ha chiaramente individuato, a pena di nullità, nell'associazione professionale legalmente riconosciuta, il soggetto della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro ed ha stabilito una preliminare idea di demarcazione fra i rapporti di lavoro che formano argomento di pattuizioni collettive e quelli che, per disposizione di legge o di regolamento o per clausola di capitolato o di contratto, sono disciplinati con atti della pubblica autorità; oltre a ciò, stabilisce gli essenziali requisiti ai quali i contratti stessi devono corrispondere per ottenere la sanzione dell'autorità competente e l'autorizzazione della pubblicazione.

Ricevono una esplicita conferma i concetti secondo i quali il contratto collettivo di lavoro, anche quando sia denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza fino a quando non sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo e prosegue del pari a produrre la sua efficacia nei confronti delle categorie d'imprese e di lavoratori la cui rappresentanza legale, in conseguenza di variazioni nell'inquadramento sindacale sia stata trasferita ad altre associazioni.

Vasta e particolare è la regolamentazione assicurata al contratto individuale di lavoro. Con essa sono enunciate le norme di carattere generale, come ad esempio quelle concernenti l'assunzione in prova, la durata, la retribuzione, la diligenza e l'obbligo di fedeltà da parte del prestatore di lavoro ecc.; non solo, ma vengono altresì indicate le provvidenze di cui il lavoratore deve fruire durante o in dipendenza del suo rapporto di occupazione, quali il periodo di riposo, e compensi per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, il servizio militare, le indennità di anzianità ecc.

Un non meno esplicito riconoscimento riceve il principio della solidarietà delle parti, datori di lavoro e prestatori d'opera, nella contribuzione delle opere di assistenza e di previdenza. Il legislatore ha voluto con molta opportunità contemplare tutti i settori che hanno legame con le materie del contratto collettivo e del contratto individuale di lavoro, e perciò non ha mancato di considerare anche il lavoro a domicilio e il tirocinio, per il quale ultimo, mentre si sono indicati precetti di carattere generale, non si è logicamente trascurato di fare ricorso alle norme corporative, o in mancanza di queste agli usi.

Sempre per il tirocinio, il legislatore si è infine preoccupato di dare il dovuto risalto ai corsi per la formazione professionale che, come è noto, l'ordinamento corporativo contempla come uno dei doveri dell'organizzazione sindacale.

Appunti di giurisprudenza

I. *Scelta della sepoltura.* — Il diritto di disporre del proprio cadavere e quindi di scegliere liberamente la sepoltura, purchè non vi ostino norme sanitarie e quelle di ordine pubblico, non può considerarsi di carattere patrimoniale; tale diritto rientra, invece, piuttosto nella categoria dei diritti sulla personalità per loro natura assoluti ed intrasmissibili mediante le norme ordinarie che disciplinano il trapasso del patrimonio. E' così che quando non vi sia alcuna disposizione, la scelta non spetta agli eredi come tali, bensì ai congiunti più vicini al defunto per vincolo di sangue. Posta così la questione, è logico ritenere che fra i congiunti la scelta appartiene con assoluta prevalenza al coniuge superstite in base allo strettissimo rapporto dal quale, anche per definizioni tradizionali, i coniugi sono uniti col matrimonio secondo il nostro sistema (Corte di Cassazione, 27 febbraio 1941; Pres. Azara, est. Manca).

II. *Diritto di sepolcro famigliare.* — Quando il fondatore abbia destinata la tomba « per sè e per la propria famiglia » deve intendersi avervi diritto a sepoltura solamente, oltre il fondatore, la moglie, i figli, le figlie nubili o vedove, ed eventualmente gli ascendenti, fratelli celibi, sorelle nubili o vedove, e nuore, con esclusione quindi degli altri congiunti di sangue, quale ad esempio un nipote *ex sorore.* (Cassazione, 29 luglio 1940, Pres. D'Amelio, est. Fantinelli).

III. *Imposta sui materiali di costruzione.* — La circolare del Ministero delle Finanze 9 giugno 1933, n. 5522, dichiara esenti dalla imposta sui materiali edili le chiese aperte al pubblico culto, le case canoniche ed i seminari. Malgrado questa declaratoria della suprema autorità am-

ministrativa la Ditta T., appaltatrice del dazio, aveva notificato l'ingiunzione fiscale ad un gruppo di dodici parroci della diocesi di R., i quali avevano dovuto ricostruire gli edifici delle rispettive parrocchie distrutti dal terremoto. I parroci si erano opposti e chiamarono in giudizio la Ditta T. dinanzi al Tribunale di R., il quale, con altrettante sentenze — confermate poi dalla Corte di Appello di M. — respinse le opposizioni perchè queste non erano state accompagnate dal pagamento della imposta in contestazione, per il noto principio in materia fiscale del « solve et repete ». Il Procuratore Generale ha chiesto la conferma di detta sentenza. (Cassazione, aprile 1941, Pres. d'Amelio, rel. Piacentini).

IV. *Trascrizione di matrimonio religioso.* — I cognati I. G. e A. P., uniti col solo vincolo religioso il 10 giugno 1918, con ricorso presentato alla Corte d'Appello di R., chiesero l'autorizzazione a che venisse trascritto il loro matrimonio nei registri dello Stato per conseguire, per loro e per i figli, gli effetti civili.

Com'è noto, per il matrimonio religioso tra cognati, oltre alla dispensa dell'autorità religiosa, occorreva — per il Codice Civile del 1865 — anche la dispensa dell'autorità civile; e questa, avendo i suddetti signori contratto il matrimonio solo col vincolo religioso, naturalmente non fu da essi richiesta. Ora chiedendo essi la trascrizione nei registri dello stato civile e l'articolo 21 della legge 27 maggio 1929 prescrivendo che la trascrizione di un matrimonio anteriore al Concordato Lateranense può essere disposta solo quando sia stato accertato che al tempo della celebrazione sussistevano le condizioni richieste dal Codice Civile per contrarre matrimonio, in casi analoghi la Corte di Cassazione e le altre autorità giudiziarie si erano opposte a che fosse concessa la trascrizione. La Corte d'Appello di R. non ha creduto però di seguire tale giurisprudenza, ritenendo che quando il matrimonio religioso sia stato celebrato con i requisiti e le prescrizioni del diritto canonico, e tali requisiti e prescrzioni corrispondono obbiettivamente ed astrattamente a quelli del Codice Civile, non sia lecito riesaminare la validità del medesimo e negarne la trascrizione agli effetti civili, senza incorrere in una palese incoerenza logica e giuridica. E pertanto ha accolto il ricorso dei due cognati suddetti. (Aprile 1941).

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

UDIENZE SPECIALI. — 27 *marzo*. Il Santo Padre ha ricevuto in solenne udienza speciale S. A. R. la Principessa Elena, Duchessa di Aosta, che era accompagnata da numeroso seguito.

30 *marzo*. La Santità di N. S. ha ricevuto in solenne udienza il Conte Stanislao Pecci, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario del Sovrano Ordine Gerosolimitano di Malta, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

2 *aprile*. Il Santo Padre ha ricevuto in particolare udienza S. E. il Sig. Yosuke Matsuoka, Ministro degli Affari Esteri del Giappone.

15 *aprile*. Sua Santità ha ricevuto in particolare udienza S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia Aosta, Conte di Torino, col suo seguito.

S. Congregazione dei Riti. — 18 *febbraio* 1941. Congregazione *preparatoria* per discutere il dubbio sopra l'eroismo delle virtù del Ven. Servo di Dio Sac. Giovanni Claudio Colin, fondatore della Società di Maria e delle Suore Mariste.

4 *marzo* 1941. Congregazione *antepreparatoria* per discutere sopra due miracoli presentati per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Maria Teresa di Gesù (Alessia Le Clerc), fondatrice delle Canonichesse Regolari di S. Agostino, della Congregazione di Nostra Signora.

11 *marzo* 1941. Congregazione ordinaria per l'introduzione della causa di beatificazione dei Servi di Dio:

1) Marco Antonio Durando, Sacerdote della Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli, fondatore dell'Istituto delle Suore di Gesù Nazareno;

2) Augusto Czartoryski, Sacerdote della Pia Società dei Salesiani.

18 *marzo* 1941. Congregazione *antepreparatoria* per discutere sopra due miracoli presentati per la canonizzazione della Beata Francesca Saverio Cabrini, Vergine, fondatrice dell'Istituto delle Missionarie del S. Cuore di Gesù.

1° *aprile* 1941. Congregazione *preparatoria* per discutere su due miracoli presentati per la canonizzazione del B. Bernardino Realino, Confessore, della Compagnia di Gesù.

NOMINE. — 30 *aprile* 1940. E.mo Cardinale Giuseppe Pizzardo, *membro della S. C. dei Religiosi.*

22 *gennaio* 1941. R.mo P. Don Placido de Meester, O. S. B., *Consultore della S. C. di Propaganda Fide.*

13 *febbraio* 1941. I Rev.mi Mons. Arturo Allgeier, D. Alberto Clamer e Luciano Cerfaux, P. Bernardo Allo, O. P., e P. Giuseppe Bover, S. I., *Consultori della P. Commissione per gli Studi Biblici.*

17 *id.* Il R.mo P. Giuseppe Freundorfer, *Consultore della P. Commissione per gli Studi Biblici.*

22 *marzo* 1941. Rev.mi P. Tommaso Käppeli, O. P., P. Pietro Leturia, S. J., Professor Angelo Silvagni, *Consultori della S. C. dei Riti, Sezione III.*

31 *marzo* 1941. S. E. R.ma Mons. Antonino Arata, Arciv. tit. di Sardi, *Assessore della S. C. per la Chiesa Orientale.*

CARDINALI PROTETTORI. — 20 *dicembre* 1940. E.mo Card. Vincenzo La Puma, delle « *Religiosas Esclavas de Maria* » (Valencia).

28 *id.* E.mo Card. Pietro Fumasoni Biondi, *del Sacro Ordine Cistercense.*

18 *agosto* 1940. E.mo Card. Pietro Gerlier, *delle Suore di S. Giuseppe di Tarbes.*

8. *febbraio* 1941, E.mo Card. Eugenio Tisserant, *dell'Istituto delle Piccole Operaie dei Sacri Cuori* (Acri, diocesi di San Marco).

ASSISTENTI AL SOGLIO PONTIFICIO. — 30 *marzo* 1939. S. E. R.ma Monsignor Emmanuele de Castro y Alonso, Arcivescovo di Burgos.

29 *gennaio* 1941. S. E. R.ma Mons. Mario Vianello, Vesc. di Fidenza.

7 *febbraio id.* S. E. R.ma Mons. Gennaro Mendez y del Rio, Vesc. di Huajuàpatam de Léon.

14 *marzo id.* S. E. R.ma Mons. Francesco Noll, Vesc. di Fort Wayne.

NECROLOGIO

Il Card. Carlo Kaspar

Un nuovo lutto è venuto a funestare il Sacro Collegio dei Cardinali e a diradarne le file, con la morte del Card. Carlo Kaspar, del Titolo dei SS. Vitale Gervasio e Protasio ed Arcivescovo di Praga.

Nacque l'E.mo Presule il 16 maggio 1870 a Mirosov presso Rokiany in Boemia. Compiuti in patria gli studi secondari venne a Roma, alunno del Collegio Boemo, conseguì la laurea in teologia e fu ordinato sacerdote il 25 febbraio 1893. Ritornato in patria, vi si trattenne tre anni, quindi fece di nuovo ritorno a Roma, dove all'Apollinare si addottorò *in utroque iure*. Per un ventennio coprì in Praga varie importanti cariche, finchè l'8 marzo 1920 la s. m. di Benedetto XV lo elesse alla sede vescovile titolare di Betsaida, deputandolo ad Ausiliare di Haradeck Kralove, succedendo l'anno appresso a Mons. Doubrava. Da Vescovo fu eccellente per zelo e carità pastorale, specialmente nel promuovere vigorosamente l'educazione e formazione culturale del suo clero. I meriti acquistatisi gli procurarono la promozione alla sede arcivescovile di Praga, avvenuta il 22 ottobre 1931. Nella entrata che vi fece riuscì a tutti di edificazione e apparve di felice auspicio il fatto che al cospetto della immensa moltitudine chiese in ginocchio la benedizione alla vecchia madre che assisteva alla cerimonia.

Fino all'ultimo nella sua importantissima archidiocesi svolse un esemplare governo con la parola, l'esempio, l'azione, la virtù e la dottrina, improntandolo ad una mite serenità in ogni campo. L'affetto e l'ammirazione, che si era guadagnato presso ogni classe e ceto di persone, non gli venne mai meno, anche nei momenti più gravi che dovette passare la Chiesa e la Nazione boema. Rimarrà memorabile il primo Congresso Cattolico cecoslovacco, da lui promosso ed organizzato nel 1935. Durerà pure a Roma il ricordo della sua munificenza verso la chiesa e la parrocchia del suo Titolo cardinalizio.

Lasciò parecchie apprezzate opere d'indole canonica, apologetica, dogmatica e pastorale, la storia degli ultimi tre Sommi Pontefici e parecchi studi di diverse materie scientifiche, apparsi nella Rivista del clero cattolico e nell'Informatore teologico della Boemia.

Trascorse gli ultimi due anni nelle alternative di una dolorosa malattia, e spirò santamente il 21 aprile. I suoi funerali furono straordinariamente solenni e commoventi.

Vescovi. — 5 *gennaio* 1941. Mons. *Paolo Luigi Le Quien,* Vesc. di San Pietro e Fort de France.

16 *febbraio* 1941. Mons. *Israel Audo,* Vesc. di Mardin dei Caldei.

Pio XI di s. m. lo creò Cardinale nel Concistoro del 16 dicembre 1935.

18 *id.* Mons. *Ferdinando Fiandaca*, Arcivescovo tit. di Cirro.

2 *marzo* 1941. Mons. *Enrico Tommaso Renouf*, Vesc. di San Giorgio.

5 *id.* Mons. *Giuseppe Ottone Nunez y Zarate*, Arcivesc. di Antequera.

6 *id.* Mons. *Pietro Patau*, Vesc. tit. di Torone.

19 *aprile* 1941. Mons. *Luigi Antonio de Almeida*, Vesc. tit. di Arena.

SACERDOTI E LAICI. — 6 *gennaio* 1941. A Parigi, *Enrico Bergson*, filosofo di fama mondiale, talvolta discusso, ma sempre ricercatore sincero, che intuì, anche se non raggiunse sempre obbiettivamente, leggi e verità trascendenti ed ebbe un rispetto profondo verso i problemi e i misteri più alti della vita e dello spirito umano.

9 *id.* A Firenze, in età d'anni 75, P. *Girolamo Golubovich*, O.F.M., già missionario in Terra Santa e sagace ricercatore e storiografo dei Luoghi Santi e dell'Ordine Francescano.

23 *id.* In Martinengo (Bergamo) a 77 anni, P. *Angelo Orisio*, Superiore Generale dell'Istituto della Sacra Famiglia, uomo di grande spirito di pietà e di penitenza, devotissimo alla Chiesa e al Papa, vero padre degli orfani.

15 *febbraio*, a Firenze, a 81 anni, il Conte *Giuseppe Pecori Giraldi*, Collare dell'Annunziata, Senatore del Regno, una delle più luminose figure di soldato e di cittadino italiano in questi ultimi decenni.

17 *id.* A Berlino, a 69 anni, *Sigismondo Lipinski*, oriundo polacco, pittore neoclassico, discepolo di Scheurenberg e Meyerheim e allievo di studio di Werner.

20 *id.* A Roma, a 71 anni, Mons. *Lorenzo Ciccone*, primo Vicerettore del Collegio Apostolico Leoniano, fondato da Leone XIII.

25 *id.* A Parigi, a 64 anni il P. *Ivo de la Brière*, S. J., valente e fedele servitore della fede e della scienza al servizio di Cristo e della Chiesa mediante i numerosi scritti storici, teologici, giuridici, specialmente nel periodico *Les Etudes*.

2 *marzo*. A Roma, D. *Carmelo Blay*, Procuratore Generale della Fraternità dei Sacerdoti Operai diocesani, sacerdote di rara pietà, prudenza e bontà, che per molti anni e con grande zelo servì la Santa Sede e la Spagna, sua patria.

27 *id.* A Roma, Fratel *Damaso Cerquetti*, Procuratore Generale dei Fratelli della Misericordia, che lungamente dedicò sè stesso all'incremento del suo benemerito Ordine ed al bene della gioventù.

10 *marzo*. Ad Oporto, a 50 anni, Mons. *Manuel Pereira Villar*, Rettore del P. Collegio Portoghese in Roma.

Id. Nel convento di S. M. degli Angeli, Assisi, a 68 anni, P. *Antonio M. Santarelli*, O. F. M., religioso zelante e sacerdote esemplare, Consultore della S. C. di Propaganda ed Esaminatore del Clero Romano.

26 *id.* A Roma, a 56 anni, fra il generale compianto Mons. *Giuseppe Cesarini*, Assessore della S. C. per la Chiesa Orientale, Prelato di elette doti e virtù, devoto e fedele ministro della Santa Sede.

28 *id.* a Roma, D. *Pio Mazzotta*, già Ufficiale della S. C. dei Sacramenti e Segretario del Card. Gènnari, fondatore del *Monitore*.

4 *aprile, id.* Nel monastero di Oosterhout, P. *Pietro de Puniet*, O.S.B., monaco di Solesme, erudito cultore delle discipline ascetica e liturgica, tra l'altro autore d'una pregevole storia del Pontificale.

4 *id.* A Brusselle, ad 82 anni, P. *Ippolito Delehaye*, S.J., preside del Collegio dei Bollandisti, il quale nella sua lunga e laboriosa vita svolse una vastissima opera bibliografica di oltre cento numeri, parte negli *Acta Martyrum*, cui aggiunse tre volumi fuori serie, parte negli *Analecta Bollandiana*, oltre parecchi volumi di sintesi agiografica.

21 *id.* A Parigi, P. *Andrea Wilmart*, uno dei più illustri membri dell'Ordine Benedettino, ricercatore instancabile, autore di innumerevoli pregiatissime pubblicazioni in tema di filologia sacra, nella quale era principe e maestro.

4 *maggio, id.* A Lodi, a 78 anni. P. *Cesare Barzaghi*, Barnabita, professore nel Collegio S. Francesco, dove per più di cinquant'anni svolse un'intensa attività in ogni direzione.

CRONACA

Premi ed encomi per gli studi conferiti dalla R. Accademia d'Italia

Il 21 aprile, Natale di Roma, la Reale Accademia d'Italia s'è riunita in solenne tornata per l'annuale cerimonia del conferimento dei premi ad artisti e scienziati italiani.

Il premio « Mussolini » per la letteratura è stato conferito a Bruno Cicognani; il premio « Angelo Silvio Novaro » di prosa narrativa ad Enrico Pea; il premio « Stefano Cannizzaro » di fisica e chimica ad Arnold Eucken; il premio « Roma » di storiografia a Giuseppe Lugli.

Oltre a questi premi sono stati conferiti dalle varie classi accademiche gli encomi solenni a molti studiosi ed enti, fra cui: *Classe di scienze morali e storiche*: Nello Quilici (alla memoria), Ufficio storico della Regia Marina; *Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali*: prof. Giovanni Perez; *Classe di lettere*: Gino Rocca (alla memoria); P. Pasquale d'Elia, S. J.; *Classe delle arti*: S. E. Mons. Celso Costantini, conte Guido Chigi-Seracinelli.

A questi encomi solenni vanno aggiunti i premi accademici assegnati a molti studiosi, fra cui: prof. Luigi Sanzo (alla memoria), Ugo Betti, Orio Vergani, gen. Augusto Agostini, gen. Mario Caracciolo, Alessandro Del Vita, Agostino Turla, prof. Luigi Parpagliolo.

Infine sono stati conferiti anche i premi del Ministero dell'educazione e delle fondazioni annesse alla R. Accademia d'Italia.

Non sono stati assegnati: il premio del Ministero dell'Educazione per le scienze matematiche; il premio del Ministero dell'Educazione per le scienze matematiche, riservato agli insegnanti dei Regi Istituti Nautici; il premio dell'Associazione Bancaria per un lavoro sul tema: « La disciplina del commercio con l'estero con particolare riguardo a quello delle divise »; il premio « Lorenzo Bigotti » per un lavoro tecnico - economico sulla navigazione interna; il premio « Piccinini » per un lavoro sulla « Storia delle Università italiane »; il premio « Carpi » per la biologia. Il concorso per il premio « Susca » sul tema: « La dinamica dei redditi nelle fasi del ciclo economico » è andato deserto.

La cerimonia principale del Natale di Roma e festa del lavoro vede così premiati anche quest'anno i più degni frutti del lavoro umano: i frutti dell'ingegno. Fra i nomi più ricordevoli del numeroso elenco dei premiati con piacere vediamo spiccare quello di S. E. Mons. Celso Costantini, fin dagli anni giovanili appassionato ed illustre cultore delle discipline artistiche. L'encomio solenne conferitogli reca la seguente motivazione: « per la sua nobilissima opera, assidua nel riportare nelle manifestazioni della religione cattolica un vivace sentimento d'arte. Le sue opere recenti su Arte sacra e Novecentismo *e l'*Arte cristiana nelle Missioni *recano viva luce di pensiero sui problemi dei rapporti tra la tradizione e l'ambiente, tra i temi della modernità ed il sentimento del popolo ».*

BREVI NOTIZIE

• L'11 marzo, a ricordo del *primo centenario del Museo Egizio*, l'E.mo Card. Nicola Canali, a nome di Sua Santità ha inaugurato in forma intima e semplice il busto di Gregorio XVI e la lapide commemorativa nella sede dell'insigne raccolta di scienza e di storia. Ecco l'iscrizione della lapide: Gregorius XVI *Ægyptiorum monumentis servandis Museum C ante annos*

condidit. PIUS XII P. M. *Antecessoris memoriam complexus heic effigiem erigi et ornari iussit an. p. Ch. n.* MCMXXXIX, *Sacri Princ.* I.

• Sua Eminenza R.ma il Card. Pignatelli di Belmonte, Decano del Sacro Collegio, che due anni fa celebrava il 60° di sacerdozio, il 10 aprile scorso, Giovedì santo, ha compiuto felicemente il 90° *anno di vita*, onorato di una Lettera del Santo Padre, a lui portata personalmente dall'E.mo Card. Segretario di Stato.

• Il 19 marzo, S. E. R.ma Mons. Alfredo Ottaviani, Assessore del Sant'Offizio, ha celebrato *il* 25° *della sua Ordinazione sacerdotale.* Al Vangelo l'Ecc.mo Mons. Borgoncini-Duca, Nunzio Apostolico d'Italia, ha pronunziato un breve elevato discorso di circostanza.

• A coronamento delle celebrazioni del *IV Centenario della fondazione della Compagnia di Gesù*, una foltissima delegazione di Religiosi della stessa e densi gruppi di Istituti da loro diretti, il 27 aprile nell'Aula della Benedizione, furono ricevuti in particolare udienza dal Santo Padre, il quale all'imponentissima assemblea rivolse paterne parole di felicitazione, di lode, e di augurio per l'avvenire della Compagnia e delle sue molteplici opere.

• 12 marzo, Mons. Augusto Boudinhon rettore di S. Luigi dei Francesi tra una eletta di intimi ha celebrato il *sessantesimo di sacerdozio;* egl iinfatti ha ricevuto il sacerdozio in S. Giovanni in Laterano il sabato delle Quattro Tempora di Quaresima del 1881. Al venerando e dotto Prelato vivi auguri di longevità.

• 14 marzo, avvenne la *riesumazione* e la *traslazione della salma della Serva di Dio Suor Agostina Pierantoni,* dell'Istituto delle Suore di Carità, che nell'Ospedale di Santo Spirito in Roma, trafitta da lama omicida cadde vittima di carità con sul labbro il nome di Maria e la parola del perdono.

• Alla chiusura dell'anno *centenario del B. Stefano Bellesini,* O.S.A., parroco di Genazzano ha visto la luce un Numero Unico, grosso fascicolo di oltre 100 pagine, che rappresenta un bell'omaggio di un gruppo di insegnanti trentini al loro grande modello.

• 17 marzo. Presso la Curia Vescovile di Parma si è iniziato il *processo informativo sulle virtù di Mons. Guido Conforti,* già Vescovo di Parma, fondatore della benemerita e fiorente Congregazione dei Missionari di S. Francesco di Sales.

• 20 marzo. A Torino, *Suor Maria Pia Bonetto,* delle Suore Maddalene della Marchesa di Barolo, che il 1° del mese compiva i cento anni, celebrava l'80° anniversario della sua vestizione religiosa nella stessa cappella in cui nel 1861, era stata ricevuta da Don Bosco, presente la stessa ven. fondatrice. Ventiquattr'ore dopo essa si addormentava serenamente nel Signore.

• La domenica 23 marzo, Trevi (Spoleto) ha solennemente commemorato, con l'intervento dell'Arcivescovo Diocesano, il *primo centenario* della nascita del suo esemplare figlio Mons. Pietro Bonilli, fondatore degli Istituti delle Suore e dei Missionari della Sacra Famiglia.

• Dopo un anno dalla sua scomparsa *D. Luigi Orione* in parecchie città è stato commemorato con rinnovato fervore. Degna di nota la solenne commemorazione fatta in Roma all'Istituto « Angelicum », alla presenza di S. A. R. la Principessa Ereditaria, di Porporati, Presuli, alte personalità laiche e di una folla imponente, elettissima: oratore il Senatore Innocenzo Cappa, di Torino.

• Il 31 marzo a Gorizia, sotto la presidenza dell'Ecc.mo Arcivescovo Monsignor C. Margotti si è chiuso il *primo Sinodo* dopo l'erezione della diocesi (1751-1830), dandosi con ciò inizio a un nuovo periodo di sempre più fervida vita cristiana ed ecclesiastica.

• In memoria del giorno 25 marzo 1637, nel quale il Doge della Repubblica Genovese offriva alla Vergine SS.ma il diadema di « Regina di Genova » lo scettro del comando e le chiavi della città, l'E.mo Card. Boetto, rinnovando il grande gesto di devozione e di pietà, il 25 marzo ha compito la solenne *consacrazione della città a Maria SS.ma.*

• Nel primo decennio della morte del *P. Giovanni Semeria,* Barnabita, a Roma ed altrove ne è stata commemorata la luminosa e buona immagine ed illustrata la instancabile operosità, e l'inesauribile carità verso gli orfani.

• A Firenze, il Centro Nazionale di Studi sul Rinascimento ha organizzato una serie di *Conferenze sulla Rinascita,* dalla metà di aprile alla metà di maggio, affidandole ad Accademici d'Italia e a scrittori rappresentativi di movimenti attuali della cultura italiana.

• 16 marzo. L'E.mo Card. Gerlier, Arcivescovo di Lione ha celebrato un solenne rito funebre in suffragio di *Giulio Zirnheld,* Presidente fondatore della Confederazione francese dei Lavoratori cristiani, membro della Commissione generale delle Settimane Sociali di Francia, facendo l'elogio dell'illustre e tanto compianto sociologo.

• Dopo l'attuazione, in Germania e nei Paesi occupati, delle misure adottate anche di recente nei confronti di vari Ordini ed Istituti religiosi, risultano soppresse dieci abbazie, ed altre sei evacuate, dell'*Ordine Benedettino,* che come è noto ha avuto costantemente in Germania e in tutta l'Europa Centrale singolari benemerenze.

• Per la prima volta il Vicariato Apost. di Ningpo ha celebrato il 21 dicembre 1940 il *giubileo d'oro sacerdotale* d'uno de' suoi missionari, il P. Adolfo Buch, Congr. Miss., che da quarant'anni si trova in Cina.

RECENSIONI

VITALI F., Rogazionista: *Il Canonico Annibale M. Di Francia nella vita e nelle opere.* Messina, Scuola tipografica Antoniana, 1939. In-8°, VIII, 766 pp., L. 25.

Il Can. Di Francia nacque a Messina il 5 giugno 1851, fu ordinato sacerdote il 16 marzo 1878, morì nella sua città natale il 1° giugno 1927.

Dotato di brillante ingegno, ereditò dalla sua famiglia, tra le più distinte di Messina, forte inclinazione alle belle lettere e specialmente alla poesia, che egli coltivò fin da giovanetto. Dedicatosi poi tutto al servizio di Dio e del prossimo, anche la sua facile vene poetica sottomise al servizo della pietà e della carità; i suoi versi sono stati raccolti in un volume: *Fede e Poesia.* Ardente oratore, prima ancora di esser sacerdote salì i primi pergami di Messina, operando copiosi frutti nelle anime; anche delle sue prediche ci è stata annunziata la raccolta in un volume.

Era ancora diacono, quando la Provvidenza lo chiamò in uno dei quartieri più luridi, sotto tutti gli aspetti, della città, detto « Case di Avignone », che egli risanò a poco a poco fondandovi due orfanotrofi, uno maschile e l'altro femminile, i quali pose sotto la protezione di S. Antonio di Padova (« Opera Antoniana »). La necessità di assistere questa duplice opera, diede origine ad una duplice comunità religiosa, una di sacerdoti e fratelli laici, l'altra di suore. Ambedue le comunità, oltre le rispettive mansioni esterne, hanno il voto di pregare, in forza del divino mandato (*Rogate Dominum messis...*), il Cuore Santissimo di Gesù per ottenere buoni operai alla S. Chiesa: di qui le denominazioni delle rispettive comunità di « Rogazionisti » e di « Figlie del divin Zelo ». Dieci mesi prima della morte il venerando Fondatore ebbe la consolazione di ottenere la canonica approvazione diocesana della sua duplice famiglia religiosa.

Il divino mandato di N. S. di pregare « Dominum messis ut mittat operarios in messem suam » formò una delle sante passioni del pio Can. Di Francia: egli promosse molto questa preghiera specialmente istituendo dapprima la « Sacra Alleanza » tra i vari membri del Clero, dai più alti dignitari (Cardinali e Vescovi) ai semplici sacerdoti, la quale riscosse la più entusiastica accoglienza, e poi la « Pia Unione della Rogazione Evangelica », la quale fu, già nel 1904, approvata ed eretta canonicamente.

A poco a poco l'« Opera Antoniana » uscì da Messina e si diffuse in varie città della bassa Italia, seguita sempre dalla dupliee Congregazione, e nel 1925 si potè anche stabilire a Roma.

Il Di Francia fu un vero uomo di Dio, che esercitò in grado non comune tutte le più belle virtù cristiane e sacerdotali e conservò sempre immacolata la veste battesimale. Eroe di carità, emulò i più grandi apostoli, come S. Vincenzo de' Paoli, in onore del quale compose anche una poesia, S. Giuseppe Cottolengo, S. Giovanni Bosco col quale fu in corrispondenza, il Ven. Ludovico da Casoria che più volte visitò, D. Orione che ebbe per lui una grande venerazione e si recò più volte a Messina a visitarlo.

L'estensore di questa biografia ebbe la fortuna di vivere vari decenni in intimità col Sant'Uomo. Lo conobbe quando, ancora seminarista, il pio Canonico si recava in Seminario a predicarvi gli Esercizi spirituali o a tenervi delle conferenze. Egli ne conserva ancora le sante emozioni che rievoca in questi termini: « Chi scrive e conserva ancora nel suo animo, dopo circa mezzo secolo, le parole sante, udite in mezzo agli altri Chierici, nella Cappella del Seminario, può attestare la luce celestiale con la quale illuminava le menti, il fervore che suscitava nei cuori, e l'amore di Gesù Cristo che v'infondeva » (p. 125). Ma solo nel 1909, il Vitali, già Canonico del Duomo, potè entrare nella Congregazione. E' così che egli ha potuto scrivere la vita del suo venerato Padre. Egli si scusa del « difetto di continuità », dovuto al fatto che ha potuto scrivere solo « a sbalzi », perchè « oppresso dalle cure del ministero in seno alla Congregazione » (p. VI). Sarà; ma io che ho letto il grosso volume quasi per intero posso assicurare il venerando Compagno del Sant'Uomo che la lettura mi è stata di grande giovamento spirituale: ciò non solo per la gigantesca figura dell'Eroe, ma anche perchè essa è descritta con molta unzione.

Concludendo, mi unisco al voto del pio Scrittore, che è il voto comune, che un giorno il Can. Di Francia possa ascendere alla gloria degli Altari a gloria del Signore e ad edificazione dei fedeli.

GAETANO M. PERRELLA, C. M.

DI DOMENICO Mons. F.: *Il Protagonista della Passione*. Napoli, M. D'Auria, 1940. In-8°, 500 pp. L. 22.

Il ch. A. dieci anni fa diede alla luce un pregevole *Mese Mariano*, che ebbe molta diffusione in Italia. Ora a compimento del primo, coi tipi D'Auria presenta in veste molto decorosa questo grosso volume di discorsi per il *Mese del S. Cuore*. Sebbene la materia sia più vasta e il tema più difficile, egli, usando uguale perizia oratoria, sobrietà e castigatezza di stile, apprese dalla cattedra, spiega una rilevante abbondanza di dottrina, per cui la persona di N. Signor Gesù Cristo sotto il doppio aspetto della sua natura umana e divina ci viene presentata sia principalmente nel mistero della sua passione e morte, come per iscorcio nei vari stadi della sua vita terrena, dall'incarnazione al trionfo finale.

Unico per tutti i 30 discorsi è il tema della Passione, e l'A. si compiace di presentarcene come Protagonista il Cuore di Gesù, poichè in realtà il dramma ebbe a ripercuotersi in lui come in ultimo bersaglio; ed ecco come la Passione si fa tema appropriato alla pia pratica del mese di giugno in onore del S. Cuore.

Se il tema dominante è unico, i discorsi però si possono agevolmente distribuire in gruppi abbastanza visibili, quali sono l'Eucaristia, l'Agonia, le Sette parole, il Cro-

cifisso, l'Addolorata, il S. Cuore, e Cristo Re. Questi pregi di unità nella varietà, di ordine, di sobria eloquenza, congiunti al fondo di dottrina che larga vi si stende, rendono l'opera bella e utilissima tanto per i sacerdoti che potranno usarne per una predicazione giustamente ricca, quanto per le persone secolari che vorranno informare la loro pietà ad una maggiore ampiezza di dottrina teologica.

S. A.

SCHAUB-KOCH E.: *Armand Godoy*. Paris, Coll. de la Phalange. Messein, 1938. In-12°. Frs. 12.

Un interessamento rivolto sempre e soltanto a personalità creatrici rare, preziose, difficili, complicate, e, a servigio di questo interessamento — che reca in sè la necessità d'estrinsecarsi e di fissarsi nello studio critico illustrativo —, un'estetica di rango non dubbio, un'estetica originata e confluente nelle correnti più aristocratiche (appunto perchè rigorosamente pura, indubbiamente personale), ci sembrano essere le linee caratteristiche dell'attività di Emilio Schaub-Koch, cavaliere della bellezza e della poesia. Strumento delicatissimo di quest'attività è una perfetta, morbida, lenta prosa francese, ricchissima di potenza evocatrice, che si legge con delizia da chi abbia una non fallace sensibilità ritmica e sonora della frase (... ricordiamo Carducci e... « Tu parli, e de la voce a la molle aura — Lenta cedendo s'abbandona l'anima — Del tuo parlar su l'onde carezzevoli... »), e, che, venutaci incontro dalle pagine dello studio su Armand Godoy, il poeta sinfonista, ha potuto sembrarci esclusivamente ed appositamente per queste pagine foggiata e cercata. Pagine che perderanno inevitabilmente molto, nelle varie traduzioni che notissimi studiosi d'altre lingue ne preparano! Non rivelerebbe una giusta concezione lo studio estetico che, indicando con una formula un fattore di perfezione e di originalità nell'opera di un poeta, volesse essere ultima testimonianza pratica ed immediata delle possibilità buone e vere insite nella formula stessa: ma qui non si tratta di formulazioni aprioristiche in duplice applicazione; ed è piuttosto il caso di dire che Émile Schaub-Koch si richiama all'affermazione di Stéphane Mallarmé, secondo la quale le parole hanno un doppio valore (lessicologico e poetico-musicale, che è quanto dire evocativo-sonoro), per mettere in luce una legge della poesia di Godoy a cui, forse inconsapevolmente, obbedisce anche la sua prosa; o, se più ci piace, che una delle ragioni per cui Émile Schaub-Koch ama fraternamente Armand Godoy (e, se così non lo amasse, non potrebbe essere, con piena conoscenza di causa, il suo illustratore), risiede nella soggiacenza della sua prosa, come della poesia di Godoy, ad una legge di rapporto enunciata dal mago Mallarmé. Di questa legge, — e di tutte le altre che reggono il mondo poetico del cantore cubano-francese —, molto acutamente, con un'analisi incisiva e serrata, lo Schaub-Koch scopre (è proprio il caso di adoperare un termine così audace), e mette in luce l'origine celata e profonda nell'integrale cattolicesimo del poeta stesso: e qui sta, secondo lui, la più grande originalità dello studio.

L'affermazione che una data misura ed una data qualità di fede possano essere la determinante d'un dato tipo di tecnica nell'arte di un poeta potrà sembrare, da prima, anche un paradosso: ma si pensi ad una fede-simbolo universale, ad una fede che sia veramente, nel ciclo dell'individuo, alfa ed omega così come l'oggetto di essa nel ciclo dell'umanità e del cosmo, ad una fede sfociante e definita in una totalitaria permeazione di tutte le potenzialità contemplative e dinamiche (ed in quanto tale, come bene dimostra il nostro critico, anti-giansenista, anti-fatalista, ed auto-creatrice), e da questa si vedrà che agevole è il passaggio ad un sano, libero, forte individualismo, che non può giungere ad esprimersi poeticamente se non dopo un'esperienza agostinianamente precisa dei riflessi metafisici provenienti da tutti i dati sensoriali immediati, e dopo un'elaborazione, attraverso la quale questi riflessi vengano a disporsi nell'antefatto artistico esattamente come temi adatti e pronti per un procedi-

mento analogo a quello dell'orchestrazione, e, contemporaneamente, per quello, più frazionato, di definizione del rapporto sonoro - plastico-evocativo. Eccoci, così, nel cuore della tecnica godoyana: polimetria, politematismo, varianti di velocità e di ritmi, uso poetico della ripetizione analogo a quello che la creazione musicale fa del « pedale armonico ». Giunti qui, è facile capire che questo rapporto: religiosità-estetica-tecnica è, in Godoy, reversibile per modo tale che ognuno dei componenti è creato perennemente dagli altri due, ed è perennemente in funzione degli altri due.

La nostra conclusione, che riassume, pienamente concordando, quella dell'illustre critico svizzero, è questa: quando il simbolo matematico d'un mondo poetico è, come in questo caso, definibile in un cerchio chiuso, il re di questo mondo è sicuramente un grande poeta.

ALFREDO MIRABELLA

LIBRI RICEVUTI

ANDREANI M.: *Il Vangelo e Maria SS.* 32 Considerazioni pratiche per il mese di maggio. Vicenza, S. A. T., 1940. In-8°, 225 pp. Lit. 8,50.

ANTONIETTI G. (Sac.): *Le cause di separazione dei coniugi in Italia.* Lodi, G. Biancardi, 1939. In-8°, 154 pp. Lit. 12.

Atti del Congresso Nazionale delle Confraternite (Martina Franca, aprile 1939-XVII). Rieti, Arti grafiche Nobili, 1940. In-8°, 207 pp. Lit. 12.

BARILE A. (Dr.): *De chorali substitutione in Capitulis.* Juridica disquisitio in Can. 419 Codicis Juris Canonici ex fontibus deprompta. Romae, « Athenaeum », 1938. In-8°, 48 pp. Lit. 3.

BARILE A. (Dr.): *De patrimoniali Ecclesiae regimine historica vel juridica praesupposita.* Romae, « Athenaeum », MCMXXVI. In-8°, 95 pp. Lit. 5.

BARILE A.: *La politica legislativa dell'equo trattamento nel regime economico del contratto di lavoro.* Note critiche. Roma, « Athenaeum », 1934. In-8°, 36 pp. Lit. 3.

BORGNA D., C. M.: *S. Vincenzo de' Paoli maestro d'orazione alle Figlie della Carità.* Casale Monferrato, Propaganda Mariana, 1940. In-32°, 56 pp.

BRAUN F. M., O. P.: *Il Vangelo e il nostro tempo.* Coll. « I quaderni del cattolicismo contemporaneo », n. 20. Milano, « Vita e Pensiero », 1940. In-8°, 152 pp. Lit. 6.

BUCK P. S.: *Angelo guerriero.* Milano, Mondadori, 1940. In-16°, 252 pp. Lit. 12.

CAIROLI O.: *Chiesa e Stato in Italia.* Milano, « Vita e pensiero », 1940. In-8°, 160 pp. Lit. 6.

Codicis Juris Canonici interpretationes authenticae. Appendix responsa complectens quae ab anno MCMXXXVI ad annum MCMXL a Pontificia Commissione ad Codicis canones authentice interpretandos prodierunt una cum Romanorum Pontificum actis et R. Curiae decisionibus. Typis polyglottis vaticanis, MCMXL. In-8°, VIII-XL pp.

CORRADINI J.: *Innovationes Codicis circa ius patronatus.* Dissertatio ad lauream in iure canonico, Tridenti, M. Dossi, 1940. In-8°, XI-98 pp. Lit. 6.

CRNICA A., O. F. M.: *Commentarium theoretico-practicum Codicis Juris Canonici.* Vol. I. *Normae Generales et de Personis.* Makarska (Jugoslavia), Institutum Theologicum O. F. M., 1940. In-8°, XXXI-513 pp. Lit. 40.

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO PP. XII

Radiomessaggio nel 50° della « Rerum novarum »
(*Acta Ap. Sed.*, 1941, p. 195)

Il giorno di Pentecoste, 1° giugno, il Santo Padre si è degnato dirigere ai cattolici di tutto il mondo un Radiomessaggio in occasione del Cinquantenario della Enciclica « Rerum novarum » del Pontefice Leone XIII.

Il venerato documento pontificio si può dividere in due parti. La prima, più breve, fa risaltare la *portata* e l'*efficacia* della famosa Enciclica nella soluzione delle questioni sociali; la seconda propone alcuni *principi direttivi* morali ispirati alla stessa e adatti alle condizioni e ai bisogni presenti. Ne diamo un ampio ragguaglio.

I. — Portata ed efficacia della « Rerum novarum »

La pubblicazione dell'Enciclica Leoniana, dice il Santo Padre, fu mossa dalla « convinzione profonda che alla Chiesa compete non solo il diritto, ma ancora il dovere di pronunciare una parola autorevole sulle questioni sociali ». E questo non già nel senso di stabilire norme sul lato puramente pratico e per così dire tecnico della questione sociale; ma in virtù della « competenza della Chiesa in quel lato dell'ordine sociale dove si accosta ed entra a toccare il lato morale, di giudicare, se le basi di un dato ordinamento sociale sia in accordo con l'ordine immutabile che Dio creatore e redentore ha manifestato per mezzo del diritto naturale e della rivelazione ». Appunto a questa doppia manifestazione si richiama la « Rerum novarum », additando alla coscienza cristiana « gli errori e i pericoli della concezione di un socialismo materialista, le fatali conseguenze di un liberalismo economico, spesso inconscio o dimentico o sprezzante dei doveri sociali » ed esponendo « i principi convenienti ed acconci a migliorare gradatamente e pacificamente le condizioni materiali e spirituali dell'operaio ».

La grande efficacia della « Rerum novarum » consiste in questo, di avere deposto nella società « il germe fecondo donde si svolse una dottrina sociale cattolica che offrì ai figli della Chiesa, sacerdoti e laici, ordinamenti e mezzi per una ricostruzione sociale esuberante di frutti; sicchè per lei

sorsero nel campo cattolico numerose e varie istituzioni benefiche e fiorenti centri di reciproco soccorso in favore proprio e d'altrui ». Di più essa infuse nei cuori e nelle menti della classe operaia sentimento cristiano e dignità civile » col « far diventare le sue norme quasi comune patrimonio della famiglia umana » e con ammonire lo Stato « essere suo dovere l'applicarsi alla provvidenza sociale, curando il benessere del popolo intero e di tutti i suoi membri, particolarmente dei deboli e diseredati con larga politica sociale e con la creazione di un diritto del lavoro ».

II. — Principi direttivi per il presente

I principi morali stabiliti dal Santo Padre secondo lo spirito e le vedute della « Rerum novarum » concernono tre fondamentali valori della vita sociale ed economica: 1) *l'uso dei beni materiali*; 2) *il lavoro*; 3) *la famiglia*.

1) *L'uso dei beni materiali*. — Su questo punto bisogna tener presente l'obbligo che « i beni da Dio creati per tutti gli uomini equamente affluiscano a tutti secondo i principi della giustizia e della carità », avendo ogni uomo da natura di usare dei beni materiali della terra, anche se è lasciato « alla volontà umana e alle forme giuridiche dei popoli di regolarne più particolarmente la pratica attuazione ». E' vero, aggiunge il Santo Padre, che « l'ordine naturale derivante da Dio richiede anche la proprietà privata e il libero reciproco commercio dei beni con scambi e donazioni, come pure la funzione regolatrice del potere pubblico su entrambi questi istituti. Tutto ciò nondimento rimane subordinato allo scopo naturale dei beni materiali, e deve servire a farne possibile l'attuazione ». Solo così sarà procurata alla società « pace feconda e consistenza vitale ».

Il diritto originario sull'uso dei beni materiali offre alla natura umana con le forme sopra indicate « una base materiale sicura di somma importanza per elevarsi al compimento dei suoi doveri morali », in quanto cioè « la tutela di questo diritto assicurerà la dignità personale dell'uomo e gli agevolerà l'attendere e il soddisfare in giusta libertà quella somma di stabili obbligazioni e decisioni, di cui è direttamente responsabile verso il Creatore ». Quanto ai pubblici poteri, è ufficio di ognuno il tutelare i diritti della persona umana e agevolare il compimento de' suoi doveri. Quindi non è concesso all'autorità pubblica « di menomare lo svolgimento dell'azione individuale sopra descritta ».

Anche l'economia deve a ciò contribuire, ad altro non mirando che ad « assicurare senza interrompimento le condizioni materiali in cui possa svilupparsi pienamente la vita individuale dei cittadini; dove ciò e in modo duraturo si ottenga, un popolo sarà a vero dire, economicamente ricco, perchè il benessere generale e, per conseguenza, il diritto personale di tutti

all'uso dei beni terreni viene in tal modo attuato conformemente all'intento voluto dal Creatore ». Dal che si scorge che la ricchezza economica di un popolo consiste in ciò, che « l'abbondanza dei beni rappresenti e porga realmente ed efficacemente la base materiale bastevole al debito sviluppo materiale dei suoi membri ». La retta ponderazione del vero scopo dell'economia nazionale farà sì che esso divenga « luce per gli sforzi degli uomini di stato e dei popoli e li illuminerà ad incamminarsi spontaneamente per una via che non esigerà continui gravami in beni e in sangue, ma donerà frutto di pace e di benessere generale ».

2) *Il lavoro.* — Due sono le proprietà del lavoro: esso è personale ed è necessario. « Al dovere personale del lavoro imposto dalla natura corrisponde e consegue il diritto naturale di ciascun individuo a fare del lavoro il mezzo per provvedere alla vita propria e dei figli ». Perciò « il dovere e il diritto a organizzare il lavoro del popolo appartengono innanzi tutto agli immediati interessati: datori di lavoro e operai ». Lo Stato interviene quando essi non vogliano o non possano adempiere il loro compito, e l'intervento statale nel campo del lavoro « vuol essere tale da salvaguardarne e rispettarne il carattere personale sia in linea di massima sia, nei limiti del possibile, per quel che riguarda l'esecuzione: e questo avverrà, se le norme statali non aboliscano nè rendano inattuabile l'esercizio di altri diritti e doveri egualmente personali, quali sono il diritto al vero culto di Dio, al matrimonio ecc. ».

3) *La famiglia.* — Per legge di natura v'è un'intima congiunzione tra la proprietà privata e l'esistenza e sviluppo dell'umana società e, ancor prima, della famiglia; in questa « la Nazione trova la radice naturale e feconda della sua grandezza e potenza ». La proprietà privata ha dunque da condurre al bene della famiglia; di conseguenza, « tutte le norme pubbliche, anzi tutte quelle dello Stato che ne regolano il possesso, devono non solo rendere possibile e conservare tale funzione, ma ancora perfezionarla sempre più ». E poichè « fra tutti i beni che possono essere oggetto di proprietà privata il più conforme alla natura è il terreno, il podere in cui abita la famiglia e da cui la famiglia trae di che vivere », perciò ogni famiglia conviene lo abbia e in modo stabile, giacchè di regola « solo quella stabilità che si radica in un proprio podere fa della famiglia la cellula vitale più perfetta e feconda della società ».

Il Santo Padre accenna qui al fenomeno dell'emigrazione. Per formarsi un proprio focolare talvolta è inevitabile l'emigrare. Allora va rispettato il diritto della famiglia a quello *spazio vitale*, il cui concetto e creazione oggi è al centro delle mete sociali e politiche. « Dove questo accadrà l'emigrazione raggiungerà il suo scopo naturale, che spesso convalida l'esperienza, vogliamo dire la distribuzione più favorevole degli uomini sulla superficie terrestre ». Se le due parti, quella che concede di emigrare e quella che

ammette gli emigranti, avranno cura di eliminare ogni ostacolo al nascere e allo svolgersi d'una vera mutua fiducia, « tutti i partecipanti a tale tramutamento di luoghi e di persone ne avranno vantaggi »: le famiglie, le terre, gli Stati; e così « le Nazioni che danno e gli Stati che ricevono, in pari gara contribuiranno all'incremento del benessere umano e al progresso dell'umana cultura ».

Proposte le norme circa i tre punti accennati, il Santo Padre ne fa rilevare la convenienza alle attuali necessità e l'opportunità per l'ora presente. « Sono questi, dilettissimi figli, Egli dice, i principi, le concezioni e le norme con cui noi vorremmo cooperare fin da ora alla organizzazione di quell'ordine nuovo che dall'immane fermento della presente lotta il mondo si attende e si augura che nasca e nella pace e nella giustizia tranquilli i popoli »; ed esorta a proseguire e promuovere nel medesimo spirito e col medesimo intento l'opera da Leone XIII additata e dalla precedente generazione con ardimentoso animo fondata. « Dall'ispirato messaggio del Pontefice della « Rerum novarum » scaturì vivida e limpida una sorgente di spirito sociale forte, sincero, disinteressato; una sorgente la quale se oggi potrà venire in parte coperta da una valanga di eventi diversi e più forti, domani, rimosse le rovine di questo uragano mondiale, all'iniziarsi il lavoro di ricostruzione di un nuovo ordine sociale, implorato degno di Dio e dell'uomo, infonderà nuovo gagliardo impulso e nuova onda di rigoglio e crescimento in tutta la fioritura della cultura umana ».

Nel medesimo giorno 1° di giugno, solennità di Pentecoste, il Santo Padre ringraziando il Sacro Collegio dei fervidi voti per la sua ricorrenza onomastica di S. Eugenio, parlò della « Rerum novarum », dicendo essergli « grato di esaltarne il significato sociale, profondo e l'influenza anche oggi durevole e « desiderare che sia commemorato non tanto con festeggiamenti e celebrazioni rumorose, quanto con un concentramento interiore che muova a un esame di coscienza sul passato, a una attiva professione nel presente e a un virile proposito per il futuro ». Aggiunse che il suo intento nel dirigere il suo Messaggio ai figli di tutto il mondo era di « eccitarne le coscienze e le energie a mostrarsi degni, nel pensiero e nell'azione, della preziosa eredità contenuta in quel capolavoro di un Romano Pontefice, acuto e quasi profetico indagatore e giudice franco ed equanime degl'impulsi e delle aspirazioni del suo tempo e dell'avvenire ». Si augurava il Santo Padre che in tutte le parti del mondo cristiano sorgessero « spiriti aperti alla verità, cuori palpitanti di profondo amore, anime virilmente decise ad ogni sacrificio, le quali tutto mettano in opera e arditamente procedano e perseverino per portare soccorso a questo mondo, traviato e immerso solo nei pensieri e nelle passioni del presente e dimentico di Dio e della vita

futura, e si studino di illuminarlo, di segnargli il sentiero e ricondurlo agli altari del Signore, Dio di giustizia e di amore, stornandolo da principi e pratiche che sono infausto frutto di una erronea e fallace evoluzione, palliata quale progresso speculativo e spirituale, civile e sociale ».

Possano pienamente e sollecitamente avverarsi i voti del nostro Beatissimo Padre!

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Preghiera in onore di S. Eugenio I Papa

O Gesù, Supremo Pontefice del nuovo ed eterno Testamento, che alla destra del Padre sedete perpetuo Avvocato per noi e vi compiacete di essere quaggiù tutti i giorni di secolo in secolo con la diletta vostra Sposa, la Chiesa, e col vostro Vicario, che la governa, Voi, divino Principe dei Pastori del vostro gregge, vi degnaste di glorificare sulla sede di Pietro il vostro Servo e Pontefice Eugenio, e in mezzo alla nequizia dei tempi modellarlo mite fra gli assalti nemici, invitto nella difesa della fede, nel pastorale ufficio padre e vigile maestro; deh, per i meriti di lui, che sono vostra grazia e gloria, porgete benigno orecchio alla sua intercessione presso di Voi ed esaudite la nostra preghiera. Venga il vostro regno, o Re immortale dei secoli; arrivi ai confini della terra la verità, che Voi ci avete recata dal cielo, e infiammi tutti i cuori il fuoco, che Voi bramate si accenda nel mondo. E' questa l'ansia che stringe le paterne viscere del vostro Vicario; ansia di riconciliazione degli uomini con Voi, ansia di verità e di bontà nelle anime, ansia di conforto alle lacrime di tante madri e di tanti figli, ansia di concordia e di perdono fra i popoli, ansia di giustizia e di pace. Illuminate il vostro Vicario, o Gesù, confortatelo nei suoi dolori e nella sua sollecitudine universale; rinnovate in lui lo spirito del santo Pontefice, che innanzi a Voi per lui intercede. Dite, o Signore, quella potente parola che tramuta gli spiriti; volgete l'odio in amore; frenate il furore delle passioni umane; temprate le sofferenze e asciugate il pianto degl'infelici; accrescete la virtù e la rassegnazione delle famiglie; pacificate le nazioni e le genti; sicchè la Chiesa, da Voi fondata su Pietro per riunire tutti i popoli intorno al vostro altare di vita e salvezza, in tranquillità v'invochi, vi adori ed esalti per uttti i secoli dei secoli. Così sia.

La Sacra Penitenzieria, in occasione del prossimo giorno onomastico del Santo Padre, ha concesso le seguenti indulgenze da lucrarsi, alle solite condizioni, dai fedeli che devotamente reciteranno la surriferita preghiera, composta dallo stesso Santo Padre: 1) Parziale di 500 giorni ogni volta; 2) Plenaria una volta al mese, recitandola ogni giorno per l'intero mese (S. Penit. Ap., 31 maggio 1941).

NOTE E DISCUSSIONI

Commento al Codice di Diritto Canonico

Can. 2 (*)

N. 32-bis: Le fonti delle leggi liturgiche; 33-34: origine della liturgia: riti e cerimonie; 35-40: contenuto ed insegnamento dei libri liturgici; 41-50: relazione tra il diritto canonico e le leggi liturgiche; 51-55: casi liturgici pratici attinenti alla norma e alla facoltà giuridica; 56: due pensieri finali.

32-*bis*. — Il Sommo Pontefice Pio X, Servo di Dio, col Motu Proprio *Arduum sane munus* del 19 marzo 1904 disponeva molto sapientemente che *universae Ecclesiae leges, haec usque tempora editae, in unum colligerentur, amotis inde quae abrogatae essent aut obsoletae, aliis, ubi opus fuisset, ad*

(*) Bibliografia: Achelis: *Die Martyrologien: ihre Geschichte und ihr Wert.* Berlin 1900; Gabriel Albaspina: *De veteribus Ecclesiae ritibus. Notae in Concilium Eliberitanum, et quosdam alios antiquos canones.* Lutetiae Parisiorum 1624; G. Alliot - G. Braun: *I paramenti sacri, loro uso, storia e simbolismo.* Torino 1914; Giac. Amici: *Il sacro rito della Canonizzazione.* Roma 1807; Giov. Andres: *Storia d'ogni ierologia.* Palermo 1845; Joseph Al. Assemannus: *Codex liturgicus ecclesiae universae: de baptismo, de catechumenis.* Romae 1749; *De confirmatione.* Romae 1750; *De eucharistia.* Romae 1751-1754; *De latinorum ordinatione.* Romae 1755; *De sacris ritibus.* Romae 1757; Assemanni vedi Languet; Baggs: *The ceremonies of the holy-week at Rome.* Rome 1854; Adrien Baillet: *Histoire des Fêtes mobiles dans l'Eglise - Les Vies des Saints de l'Ancien Testament - Topographie des Saints - Chronologie des Saints.* Paris 1724; Gius. Baldeschi: *Esposizione delle cerimonie della Messa Privata.* Roma 1857; *Esposizione delle sacre cerimonie.* Roma 1823, altra ediz. Roma 1837; Luigi Rodolfo Barin: *Catechismo liturgico* [6]. Padova 1932; *In novissimas rubricas Missalis Romani.* Rhodigii 1920; *Storia del Messale Romano dalle più remote sue origini alla edizione tipica MCMXX.* Rovigo 1920; Caesar Baronius: *Martyrologium Romanum.* Venetiis 1611; Catalanus: *Ad Rituale Romanum.* Romae 1757; Baruffaldus: *Ad Rituale Romanum.* Venetiis 1752; Pierre Batiffol: *Histoire du Bréviaire Romain.* Paris 1894; *Leçons sur la Messe.* Paris 1919; Dom. Jules Baudot: *Le Missel Romain: ses origines - son histoire.* I *Le Missel plénier.* II *Les premières origines et les sacramentaires.* Paris 1912; *Le Breviaire romain, Les Lectionnaires.* Paris Bloud 1908; *Les Evangéliaires, Notions générales de Liturgie* 1908; *La dédicace des Eglises* 1909; *Le Pallium* 1909; *Le Pontifical* 1910; *Le Martyrologe* 1911; *L'Antiphonaire* 1913; Michaël Bauldry: *Manuale Sacr. caeremoniarum iuxta ritum romanum.* Venetiis 1689; Bäumer-Biron: *Histoire du bréviaire.* Paris 1905; Anton Baumstark: *Vom Geschichtlichen Werden der Liturgie.* Freiburg i. B. 1923; *Liturgia Romana e liturgia dell'Esarcato.* Roma 1904; D. Lambert Beauduin: *La piété de l'Eglise: Principes et faits,* 19[e] mille, Louvain 1914; *Notre piété pendant l'Avent.* Louvain 1919; Steph. Beissel S. I.: *Entstehung der Perikopen des Römischen Messbuches.* Freiburg i. B. 1907: Lazar V. Belli: *Dissertazione sopra li preggi del canto gregoriano.* Frascati

nostrorum temporum conditionem propius aptatis: intendeva che venisse aggiornata la legislazione circa la disciplina ecclesiastica, ma non intendeva che contemporaneamente si ponesse mano anche all'aggiornamento dei decreti liturgici. Il Codice, come risulta dalla *Prefazione* e dal can. 1, riguarda la disciplina, le leggi *in mores, in vitam, in instituta christianorum*

1788; Benedictus XIV: *De Sacrificio Missae Institutiones ecclesiasticae.* Bassani 1766 (vedi Lambertini); F. Benoit: *Le Poème de la Sainte Liturgie* 1926; B. Benussi: *La liturgia slava nell'Istria.* Parenzo 1893; Franc. Berlendi teat.: *Delle oblazioni all'altare, antiche e moderne.* Venezia 1736, altra ediz. in latino Venetiis 1743; Bernardo da Fivizzano: *Esposizione letterale morale e mistica dell'Officio divino.* Firenze 1906; P. Biancheri: *Esposizione teologico-critica della Messa solenne.* Roma 1849; E. Bishop: *Le Génie du Rit Romain* annotée par Dom. Wilmart. Paris 1920; Bocquillot: *Traité historique de la liturgie sacrée ou de la Messe.* Paris 1701; Dr. Hanns Bohatta: *Liturgische Drucke und Liturgische Drucker.* Regensburg 1926; Gabriel Biel: *Sacri Canonis Missae tam mystica quam litteralis expositio.* Basileae 1510; Bissus: *Hierurgia.* Genuae 1686; Card. Johannes Bona: *De sacrificio Missae.* Rothomagi 1668; *Epistolae Selectae.* Aug. Taurin. 1755; *Manuductio ad coelum.* Romae 1674; *Opera omnia* Antverpiae 1677; Antverpiae 1694; *Opera* Antverpiae 1739. Venetiis 1764; *Res liturgicae.* Aug. Taurin. 1753-1767; Fil. Bonanni S. I.: *La gerarchia ecclesiastica considerata nelle vesti liturgiche e civili.* Roma 1720; Oliverius Bonartius: *De horis Canonicis et Sacrosancto Missae Sacrificio* Antverpiae 1653; V. Botto: *Il calendario unificato e comparato colla liturgia.* Roma 1919; Joseph Braun S. I.: *Der Christliche Altar.* München 1924; *Handbuch der Paramentik.* Freiburg 1912; *I Paramenti sacri, loro uso, storia e simbolismo,* Trad. di G. Alliod, Torino 1914; *Liturgisches Handelexicon.* Regensburg 1924; D. Fernand Cabrol: *La réforme du Bréviaire et du Calendrier.* Paris Bloud 1912; *Le livre de la prière antique* [5]. Tours 1919; *Les Eglises de Jérusalem, la discipline et la Liturgie au IV^e siècle.* Paris 1895; *Les origines liturgiques.* Paris 1906; F. Cabrol - H. Leclercq: *Monumenta Ecclesiae liturgica.* Paris 1900/02; C. Callewaert: *Liturgicae institutiones - De Liturgia universim.* Brugis 1933; *De liturgia breviarii.* Brugis 1931; Franc. Cancellieri: *Descrizione delle funzioni della settimana santa.* Roma 1818; J. Bapt. Casali: *De veteribus sacris christianorum ritibus.* Romae 1647; Gaspar Casalius († 1585): *De Sacrificio Missae et SS. Eucharistiae celebratione.* Venetiis 1563; Rom. Casalius: *De veteribus christianorum ritibus.* Romae 1645; Odo Casel O.S.B.: *Die Liturgie als Mysterienfeier* [5]. Freiburg i. B. 1923; *Jahrbuch für Liturgiewissenschaft.* Münster 1921-1925, la stessa in collaborazione col Prof. A. Baumstark e il Dr. R. Guardini, Münster 1921/23; E. Caspani: *Liturgia, Libri liturgici* in *Encicl. Italiana Treccani,* XXI; Jos. Catalanus: *Comment. ad Caeremoniale Episcoporum; ad Rituale Romanum Bened. XIV.* Patavii 1760; *ad Pontificale Romanum.* Romae 1738-1740; Jo. Mich. Cavalieri: *Comment. in sacrae Rit. Congregat. decreta authentica.* Brixiae et Bergomi 1743-1751; *Opera omnia liturgica.* Venetiis 1768; Gian Franc. Cecconi: *Il sacro rito di consacrare le chiese.* Roma 1728; Leon. Cecconi: *Dissertazioni sopra l'Alleluia.* Velletri 1769; Dom. L. Cesari: *Cerimon. della messa priv. e solenne non pontif. sec. il rito romano.* Bologna 1864; Fred Henry Chase: *The Lord's prayer in the early Church.* Cambridge 1891; Ul. Chevalier: *Repertorium hymnologicum: catalogue des chants de l'Eglise latine.* Louvain 1892-1904; E. Chipier: *La vie liturgique etc.* Lyon 1920; Joh. Clericatus: *De sacros. Missae sacrif. decisiones.* Venetiis 1700; Stef. Ciccolini: *Le oblazioni presentate nella canonizzazione dei Beati ed il loro significato.* Roma 1862; Chr. Clavius S.I.: *Computus ecclesiasticus.* Romae 1603; René Compaing: *Prière inspirée et Prière de l'Eglise: Psaumes et Hymnes.* Tours 1925; *Compendio delle*

populorum, dette più semplicemente *disciplinares leges*. Nel Codice pertanto non viene rielaborata la ingente e diversa materia liturgica. Papa Leone XIII di f.m. aveva fatto raccogliere i *Decreti* autentici, emanati dalla S. C. dei Riti dal 1588, chiamando a tale opera alcune dotte ed erudite per-

---

cerimonie ecclesiast. di B. Gavanto, coll'addizioni del P. Merati. Venezia 1793; Jos. Coppens: *L'imposition des mains et les rites connexes dans le nouveau Testament et dans l'Eglise ancienne.* Wetteren 1925; Coppin - Stimart: *Sacrae Liturgiae compendium* [4]. Tornaci 1910; Barth. Corsettus: *Praxis sacrorum rituum ac caeremoniarum.* Bruxellis 1656; A. Croegaert: *Alla fonte della Pietà liturgica*, trad. da Penal de Beaupin. Torino 1922; Fabius de Albertis: *De sacris utensilibus tractatus.* Romae 1783; A. Dechevrens S.I.: *Du rythme dans l'hymnographie latine.* Paris 1895; E. de Azevedo: *Vetus Missale romanum monasticum lateranense cum praef. et notis.* Romae 1754; DECRETA AUTHENTICA CONGREGATIONIS SACRORUM RITUUM AB ANNO 1588. Romae 1898, s. voll. 6; DECRETA AUTHENTICA SACRAE CONGREGATIONIS INDULGENTIIS SACRISQUE RELIQUIIS PRAEPOSITAE (1668-1882) *iussu et auctoritate Leonis XIII edita.* Ratisbonae 1883, s.; J. B. De Herdt: *Sacrae liturgiae praxis* [10]. Romae 1902, s.; SS. T. Desloge: *Etudes sur la signification des choses liturgiques.* Paris 1906; Claude De-Vert: *Explication des Cérémonies de l'Eglise.* Paris 1710-1720; Jean de Puniet O.S.B.: *La liturgie de la Messe.* Avignon 1928 in 12°; *Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie* par F. Cabrol. Paris 1907, s.; C. Du Fresne Du Cange: *Glossarium latinitatis.* Francofurti a. M., 1710; Jo. Steph. Durante: *De ritibus Ecclesiae catholicae.* Lugduni 1675; Ad. Ebner: *Quellen u. Forschungen zur Geschichte u. Kunstgeschichte des Missale Romanum. Iter Italicum.* Freiburg i. B. 1896; Ludwig Eisenhofer: *Das bischöfliche Rationale.* München 1904; *Katholische Liturgie.* Freiburg i. B. 1924; *Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana.* Barcelona, vol. 30°: nella voce *Liturgista* enuncia gli scrittori di liturgia dal sec. I al XX; *Ephemerides Liturgicae.* Romae 1887-1940; *Ephemerides Liturgicae Lovanienses.* Lovanii 1924, s.; *Explanation of the construction furniture and ornaments of a church, of the vestments of the clergy, and of the nature and ceremonies of the Mass.* Rome 1833; Favolin: *Kalendarii Romani initia, vices et forma.* Romae 1875; Ch. L. Feltoe: *Sacramentarium Leonianum.* Cambridge 1896; F. L. Ferrari: *Prompta Bibliotheca.* Romae, Typ. Poligl., II v. *Canon*, III v. *Eucharistia*, V vv. *Kalendarium, Litaniae, Liturgia, Liturgicum ius, Martyrologium, Missa, Musica, Oblationes, Officium divinum, Ordo;* J. B. Ferreres S.I.: *El Breviario y las nuevas Rúbricas Comentario a las Const.* « Divino afflatu y Abhinc duos annos » 1914 *in Razòn y Fé* 1901-1915; Filadelfo: *Ritonomia ecclesiastica.* Lucca 1843; Adrien Fortescue: *La Messe: étude sur la liturgie romaine*, trad. par A, Boudinhon. Paris 1921; M. H. Frere - B. Brown: *The Hereford Breviary.* London 1904-1911, 2 voll. in-8°; A. Gardellini: *Decreta authentica congregationis sacrorum rituum ex actis eiusdem collecta.* Romae 1824, collezione privata, spesso aumentata; S. Garnerio S.I.: *Liber diurnus romanorum Pontificum, cum notis et dissertationibus.* Parisiis 1680; Am. Gastoné: *L'Eau bénite, ses origines, son histoire, son usage* 1908; *Noël.* Paris Bloud 1908; Mich. Gatterer S.I.: *Annus liturgicus cum introductione in disciplinam liturgicam.* Oeniponte 1925; *Das liturgische Tun.* Innsbruck 1926; *Praxis celebrandi functiones ordinarias sacerdotales: regulae et ritus.* Oeniponte 1926; Jo. Bapt. Gattico: *Acta selecta caerem. S. Rom. Eccl.* Romae 1753; Barth. Gavanti et C. M. Merati: *Thesaurus sacrorum rituum.* Venetiis 1749, altra ed. Venetiis 1791; B. Gavanto: *In Rubricas missalis et breviarii; Manuale Episcoporum.* Anteverpiae 1651; *Thesaurus SS. Rituum.* Venetiis 1791; B. Gavantus et Paulus de Venetiis M.O.: *Thesaurus sacrorum rituum.* Venetiis 1668; Casimiro Gennari: *Consultazioni morali, canoniche, liturgiche su casi e materie svariate* [2]. Roma 1908; Giacomelli: *Adveniat regnum*

sone, *qui decreta iam cognita recognoscerent, delitescentia educerent, obsoleta, aut temporum adiunctis minus facientia, delerent.*

L'opera iniziata nel 1898, fu compiuta in parecchi anni e disposta in sei volumi, dei quali i primi tre comprendono 4051 decreti ed il III volume

---

tuum. Rituale cristiano. Roma 1905; Dominicus Giorgi: *De Liturgia Romani Pontificis niche, liturgiche su casi a materie svariate* [2]. Roma 1902-1904: *Quistioni liturgiche* [2]. Roma 1908; Giacomelli: *Adveniat regnum tuum. Rituale cristiano.* Roma 1905; Dominicus Giorgi: *De Liturgia Romani Pontificis in solemni celebratione Missarum.* Romae 1731; Gius. Ghisellini: *Dei riti e delle preci del sacrifizio dell'altare.* Roma 1872; Ant. Giunchi: *Kalendarii romani initia, vices et forma.* Romae 1875; Dom. A. Gréa O.S.B.: *La Sainte Liturgie.* Paris 1908; Hartmann Grisar S.I.: *Das Missale in lichte Römischer Stadtgeschichte.* Freiburg 1925; G. Grou S. I.: *La scienza pratica del Crocifisso nell'uso dei Sacramenti.* Milano 1862; Romano Guardini: *Vom Geist der Liturgie: Ecclesia Orans I.* Freiburg i. B. 1922; Prosper Guéranger O.S.B.: *Explanation of the prayers and ceremonies of Holy Mass,* transl. by R. D. Shepherd. Dublin 1885; *Institutions Liturgiques* [2]. Paris 1878; *L'Année liturgique.* Tours 1925, s.; Carolus Guyetus: *Heortologia, sive de festis propriis locorum et ecclesiarum.* Urbini 1728; Fr. Sav. Haberl: *Storia e pregio dei libri corali ufficiali.* Roma-Ratisbona 1902; Jos. Haegy: *Manuel de liturgie et cérémonial selon le rit romain* [12]. Paris 1923, 2 voll. in-12°; Const. Hagerer O.F.M.R.: *Ritus exactus servandus in celebratione missae privatae.* Venetiis 1744; Fritz Hamm: *Die Liturgischen Einsetzungsberichte im Sinne vergleichender Liturgie Forschung Untersucht.* Münster 1928 in-8°; Albert Hammenstede O.S.B.: *Die liturgie als Erlebnis: Ecclesia Orans III.* Freiburg Br. 1922 in-16°; C. E. Hammond: *Liturgies eastern and western.* Oxford 1878; S. M. Hauber - Gaspar Ett - Franc. Witt: *Cantica sacra. Ratisbonae, Neo-Eboraci.* Cincinnati 1869; Melchior Hittorpius: *De catholicae Ecclesiae divinis officiis.* Parisiis 1624; J. Hoffing: Liturgische *Erklärung der heiligen Messe.* Regensburg 1869; G. Hoornaert S.I.: *Le Bréviaire.* Desclée. Paris 1934; Alois Hudal-Rom: *Missa Papalis: Einführung in die Liturgie des feierlichen Papstmesse.* Roma 1925; Oscar Hus S.I.: *Een woord over Liturgie - literatur.* Malmberg Nijmegen 1914 in-8°; Franc. Gaet. Incontri: *Saggi di dottrina, erudizione e morale sulle sacre ordinazioni, e gli offici e doveri degli ordinati.* Firenze 1766; Abb. L. Joly de Choin: *Instruction sur le rituel.* Avignon 1822; Jo. Henr. Jungius: *Disquisitio Antiquaria de Reliquiis et profanis et sacris earumque cultu.* Hanoverae 1783 in-4°; Jos. And. Jungmann S. I.: *Die Stellung Christi in liturgischen Gebet.* Münster 1925 in-8°; Jos. Kramp S. I.: *Die Opferanschauungen der Römischen Messliturgie.* Regensburg 1924 in-8°; S. Kreuser: *Der christliche Kirchenbau.* Regensburg 1860-1861 in-8°: Prosper Lambertini (Ben. XIV): *De Festis.* Romae 1786; *De Servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione.* Romae 1747, s., Prati 1830, col trattato di E. De Azevedo S.I.: *De ratione novae liturgicae scholae instituendae* 1746, pp. xxviii-xlvi: *La Messa ambrosiana con un'appendice.* Milano 1849; Languet: *De vero Ecclesiae sensu circa sacrarum caeremoniarum usum.* Accessit: Assemanni Jos. Al.: *De Sacris ritibus.* Romae 1757: Jos. Laurentius: *Polymathia ... in qua ritus antiqui ... explicantur.* Lugduni 1666; Pierre Le Brun: *Explication littérale, historique et dogmatique des prières et des ceremonies de la Messe.* Lyon-Paris 1860 in-8°, versione italiana di A. Donado C.R., Verona 1735-1742: *Le sacre funzioni che hanno luogo dopo la morte del Sommo Pontefice.* Roma 1823: *Le sacre funzioni della Settimana Santa spiegate ai fedeli.* Torino 1867; Hans Lietzmann: *Die drei ältesten Martyrologien.* Bonn 1911 in-12°: Tobia Lohner S.I.: *De SS. Missae sacrificio.* Venetiis 1733; Giac. M. Lo Ré: *Il Canto Gregoriano.* Palermo 1868; Macri: *Hierolexicon.* Romae 1677: Jo. Maldonat S.I.: *De Caeremoniis,* vedi Zaccaria: *Bibl. Rit. II,* pars altera. Romae 1781; Marangoni: *Pre-*

riporta alla fine in appendice l'istruzione di Papa Clemente XII da osservarsi nell'Orazione continua delle quarant'ore coll'Esposizione del SS.mo Sacramento; il IV volume è un commento alla suddetta istruzione di P. Clemente XII, mentre da pagina 152 contiene commenti e note sui decreti già raccolti nei precedenti tre volumi; il V volume si autodefinisce « *specialis et completa liturgiae disciplinae veluti Synopsis sive Summarium* », perchè è un indice generale dei primi tre volumi. Il VI volume è il più importante: consta di due Appendici, rispettivamente pubblicate, *la prima* il 24 aprile

---

parazione istorica e devota al Giubileo universale dell'anno santo, con appendice. Roma 1824; CHRIST. MARCEL: *Sacrarum caeremoniarum S. Rom. Ecclesiae libri tres.* Venetiis 1582; AL. MARINGOLA: *Institutiones liturgicae.* Neapoli 1864/65; EDM. MARTÈNE: *De antiquis Ecclesiae ritibus.* Antverpiae 1763-1764, Venetiis 1788 in-4°; *De antiquis monachorum ritibus.* Lugduni 1690; *Tractatus de antiqua Ecclesiae disciplina in divinis officiis celebrandis.* Lugduni 1706 in-12°; I. B. MARTIN: *Bibliographie liturgique de l'Ordre du Carmel.* Tarnine in-8°; ANT. MARTINETTI: *Dissertatio de Psalterio romano.* Romae 1745; PIUS MARTINUCCI: *Manuale sacrarum caeremoniarum.* Romae 1869-1872; S. MARZOHL - S. SCHNELLER: *Die Gebraüche und Alterthümer der katholischen Kirche.* Lucern 1843-1846; *Ad Rubricas Missalis, Indiculus Decretorum, ad Missale Romanum;* GIOV. MERCATI: *Antiche reliquie liturgiche ambrosiane e romane.* Roma 1902 in-8°; MIGNE: *Origine et raison de la Liturgie catholique en forme de Dictionnaire suivi de la liturgie Armenienne,* trad. dall'ital. Paris Migne 1844 in-4°; K. MOHLBERG - A. RÜCKER: *Liturgiegeschichtliche Quellen.* Münster in W. 1908 in-8°; AL. MORETTI: *Caeremoniale pro functionibus pontificalibus Hebdomadae maioris iuxta Ritum Romanum.* Taurini 1924; PETRUS MORETTI: *De ritu ostensionis sacrarum reliquiarum.* Romae 1721; *Ritus dandi presbyterium papae, cardinalibus et clericis, cum notis et appendicibus.* Rome 1741; GAET. MORONI: *Delle pontificie funzioni della settimana santa e del solenne pontificale di Pasqua.* Venezia 1842; A. MAUSSARD: *Apologie du culte catholique* [4]. Paris Bloud 1909; LUD. ANT. MURATORI: *Liturgia romana vetus.* Venetiis 1748; *Liturgia romana.* Venezia 1768; FRED. OAKELEY: *Catholic worship.* London 1867; G. O' BRIEN: *Storia della Messa e delle sue cerimonie nella Chiesa occidentale ed orientale.* Roma 1895; JAC. PAMELIUS: *Liturgia latinorum.* Coloniae Agrippinae 1571 in-12°; PASQUALIGUS: *De Sacrif. novae legis;* AGOSTINO PATRIZIO (divulgato sotto il nome: MARCELLI CORCYRENSIS): *Cerimoniale.* Venetiis 1516; RAFF. PATRONI: *Lezioni di sacra liturgia.* Napoli 1889; GUILL. PÉPIN O.P.: *Opusculum super confiteor.* Parisiis 1540 in-12°; *Periodica de re morali canonica et liturgica.* Bruges e Roma dal 1911; P. PIACENZA: *De Officio Divino.* Romae 1909; *In Novissimas rubricas breviarii romani a S. P. Pio X reformati* [2]. Roma 1915; *In tres tabellas occurrentiae et concurrentiae a S. R. C. noviter editas, et in earum rubricas commentarium.* Roma 1912; *Sulle esposizioni del SS. Sacramento.* Roma 1896; M. PIACENTINI: *Libri Liturgici* in *Nuovo Digesto Italiano* VII, 946; CARLO BART. PIAZZA: *Emerologio di Roma cristiana, ecclesiastica e gentile, per la prima metà dell'anno.* Roma 1713; *Eorterologio, ovvero sacre stazioni romane e feste mobili.* Roma 1858; *L'Iride Sacra spiegata nei colori degli abiti ecclesiastici.* Roma 1862; I. B. PITONIUS: *Constitutiones Pontificiae et Romanarum Congregationum Decisiones ad Sacros Ritus spectantes.* Venetiis 1730; G. BATT. POSSEVINO: *Hinni Sacri del breviario romano, tradotti, dichiarati, e arricchiti di Ordines.* Münster i. W. 1892 in-8°; *Kirchliche Benediktionen und ihre Verwaltung - Kirchliche Disciplin in den drei ersten christlichen Jahrhunderten.* Tübingen 1857-1873; *Lehre und Gebet in den drei ersten christlichen Jahrhunderten: Brevier und Breviergebet.* Tübingen 1856-1871; *Liturgie der drei ersten christlichen Jahrhunderten. Sakramente, und*

1912, essendo segretario della S. Congregazione Mons. Pietro la Fontaine, poi Cardinale Patriarca di Venezia; *la seconda* pubblicata il 26 gennaio 1927 (*). La prima contiene tra l'altro: il Motu Proprio *Inter pastoralis officii* di Pio X del 22 novembre 1903 sulla musica sacra (VI, N. 4121), la lettera dello stesso Pontefice al Cardinale Respighi, suo Vicario, in data 8 dicembre 1903 sull'augusto desiderio che rifiorisse la musica sacra (VI, N. 4125), il Motu Proprio dello stesso Pontefice *Nostro Motu Proprio* in data 25 aprile 1904 per l'edizione vaticana dei libri liturgici sul canto gregoriano (VI, N. 4134), il Motu Proprio *Inter multiplices curas* del 21

Sakramentalien in den drei ersten christlichen Jahrhunderten. Tübingen 1870-1872; *Verwaltung der Eucharistie als Opfer.* Tübingen 1857; *Verwaltung der Eucharistie als Sakrament.* Tübingen 1857; *Quaestiones liturgicae ad S. Sacrificium Missae spectantes.* Romae 1851; Paulus Maria Quarti Cl. Reg.: *Rubricae Missalis Romani commentariis illustratae;* ad calcem: *De Processionibus Ecclesiasticis, et de Litaniis Sanctorum, ac de Sacris Benedictionibus, deque rebus Benedictione sacratis.* Venetiis 1727; *Trattato del Giubileo dell'anno santo.* Venezia 1698; Fr. Xav. Reck: *Das Missale als Betrachtungsbuch.* Freiburg i. B. 1911; Aug. Rocca O.S.A.: *Commentarius de canonizatione Sanctorum.* Romae 1610; *Commentarius de sacra S. P. Communione ad sacrosanctam Missam solemniter celebrantis.* Romae 1610; *Thesaurus pontificiarum sacrarumque antiquitatum.* Romae 1745; S. Romani: *Liturgia e diritto; Le fonti del diritto liturgico* in *Monitore Ecclesiastico* 1935, 218 e 624; J. Bapt. Rubeus: *De divinis officiis libri quatuor.* Placentiae 1607; Ign. Salvatori: *L'altare: cenni storico-liturgici.* Roma in-8°; Ign. Schlecht: *Die Apostellehre in der Liturgie der katholischen Kirche.* Freiburg i. B. 1901 in-8°; Giov. Semeria: *La Messa nella sua storia e nei suoi simboli.* Roma 1907 in-12°; Joach. Solàns: *Manual litúrgico* [10] 1907; *Prontuario litúrgico* [5] 1906; Ferd. Tetamus: *Diarium liturgico-theologico-morale.* Venetiis 1784-1789 in-4°; Valentin Thalhofer: *Handbuch der katholischen liturgie.* Freiburg i. Br. 1883-1890; J. B. Thibaut: *La liturgie Romaine.* Paris 1916 in-8°; J. B. Thiers: *Dissertations Ecclésiastiques sur les principaux autels des Eglises. Les Jubés des Eglises. La Clôture du Choeur des Eglises.* Paris 1688 in-12°; *Traité de l'exposition du St. Sacrement de l'Autel.* Paris 1673; Louis Thomassin: *Traité des fêtes de l'Eglise.* Paris 1683 in-8°; Jan. Trama: *Manuale theorico-practicum pro conficiendis processibus sive ordinariis sive apostolicis in causis beatificationis et canonizationis servorum Dei ex doctrina Ben. Pp. XIV et praxi S. R. C. excerptum.* Neapoli 1876 in-4°; *Trattato delle indulgenze e del giubileo.* Venezia 1794; Caes. Uberti: *Praelectiones sacrae liturgiae.* Ravennae 1903 in-8°; *Uffizio della B. V. M.,* con spiegazioni e note di Aless. Mazzinelli. Roma 1783; E. Vacandard: *La confession sacramentelle dans l'Eglise primitive.* Paris 1912; P. Le Vavasseur: *Manuel de Liturgie et Cérémonial selon le rit romain* [10] revue par le P. Haegy. Paris 1910 in-12°; Gillis Wetter: *Altchristliche Liturgien:* I *Das christliche Mysterium;* II *Das christliche Opfer.* Göttingen 1921/22 in-8°; Corb. Wirz O.S.B.: *Liturgie und Kunst* IV band. München Gladbach 1923 in-4°; N. Wisemann: *Conferenze sulle cerimonie della settimana santa in Roma: versione italiana.* Milano 1842 in-16°; Fr. A. Zaccaria S.I.: *Biblioheca ritualis: I de libris ad sacros utriusque ecclesiae Orientalis et Occidentalis ritus pertinentibus: II-III de librorum actualium explanatoribus.* Romae 1878 in-4°; *Dell'anno santo.* Roma 1824; *Onomasticon rituale selectum.* Faventiae 1787 in-4°; Franc. Ant. Zaccarini: *Nuovo Effemerologio universale.* Roma 1780 in-16°.

(*) Una terza Appendice, privata, contenente i decreti emessi dal 1927 al 1937, col relativo indice, fu pubblicata dalle *Ephemerides liturgicae, I. P.,* 1939, fascicolo di gennaio-febbraio.

febbraio 1905 sui Protonotari Apostolici (VI, NN. 4154, 4182, 4199), il Motu Proprio *Crux pectoralis* del 24 maggio 1905 che concedeva la croce pettorale agli E.mi Cardinali dell'ordine sacerdotale e diaconale perchè « sono i principali membri della persona del Papa; rappresentano gli Apostoli quando di Cristo erano ministri; assistono il Vicario di Dio in qualità di consiglieri e coadiutori nel governo del mondo cattolico; chiamati al Collegio Apostolico, addivengono congiudici di tutta la terra; sono simili ai re, e giustamente hanno nome di veri cardini, sui quali deve volgersi la porta della Chiesa, e salda e stabile mantenersi », e perchè pubblicamente e privatamente si appalesi vie più onorata la sublime dignità cardinalizia ancora nei membri del S. Collegio, i quali non abbiano la consacrazione vescovile (VI, N. 4160); la Costituzione Apostolica *De nova psalterii in breviario romano dispositione* (VI, N. 4279), e soprattutto l'indice generale sistematico di quasi tutti i decreti emessi, riassunti nelle singole voci, disposte per ordine alfabetico; la seconda parte del volume ritorna al metodo cronologico e non manca del riassunto sistematico.

La materia liturgica è riservata alla S. C. dei Riti, cc. 253 e 1257: essa non si estende soltanto ai riti, ma anche alle cerimonie, ed in genere a tutta la liturgia, *qua talis*.

33. — Mons. Romani (1) definisce la liturgia: *ordo cultus divini publice expediendi*. Essa comprende i sacri riti, le cerimonie e le funzioni. Nella mirabile e profonda armonia cultuale che la Chiesa con filiale effusione tributa all'Altissimo concorrono:

a) i riti *reduplicative* intesi, anzitutto come raggruppamento di fedeli coi loro Vescovi, nell'obbedienza al Romano Pontefice, per cui i riti si distinguono in occidentale ed orientale, e ciascuno comprende sotto di sè le fiorite ramificazioni, già enunciate sopra nel n. 22; e i riti intesi quale complesso di rubriche, di formule, di preci proprie della specifica festa liturgica secondo il rito, o la nota graduazione di doppio di I e di II classe, di doppio maggiore e minore, di semidoppio, di semplice, di feria, e di vigilia. Di qui la « precandi ratio, qua scilicet externus Dei cultus continetur, quae proprio nunc *ritus* nomine venit... » (2);

b) le rispettive cerimonie, e precisamente gli atti che vengono posti dai ministri, dagli accoliti, dai fedeli durante il culto;

c) le funzioni, che riguardano le manifestazioni del pubblico culto nelle singole attualità complete, susseguentisi secondo il calendario liturgico della Chiesa universale e di quelle particolari, secondo le persone che vi partecipano e le ore in cui si svolgono. Per esempio, il decreto del

(1) *Institutiones iuris canonici*, § 105.

(2) Prefazione ai *Decreta authentica*.

26 febbraio 1628 (vol. I, N. 453) accenna alle « functiones cinerum, palmarum, candelarum », che spettano alla prima dignità capitolare, la quale poi deve anche cantare la S. Messa.

Il rito è dunque la qualità specifica di liturgia, efformatasi nel tempo e nel luogo della Chiesa Cattolica, e tende a regolare l'ambiente sacro in cui ha da svolgersi il culto ufficiale, cioè la chiesa, l'altare, le candele, la lampada, l'organo, le campane, le vesti sacre, la sacra suppellettile, le funzioni nella loro qualità. Le cerimonie sono gli atti prescritti da porsi attualmente secondo la qualità della festa: esse regolano le parole, il canto, i gesti, l'incensazione, le genuflessioni, l'adorazione della croce, il movimento delle mani e dei piedi, la posizione della persona, l'inchino della testa, il segno di croce, la benedizione dei fedeli, ecc. Riti e cerimonie ci dispongono a ricevere in grazia ed umiltà i doni dello Spirito Santo, secondo il detto profetico d'Isaia 11,2: « requiescet super eum spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis, et replebit eum spiritus timoris Domini »; coltivano l'esercizio collettivo ed individuale delle virtù teologali, della fede: « est autem fides sperandarum substantia rerum argumentum non apparentium » (1); della speranza: « spes est certa exspectatio futurae beatitudinis » (2); della carità: « charitas diligit Deum ratione sui ipsius, et ratione eius diligit omnes alios in quantum ordinantur ad Deum » (3). Niente vi è di più solenne, poetico e mistico dell'incenso che sale verso la croce, della candela che si consuma sull'altare, della lampada che arde davanti al SS.mo, per significare, nel linguaggio più soave dei fiori e più meraviglioso delle stelle, la fralezza della nostra natura e la grandezza del Creatore, lo slancio della nostra riconoscenza al Salvatore, l'ossequio del nostro intelletto alle verità della fede, la invocazione della nostra debolezza, il pentimento dei nostri disordini, e la dedizione totale e costante della nostra offerta.

34. — Il fulcro del complesso armonico dell'attuale liturgia ripete il precedente remoto, e tuttora attuale, nella liturgia ebraica — già il Levitico può considerarsi a ragione il primo libro liturgico tramandatoci dall'età mosaica pel corso di non meno 3.500 anni prima della nostra èra — e deriva quello prossimo, anzi la sua fisionomia dal Signore, dagli Apostoli e dai Romani Pontefici.

I tre atti costitutivi del santo sacrificio: l'offerta, la consacrazione e la consumazione, davanti al crocifisso od alla croce, nonchè la mistione di poca

---

(1 *Hebr.* 11, 1.

(2) S. Tommaso: Q. 18, a. 4, *in arg. sed contra.*

(3) S. Tommaso: *Q. disp. de charit.* a. 4; cf. Billot: *De Virtutibus.* Romae 1905, I, n. 398.

acqua col vino, la divisione dell'ostia, la comunione, la lettura dei sacri testi specialmente dei vangeli e delle lettere apostoliche, a mano a mano che entravano nel patrimonio della Chiesa, la opportuna spiegazione scritturale durante la S. Messa, la preghiera per i fratelli vivi e la commemorazione dei fratelli defunti, specialmente se martiri; l'orazione domenicale, il credo apostolico, le prime parole del *Gloria in excelsis Deo*, l'invocazione dello Spirito Santo, gran parte dell'*Ave Maria*, il *requiem aeternam*, l'*agnus Dei*, il *benedictus*, il *Domine non sum dignus*, le orazioni od *oremus* con la finale: *per Christum Dominum Nostrum*, cui il popolo rispondeva: *amen;* il *pax vobis*, cui il popolo rispondeva: *et cum spiritu tuo;* il *per omnia saecula saeculorum*, cui il popolo rispondeva: *amen;* il *sursum corda*, cui il popolo rispondeva: *habemus ad Dominum;* l'amplesso della pace, le collette, gli elementi costitutivi dei sette sacramenti, sono senza dubbio di origine parte divina, parte apostolica, e sostanzialmente si riscontrano in ogni rito, siccome derivati da medesima fonte. Il Concilio di Trento *sess. 22, c. 4* ci insegna che il Canone consta delle stesse parole del Signore, della tradizione degli Apostoli e delle disposizioni pontificie. Vi sono dunque un Canone ed un rituale apostolici. Sull'altare di Pietro nessun altro ministro celebra, dandosi così vita al Pontificale Romano. Per i primi sette secoli la Chiesa di Roma procede alle ordinazioni dei diaconi, dei sacerdoti e dei vescovi soltanto nel mese di dicembre, e talora si compiono ordinazioni di 25 candidati, *more maiorum*: tale veneranda e commovente tradizione è di categorica importanza per comprovare il pacifico possesso apostolico della certissima data di nascita di Nostro Signore, inserita nel primo Pontificale Romano, e pel ciclo di un calendario liturgico almeno iniziale e sostanziale: la Chiesa di Roma dall'età apostolica comincia lo stupendo ciclo liturgico con la festa intima della sua divina maternità, feconda nelle ordinazioni; nel venerdì prima di Pasqua piange il Redentore crocifisso, a Pasqua esulta perchè il Signore è risorto, dopo 40 giorni lo adora che ascende al cielo, dopo altri 10 giorni celebra esultante e gioiosa la discesa dello Spirito Santo. S. Giuseppe e la Beata Vergine rimangono nell'ombra, perchè S. Giuseppe era bersaglio delle lingue ebraiche, perciò anche la Madonna — che suggerì agli Apostoli d'inserire nel *credo* le parole: *et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine* — rimase nell'ombra, nè mai permise di essere comunque nominata nelle lettere apostoliche, quantunque fosse oltremodo venerata dagli Apostoli e anche da S. Paolo: tutti perciò rispettarono il suo desiderio di lasciarla nel silenzio di Nazareth, perchè la Chiesa concentrasse tutta la sua letizia nel Redentore.

Il Martirologio fiorisce nelle persecuzioni, e concorre a costellare il calendario liturgico, nonchè a comporre le eulogie, gli inni, i canti, donde mano mano si viene formando anche il Breviario.

I Vescovi, succedendo agli Apostoli, esercitano la giurisdizione sul clero e sui fedeli, si attengono ad una liturgia più augusta, di qui prende le mosse il Cerimoniale dei Vescovi.

35. — La liturgia è contenuta nei libri liturgici, che a norma del decreto della S. C. dei Riti in data 17 maggio 1911 (VI, N. 4266) sono: 1) Breviarum Romanum; 2) Missale Romanum; 3) Rituale Romanum, eorumque excerpta; 4) Pontificale Romanum; 5) Martyrologium Romanum; 6) Caeremoniale Episcoporum; 7) Propria tum Officiorum, tum Missarum alicuius Dioecesis, Ordinis seu Congregationis Religiosae; 8) Memoriale Rituum Benedicti Pp. XIII pro minoribus Ecclesiis; 9) Instructio Clementina pro expositione Sanctissimi Sacramenti; 10) Collectio Decretorum Sacrae Rituum Congregationis. Di questi libri quattro sono certo i più venerandi e i principali, ossia: il Messale Romano, il Rituale Romano, il Martirologio Romano ed il Breviario Romano col magnifico Proprio Romano, il cui contenuto così venerando e gustoso non dovrebb'essere ignorato da alcun sacerdote.

Gli altri riti latini, ambrosiano, mozarabico e sloveno, così pure i riti orientali hanno i loro libri liturgici. I religiosi poi innestano nel rito generale il loro speciale, nella recitazione del Breviario e nelle lettura del Martirologio, cf. c. 610 § 1, nella celebrazione della S. Messa, nella funzione delle esequie, nell'emettere la professione religiosa, c. 576 § 1, ecc.

Alla S. Sede sta veramente a cuore che soprattutto nelle Chiese Occidentali si conservi, ed ove sia possibile, s'introduca la uniformità del Rito col Romano (1).

36. — La Chiesa nella sua divina maternità, altamente e profondamente educatrice, ci insegna nella liturgia, come in una visione palpitante, che affascina tutti i sensi e parla a tutte le facoltà spirituali, a non distogliere neanche un istante dal cielo gli occhi, la mente, il cuore, la volontà: ci sprona a tributare alla SS.ma Trinità, nella più dignitosa umiltà e nella più devota confidenza filiale, il culto di latria direttamente o attraverso al culto di iperdulia, che riserva alla Vergine Madre, ed a quello di dulia, che estende all'immensa corona dei Patriarchi, dei Martiri, dei Santi, dei Confessori, dei Dottori e delle Vergini.

La liturgia è la pietà espressa nella rappresentazione ufficiale dei misteri della nostra fede, destinata ad alimentare le anime nostre nella Comunione dei Santi per distoglierle da questa terra assorbente, ma vana, e per informarle del gusto divino mediante le ineffabili attrattive della infinita bellezza e bontà di Dio e sull'esempio dei Beati: « Quandoquidem Ecclesia, cum vivum Christi corpus sit, vitam Christi vivat, Christi spiritum hau-

(1) *Decreta Authentica* IV, p. 206, capov. destro.

riat, eoque agatur; cumque actus et mores, vitae iudices, et testes sint; hac de causa quidquid agat, quidquid eloquatur, quidquid moliatur in eo sese effundat, seque prodat divina virtus opus est. Hinc illud Innocentii III effatum: *singula divinis sunt signata mysteriis, singula animum caelesti voluptate perfundunt, singula pietatem cient, alunt, fovent* » (1).

E poichè ogni secolo cristiano tramanda un patrimonio, un testamento, i suoi eroi e i suoi dotti, e, come scrive il Romani (2), « quum cultus divinus totam ferme Ecclesiae vitam perfundat », pertanto la liturgia è il secolare, prezioso e delicato sacrario dei patrimonî, dei testamenti, degli eroi, dei dotti che di mano in mano vengono ad abbellire la famiglia della Chiesa Cattolica, a gloria della sua maternità feconda, martirizzata, santificata, dotta, gloriosa: ogni giorno ed ogni secolo essa ripete con voce giovanile lo stesso credo, la stessa speranza, lo stesso amore, pregando per i suoi figli pellegrini, che transitano di qua; suffragando amorevolmente ed incessantemente i figli che di là si preparano ardentemente all'incontro desiato; inneggiando ai figli, ormai beati comprensori della visione beatifica.

37. — Nella liturgia, come nell'intima dolcezza della più serena famiglia, pulsa all'unisono l'infinita amabilità del Signore con le trepidazioni delle creature di ogni tempo e di ogni luogo: preconizzata in ebraico, predicata in siro-aramaico, divulgata in greco, affermatasi in latino, illustrata da tutte le lingue, la liturgia riunisce le facoltà e le capacità umane per lodare il Signore: in essa — che ci accoglie alla culla, ci accompagna nella esistenza, ci compone nel tumulo, e ci segue nell'al di là ogni giorno — i secoli sono istanti riavvicinati, le distanze annullate, la grande famiglia umana procede compatta nell'invocazione del Redentore, il giorno di morte si trasforma nel *dies natalis*, la vita si perfeziona, non s'interrompe: *vita mutatur, non tollitur*, mentre il Maestro parla a tutti e a ciascuno di noi, nella più stretta intimità, proporzionata alla nostra devozione e alla sua generosità.

Tutte le scienze e tutte le arti si dànno premuroso convegno nella liturgia, a somiglianza del creato noto ed ignoto che si riepiloga in un'idea di potenza ed in un inno incessante di lode al Creatore. La liturgia si appalesa pertanto la scienza delle scienze e l'arte delle arti. La teologia con la filosofia le schiude gli occhi nei misteri divini e nel valore di questa vita, la biblica le scioglie la lingua e le riscalda il cuore per parlare al Signore ed intenderne la voce, la patristica le ingentilisce il pensiero e l'affetto, donandole il tesoro secolare della crestomazia cristiana e del florilegio spirituale; la storia le ravvalora la memoria, affidandole la Croce, i libri sacri,

---

(1) In *Prolog. Myster. Sacr. Euch.*

(2) *Institutiones iuris canonici* § 105.

i nomi venerati, le virtù monumentali e gli ammaestramenti sublimi degli Apostoli, dei Pontefici, dei Dottori, dei Santi, delle Vergini, molti dei quali leggiamo ogni giorno nel Canone della S. Messa, come gemme che abbelliscono un tesoro incomparabile. La mistica tocca il sublime nel Canone della S. Messa, trasportandoci nella realtà eucaristica del soprannaturale. La musica dona alla liturgia l'elevata espressione del sentimento, la poesia appresta i salmi, gli inni, i cantici, e le sequenze, ispirandosi alla natura: *iustus ut palma florebit;* alla grazia: *prope est Dominus omnibus invocantibus eum;* alla potenza divina: *montes sicut cera fluxerunt a facie Domini;* al simbolismo: *lucerna pedibus meis verbum tuum;* al pentimento: *miserere mei, Deus;* all'amore filiale: *quam dulcia faucibus meis eloquia tua!;* alla lode: *quis similis tibi?;* alla provvidenza: *jacta super Dominum curam tuam;* all'esperienza: *quo ibo a spiritu tuo?, sitivit in te anima mea, oculi mei semper ad Dominum;* al culto: *Domine, dilexi decorem domus tuae;* alla preghiera: *dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectu tuo.* L'estetica appropria il dignitoso scenario della liturgia, l'arte l'ammanta con le vesti migliori, con le forme e le gemme più ammirate, coi marmi parlanti, con le pitture celebri ed ispirate, con gli edifici eretti come sospiri verso il cielo, ed abbellisce la croce, i vasi sacri, il turibolo, le lampade, i candelabri, le vetrate, le pareti, le colonne, le porte, i pavimenti. La didattica svolge in tale ambiente, ottimamente appropriato, una scuola dialogata di alta e serena spiritualità, nella quale le facoltà umane si schiudono al sole divino. L'archeologia conserva nell'appassionato linguaggio e simbolismo dell'iconografia e dell'epigrafia le memorie della sua infanzia insanguinata, e la cronologia riposa in essa custodita in sicuro sacrario, fissando nel tempo i fasti della religione.

38. — Per esempio: S. Matteo 2, 16 attesta che Erode dispose la uccisione dei circa 50 bimbetti betlemmiti nati nel biennio, diligentemente individuato durante il colloquio coi Magi. Si tratta di biennio ebraico, equivalente ad un periodo di tempo inciso dal 1° nisan = 15 marzo, inizio dell'anno ebraico, così contato: I anno, dal 15 marzo 748 al 14 marzo 749; II anno, dal 15 marzo 749 all'uccisione degli innocenti. Erode ricevette i Magi non a Cesarea, ma a Gerusalemme, ove si recava di Pasqua: l'ultima volta che si recò a Gerusalemme fu a Pasqua del 749, perchè poi si ammalò gravemente e dopo una malattia di sei mesi, morì il 30 marzo 750, 4 èra volgare. La chiesa Romana, come abbiamo veduto, è in pacifico possesso che il Signore è nato il 25 dicembre, pertanto, non potè nascere il 25 dicembre 749, bensì è nato il 25 dicembre 748, 6 èra volgare. La conferma ci viene anche dal censimento romano. Il censimento indetto a Roma nel 746 da farsi nel 747 pei Romani, veniva indetto nel 747 in provincia e doveva ultimarsi nel 748. In Oriente fu diretto da Quirinio, non quale proconsole

di Siria, come erroneamente si afferma dagli storici, ma in qualità di ispettore di Oriente. Egli fu coadiuvato in Apamea da Quinto Emilio Secondo; in Giudea da Caio Senzio Saturnino, che, proconsole di Siria dall'11=743, cessò da tale carica il 2 settembre 6=748 e venne sostituito da Quintilio Varo, per essere adibito al censimento in Giudea. La tribù del Signore, come minima, venne recensita per ultima, ed assegnata all'ultimo mese, perciò si spiega il viaggio della Vergine da Nazareth a Betlemme nel mese di dicembre, essendo prossima a divenire madre.

Questi dati corrispondono all'età del Redentore quando nel settembre 750 ritornava dall'Egitto, era allora, secondo gli evangelisti, *paidion*, bimbetto coi dentini fatti e che camminava da sè: di 21 mesi, essendo nato il 25 dicembre 748. Giustino scrive che il Signore è nato il 25 dicembre 150 anni fa: basterebbe questa testimonianza, anche da sola, per dimostrare il pacifico possesso di tale data nella Chiesa di Roma.

39. — Il battesimo del Redentore, a dire di S. Luca 3, 1-3, avvenne quando il Signore stava per toccare i 30 anni, nell'anno XV d'impero provinciale di Tiberio. Tiberio fu associato dall'imperatore Augusto nel comando provinciale nel gennaio 12=765 di Roma, inizio che i siri (del cui computo si vale Luca, antiocheno) retrotraevano all'inizio del loro anno, 2 settembre 11=764. Aggiungendo all'anno romano gli anni d'impero provinciale, calcolando l'ordinale XV nel numero 14 cardinale, si ottiene: 764+14=778, anno 25 e.v. I Signore fu battezzato il 25 sett. 25=778. essendo di 29 anni e 9 mesi. Le stagioni invernale ed estiva sono escluse dalle condizioni atmosferiche, che impedivano l'affluenza al Giordano; la primaverile dalle circostanze evangeliche: il giorno 25 è posto per simmetria cronologica ed è confermato dalla prova radiestesistica.

Il Vangelo di S. Giovanni 2, 19, s. conferma l'età del Signore. Al Maestro che dice: « Sciogliete questo mio tempio ed in tre dì lo riedificherò », i sinedriti eccepiscono: « In 46 anni è stato innalzato e tu lo vorresti riedificare in tre dì? ». Allora, osserva S. Giovanni 2, 13 e 23, la pasqua era vicina: la prima pasqua del ministero del Signore cadeva nel 46° anno della ricostruzione del tempio, compiuta da Erode, ed incominciata nel suo XVIII anno di regno effettivo, poco dopo la partenza di Augusto dalla Siria: l'inizio decorre dal 15 marzo 20=734 di Roma, cosicchè quella pasqua cadeva nel 26=779 di Roma, perchè 734+45=779: di qui si ha la conferma che il Signore fu battezzato nel 25=778.

40. — La data della Passione: 25 marzo 29=782, è in pacifico possesso della Chiesa di Roma. Tertulliano nel 192 scrive che Cristo patì nell'anno imperiale XV di Tiberio, essendo consoli Rubellio Gemino e Fufio Gemino, il 25 marzo, VIII Kal. April. La data del 25 marzo 29=782 corrisponde

sia all'anno imperiale XV di Tiberio (19 agosto 28 - 18 agosto 29), sia al consolato dei Gemini (1 gennaio 29 - 31 dic. 29), sia all'età di Cristo, che, nato il 25 dic. 6=748, il 25 marzo 29=782 aveva 33 anni e 3 mesi.

Anche S. Ippolito, scrivendo nel 220 che « passus est XXXIII aetatis anno, VIII Kal. April., die Parasceve, anno XVIII Tiberii Caesaris, conss. Rufo et Rubellio », riferisce la costante e pacifica tradizione dei Gemini, corrispondente all'anno d'impero provinciale XVIII di Tiberio (gennaio 29 - gennaio 30). I due preziosi testi di Tertulliano e di Ippolito vengono revocati in dubbio dalla critica, la quale però non si giustifica; del resto Ippolito pone la stessa affermazione anche nel *Canone Pasquale*, riferendo la Passione all'anno giuliano 4742=29=782 di Roma.

Per riprova: la dottrina oggi è pressochè concorde nell'ammettere quattro pasque e tre anni e mezzo nell'apostolato del Signore. Orbene, se dal 25 marzo 29=782 noi togliamo i 3 anni e mezzo di apostolato, otterremo la data del battesimo, cioè il 25 sett. 25=778. Se dall'anno del battesimo noi togliamo i 29 anni e 9 mesi del Maestro, noi otterremo l'anno in cui è nato, cioè il 25 dic. 748.

Adduco qui nella liturgia queste note succinte di cronologia, sceverate da una moltitudine immensa di obbiezioni, dovute tutte a degli equivoci, perchè nella liturgia e nei suoi libri si contengono tesori la cui bellezza ci appare soltanto attraverso lo studio, la meditazione, la preghiera e l'aiuto divino: quanto più riusciremo a penetrare in essi, tanto più gusteremo quanto soave e sincero sia il Signore, che in poche parole depone il seme della verità e della bellezza, perchè noi lo abbiamo a rintracciare e a sviluppare.

41. — A dire del Romani, oggetto della scienza canonica è anzitutto quello di ordinare il diritto canonico « ad vitam Ecclesiae », di « adiuvare et rectores ad recte regendum et fideles ad recte parendum in sanctificationem singulorum et in aedificationem corporis Christi, quod est Ecclesia » (1). Poichè il diritto canonico è una scienza, pertanto anch'esso concorre in modo adeguato alla sua autorità, esperienza e vitalità due volte millenaria, al servizio della coeva liturgia, da zelante paladino, e con premura riconoscente, perchè non si può non tener presente che soltanto attraverso alla liturgia il diritto canonico vede ad ogni istante alimentato il numero dei fedeli battezzati, cresimati, assolti, comunicati, sposati, ordinati, unti, dei fedeli che si purificano nel purgatorio e che trionfano in cielo; vede affoltigliarsi le schiere dei leviti, dei religiosi, delle monache che offrono se stessi alla totale e fervorosa dedizione pel bene delle anime nella vita sia attiva, che contemplativa, o comunque di obbedienza all'insindacabile volere dei Superiori.

(1) *Institutiones iuris canonici* § 23.

Il diritto canonico è pieno di ammirazione, di venerazione, di gratitudine e di premura verso la liturgia, ed in essa onora i limiti insormontabili, perchè « etsi non omnes Ecclesiae ritus cum dogmate continentur, ad illud tamen aut proxime accedunt, aut ad fidem et pietatem maxime conducunt » (1).

42. — Ne consegue che la liturgia è essenzialmente un patrimonio intangibile e sacro. In quanto è teologia, biblica, patristica, storia e cronologia, viene dal diritto canonico salvaguardata dagli errori; in quanto è arte, musica, estetica e didattica, è tenuta lontana dalle manifestazioni inadatte alla sua delicata nobiltà e preservata dagli attentati di qualsiasi genere; in quanto è rituale evoluzione, sottostà all'occhio sapiente e paterno della S. Sede. « Hinc effectum ut plura identidem praecepta, quae deprecandi sacrorumve ministrandorum morem respicerent, in dies ederentur vel abolerentur, itemque, ferente Ecclesia, amplificarentur aut contraherentur: ex quo nempe sequebatur ut Religio in vestitu deaurato splendesceret, circumdata varietate » (2). Al quale scopo concorse soprattutto Papa Sisto V che con la Cost. *Immensae aeterni Dei* del 22-1-1587 istituì la Sacra Congregazione dei Riti, la quale dalla sua istituzione attende indefessamente « ne quid minus rectum minusve fidei consonum aut religionis integritati ac decori impar in Dei cultu exercendo unquam irreperet » (3).

43.— Il diritto canonico si dedica soprattutto a quattro branche della liturgia, che hanno attinenza con la disciplina, ossia *a*) al culto divino; *b*) all'amministrazione dei sacramenti; *c*) alla più accurata distribuzione delle attribuzioni; *d*) alla procedura speciale delle Cause di beatificazione.

44. — a) *Il culto divino* comprende la III parte del libro III del Codice, cc. 1255-1321, e si apre col c. 1225, sul triplice culto di latria, iperdulia e dulia, caposaldo dommatico cattolico, intangibile contenuto della professione di fede, saturo delle più svariate vicissitudini orientali ed occidentali, onorato da molte definizioni conciliari, da costituzioni pontificie, da decisioni delle SS. Congregazioni Romane. Il culto divino è distinto in pubblico, di cui la costit. *Quamvis iusto* di Papa Benedetto XIV del 30 aprile 1749 § 12 (4), e privato (c. 1256). Merita speciale richiamo il c. 1257 secondo il quale soltanto la Sede Apostolica può « tum sacram ordinare liturgiam, tum liturgicos approbare libros »: qui si apre un vasto orizzonte alla nostra ammirata riconoscenza per la vigile cura della Santa Madre

(1) Introduzione ai *Decreta Authentica* cap. 1°.

(2) Prefazione ai *Decreta Authentica* pag. XI, cap. 2°.

(3) Ivi, p. XI, cap. 3°.

(4) *Fontes* II, pag. 230, § 12, cf. Card. Lambertini: *De Servorum Dei* etc. II, cap. 7, nn. 3 e 7, cap. 12, nn. 2 e s.; cap. 13, n. 4.

Chiesa nel salvarguardare e nel fare salvarguardare dagli Eccellentissimi Ordinarî (c. 1261) il candore verginale liturgico per la durata di millennî, nello spazio più universale e nel più svariato pullulare di popoli, di comunità, di tendenze (c. 1264), di sessi e di iniziative (c. 1258, 1259, 1262) e di posizioni sociali (c. 1263, 1260).

Il Codice tratta *de custodia et cultu sanctissimae Eucharistiae* (c. 1265, s.), la quale Eucarestia col Crocifisso e col Papa costituisce il trinomio fondamentale ed inscindibile della nostra religione; quindi si occupa del culto dei santi, delle sacre immagini, delle reliquie (c. 1276, s.), delle sacre processioni (c. 1290, s.) e della sacra suppellettile (c. 1296, s.): raccomanda di osservare scrupolosamente le norme liturgiche, precisa le relazioni intime fra la liturgia, l'ordine pubblico, — inteso nel classico senso del bene delle anime sotto ogni forma —, e la perfezione privata.

Nella II parte del III libro il Codice tratta *de locis et temporibus sacris*, cc. 1154-1254, specialmente delle chiese (c. 1161, s.), degli oratorî (c. 1188, s.), degli altari (c. 1197, s.), dei giorni festivi (c. 1247, s.). Nell'ultimo titolo della I parte del libro III tratta dei sacramentali, c. 1144, s.

45. — b) *Quanto ai sacramenti*, il Codice insiste che vengano amministrati e ricevuti con la dovuta diligenza (c. 731), ed in ciò impegna soprattutto i Vescovi (c. 336 § 2) ed i parroci (c. 467 § 1), specialmente verso i malati ed i moribondi (c. 468); raccomanda che si osservino accuratamente i riti e le cerimonie, prescritte dai libri rituali, approvati dalla Chiesa (c. 733); dedica un capitolo ai riti e alle cerimonie: del battesimo (c. 755, s.), della S. Messa, (c. 814, s., c. 610 § 2, c. 447 § 1, n. 3), dell'estrema unzione (c. 945, s.), della sacra ordinazione (c. 1002, s.), sollecitando i fedeli a partecipare agli uffici divini (c. 467 § 2), e spronando i suoi ministri perchè abbiano a rivivere in sè quanto trattano all'altare o meditano sui libri liturgici, ed abbiano quindi ad eccellere nel tenore esemplare di vita, interiore ed esteriore, di preghiera, di studio, di ossequio all'Ordinario (c. 124, s.), in modo che vivano una vita liturgica sostanzialmente spirituale, atta a sviluppare lo spirito ecclesiastico nel quale sono stati educati per tanti anni nel seminario (cfr. c. 1369 § 1): ecco pertanto la ragione degli esercizi di pietà in genere, ed in specie della recita quotidiana delle ore canoniche secondo i libri liturgici approvati (c. 135, cf. 610 § 3): mattutino e lodi, ore minori, vespero e compieta, che inquadrano la giornata del sacerdote, accompagnandolo dallo spuntare del sole: « venite exsultemus Domino », al tramonto: « noctem quietam et finem perfectum... », sempre col pensiero di lodare il Signore, ansioso più che pronto alla chiamata divina: « Nunc dimittis servum tuum Domine », ripetendo, prima di coricarsi, le parole del Redentore in croce: « In manus tuas commendo spiritum meum ». Fra le ore maggiori e quelle minori dispone (cf. c. 413 §2) o almeno desidera

che il sacerdote, preparato internamente (c. 810) ed esternamente (c. 811), acceda all'altare per celebrare il divino sacrificio. Insiste perchè rifulga il decoro e lo splendore della chiesa, e della suppellettile sacra, specialmente di quella che si attiene alla Ss.ma Eucarestia (c. 447 § 1, n. 4).

46. — c) *La più accurata distribuzione delle attribuzioni* è ottenuta dal Codice di diritto canonico in confronto dei *Decreta Authentica* della Sacra Congregazione dei Riti, ove si leggono decreti circa:

la precedenza, che il c. 250 § 3 demanda alla S. C. del Concilio, conservando però la precedenza strettamente liturgica alla S. C. dei Riti, per esempio: « omnes paratos, ratione paramentorum sacrorum, debere réfici SS.ma Eucharistia ante omnes de Choro non paratos » (*Caesaraugustana*, 8-4-1690, vol. I, n. 1828); « omnes indutos vestibus sacris thurificandos esse ante non indutos » (*Aquilana*, 4-4-1699, vol. I, n. 2024);

il diritto di sepoltura, nel sepolcro dei maggiori e dei genitori (c. 1229 § 1), e in quel del marito (c. 1229 § 2), è ora in via disciplinare di spettanza della S. C. del Concilio e, se si tratta di Religiosi della S. C. dei Religiosi, e pertanto oggi la S. Congregazione dei Riti non potrebbe emettere i decreti: *Civitatis Castellanae* del 12-12-1620 (vol. I, N. 383), circa la sepoltura dei religiosi; *Ariminen* del 15-9-1640 (vol. I, n. 717), circa la sepoltura degli infanti; *Camerinen* del 13-1-1646 (vol. I, n. 891), circa la sepoltura del chierico, che ricevette soltanto la prima tonsura; *Senogallien* del 15-1-1633 (vol. I, n. 601) circa la sepoltura della moglie;

le funzioni parrocchiali: due arcipreti volevano compiere le funzioni parrocchiali invece del parroco, accampando l'uno (*Sutrina*) il permesso dal Vescovo, l'altro (*Verulana*) la consuetudine. La S. C. dei Riti, rispose: « Munia parochialia exerceri non posse, invito Parocho, nisi per ipsum Parochum » (*Sutrina*, 22-3-1631, vol. I, n. 563); « ad proprium parochum functiones omnes ecclesiasticas spectare et pertinere in propria ecclesia, non obstante quacumque contraria consuetudine » (*Verulana*, 2-3-1641, vol. I, n. 740): oggi simili controversie in amministrativo spetterebbero alla S.C. del Concilio. Richiamo qui l'attenzione sulla decisione della *Verulana*: a parte che non di consuetudine, bensì di prescrizione si può trattare tra di un arciprete ed un parroco, quella decisione è ripiena di particolare saggezza, in quanto include il principio che « nella cura d'anime non si debbano tollerare prescrizioni ». La ragione è ovvia: nella cura d'anime il dovere è il principale, il diritto è invece accessorio, necessariamente subordinato al principale, non per ragione del mio e del tuo, ma per la suprema esigenza della cura d'anime, che non dev'essere comunque turbata e tanto meno subordinata ai particolari interessi o diritti privati;

le confraternite. Il Decreto *Elboren* del 7-10-1617 (vol. I, n. 357) ribadiva che « erigere et creare de novo Confraternitates, et eorum statuta

confirmare... ad Episcopum tantum pertinet in sua dioecesi »: norma confermata dai cc. 708 e 714-715, la cui sorveglianza è devoluta alla S. C. del Concilio;

la custodia del Tabernacolo e della Ss.ma Eucaristia nel giovedì santo ed in genere durante l'anno. Il decreto *Calaguritana* del 13-9-1642 (vol. I, n. 813) disponeva in conformità ai decreti antichi: « clavem Tabernaculi... nequaquam laicis etiam illustribus tradendam esse, sed Dignitati vel Canonico in crastinum celebraturo ». Ora provvede il c. 1269 § 4 e, per le chiese Cattedrali e collegiali che siano parrocchie, il c. 415 § 3, 1°, sotto la vigilanza della S. C. dei Sacramenti;

la celebrazione della S. Messa invocata da parte di: un sacerdote privo della mano sinistra; un altro col braccio sinistro anchilosato che gli impediva di elevare le specie consacrate; un terzo impedito di bere nel calice per avere il collo atrofizzato; un quarto, il cui stomaco non tollerava il vino, perciò invocava di purificare il calice con sola acqua; un quinto domandava come il primo, però aveva la mano destra atrofizzata. La Sacra Congregazione dei Riti così rispose ai primi due: « De speciali gratia iuxta preces, dummodo vero orator privatim celebret et cum alterius sacerdotis assistentia » (*Aretina* 18-12-1846, vol. I, n. 2924; *Nicosien* 20-11-1846, vol. I, n. 2921); per l'anchilosato al collo commise al Cardinale Vicario di permettergli l'uso del cannello, nella celebrazione privata, previa verifica delle preci e dell'esperimento (*Romana* 20-11-1846, vol. I, n. 2920), pel quarto commise allo stesso Cardinale Vicario di concedergli l'indulto per la durata dell'incomodo, debitamente constatato (*Romana* 5-1-1847, vol. I, numero 1698). Questi indulti sono ora riservati alla S. C. dei Sacramenti, la quale suole equiparare all'arto perduto la protesi ortopedica, sia di mano, che di gamba, vedi S. C. Sacr. 9-7-1918, *AAS*, 1921, 437;

gli Orientali, cf. vol. I, nn. 799, 818, ecc.: ora simili decisioni sono di spettanza della S. C. degli Orientali, c. 257 §1.

47. — d) Alla procedura speciale delle cause di beatificazione e di santificazione che si agitano presso alla S. Congregazione dei Riti.

Per la prima volta nella Chiesa essa appare esposta sistematicamente e sotto forma di canoni, ora abbiamo il codice di procedura per le cause di beatificazione: prima del Codice era in uso, ed ancora rimane come testo, la celebre opera del Card. Lambertini, poi Papa Benedetto XIV, citata nella bibliografia, ed è da augurarsi che quanto prima si aggiorni anche quella celebre opera di così proficua utilità e vasta cultura.

La procedura è duplice: ordinaria o straordinaria, secondo che il culto di dulia fosse o no prestato nel 1640 al candidato che si chiede venga innalzato ufficialmente agli onori degli altari.

Il Tribunale Diocesano è presieduto dal Vescovo o da tre giudici, ove il candidato è deceduto o ha fatto un miracolo: all'attore, chiamato postulatore, che chiede d'introdurre la causa, resiste il sottopromotore generale della fede: oggetto della controversia sono la vita, gli scritti, la fama di santità, il non culto, le virtù, i miracoli del servo di Dio: il tutto serve a provare a Roma il *fumus boni iuris*.

Il Tribunale Apostolico è composto dagli Eminentissimi Cardinali, di cui uno è il Presidente (relatore), davanti ai quali il postulatore, rappresentato dall'avvocato, ed il promotore generale della fede controvertono sul dubbio *an signanda sit commissio introductionis causae et ad effectum de quo agitur* (c. 2082), in altri termini: se si possa fare la causa. Se la decisione degli E.mi Padri è favorevole, allora, confermata la sentenza vescovile che al Servo di Dio non fu tributato alcun culto (c. 2085), comincia l'istruttoria, sulla quale poi si apre la triplice discussione nelle congregazioni antepreparatoria, preparatoria e generale *se consti delle virtù in grado eroico* (c. 2104): se le tre decisioni sono favorevoli, il Servo di Dio può essere chiamato *venerabile*, c. 2115 § 2.

Segue altra triplice controversia e decisione sui miracoli, due, tre o quattro, a seconda de' casi: i periti medici redigono le perizie e si vagliano le prove nella congregazione antepreparatoria, nella preparatoria e nella generale. Superata felicemente anche questa triplice fase, la causa è portata al Papa col dubbio: *an tuto procedi possit ad beatificationem Servi Dei* (c. 2124). Se il Pontefice risponde favorevolmente, il candidato viene proclamato *beato*.

Per venire poi proclamato *santo* si riapre il processo prima in diocesi, quindi a Roma, sui nuovi miracoli operati dopo la beatificazione: essi vengono discussi ed esaminati nell'antepreparatoria, nella preparatoria e nella generale. Quindi segue la discussione *super tuto* secondo il dubbio: *An stante duorum* (vel trium: c. 2138) *miraculorum approbatione, tuto deveniri possit ad solemnem canonizationem*: al dubbio risponde il Pontefice, a suo giudizio, dicendo, se favorevole, *tuto procedi posse ad solemnem Beati canonizationem*. Ne pubblica il nome in concistoro, stabilendo il giorno pel rito della canonizzazione, c. 2141.

La procedura apostolica straordinaria, detta anche di culto o del caso eccettuato, consiste nel dirimere secondo la solita procedura i due dubbi successivamente: *se consti del caso eccettuato*, cc. 2127, 2° e 2131, e *se consti delle virtù in grado eroico o del martirio*, c. 2133; dopo di che, intervenendo l'approvazione del Romano Pontefice, il Servo di Dio si riterrà equipollentemente beatificato, c. 2134: la procedura per la santificazione invece è unica, quella già detta.

48. — Complessivamente il Codice di diritto canonico compie verso

la liturgia una funzione premurosamente tutelatrice e riconoscente, pertanto il c. 2 pone due principii, di cui uno negativo, secondo il quale « *plerumque* nihil decernit de ritibus et caeremoniis »; ed uno positivo, secondo il quale « omnes leges liturgicae vim suam retinent », salva espressa riforma. Il diritto canonico protegge il rito, inteso come raggruppamento di fedeli (cf. c. 98) e come norma di liturgia (cf. cc. 811 §1, 816, 820, 823 § 2, 851, ecc.); richiama l'osservanza del calendario liturgico (c. 239 § s, 9°), del calendario universale (c. 921 § 1), delle leggi liturgiche (cc. 276, 337 § 2, 349 § 1, 2°; 415 § 3, 2°; 1108 § 3, 1167, 1168 § 2, 1263 § 1, 1264 § 1), delle rubriche del rito (cc. 610 § 2, 733 § 2, 818), della lingua liturgica (c. 819), dei libri liturgici (cc. 135, 468 § 2, 1169 § 2, 1390, 1399 n. 10), dei libri rituali (c. 1002), del Pontificale Romano (cc. 803, 1002), del Cerimoniale dei Vescovi (c. 349 § 1, 2°), del Messale e del Rituale (cf. c. 1296 § 1), sottopone a censura le immagini sacre (c. 1385 § 1, 3°), proibisce quelle che si scostano « ab Ecclesiae sensu et decretis » (c. 1399, 12°), sottopone a censura gli scritti che riguardino le cause di beatificazione e di canonizzazione (c. 1387).

49. — La riforma delle leggi liturgiche non si presume, però scrive il Romani (1), « nisi qua expresse, licet implicite, sit Codice emendata », il che suppone possa avvenire in tre casi: *a*) sufficit lex contraria, cf. c. 947 §§ 2-3; *b*) aut nova prorsus, cf. cc. 735, 1265 § 1, n. 2; *c*) eo magis si res ordinata ex integro sit, cf. cc. 106, 239 § 1, n. 21, 280, 325, 347 (non 374), 625, 811 § 2, 812 ».

Basta una legge contraria, per es. il c. 976, secondo il quale la tonsura non si può conferire *ante inceptum cursum theologicum*, mentre il decreto *Egitanien* della S. C. dei Riti del 23-11-1602 (vol. I, N. 113, 6°) disponeva: « convenire praedictos pueros (in privatis Missis, Sacristiae et Choro inservientes cum cottis) saltem primam tonsuram habere, dummodo per aetatem eiusdem tonsurae sint capaces »; il c. 947 § 2 dispone tassativamente: « unctio renum *semper* omittatur », uniformandosi alla decisione emanata dal S. Officio il 23-3-1656 per le donne cinesi (2), in riforma della decisione emanata l'anno prima dalla S. C. di Propaganda Fide (3), che vedremo a suo tempo; il c. 947 § 3 dispone: « unctio pedum ex qualibet rationabili causa omitti potest ».

Se sia emessa una legge del tutto nuova. Il Codice, pur ribadendo nel c. 31 che le norme liturgiche rimangano salve, ciò non ostante facilita grandemente il computo del tempo nella privata celebrazione della S. Messa, nella lettura privata del breviario, nella comunione, nell'astinenza e nel

(1) *Institutiones iuris canonici* § 105.
(2) *Fontes* IV, n. 730, pag. 11.
(3) *Fontes* IV, n. 730, pag. 9.

digiuno (c. 33 § 1), e delimita le ore entro le quali si può celebrare il divino sacrificio, tra un'ora prima dell'aurora ed un'ora dopo del mezzodì (c. 821). Il c. 735 prescrive al parroco di conservare diligentemente gli olii santi non in casa, bensì « in ecclesia in tuta ac decenti custodia sub clavi »; il c. 1265 § 1, n. 2 autorizza l'Ordinario a permettere di custodire la Ss.ma Eucaristia anche nell'oratorio di una casa pia, d'una casa religiosa o di un collegio ecclesiastico, retto da sacerdoti; il c. 1281 § 2 allarga l'ambito di reliquia insigne fissato dal decreto *Urbis* dell'8-4-1628 (vol. I, N. 460, 3°), aggiungendovi espressamente anche: l'avambraccio, il cuore, la lingua, la mano.

La materia sia integralmente rielaborata, come per es. nelle precedenze, nelle quali il rito è irrilevante (c. 106, 4°; cf. S. R. C. *Milevitana* 26-9-1643, vol I, N. 850): agli E.mi Cardinali spetta la precedenza su quanti non siano Cardinali (c. 239 § 1, n. 21), il Patriarca precede il Primate, il Primate precede il Vescovo (c. 280), il Vescovo nella sua diocesi precede gli Arcivescovi e i Vescovi anche più anziani, ma cede il passo al suo Metropolita, ai Legati Pontificî e ai Cardinali (c. 347); all'Abbate e al Prelato *nullius* spettano nel rispettivo territorio le insegne pontificali con trono, baldacchino ed il diritto di celebrare i divini offici secondo il rito pontificale (c. 325, cf. cc. 625 e 812); nella celebrazione della S. Messa non si deve tenere in testa lo zucchetto e in dito l'anello, salve le tassative eccezioni (c. 811 § 2).

49-*bis*. — Le consuetudini liturgiche ricadono sotto il regime del Codice?

Ritengo che le consuetudini liturgiche seguano la sorte delle leggi liturgiche, per cui « vim suam retinent, nisi earum aliqua in Codice expresse corrigatur ». Però bisogna por mente alla distinzione anche nelle consuetudini: se, come le leggi, siano meramente liturgiche o anche disciplinari. Le meramente liturgiche non sono toccate dal Codice, per es. sul modo di benedire il popolo col Ss.mo Sacramento (cf. più avanti n. 52); quelle invece che sono anche disciplinari sottostanno alla revisione disposta dal c. 5.

50. — Spigolo dai Decreti Autentici della S. C. dei Riti quelle risoluzioni che presentino maggior interesse in relazione col diritto e coi fedeli:

Si può adibire il sottosuolo della chiesa a cantina o a magazzino, pur accedendovisi da fuori della chiesa? *Negative* (*Mechlinien* 31-8-1867, vol II, N. 3157).

Devesi ritenere profanata la chiesa consacrata in cui siano soggiornate le truppe per due giorni? *Ad cautelam esse reconciliandam* (*Tolentina* 27-2-1847, vol. II, N. 2938).

In che ordine debbansi accendere e spegnere le candele dell'altare? *Si devono accendere* cominciando dalla più vicina alla croce, dal lato dell'epistola, procedendo fino all'ultima da quel lato, poi si passi dal lato del vangelo, cominciando dalla più vicina alla croce procedendo fino all'ultima.

Si devono spegnere cominciando invece dalla più lontana dalla croce, dal lato del vangelo, procedendo fino alla più vicina da quel lato, poi si passi dal lato dell'epistola, cominciando dalla più lontana dalla croce procedendo fino alla più vicina (*Montis Coronae* 1-2-1907, vol. VI, N. 4198, IX). Se vi siano più ordini di candele, prima si completi l'accensione o lo spegnimento di una parte, e poi si passi all'altra.

Si può far ardere una candela davanti al SS.mo Sacramento invece della lampada ad olio? *In defectu olei, tolerari posse, et remittendum esse prudentiae Episcopi, iuxta decr. n.* 3121 » (*Romana* 27-11-1908, vol. VI, n. 4230). Il decreto n. 3121 così rispose ai Vescovi francesi che denunciavano la scarsezza d'olio d'oliva e chiedevano se potevansi usare altri olii, e il petrolio: « *Generatim utendum esse oleo olivarum; ubi vero haberi nequeat, remittendum prudentiae Episcoporum ut lampades nutriantur ex aliis oleis, quantum fieri possit vegetalibus* ». (*Plurium Dioecesium* 9-7-1864, vol. II, n. 3121): la S. Sede non ha nemmeno preso in considerazione il petrolio.

Si può usare il gaz sull'altare? *Negative* (*Novarcen* 29-11-1901, vol. VI, n. 4086).

Si può usare la luce elettrica sull'altare o almeno in chiesa? *Negative* sull'altare a parità del gas (*Natcheten* 16-5-1902, vol. VI, n. 4097), pure *negative* davanti al Ss.mo e alle Sacre Reliquie. E' permesso d'illuminare la chiesa con la luce elettrica « *ad prudens Ordinarii iudicium, dummodo species non habeatur theatralis ad mentem Decreti n.* 3859 » (*Declaratio* 22-11-1907, vol. VI, n. 4206). Il Decreto n. 3859, vol. II, del 4-6-1895 alla domanda: « *utrum lux electrica adhiberi possit in Ecclesia* »; rispondeva: « Ad cultum *negative;* ad depellendas autem tenebras Ecclesiasque splendidius illuminandas, *affirmative;* cauto tamen ne modus speciem praeseferat theatralem »; perciò del tutto *eccezionale* dev'essere considerata la recente concessione *particolare e subordinata* della luce elettrica davanti al Ss.mo di cui fa cenno il *Monitore Ecclesiastico* 1941, 122.

Si regge la consuetudine secondo la quale la lampada del Ss.mo è posta a tale distanza da far chiaro ai dormitorî dei religiosi? *Negative, et omnino lampadem esse retinendam intra et ante altare Ss.mi Sacramenti, ut continuo ardeat* (*Ordinis Cappuccinorum* 22-8-1699, vol. I, N. 2033).

Si può usare il grammofono per le funzioni quando nei dischi sia inciso il canto gregoriano? *Negative* (*Squillacen* 11-2-1910, vol. VI, N. 4247).

51. — Possono i laici frammischiarsi ai chierici nelle processioni o prendere posto nel presbiterio durante le funzioni? No: « *laicos non esse intermiscendos cum Clericis in processionibus* » (*Mazarien* 4-4-1626, vol. I, N. 397); « *removeantur Magistratus* (= le autorità civili) *a presbyterio* » (*Bononien* 10-6-1690, vol. I, N. 1838). Alle Autorità civili si può permettere, fuori del presbiterio, « *sedile ligneum* (oggi la poltrona) *coopertum*

absque suppedaneo » (*Andrien* 11-8-1691, vol. I, N. 1849) e l'inginocchiatoio con cuscini foderati di lana, non di seta (*Praenestina* 27-8-1836, vol. II, N. 2753, la quale rimanda alla *Baren* 2-9-1690, che riformò parzialmente la precedente 22-4-1690, vol. I, NN. 1840, 1830).

Quale è il posto dei Maestri delle Cerimonie nelle processioni? « *Magistris Caeremoniarum non dari certum locum in Processionibus, sed eos ubique assistere et discurrere debere, ubi opus est, in ordinandis et disponendis dictis Processionibus* » (*Patavina* 30-8-1602, vol. I, N. 108).

Si può andar in processione a cavallo? « *Ille mos equitandi in processionibus recessit ab aula* (= è caduto in desuetudine), *praeterquam in ingressu Episcopi ad suum Episcopatum, quo casu licet equitare equum album seu albo velamine coopertum* » (*Papien* 24-8-1593, vol. I, N. 39). Il c. 334 § 3 tace in proposito, ma anche tale licenza devesi considerare superata dai tempi, salvi i luoghi di missione.

Pendendo in Rota la lite sulla precedenza nelle processioni tra un abbate di collegiata e il Decano della Cattedrale, può l'abbate assentarsi dalle processioni per non pregiudicare il suo diritto? No, « *intervenire debet sine praeiudicio tamen litis pendentiae, ac iurium suorum tam in petitorio quam in possessorio* » (*Verulana* 10-12-1591, vol. I, N. 12). L'ordine della S. Congregazione salvaguardava il diritto del litigante, che del resto meglio avrebbe potuto ottenere tale declaratoria dal giudice, se pure ce ne fosse stato bisogno, attesa la pendenza della lite, c. 1725, 5°, che rispecchia la norma costante.

Può la S. C. dei Riti rescindere una sentenza rotale? La rescissione si è verificata col decreto 12-8-1673 nell'*Asculana* (vol. I, N. 1484), in cui la S. C. dei Riti decise: « *Episcopum manutenendum esse in possessione, non obstante inhibitione rotali* ». La controversia appare così delineata: il Vescovo invocava i recenti Decreti della S. C. dei Riti « *super iure sumendi sacra paramenta in uno ex sacellis, et erigendi in eo baldachinum* », non ostante la sentenza contraria della Rota emessa *coram* Albergato; i canonici della Cattedrale eccepivano « *quod non possit illa sumere nisi in presbyterio* », ed invocavano l'esecuzione della sentenza rotale. La ragione della rescissione della sentenza rotale, decretata dalla S. C. dei Riti, proverrebbe non dal possesso, che stava invece nei canonici, ma dal nuovo decreto *Asculana* del 17-6-1673 (vol. I, N. 1473) che disponeva: *Licere Episcopo erigere baldachinum in cappella, ubi sumit paramenta sacra, quando pontificaliter celebraturus est* ». Insistendo i canonici, la S. C. rispose: « *pareant in omnibus* » (*Asculana* 2-12-1673, vol. I, N. 1494).

52. — Come deve tenere la mano il sacerdote benedicendo? « *Manu recta, et digitis simul unitis et extensis* » (*Albinganen* 24-7-1683, vol. I, N. 1711, 6°).

Può il sacerdote trinare la benedizione nella Messa solenne o col Ss.mo

Sacramento? *Semel tantum* (*Oscen* 16-3-1591, vol. I, N. 9, 3°), « *ne audeat cum SS. Eucharistiae Sacramento populo benedicere cum trina, sed tantum unica benedictione* » (*Orbis* 22-6-1675, vol. I, N. 1540).

Come debba il sacerdote benedire il popolo col Ss.mo Sacramento? Era chiesto se fosse tassativo il modo indicato da M. Bauldry part. 4, cap. 16, a. 3, n. 34, p. 481 e da T. Pytonell *de depositione SS. Sacramenti* lib. 3, c. 2, p. 8, cioè di fare il segno di croce secondo determinate altezze dal petto: la S. C. rispose che quel modo è indicativo, bastando secondo il Cerimoniale dei Vescovi lib. 2, c. 33, n. 27, *ut cum eodem SS. Sacramento Celebrans producat Crucis signum super populum* » (*Collen* 21-3-1676, vol. I, N. 1563).

Chi debba inginocchiarsi quando il vescovo dà la benedizione? « *Praeter Dignitates et Canonicos Cathedralis, reliquos omnes teneri ad benedictionem Episcopi genuflectere* » (*Tornacen* 7-12-1630, vol. I, N. 550, 2°).

L'indulto di benedire, per es. gli altari, importa anche quello di consacrare? *Negative* (*Frisingen* 3-9-1672, vol. I, N. 1453).

Si può omettere il *deinde* nell'assoluzione sacramentale? *Nihil esse innovandum* (*Veronen* 11-3-1837, vol. II, N. 2764).

Nella assoluzione dei defunti si deve dire *requiescat* o *requiescant?* « Quando *absolutio* est pro uno defuncto, *in singulari;* pro pluribus, *in plurali. In Missa* vero semper *requiescant* » (*Urbis* 22-1-1678, vol. I, N. 1611).

Il sacerdote che comunica un infermo deve dire *misereatur tui* o *misereatur vestri?* Distinguesi: in chiesa o celebrando la S. Messa anche in casa, dirà *vestri;* comunicandolo per viatico o per devozione in casa, dirà *tui* (*Montis Coronae* 16-11-1906, vol. VI, N. 4193).

53. — Come deve stare il calice all'inizio della Messa e dopo la Comunione? « *Velatum esse debere totum in parte anteriori* » (*Urbinaten* 12-1-1669, vol. I, N. 1379).

Può il chierichetto nelle Messe private aprire il Messale e trovare la Messa? Può il ministro nelle Messe private, se è *in sacris,* preparare il calice ed astergerlo dopo l'abluzione? Si possono usare nelle Messe solenni due messali, uno nella parte dell'epistola, e l'altro nella parte del vangelo? *Negative.* Deve il celebrante porre la sinistra sul Messale al vangelo mentre con la destra lo segna col segno della croce? *Affirmative* (*Tuden* 7-9-1816, vol. II, N. 2572).

Si possono accettare legati con l'obbligo di celebrare la Messa votiva anche nei giorni vietati dal rito? « *Servandas esse Rubricas Missalis Romani,* et petendam esse a Ss.mo D. N. dispensationem circa celebrationem Missarum pro legatis piis et eleemosynis iam acceptatis; et quod in futurum non recipiatur obligatio ad Missas votivas celebrandas, nisi pro diebus in

quibus secundum regulas Missalis celebrari possint »: relatore era il Santo Card. Ballarmino (*Turritana* 19-5-1614, vol. I, N. 321).

Possono i canonici attenersi alla consuetudine di celebrare gli anniversarî dei defunti nei lunedì di ogni settimana quantunque i testatori abbiano fissato altri giorni? « *Tuta conscientia nullatenus potuisse nec posse huiusmodi consuetudinem inducere et retinere* » (*Neritonen* 17-11-1657, vol. I. N. 1040).

Si può accettare l'eredità che impone la messa quotidiana con recita finale della *Passione* secondo S. Giovanni? Sì, però la *Passione* devesi recitare « *post finem Missae, exutis vestibus sacerdotalibus, et cum sola cotta in Altari vel in Sacristia* » (*Conversanen* 31-8-1669, vol. I, N. 1393). La regola generale è la seguente: « Pia legata cum onere aliquid agendi, quod vel adversatur, vel minus convenit praescriptis ab Ecclesiae ritibus, aut acceptanda non sunt, aut, si acceptentur, pro eorundem tamen commutatione et reformatione Summo Pontifici supplicandum; aut appositae conditiones perinde habendae ac non fuissent, et adimplendae in iis tantum partibus, quibus sacrae leges non obstant » (*Baren* vol. IV, N. 2603).

54. — Può il protonotario apostolico *de numero non participantium* sedere nel suo stallo spettantegli in coro in abito prelatizio, ossia col rocchetto e con la mantelletta, non ostante l'opposizione delle Dignità e dei canonici? « *Affirmative, amissis distributionibus, et amplius* » (*Burgi S. Sepulcri* 22-8-1722, vol. II, N. 2273).

A chi spetti la direzione del coro? « *Spectare ad primam Dignitatem* » (*Andrien* 20-11-1628, *Ortonen* 19-12-1654, vol. I, NN. 481 e 981), « *ad digniorem Chori spectare* » (*Turritana* 2-3-1652, vol. I, N. 939), « *neque Episcopum posse eligere alium in Rectorem Chori... absque expressa licentia Sedis Apostolicae* » (*Iserniae* 7-8-1628, vol. I, N. 471).

Si deve fare pausa all'asterisco quando si recitino le ore canoniche in coro senza canto? « *Pausa omnino servanda, non obstante quacumque in contrarium consuetudine* » (*S. Jacobi de Cile* 9-7-1864, vol. II, N. 3122).

Possono i sacerdoti usare il breviario a foglietti staccati? « *Non esse huiusmodi clericos inquietandos* » (*Tolosana* 20-3-1869, vol. II, N. 3207).

Può un'abbatessa usare in coro il pastorale e si può metterglielo accanto nel tumulo? « *Admonetur Episcopus, ut huiusmodi abusum dirimat* » (*Sipontina* 29-1-1656, vol. I, N. 1000): il pastorale denota giurisdizione.

55. — Chiudo il commento di questo canone con due pensieri, uno del Sommo Pontefice Pio X circa il culto pubblico, l'altro di S. Agostino circa i benefici che si ritraggono dalla recita del breviario. Scriveva il Papa Pio X nel Motu Proprio *Inter Pastoralis officii* il 22-11-1903: « Tra le sollecitudini dell'officio pastorale, non solamente di questa Suprema Cattedra, ... ma di

ogni Chiesa particolare, senza dubbio è precipua quella di mantenere e promuovere il decoro della Casa di Dio, dove gli augusti misteri della Religione si celebrano, e dove il popolo cristiano si raduna, onde ricevere la grazia dei Sacramenti, assistere al santo Sacrificio dell'Altare, adorare l'augustissimo Sacramento del Corpo del Signore, ed unirsi alla preghiera comune della Chiesa, nella pubblica e solenne officiatura liturgica. Nulla adunque deve occorrere nel tempo, che turbi od anche solo diminuisca la pietà e la devozione dei fedeli, nulla che dia ragionevole motivo di disgusto o di scandalo, nulla soprattutto che direttamente offenda il decoro e la santità delle sacre funzioni, e però sia indegno della Casa di orazione e della Maestà di Dio » (vol. VI, pag. 39). Esclamava S. Agostino, nelle *Confessioni* 9, 6; « *Quantum flevi in Hymnis et Canticis tuis suave sonantis Ecclesiae tuae vocibus commotus acriter! Voces illae influebant auribus meis, et eliquabatur veritas in cor meum, et exaestuabat inde affectus pietatis, et currebant lacrimae, et bene mihi erat cum eis* »: parole riportate nella Costituzione *Divino afflatu* del 1-11-1911, insieme con le altre lodi di Papa Urbano VIII, di S. Basilio, di S. Atanasio, di S. Ambrogio (vol. VI, pag. 128).

(*Continua*). D. Lazzarato, Sac.

Nota. — Nel fascicolo precedente, p. 104, s'inverta l'ordine delle note così: (2) *Fontes* II, 473. (3) Finora sono divisi ecc. e di questa terza nota, smembrata per errore d'impaginazione, si faccia una sola.

PER I SEMINARI DELLA SPAGNA CATTOLICA

Con circolare agli Ecc.mi Vescovi d'Italia in data 26 aprile, l'E.mo Card. Luigi Lavitrano, Presidente della Commissione Cardinalizia per l'Alta Direzione dell'A. C., dopo aver ricordato gl'ingenti danni prodotti nella Spagna dalla guerra civile, specialmente nel campo religioso, e come i cattolici di varie Nazioni, non esclusa l'Italia, si siano affrettati a soccorrere i fratelli spagnoli con diverse iniziative e in particolar modo con l'invio di arredi e paramenti sacri, ne addita ai cattolici italiani una nuova della quale l'A. C. Italiana si è fatta opportunamente promotrice.

« L'Episcopato spagnuolo, scrive l'E.mo Porporato, nell'alacre lavoro di ricostruzione spirituale e materiale, ha rivolto cure prevalenti alla riorganizzazione dei Seminari. L'A. C. spagnuola, in fedele collaborazione con la Gerarchia, sta svolgendo in quest'anno una intensa campagna *pro Seminario*. E' sembrata quindi ben ispirata l'idea che questo apporto dei cattolici organizzati italiani fosse diretto a vantaggio di detti Istituti — e in primo luogo di quelli delle diocesi che più hanno sofferto sotto il dominio

comunista — procurando *libri di consultazione* per le loro biblioteche e *testi scolastici* per gli alunni. Intesa anche la S. C. dei Seminari, porge pertanto all'E. V. R.ma la più viva preghiera di favorire questa iniziativa che riuscirà di alto gradimento al cuore del Santo Padre e sarà certamente apprezzata da tutti, disponendo che le Associazioni di A. C. della diocesi siano mobilitate per la raccolta dei libri e delle offerte. La raccolta delle offerte può farsi nel giorno che V. E. R.ma giudica più opportuno. Per facilitare la raccolta dei libri e renderne più appropriata la scelta, si acclude alla presente un elenco di quelli che sono più utili. Data la loro grande varietà, non dovrebbe tornare difficile trovarne qualche esemplare presso centri di educazione e d'istruzione. Istituti di cultura, Studentati religiosi, Case editrici e librarie, bibliotechine private, sia di sacerdoti che di laici. Si prega di trasmettere le offerte in denaro all'Ufficio Generale dell'A. C. Italiana (Largo Cavalleggeri, 33 - Roma) entro il 30 del prossimo mese di giugno; dei libri raccolti invece si mandi solo l'elenco entro la stessa data; si darà in seguito comunicazione dove essi dovranno essere inviati ».

Terminando, l'E.mo Cardinale, pur senza dissimularsi le difficoltà dell'iniziativa nell'attuale momento, esprime la fondata fiducia « che lo zelo dei nostri associati, incoraggiato e diretto dalla parola degli Ecc.mi Pastori, saprà assicurare il pieno successo dell'intrapresa ».

I LAICI NEL PRESBITERIO IN OCCASIONE DI NOZZE

Pel fatto che parecchie riviste, parlando dei laici nel presbiterio, hanno sottolineato i decreti della S. Sede che stabiliscono essere il presbiterio riservato al Clero e che in occasione di nozze solo gli sposi unitamente ai testimoni sono ammessi nel presbiterio, è sorto in alcuni un dubbio circa l'interpretazione di quel passo del Rituale, Tit. VII, c. II, che dice: « Parochus matrimonio adfuturus... coram duobus testibus virum et mulierem ante altare geneflexos, *quos parentum et propinquorum suorum praesentia cohonestari licet*, de consensu in matrimonium interroget... ». Il dubbio è questo:

Se nel presbiterio siano ammessi soltanto gli sposi e i testimoni, e questi ultimi per il solo tempo della redazione dell'atto matrimoniale, manifestazione del consenso, ecc., esclusa la Messa; ovvero insieme agli sposi e testimoni anche i *parentes et propinqui* dei quali parla il Rituale, e ciò per tutto il tempo della cerimonia, compresa la Messa nuziale, anche se con ciò il presbiterio si viene a riempire di laici.

L'Ecc.mo Vescovo di Acireale presentò tale dubbio alla S. C. dei Riti

onde averne una norma certa di condotta, e il sacro Dicastero, in data 20 novembre 1940, si compiacque rispondere in questi termini:

« Rationabiliter testes, sui officii causa, in presbyterio intersunt matrimonio; non vero ceteri parentes, vel propinqui ». (Vedi *Bollettino diocesano di Acireale*, aprile 1941).

Questa risposta, quantunque breve e privata, potrà servire di norma autorevole per l'ammissione o meno dei laici nel presbiterio, secondo che ivi debbano adempiere o no a qualche ufficio, sia in occasione di nozze, come in altre circostanze.

ISCRIZIONE DEI MORIBONDI ALLE CONFRATERNITE

L'Ecc.mo Arciv. di Taranto avendo presentato alla S. C. del Concilio il caso di una Confraternita la quale da molto tempo usava d'iscrivere confratelli al letto di morte, in data 18 marzo scorso ne ebbe questa risposta (n. di Prot. 1093/41):

« In merito alla pratica introdotta presso la Confraternita X, di iscrivere cioè al pio Sodalizio i fedeli *in articulo mortis*, senza osservare le norme fissate negli Statuti per l'ammissione dei confratelli (*tre mesi* almeno di noviziato), questa S. Congregazione non ritiene valide simili ascrizioni nè stima opportuno che vengano riformati gli Statuti in conformità all'uso prevalso finora » (Dal *Bollettino dell'Archidiocesi di Salerno*, 1941, p. 111).

DUBBI

14.

Funzioni liturgiche e suono di campane.

Si domanda su quale diritto si fonda l'ordinanza di alcuni Vescovi:

I. Che contemporaneamente alla solenne celebrazione della Messa pontificale non si debba celebrare in nessun'altra chiesa della città;

II. Che nella notte di Natale, fuori della chiesa cattedrale, nessun'altra chiesa della città suoni le campane benchè vi si celebri la Messa della mezzanotte;

III. Che la Messa di mezzanotte nelle chiese di cui sopra, tanto parrocchiali che nelle altre comunità religiose, o comunque aventi il privilegio, eccettuata sempre la cattedrale, si celebri a porte chiuse.

Ad I. Il can. 1171 dopo aver detto che « in sacra aede legitime consecrata omnes ecclesiastici ritus perfici possunt », dichiara: « Ordinarius autem praesertim horas sacrorum rituum potest, iusta de causa, praefinire », purchè non si tratti di chiesa appartenente a religione esente. In questo prescritto ha la sua ragione l'ordinanza del Vescovo, della quale si parla.

Ad II. Il can. 1169, § 3, dichiara che l'uso delle campane « unice subest ecclesiasticae auctoritati », s'intende del luogo. Se pertanto nella città indicata non vi sono altre chiese parrocchiali tranne la cattedrale, il Vescovo ha tutto il diritto di vietare alle altre chiese il suono delle campane per la Messa di mezzanotte. Se invece si tratta di chiese parrocchiali, non si vede il motivo per cui queste non possano avvertire i proprii fedeli col suono delle campane. A meno che il Vescovo non abbia dei giusti motivi per proibirlo.

Ad III. Secondo l'antica prassi della Chiesa, confermata da diversi decreti della S. C. dei Riti, nella notte di Natale non si poteva celebrare che una sola Messa e cantata. Questa era permessa solo nelle chiese cattedrali, collegiate e parrocchiali; così pure nelle altre chiese ed oratori pubblici, salvo una proibizione del Vescovo. Era proibita qualunque Messa privata senza un indulto apostolico.

Col *Motu Proprio* del 1° agosto 1907 Pio X di v. m. concesse a tutti i monasteri di clausura, alle Case religiose ed ai Seminari, aventi oratorio pubblico o privato in cui si conservasse abitualmente il SS. Sacramento, che ogni anno nella notte di Natale si potessero celebrare le tre Messe od anche una sola (e quindi senza canto) ed in esse distribuire la comunione. Una successiva dichiarazione emanata dal Sant'Offizio il 18 novembre 1908

diceva che « tale indulto non comportava di celebrare la Messa privata a porte aperte, nè comprendeva le chiese dei Religiosi aperte al pubblico ».

Ora il Codice ha stabilito la disciplina delle Messe di Natale al canone 821: col § 2 stabilisce che è solo permessa a mezzanotte la Messa *conventuale* e *parrocchiale* (non urge però che questa sia cantata), vietata qualunque altra senza indulto apostolico. Quindi per le chiese non parrocchiali e dove non ha luogo la Messa conventuale è necessario l'indulto. Al § 3 poi il Codice canonizza l'indulto generale del 1° agosto 1907, senza però fare più cenno delle limitazioni della seguente dichiarazione del Sant'Offizio, 26 novembre 1908.

Sembra pertanto che la proibizione delle porte aperte, di cui al quesito, sia una rimembranza della disciplina ante Codicem.

M. G.

15.

Vicario Generale e precedenza corale

1) Nei Pontificali, parandosi le Dignità in piviale, il Vicario Generale, che gode la precedenza su queste, deve pararsi anch'egli in piviale perchè la sua precedenza sia continua ed uniforme, ovvero nei paramenti dell'ordine presbiterale?

2) Negli accompagnamenti funebri tutti i canonici incedono *in abito corale* e il *dignior* dei presenti indossa su di esso la stola. Trovandosi presente il Vicario Generale, la stola tocca, nella fattispecie, al Vicario Generale ovvero alla Dignità o al canonico più anziano tra i presenti?

La precedenza, come si sa, è un segno di riverenza e di onore, che compete ad una persona. Il diritto di precedenza può derivare o dalla persona che uno rappresenta, o dall'autorità che uno esercita o da altri diversi motivi, come la dignità, l'età, la priorità, ecc. Tale diritto però, essendo puramente onorifico, non comporta quello di sostituire le persone su cui si ha la precedenza, ma solo di occupare un posto relativamente più onorifico.

Nel caso del Vicario Generale, il Codice gli concede il diritto di precedenza per l'autorità di cui egli gode su tutti i fedeli della diocesi (cfr. can. 106, 2°). Egli pertanto in confronto a tutto il clero ed anche al Capitolo della Cattedrale, presente a no il Vescovo, ha diritto alla precedenza e quindi al posto più onorifico dopo quello del Vescovo del luogo, ed anche dopo quello di altro Vescovo che fosse eventualmente presente, qualora non lo sia egli pure (can. 370, § 1).

Nell'applicazione di questi principi giuridici può sorgere qualche incertezza quando il Vicario Generale fa parte del medesimo Capitolo e, se

*

egli non fosse Vicario, altri avrebbe al suo confronto il diritto di precedenza (dignità, anzianità, ecc.). Il Codice non contempla una tale circostanza, quindi la difficoltà va sciolta componendo le parole del can. 370, § 1, coi principi generali sulla precedenza (can. 106) e le risposte date al riguardo dalla S. Sede. La S. Congregazione del Concilio ne ha date tre.

1) La prima il 17 maggio 1919 in *Cuneen. et Utinen.* Al Dubbio: « An jus praecedentiae super omnibus dignitatibus et canonicis ecclesiae cathedralis spectet Vicario Generali in choro, veste canonicali induto » rispose: « Affirmative » (1).

2) La seconda il 15 dicembre 1923 in *Lucerina.* Al Dubbio: « An Vicario Generali, qui non sit canonicus, competat, etiam in choro et in actibus capitularibus, locus cum praecedentia super omnibus canonicis et dignitatibus », rispose: « Affirmative ad normam can. 370 § 1 » (2).

3) La terza il 10 maggio 1931 in *S. Jacobi de Venezuela.* Ai Dubbi: « I. An vi praecedentiae Vicario Generali competetant jura et officia, de quibus in can. 397; II. An vi praecedentiae Vicarius Generalis eximatur a munere adsistendi Episcopo in Missis aliisque functionibus pontificalibus », rispose: « Negative » ad utrumque (3).

Da queste risposte apparisce chiaro quanto accennavamo sopra, che cioè la nomina di un canonico a Vicario Generale non lo fa diventare dignità, nè capo del Capitolo, nè gli conferisce l'anzianità di stallo al di sopra degli altri, tanto più che il diritto di precedenza gli compete solo *durante munere.* Si deduce pure chiaramente che la precedenza non disimpegna il Vicario Generale dall'osservanza delle leggi liturgiche, ma solo fa sì che a lui « competat etiam in choro et in actibus capitularibus, *locus* cum praecedentia super omnibus canonicis et dignitatibus ». Così, se non lo è, non può arrogarsi i diritti della prima dignità, nè di presiedere il Capitolo, tranne quando ha avuto dal Vescovo esplicito incarico di farlo in sua vece.

Sembra quindi evidente che secondo la S. C. del Concilio si debba distinguere l'osservanza delle leggi strettamente liturgiche (Messa, Vespri solenni, processioni prescritte, ecc.), le quali non vengono corrette dal Codice (can. 2), da quelle, chiamiamole così, civili (adunanze, ricevimenti, ecc.) od anche liturgiche in senso largo, come la recita in coro dell'ufficio divino in veste canonicale, gli accompagnamenti funebri, ecc. In questi due ultimi casi ha luogo la precedenza assegnando al Vicario Generale (canonico o no) il *posto più degno* fra tutti i capitolari, comprese le dignità; nel primo caso invece il Vicario adempirà l'ufficio che gli compete liturgicamente senza riguardo alla sua carica.

---

(1) Vedi *Il Monitore,* 1919, pag. 296 e sqq.
(2) Vedi *Il Monitore,* 1924, pag. 24 e 264.
(3) Vedi *Il Monitore,* 1931, pag. 252.

Ai dubbi proposti pertanto crediamo che si possa rispondere: 1) Nei pontificali il Vicario Generale, non essendo dignità, non può porsi fra di esse, nè indossare il piviale a quelle riservato liturgicamente, ma i paramenti dell'ordine presbiterale. Al più potrebbe occupare il primo posto fra i canonici del medesimo ordine. 2) Negli accompagnamenti funebri, poichè d'ordinario vi sono al riguardo delle norme locali diocesane, si segua la consuetudine. Se non vi fossero precedenti, pensiamo che bisognerebbe distinguere: se il Capitolo ha la cura abituale della parrocchia e quindi il *dignior* viene a rappresentare il parroco, crediamo che la stola debba indossarla il più anziano che nel caso rappresenta il corpo capitolare, ed il Vicario Generale abbia la precedenza su tutti gli altri; in caso contrario il *dignior* dovrebbe essere il Vicario Generale (1).

* * *

16.

Operazioni circa beni ecclesiastici incamerati

Dovendosi fare delle permute od acquisti di terreni, in provincia di Parma e Piacenza, già appartenenti agli ordini religiosi soppressi dalle leggi napoleoniche nel 1810, è necessaria una previa autorizzazione ecclesiastica? L'obbligo della composizione passa ai successori dei primi acquirenti?

Secondo l'art. 28 del Concordato conchiuso nel 1929 tra la S. Sede ed il Regno d'Italia, è stata concessa una sanatoria per il possesso di tutti i beni religiosi incamerati in seguito alle *leggi eversive italiane*. Questa disposizione quindi non riguarda i beni incamerati nella soppressione napoleonica, che perciò rimangono nello *statu quo ante*.

Bisognerebbe pertanto vedere se i beni appartenenti agli ordini religiosi, di cui al quesito, siano stati o no compresi in alcuno dei due concordati che Napoleone in seguito stipulò colla S. Sede. Saremmo del parere che sia avvenuta od una sanatoria od un componimento fatto dai primi acquirenti o almeno dai loro eredi, e che quindi oggi non sia necessaria alcuna autorizzazione dell'autorità acclesiastica.

Ma, dato anche che ciò non fosse avvenuto, se fra i successivi possessori dei detti beni ci fu chi li detenne in buona fede per lo spazio di tempo necessario alla prescrizione trentennale, crediamo che *tuta conscientia* si possa stare tranquilli e addivenire liberamente a successive alienazioni.

* * *

(1) Si confronti questa risposta con quella del *Monitore* 1927, p. 57, n. 5.

LEGISLAZIONE CIVILE

Agevolazioni fiscali alle famiglie numerose

(*Legge* 20 *marzo* 1940-XVIII, *n.* 224)

Art. 1. — Ai cespiti elencati all'art. 1, lettera *c*), della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, è aggiunta l'imposta ordinaria sul patrimonio (1).

Art. 2. — All'art. 2, lettera *a*) e *b*), della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, è sostituito il seguente:

« Godono delle esenzioni accordate con la presente legge coloro che abbiano a carico sette o più figli di nazionalità italiana a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di nascita del settimo figlio.

« Il beneficio delle esenzioni concesse a' sensi del precedente comma è mantenuto ininterrottamente anche se il numero dei figli viventi divenga inferiore a sette, sino al 31 dicembre dell'anno in cui si compie il 28° anno dalla nascita del più anziano dei figli che concorre a formare il numero di sette, a partire dall'ultimo nato.

« I figli caduti in guerra o per la causa nazionale si considerano viventi e a carico » (2).

---

(1) A proposito di questo primo articolo della legge, notiamo che finora le esenzioni tributarie in favore delle famiglie numerose erano date dalla legge 14 giugno 1928, n. 1312, la quale distingueva tra i contribuenti che dipendevano dallo Stato ovvero dagli Enti autarchici e parastatali e gli altri tutti non compresi in tali categorie. La legge accennata richiedeva così per l'ammissione alla esenzione dei tributi sette figli a carico, di nazionalità italiana, per la prima categoria, e dieci figli a carico, ovvero dodici nati vivi e vitali, di cui sei a carico, per l'altra categoria. Secondo l'art. 1 di essa all'art. 1 lettera *c*) legge 1928 è aggiunta l'imposta ordinaria sul patrimonio. In base a tale norma, le famiglie numerose verranno a beneficiare dell'esenzione totale da detto tributo, istituito col R. Decreto-Legge 12 ottobre 1939, n. 1529.

(2) Questo articolo è fondamentale e contiene tre principi innovativi rispetto alla legge 1928: 1) Sopprime ogni distinzione tra le diverse categorie di contribuenti agli effetti della concessione delle esenzioni tributarie; per fruirne, richiede per tutti indistintamente il requisito di sette figli a carico, di nazionalità italiana; 2) Le esenzioni, una volta concesse, permangono sino al 31 dicembre dell'anno in cui si compie il 28° anno del primo tra i figli che sono compresi nel numero di sette, a partire dall'ultimo nato quand'anche taluno dei figli sia frattanto deceduto; 3) I figli caduti in guerra o per la causa nazionale si considerano viventi e a carico, di modo che essi entrano in ogni tempo nel novero dei sette figli che danno titolo alle esenzioni.

Sempre per non turbare alle famiglie numerose il godimento delle agevolazioni

Art. 3. — Coloro i quali, al momento della entrata in vigore della presente legge, godono delle agevolazioni tributarie per il disposto dell'art. 2, lettera *b*), della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, per aver sei figli a carico di 12 o più nati vivi e vitali, conservano tale beneficio fino a che permane la condizione posta dal citato articolo di legge.

Art. 4. — All'art. 16 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939 A. XVII, n. 1, è sostituito il seguente:

« L'esenzione dalle tasse e sopratasse per ogni ordine e grado di scuole di istituti di cui al n. 5 della lettera *c*) dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, comprese le Università e gli Istituti superiori, è concessa in base alla sola condizione dei figli nati vivi di nazionalità italiana e indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico nella misura seguente:

a) esenzione totale a favore di coloro che abbiano avuto sette o più figli di nazionalità italiana;

b) esonero della metà delle tasse e sopratasse a favore di coloro che abbiano avuto cinque o sei figli di nazionalità italiana.

« L'esenzione è sospesa per i ripetenti e per gli studenti universitari che si trovino nella condizione di ripetenti e di fuori corso di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento 4 giugno 1938-XVI, n. 1269, oppure che non abbiano superato ogni anno gli esami del piano di studi consigliato per l'anno precedente dalla facoltà o un numero di esami corrispondente o tale, comunque, che a giudizio delle autorità accademiche possa considerarsi in complesso adeguato rispetto al piano anzidetto » (1).

Art. 5. — Le somme per tasse e sopratasse non percepite dalle Università e dagli Istituti superiori di istruzione in dipendenza delle maggiori concessioni stabilite dalla presente legge saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6. — La presente legge ha effetto dal 23 marzo 1939-XVII.

Il termine di tre mesi previsto nell'art. 4 del R. decreto 10 agosto 1938-VI, n. 1944, decorre, per i contribuenti che in atto si trovano in condizione di fruire dei benefici portati dalla presente legge, dalla data di pubblicazione di quest'ultima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

---

tributarie la nuova legge introduce una norma con la quale viene stabilito che quei contribuenti, i quali al momento della entrata in vigore della legge stessa godono delle agevolazioni per il disposto dell'art. 2, lettera *b*) della legge 1928, avendo cioè sei figli a carico, di dodici o più nati vivi e vitali, continuano a goderne fino a che permane la condizione posta dalla legge predetta.

(1) Questo articolo adegua la legislazione vigente — nel settore delle tasse scolastiche — ai principii informatori della legge stessa.

Art. 7. — Nella prima applicazione della presente legge saranno ammessi a godere dei benefici in essa previsti anche coloro che alla data del 23 marzo 1939-XVII avevano almeno sette figli viventi a carico di cui nessuno avesse compiuto il 28° anno di età.

Art. 8. — Le norme portate dalla presente legge e dalla precedente n. 1312 del 14 giugno 1928-VI, non si applicano ai cittadini di razza ebraica (1).

Agevolazioni agricole e fondiarie a famiglie numerose

Art. 1. — I capi di famiglia, che siano soci di diritto dell'Unione fascista, fra le famiglie numerose, sono preferiti, a parità di ogni altro requisito prescritto, nell'assegnazione dei terreni dei quali sia prevista la trasformazione fondiaria per fini di colonizzazione a cura dell'Opera nazionale combattenti, dell'Ente nazionale per le tre Venezie, dell'Ente ferrarese di colonizzazione, degli Enti di colonizzazione di Romagna d'Etiopia, del Veneto di Etiopia e della Puglia di Etiopia e, in generale, degli Enti pubblici che abbiano fini di colonizzazione o che si costituiscono per tali fini.

Art. 2. — I capi di famiglia indicati nell'art. 1, anche se non siano tra i meno abbienti, saranno preferiti, a parità di ogni altro requisito prescritto, nell'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione, stabilita dall'art. 3 della legge 16 giugno 1927-V, n. 1766, delle terre di uso civico appartenenti a comuni, frazioni, università ed altre associazioni agrarie comunque denominate.

Art. 3. — Le assegnazioni, al capo di famiglia, dei terreni indicati agli articoli 1 e 2 sono effettuate con modalità dirette ad assicurare il più possibile la unità economica e giuridica delle nuove aziende e la permanenza sul fondo del nucleo familiare, secondo le norme che saranno contenute in leggi speciali.

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione delle norme di cui al comma precedente, le assegnazioni saranno fatte in conformità degli statuti e regolameti degli Enti concedenti.

---

(1) Ai sensi della legge, coloro che hanno diritto alla esenzione totale o parziale dalle imposte e tasse: ricchezza mobile, imposta complementare, imposta ordinaria sul patrimonio, imposte comunali di patente, bestiame, valore locativo, imposte e sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e fabbricati, debbono presentare, non oltre il 18 luglio, domanda in carta libera, corredata del relativo stato di famiglia e del certificato di nazionalità italiana, all'Ufficio distrettuale delle Imposte erariali, ed all'Ufficio dell'Amministrazione provinciale per le imposte provinciali e comunale per quelle comunali.

Art. 4. — Per l'affrancazione di fondi enfiteutici e per l'acquisto o trasformazione di fondi rustici possono essere concessi ai capi di famiglia, che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1, mutui ai termini delle vigenti disposizioni sul credito agrario e sulla bonifica integrale, per un importo non superiore al 75 per cento del valore dei fondi stessi, e con il concorso statale negli interessi in ragione del 3,50 per cento.

La concessione di cui al precedente comma non esclude il sussidio dello Stato previsto dagli articoli 43 e 44 del Regio decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215, per le opere di miglioramento fondiario.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche all'altro coniuge, qualora il numero dei figli, necessario per determinare la qualità di socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, sia raggiunto tenendo conto dei soli figli germani.

Art. 5. — Per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo precedente, l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha facoltà di stipulare contratti di assicurazione a premio unico a garanzia delle annualità non ancora scadute alla morte del mutuatario.

L'ammontare del premio unico sarà compreso nei mutui di cui sopra e la quota di questi ultimi, occorrente per il pagamento del premio stesso, è considerata operazione di credito agrario di miglioramento, con i benefici di cui all'articolo precedente.

Art. 6. — Ferme le agevolazioni tributarie previste dalle disposizioni vigenti in favore delle famiglie numerose, gli atti di assegnazione a norma dell'art. 3, comprese le eventuali affrancazioni o acquisti, sono esenti dalle imposte di registro e ipotecarie.

La stessa agevolazione compete, in caso di permute fatte a scopo di arrotondamento, anche al proprietario dei fondi limitrofi a quelli acquistati dal capo di famiglia o dal coniuge, nel caso previsto dal 3° comma dell'art. 4, purchè il terreno da questi offerto non superi il valore di L. 20.000.

La prova che la permuta è fatta a scopo di arrotondamento è data mediante la mappa catastale.

Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 7. — I benefici previsti dagli articoli 4, 5, 6 si applicano anche agli acquisti di fondi rustici effettuati in confronto di persone e di Enti diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 2.

Art. 8. — Qualora si verifichi la rivendita totale o parziale dei beni prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, sugli atti che fruiscono della esenzione fiscale si renderanno esigibili le normali imposte di registro e ipotecarie, le quali conservano la natura di imposte principali assistite dal privilegio a favore dello Stato.

Art. 9. — Qualora, entro cinque anni dalla data di acquisto, si verifichi la rivendita totale o parziale dei beni acquistati con il beneficio dei concorsi statali previsti dagli articoli 4 e 5, i concorsi medesimi sono revocati.

Sono altresì revocati i concorsi concessi per le opere di trasformazione, limitatamente alla parte eccedente il sussidio di miglioramento fondiario riconosciuto assegnabile a termini degli articoli 43 e 44 del Regio decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215, qualora entro il periodo di cinque anni, decorrente dalla concessione del mutuo, si verifichi la rivendita degli immobili trasformati.

I provvedimenti di revoca hanno effetto dalla data dell'atto di alienazione degli immobili.

Art. 10. — Nei casi previsti dall'art. 9 il pagamento all'Istituto mutuante delle quote di annualità corrispondenti al concorso revocato è garantito dallo Stato.

Ove il mutuatario non soddisfi alle scadenze stabilite il suo debito per dette quote di annualità, l'Istituto mutuante, senza obbligo di preventiva escussione del debitore, dà comunicazione della inadempienza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle rate scadute con i relativi interessi.

In relazione alla garanzia di cui al precedente comma, nei contratti di mutuo dovrà essere convenuta l'iscrizione di ipoteca a favore dello Stato, sugli immobili da acquistare o trasformare dal mutuatario, per un importo corrispondente al valore attuale delle quote di concorso statale negli interessi dei mutui stessi.

L'ipoteca prende grado immediatamente dopo quella inscritta a favore del mutuante.

Qualora, nel termine di cinque anni, non si siano verificate le ipotesi previste dall'art. 9, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone la cancellazione dell'ipoteca.

Art. 11. — Le disposizioni degli articoli 8 e 9 non si applicano nel caso in cui l'alienazione dei beni avvenga in seguito alla morte del capo di famiglia.

Con la morte del capo di famiglia si estingue, nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 10, l'ipoteca inscritta a favore dello Stato a termini dello stesso articolo.

Art. 12. — Le operazioni che gli Istituti di credito agrario concluderanno con altri Enti per la provvista dei capitali occorrenti per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge godranno delle agevolazioni di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e successive modificazioni; nonchè

dei benefici previsti dal R. decreto-legge 19 marzo 1931-IX, n. 693, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1640, relativo a riduzioni degli onorari notarili per le operazioni di credito agrario.

Art. 13. — L'art. 6 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, allegato *B*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, è modificato come appresso:

« Gli eredi, legatari e donatari che abbiano due o più figli viventi al momento dell'apertura della successione o della donazione fruiscono della riduzione delle vigenti tasse di successione e di donazione da essi dovute nella misura di un ventesimo per ogni figlio vivente.

« La riduzione è, invece, di un settimo per ogni figlio vivente qualora i figli viventi ,al momento dell'apertura della successione o della donazione, siano più di quattro.

« Nel numero dei figli viventi sono da comprendersi anche i premorti, purchè rappresentati dai discendenti.

Le dette riduzioni da concedersi agli eredi, legatari o donatari, anche se non abbiano raggiunto 30 anni alla data della trasmissione, sono calcolate sul totale della tassa di successione o donazione applicabili, secondo il proprio grado di parentela con l'autore della successione o donante, e quindi compresavi l'aggiunta per lo stato civile e di famiglia dell'autore della successione o del donante a norma del precedente art. 2 ».

Pensioni di guerra

Secondo quanto stabilisce il R. Decreto 12 luglio 1923, la pensione di guerra viene corrisposta in base ad apposite tabelle in rapporto alla diminuzione della capacità lavorativa; se questa è ridotta o annullata in via permanente, la pensione è vitalizia; se è suscettibile di miglioramento, si concede l'assegno rinnovabile; se si prevede guarigione entro un determinato termine, si corrisponde una indennità, una volta tanto, per il periodo di limitazione della capacità stessa (minimo un anno, massimo cinque).

E' fatto salvo agli interessati il diritto di chiedere l'accertamento dell'aggravamento delle ferite o delle malattie per le quali ebbero a subire visite precedenti, e ciò entro cinque anni dall'ultimo provvedimento.

Quando dalle ferite o dalle malattie deriva la morte del militare, il diritto a pensione si devolve alle famiglie (moglie, figli, genitori, ed eventualmente agli avi ed ai collaterali).

Le domande ed i documenti, su carta semplice, vanno trasmessi alla Direzione Generale delle Pensioni di Guerra o direttamente, o a mezzo delle rappresentanze locali: Fasci di Combattimento, Municipi, Sezioni dell'As-

sociazione dei Mutilati ed Invalidi di Guerra, Sezioni dell'Opera Nazionale per la Protezione ed Assistenza agli Invalidi di Guerra, della Associazione delle Famiglie dei Caduti, dei Combattenti ecc., Istituzioni che sono in grado di fornire ogni chiarimento, indipendentemente dall'Ufficio Informazioni, che funziona presso la Direzione Generale predetta.

La legge contempla un'ampia procedura per l'accertamento delle ferite e delle malattie.

Un primo giudizio, a parte le dichiarazioni dei sanitari degli ospedali sullo stato dei richiedenti, viene emesso dalla Commissione Medica locale per le pensioni di guerra (tali Commissioni sono 20, dislocate nei principali centri regionali).

Il giudizio della prima Commissione può essere — o meno — accettato dall'istante, il quale può chiedere di essere visitato dalla Commissione Medica Superiore. Ad entrambi gli organi sanitari sono assegnati ufficiali medici o medici civili fiduciari dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, per completa garanzia dei visitandi.

Un apposito Comitato, istituito per la liquidazione delle Pensioni di guerra, propone di concedere o di negare la pensione; su tali proposte delibera il Ministro delle Finanze.

Il Comitato di Liquidazione è presieduto da un Presidente di Sezione della Corte dei Conti, ed è composto di ufficiali superiori dell'Esercito e della Marina, di due rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, di cinque rappresentanti dell'Associazione Nazionale delle Famiglie dei Caduti.

Entro 90 giorni dalla notificazione del Decreto Ministeriale che nega la pensione ovvero che, avendola concessa, sia dall'interessato ritenuta insufficiente, è ammesso il ricorso alla Corte dei Conti.

Infine, con la legge 18 agosto 1940, n. 1195, di recente pubblicazione, vengono estese le disposizioni sulla concessione delle pensioni di guerra a tutti i cittadini divenuti invalidi per fatti di guerra, e alle famiglie dei cittadini morti per fatti stessi; la procedura è uguale a quella sopra specificata (1).

Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

Art. 1. — Nei riguardi delle vedove e degli orfani, aventi diritto a trattamento di pensione di guerra a norma delle vigenti disposizioni, le tabelle *G*, *H*, *I*, *L*, annesse al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, sono sostitute da quelle annesse alla presente legge.

Nei casi però che la vedova e gli orfani abbiano diritto a cumulare con la pensione di guerra un trattamento ordinario di quiescenza a carico dello

(1) Dal *Contenzioso Ecclesiastico*, Genova, ottobre 1940, p. 114.

Stato o di altri Enti pubblici, la pensione di guerra è concessa nella misura stabilita dalle annesse tabelle *G*-1, *H*-1, *I*-1, *L*-1.

Alle pensioni spettanti alle vedove ed agli orfani in virtù dell'art. 35 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, è apportato un aumento del 10 %.

Art. 2. — A favore dei genitori, collaterali ed altri aventi diritto ad assegno alimentare di guerra, è concesso un aumento del 10 per cento sull'importo stabilito dalle tabelle *G*, *H*, *I*, *L*, annesse al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.

Tale aumento è fissato nella misura del 25 per cento, a favore dei genitori che abbiano perduto l'unico maschio o più figli militari, per causa del servizio di guerra.

Art. 3. — A modifica degli articoli 27 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491 e 1 e 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1457, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 5, l'aumento integratore viene fissato nella misura di annue lire 600 per ciascun orfano fino al 18° anno di età per gli orfani dei militari di truppa e fino al 21° anno di età per gli orfani degli ufficiali, ferma restando, in entrambi i casi, la condizione dello stato nubile delle femmine.

L'aumento integratore, nella misura anzidetta, viene conservato nei casi di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro previsti per gli orfani dagli articoli 26 (secondo comma) e 29 (ultimo comma) del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e dall'art. 3 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 216.

Art. 4. — Nei casi in cui il trattamento stabilito dalla presente legge risulti più favorevole per i congiunti che abbiano in precedenza optato per la pensione privilegiata ordinaria, si provvederà, su richiesta degli interessati, ad applicare il trattamento più favorevole.

Art. 5. — I genitori che abbiano perduto l'unico figlio maschio per causa del servizio di guerra, per ottenere l'aumento di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge, devono inoltrare domanda al Ministero delle finanze — Direzione generale delle pensioni di guerra — allegando lo stato di famiglia.

Art. 6. — Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 6 gennaio 1941-XIX.

Assegni familiari e contributi per l'agricoltura

Pubblichiamo le disposizioni contenute nel R. D. 20 marzo 1941-XIX, n. 122, che hanno stabilito per la durata della guerra gli assegni come segue:

A) Assegni giornalieri

(Da corrispondersi: *a*) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; *b*) per i salariati fissi, addetti o non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore ad un anno, ed assimilati, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del prodotto che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; *c*) per gli obbligati o braccianti fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del numero annuo delle giornate di lavoro loro assegnate dai contratti collettivi; *d*) per gli avventizi, addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione, se abituali, di un dodicesimo per ciascun mese delle giornate di lavoro per le quali spettano gli assegni, e se occasionali od eccezionali secondo la ripartizione in uno o più mesi delle giornate predette da fissarsi dal Comitato speciale per gli assegni familiari).

Per ciascun figlio — Categorie: Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili: con 1 figlio 0,65; Impiegati: 1,55 — con 2-3 figli: 1 —; 2,05 — con 4 o più figli: 1,25; 2,45 — *per la moglie*: 1,45; 2,20 — *per ciascuno dei genitori*: 0,80; 1,45.

A) Assegni mensili

(Ragguagliabili a giornata, a settimana o a quindicina, secondo il rapporto di 1-24, di 1-4 e di 1-2 rispettivamente, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale o settimanale e che per i turisti e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare, per ciascun mese, l'importo dell'assegno mensile).

Per ciascun figlio — Categorie: Operai: con 1 figlio: 24 —; Impiegati: 37,20 — con 2-3 figli: 33,60; 49,20 — con 4 o più figli: 43,20; 58,80 — *per la moglie*: 32,40; 46,80 — *per ciascuno dei genitori*: 18,20; 27,60.

B) Contributi (a carico del datore di lavoro)

Misura: 6,25 % sulla retribuzione lorda.

Esonero dalle tasse scolastiche per famiglie numerose

Fu pubblicata la legge che esonera dal pagamento di qualsiasi tassa scolastica gli alunni di famiglie bisognose il cui padre è sotto le armi dal 10 giugno 1940, o è stato richiamato alle armi.

I capi d'istituto hanno ricevuto istruzioni per le norme che debbono essere eseguite.

Innanzi tutto rimane ben fermo il principio che si debba trattare di famiglie in condizioni economiche disagiate. Gli interessati dovranno presentare una domanda in carta libera al direttore dell'Istituto, accompagnata da un visto dell'Agenzia delle imposte distrettuali, dove appaia confermato che la famiglia non possiede beni di fortuna, oppure che il reddito per cui è tassata è inferiore ai limiti normali.

Questo documento dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del Comando del Reggimento o reparto dove sia appurato che il padre presta servizio militare.

Naturalmente per coloro che avessero già effettuato il pagamento dovrà essere consentito il rimborso per quanto riguarda il nuovo anno scolastico.

Il nuovo Codice della Navigazione Marittima ed Aerea

La *Gazzetta Ufficiale* ha pubblicato il testo legislativo del nuovo Codice della Navigazione, che andrà in vigore il 21 aprile 1942.

Il Codice è stato preparato ed elaborato da un Comitato giuridico presieduto dal Ministro Guardasigilli con l'attiva partecipazione e collaborazione dei Ministeri delle Comunicazioni e dell'Aeronautica, di eminenti giuristi nel campo del diritto marittimo ed aereo, nonchè dei rappresentanti degli organi tecnici corporativi e sindacali. Esso è stato quindi sottoposto all'esame della Commissione delle Assemblee Legislative.

Il Codice consta di 1231 articoli e disciplina compiutamente la navigazione marittima interna ed aerea, così negli aspetti di diritto pubblico come in quelli di diritto privato. Esso costituisce pertanto una tappa nella evoluzione di questo ramo del diritto, che ha dovuto affrontare innovazioni profonde. Evoluzione decisiva non solo per l'ordinamento della navigazione marittima, che vede ricongiunta in un sistema unitario la materia che fino ad ora si trovava frazionata nel secondo libro del vigente Codice di Commercio e nel Codice della Marina mercantile, bensì anche e sopratutto per l'ordinamento della navigazione aerea, che dalle scarse e sporadiche norme contenute nelle diverse leggi e nei regolamenti speciali di tempo in tempo emanati, acquista una regolamentazione completa.

Le tre parti nelle quali è diviso il Codice sono precedute da un gruppo di disposizioni preliminari, le quali regolano congiuntamente conflitti di legge in materia di navigazione marittima ed aerea. Per quanto concerne invece l'ordinamento amministrativo e gli istituti di diritto privato, navigazione marittima ed interna da un lato e navigazione aerea dall'altro, sono separatamente e parallelamente disciplinate.

L'ordinamento amministrativo si trova così ripartito nei due primi

libri, i quali contengono la disciplina del demanio marittimo e di quello aeronautico, dei servizi dei porti e degli aeroporti, del personale marittimo e della gente dell'aria, il regime amministrativo delle navi e degli aeromobili, le disposizioni relative di polizia.

I due successivi libri sono invece dedicati alla proprietà e all'armamento della nave e dell'aeromobile. In questa sede sono dettagliatamente disciplinate la costruzione, la proprietà, la comproprietà e l'impresa navigazione con le sue figure tipiche: armatore ed esercente, raccomandatario a capo scalo, comandante di nave e di aeromobile, componenti degli equipaggi. Nella stessa sede ricevono del pari un'ampia regolamentazione gli speciali rapporti di lavoro secondo le esigenze che sono ad essi proprie. Le obbligazioni relative all'esercizio della navigazione sono invece disciplinate nel libro terzo, contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile (locazione, noleggio, trasporto), assicurazioni, privilegi e ipoteche, contribuzione alle avarie comuni, urto di navi e di aeromobili, assistenza e salvataggio, ricupero e ritrovamento di relitti. La parte terza infine raccoglie le disposizioni penali (norme generali, disciplina dei delitti, delle contravvenzioni, norme processuali) e le disposizioni disciplinari.

Il libro delle Obbligazioni

Ad una settimana dalla pubblicazione del testo legislativo del Codice della Navigazione, la *Gazzetta Ufficiale* ha pubblicato il testo del *Libro delle Obbligazioni*, che è il penultimo, in ordine di data, tra i libri che comporranno il nuovo Codice Civile: libro imponente di mole per i suoi 904 articoli, ma anche importante per il suo contenuto.

Il libro è suddiviso in nove parti o titoli, e tratta successivamente delle obbligazioni in generale, dell'adempimento e della estinzione delle obbligazioni, della cessione dei crediti, dei contratti in generale, della vendita, del riparto, della permuta, della somministrazione, della locazione, dell'affitto dei fondi rustici e urbani, dell'appalto, del mandato, del contratto di agenzia, della mediazione, del deposito, del sequestro, del comodato, del mutuo, dei contratti bancari, della rendita vitalizia, della assicurazione, della fideiussione, del mandato di credito, transazione e titoli di credito in genere ecc. ecc.

I precedenti della riforma sono noti. Il Ministro Guardasigilli con la collaborazione della Commissione delle Assemblee Legislative e dei comitati tecnici giuridici, ha diretto i lavori del Codice Civile concernente la disciplina dei rapporti obbligatori. Dopo una elaborazione durata più di un anno e alla quale hanno attivamente partecipato, oltre che i rappresentanti delle Assemblee legislative, eminenti esponenti della scuola giuridica universitaria, nonchè gli organi amministrativi, corporativi e sindacali, il Con-

siglio dei Ministri decideva l'unificazione del Codice Civile col Codice di Commercio.

I contratti che formavano oggetto del Codice di Commercio vengono assorbiti nel nuovo *Libro delle Obbligazioni* del Codice Civile, il quale accanto ai contratti civilistici tradizionali viene così a regolare anche i contratti sinora denominati commerciali, quale il contratto di somministrazione, d'appalto, bancari, di assicurazione, di trasporto, ecc., nonchè i titoli di credito.

Le *Obbligazioni* sono sotto il regime delle norme emanate dagli organi corporativi secondo le rispettive competenze e a quelle contenute nei contratti collettivi; le une e le altre vengono perciò considerate colla stessa autorità delle norme della Legge e vengono poste nella medesima dignità in cui queste ultime sono sistemate. Il nuovo Codice prescrive che le parti, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, debbono conservare le regole della correttezza in relazione ai principi della solidarietà. Corollario di tale principio che le parti non possono determinare senza limiti le obbligazioni e i diritti rispettivi. Il nuovo Codice subordina la libertà contrattuale al rispetto di tutte le norme poste a salvaguardia dell'interesse generale, le quali si inseriscono nel contratto come altrettante clausole del medesimo senza possibilità di deroghe.

Il *Libro delle Obbligazioni*, secondo quanto è stabilito nel Decreto Reale che lo approva, andrà in vigore con il prossimo 21 aprile 1942.

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

S. CONGREGAZIONE DEI RITI. — 22 *aprile* 1941. Congregazione *antepreparatoria* per discutere sulle virtù in grado eroico della Serva di Dio Paolina Maria Jaricot, fondatrice delle Opere della Propagazione della Fede e del Rosario vivente.

29 *id.* Congregazione *preparatoria* per discutere sulla eroicità delle virtù del Ven. Servo di Dio Gerolamo Terzo, di Gesù, Maria e Giuseppe, laico professo dell'Ordine dei Carmelitani dell'Antica Osservanza.

6 *maggio* 1941. Congregazione *preparatoria* per discutere sopra due miracoli proposti per la canonizzazione del B. Giovanni de Britto, martire, della Compagnia di Gesù.

NOMINE. — 28 *aprile* 1941. S. E. R.ma Mons. Antonino Arata, Arcivesc. tit. di Sardi, *Consultore della S. C. degli Affari Straordinari e Membro della P. Commissione per la Russia.*

NECROLOGIO

• Il 26 aprile, a Roma, a 68 anni, il P. *Cesare Bussiglieri,* distinto e benefico religioso, dell'Ordine dei Minimi.

• Nel Basutoland, *Simeone Seise Griffith Lerotholi,* Grande Capo della nazione, che durante il suo governo professò apertamente la fede cattolica e protesse quell'importante Missione.

• L'8 maggio, a 51 anni, il Prof. *Mentore Maggini,* Direttore della R. Specola di Collurania (Teramo), scienziato e cattolico, noto per le sue osservazioni di pianeti, specialmente di Marte e per i suoi lavori di interferometria e fotometria elettrica.

• Il 3 maggio in Roma, a 59 anni, *Alessandro Gabrielli,* cantore di eccezione della Cappella Sistina e fondatore del « Quartetto Romano ».

• A Nuova York, *Ignazio Paderewski,* violinista polacco di fama internazionale.

• A Washington, ad 83 anni, Mons. *Enrico Hyvernat,* lionese, studioso e dotto editore di lavori orientalistici.

• A Santa Margherita Ligure, a 85 anni, il Senatore *Adolfo Venturi,* di Modena, grande maestro della storia delle arti figurative, autore della monumentale Storia dell'Arte (24 volumi).

• Il 23 maggio, a Torino, a 63 anni, Mons. *Bernardo Marenco,* cultore di storia sabauda; si era specialmente dedicato alle ricerche per il processo di beatificazione della Serva di Dio Clotilde di Savoia Napoleone.

• Il 2 giugno in Roma, a 76 anni, il P. *Carlo M. Raffaeli,* dei Chierici Regolari di S. Paolo, uomo di solida e varia dottrina, censore dell'Accademia del Clero romano.

• Il 4 giugno nella sua residenza di Doorn (Olanda) ad 83 anni l'ex-imperatore di Ger-

mania dal 1888 al 1918 Guglielmo II d'Hohenzollern.

• Il 4 giugno in Roma, ad 83 anni, Mons. *Augusto Boudinhon*, Rettore di S. Luigi dei Francesi, illustre canonista e Consultore di parecchie Congregazioni Romane.

• A Venezia, il 26 giugno, ad 82 anni, l'Accademico d'Italia *Ettore Tito*, uno dei maggiori pittori contemporanei.

• Il 26 giugno a Bastide-l'Eveque nell'Aveyron, il P. *M.-V. Bernadot*, O. P., fondatore e direttore della *Vie Spirituelle* e delle *Editions du Cerfs*.

CRONACA

Il 50° della morte del Card. Alimonda

Il 30 maggio scorso si compieva il 50° anniversario della morte del Card. Gaetano Alimonda, Arcivescovo di Torino. Egli nacque in Genova il 24 ottobre 1818, e fu ordinato sacerdote il 10 giugno 1843. Fu addetto a varie opere ed uffici, ai quali diede tutta la sua attività e competenza. Nel 1864 Mons. Charvaz gli affidò la predicazione nella cattedrale di S. Lorenzo, che egli tenne con grande onore fino al 1877. Nel 1877 fu eletto Vescovo di Albenga. Leone XIII, che lo aveva in grande stima, nel suo primo Concistoro lo elevò alla sacra Porpora e nel 1883 lo promosse alla sede arcivescovile di Torino. Il suo pastorale governo fu improntato ad una grande mitezza, tuttavia non gli risparmiò prove assai dure, che egli superò, guadagnandosi di più la stima e venerazione generale. Fu amicissimo di Don Bosco Santo, lo comprese, lo assistette in morte ed ai funerali gli fece il primo sfolgorante elogio funebre.

Dopo otto anni di governo pastorale, il Cardinale, già minato dal male che doveva condurlo al sepolcro, si ritirò per cura a S. Maria d'Albaro presso Genova, dove rese piamente l'anima a Dio il 30 maggio 1891.

Il Card. Alimonda deve la sua elevazione alle più alte cariche ecclesiastiche ed una fama che oltrepassò le Alpi alla sua arte oratoria messa al servizio dell'apologetica contro gli errori del suo tempo. Fu scritto di lui che « fu oratore sacro un po' sui generis, ma acclamato quando predicava e saccheggiato anche » e che « Leone XIII lo compensò colla porpora ». Certo, la sua eloquenza e il suo metodo apologetico non si confanno più ai nostri tempi; ma piace egualmente, a cinquant'anni di distanza dalla sua scomparsa, ricordare la sua figura di mite pastore e di oratore insigne.

La Convenzione tra la S. Sede e la Spagna

Il 7 giugno a Madrid, nella sede del Ministero degli Esteri, dal Nunzio Apostolico da una parte e dal ministro degli Esteri dall'altra fu firmato il testo di una Convenzione fra la Santa Sede e la Spagna. L'accordo, in dieci articoli, si occupa di varie materie d'ordine ecclesiastico in rapporto con lo Stato; ma per quello che riguarda la provvista delle Sedi vescovili vacanti, che è l'oggetto più importante, la sua sostanza si può riassumere così: quando si determina la vacanza in una diocesi il Nunzio Apostolico, previe opportune conversazioni col Governo, invia alla Santa Sede una lista di almeno sei nomi di ecclesiastici idonei all'episcopato. Fra tali nomi il Pontefice ne sceglie tre e, per il tramite della Nunziatura Apostolica li comunica al Governo Spagnolo; dopo di che il Capo dello Stato nel termine di trenta giorni presenta ufficialmente al Pontefice uno dei nomi della terna. Questa procedura non esclude che il Pontefice possa formare una terna, in tutto o in parte, con nomi nuovi.

La Convenzione prevede inoltre la sollecita conclusione di un Concordato su tutte le materie concernenti i rapporti tra Chiesa e Stato.

BREVI NOTIZIE

• Tra le udienze generali che il Santo Padre concede periodicamente, eccezionale è stata quella del 30 maggio, in cui si è degnato ricevere circa 1200 giovani sarde residenti in Roma, le quali prestano la loro attività presso familie od istituti. Vi erano state preparate con particolari adunanze tenute in Roma ad iniziativa della *Opera Cattolica Italiana della Protezione della Giovane.*

• Il 5 maggio cadendo il cinquantenario della celebre *Enciclica « Rerum novarum »*, in Roma ne venne celebrata la ricorrenza nella Basilica Lateranense, presso la quale sorge il monumento commemorativo dell'operaio cristiano. Commemorazioni per mezzo della stampa, di funzioni religiose, di conferenze ecc., sono state fatte in ogni parte del mondo cattolico.

• Il 1° giugno, ricorrendo il 40° anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Mons. *Ferdinando Roveda,* Assistente Ecclesiastico Centrale dell'Unione Uomini di A.C., la Presidenza e il Consiglio Centrale dell'Unione gli ha offerto un calice d'argento di squisita fattura con la seguente leggenda dedicatoria: *Ferdinando Roveda, XL Annos explenti Sacerdotii laboribus meritis cumulato, grati animi ergo. Kal. Iun. MCMXLI.*

• La famiglia religiosa dei *PP. Passionisti* ha celebrato con particolare letizia il 15 maggio, data che ricorda il 2° Centenario dell'approvazione delle sue Regole (Benedetto XIV, 15 maggio 1741).

• Nell'aula magna dell'Università Gregoriana il 25 maggio S. E. Mons. Tesauri Arcivesc. di Lanciano tenne un lodato discorso commemorativo sul Servo di Dio *Don Luigi Guanella* alla presenza di E.mi Cardinali e di un scelto pubblico. Il concerto polifonico fu diretto dall'Accademico Mons. Lorenzo Perosi.

• A ricordare il decennio dalla morte dell'E.mo Card. Vicario *Basilio Pompilj* (5 maggio 1931) il Collegio dei Parroci di Roma con pio pensiero, ha promosso un solenne servizio funebre, celebrato il 15 maggio in S. Maria sopra Minerva.

• L'*Istituto degli Studi Romani* ha preso possesso della nuova sede sull'Aventino, cioè dell'antico palazzo del S. M. Ordine di Malta. La solenne cerimonia è stata compiuta il 28 maggio da S. Maestà il Re Imperatore. Il direttore ricordò le origini e gli sviluppi dell'Istituto nel suo ventennio di vita, ponendo in rilievo che d'ora innanzi potrà svolgere un'attività più intensa ed efficace.

• Il 25 maggio in Roma, l'*Opera di Santa Dorotea* per la formazione religiosa delle fanciulle ha solennemente celebrato il centenario della sua approvazione pontificia. La celebrazione è stata onorata da una lettera dell'E.mo Card. Segretario di Stato a nome del Santo Padre, e dell'E.mo Card. Vicario.

• Il 17 giugno è stato ricordato il Centenario della nascita di *Antonio Pacinotti,* illustre fisico, inventore dell'anello elettromagnetico che porta il suo nome.

• 24 maggio. A Bologna l'E.mo Card. Arcivescovo conferì l'ordinazione sacerdotale al sessantatreenne *Fr. Alberto M. Camis,* Terziario Domenicano, laureato da una quarantina d'anni in medicina e chirurgia e docente ordinario di fisiologia in parecchie università del Regno e poi Rettore Magnifico dell'Ateneo di Parma.

• Il 14 maggio Lima, capitale del Perù e la città più importante dell'America Meridionale, ha ricordato il *quarto Centenario* della sua erezione in diocesi.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

ATTI DELLA SANTA SEDE

SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

INSTRUCTIO

DE NORMIS A PAROCHO SERVANDIS IN PERAGENDIS CANONICIS INVESTIGATIONIBUS ANTEQUAM NUPTURIENTES AD MATRIMONIUM INEUNDUM ADMITTAT (CAN. 1020).

(*Acta Ap. Sed.*, 1941, p. 297-318)

1. Sacrosanctum matrimonii institutum, divinitus inde ab hominum exordio conditum, Nova Lege a Christo Domino ad sacramenti dignitatem evectum, quovis tempore Ecclesia sedulo studuit ne ullius irreverentiae vel nullitatis periculo exponeretur, aptis praestitutis cautionibus eius sanctimoniae accommodatis. Quanta autem et sanctitate et dignitate christianae nuptiae praefulgeant, etiam in memoriam reduxerunt litterae Encyclicae Pii f. r. Papae XI *Casti connubii* die 31 decembris anno 1939 editae (1), quae coniugalis consortionis germanam naturam, nobilissimas praerogativas, praeclaros fines egregie recolere sategerunt.

2. Neminem latet gravem in sacramentum iniuriam committere, ideoque nec levi commaculari crimine, nupturientes qui ad matrimonium accedant haud servatis praeceptis ab Ecclesia naviter statutis ut christianae nuptiae licite, et praesertim valide, ineantur aptaeque praeterea evadant ad uberes sacramenti fructus comparandos. Et quidem iniuriam hanc atque culpam participant etiam administri Ecclesiae, qui nupturientes, etsi inconsiderate tantum, ad celebranda vetita connubia admittunt, graviter neglecto officio sibi commisso accurate explorandi ne contra SS. Canonum statuta eadem nectantur.

Ad rem Ecclesia onus commisit animarum Praesulibus impertiendi parochis sibi subiectis idoneas normas pro investigationibus sedulo et opportuno tempore peregendis, ne matrimonio ineundo aliquid obstet; itemque ut, si reapse impedimenta adsint, actuose studeant ea auferre aut secus

(1) *Acta Ap. Sedis*, vol. XXII, pag. 539 seq.

nupturientes infecto coniugio dimittant. Tale praeceptum continetur et in can. 1020 Codicis I. C., cuius verba praestat referre:

« § 1. *Parochus cui ius est assistendi matrimonio, opportuno antea tempore, diligenter investiget num matrimonio contrahendo aliquid obstet.*

§ 2. *Tum sponsum tum sponsam etiam seorsum et caute interroget num aliquo detineantur impedimento, an consensum libere, praesertim mulier, praestent, et an in doctrina christiana sufficienter instructi sint, nisi ob personarum qualitatem haec ultima interrogatio inutilis appareat.*

§ 3. *Ordinarii loci est peculiares normas pro huiusmodi parochi investigatione dare* ».

3. Porro nemo ignorat causas, unde initarum nuptiarum invalida aut illicita celebratio dimanat, ad tria capita reduci, nempe:

a) *impedimentum matrimoniale proprie sumptum;*

b) *vitium consensus;*

c) *defectum formae canonicae.*

Gravia igitur incommoda contra sanctitatem christiani connubii praecavere studens, haec Sacra Congregatio, cui, ex statuto can. 249, *proposita est universa legislatio circa disciplinam septem Sacramentorum*, quaeque iam vulgavit Instructionem *super probatione status liberi ac denuntiatione initi matrimonii*, die 4 iulii 1921 (2), apprime opportunum censuit alteram conficere Instructionem, qua adiutricem praebendo manum Rev.mis Ordinariis, quibus hoc onus ex § 3 relati can. 1020 incumbit, eis suppeditaret idoneas normas ad nupturientium examen rite diligenterque explendum.

Quaestiones, nupturientibus seorsum proponendae, confectae reperiuntur in Appendice (*Alleg. I*) huius Instructionis, salva Ordinario variandi facultate, articulos demendo vel addendo pro matrimoniorum nullitatis aut illiceitatis usitatioribus rationibus, quas in sua dioecesi contingere compererit, spectatis personarum ac temporum adiunctis.

4. At quaedam sunt prae primis adnotanda circa elementa inquisitionis a rel. can. 1020 praeceptae.

a) Quod *ad parochum* attinet: qui habet ius et onus inquirendi, is est cui competit assistentia matrimonio, et hic, nisi iusta causa excuset, *est parochus sponsae* (can. 1097 § 2). Verumtamen, etiam parochus sponsi, vel proprio marte vel instante sponso ipso vel sponsae parocho, examen peragat ad libertatem sponsi in tuto ponendam, et peractae huius inquisitionis documentum ad sponsae parochum quam primum mittat, una cum

(2) *Acta Ap. Sedis*, vol. XIII, pag. 348-349.

ceteris documentis necessariis (testimonio baptismi, etc.) in suo paroeciali archivo forte exstantibus.

Ast, cum parochi sunt diversae dioecesis, documentorum istorum paroecialium transmissio fiat semper per tramitem cancellariae Curiae Episcopalis dioecesis sponsi — cuius insuper erit litteras testimoniales dare de libertate status sponsi — ad sponsae parochum, quoties hic, prout de more, matrimonio assistit: versa vice per cancellariam Curiae Episcopalis dioecesis sponsae id fiat, si quandoque accidat ut matrimonio assistat parochus sponsi.

Haec S. Congregatio autem valde exoptat ut, antequam parochus ad matrimonii assistentiam procedat, licentiam suae Curiae, quam *nihil obstat* nuncupant, consequatur: id vero praecipit cum nupturientium parochi sunt diversae dioecesis.

Quo accuratius in re tam gravi procedatur, Curia Episcopalis prorsus exigat ut parochus, cui licentia (*nihil obstat*) danda est, ad Curiam ipsam mittat opportuno antea tempore documenta omnia praematrimonialia una cum *exemplari*, cuius specimen in Appendice (*Alleg. V*) invenitur, omnibus notitiis ibi requisitis praedito. Hoc autem exemplari, prout in eodem cautum est, utatur sive Curia in concedendo *nihil obstat*, sive parochus in concedenda sacerdoti, legitima ceterum facultate praedito, licentiam assistendi matrimonio extra paroeciam forte contrahendo; illudque dein caute asservetur in archivo paroeciali loci, ubi nuptiae initae sunt.

Munus vero inquirendi parocho *sub gravi* incumbere patet ex gravitate rei; neque a tali onere ipse eximitur, licet moraliter certus sit nihil obstare validae et licitae matrimonii celebrationi. Examen peragatur *personaliter a parocho*, nisi iusta causa excusetur.

b) Quoad *tempus* inquisitionis: haec peragenda praecipitur « *opportuno tempore ante matrimonii celebrationem* » seu, prout res ipsa postulat, ante proclamationes matrimoniales, vel dum hae peraguntur.

c) Quoad *obiectum* autem huius inquisitionis: per ipsam ea omnia exploranda sunt, quae matrimonio ineundo quomodocumque obstare possint. Proinde, praeter quam de iis, quae speciatim enunciantur in § 2 rel. can. 1020, de quibus infra uberius, inquirendum est prae primis:

α) de susceptis baptismo et confirmatione, legitimis eorundem documentis comparatis. *Fides vero baptismi recens esse debet nec ante semestre exarata quam matrimonium ineatur*; et inibi adnotata reperiantur ea omnia quae conscribenda sunt ex statuto can. 470 § 2 et art. 225 Instructionis huius S. Congregationis, quae inscribitur *Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis etc., diei* 15 *aug.* 1936 (*Acta Ap. Sedis*, vol. XXVIII,

pag. 313 seq.) (3). Affirmationi etiam iuratae nupturientium se baptizatos non esse, facile ne credat parochus nisi aliunde id ipsi certo constet, sed, ad fraudes in re praecavendas, a parocho loci originis requirat utrum e libro baptizatorum constet hoc sacramentum eis esse collatum; quo in casu et ipsius fidem petat;

β) de paroecia vel paroeciis, quibus celebratum matrimonium debet notificari;

γ) nupturientesne sint aetate maiores an minores;

δ) utrum ambo catholici eorumne alteruter vel uterque acatholicus, ad canonicam tamen formam adstrictus vi can. 1099;

ε) si casus ferat, inquiratur, demum, de obitu praecedentis coniugis; de sententia nullitatis matrimonii et quidem exsecutiva ad normam iuris (*cfr. art.* 220, 221 § 3 *memoratae Instructionis*) (4), etiam in casibus exceptis (*cfr. ibid., art.* 226 *seq.*); de dispensatione super matrimonio rato et non consummato: comparatis ad rem singulis legitimis documentis;

ζ) quod autem refert ad evincendam libertatem status nupturientium vide infra n. 6.

d) Quoad postremo *modum* explendi examinis: in rel. can. 1020 § 2 praecipitur ut parochus sponsos *seorsum* et *caute* interroget, nempe, ut aiunt Doctores, distincte, separatim et caste, debita prudentia et circumspectione,

---

(3) Can. 470 § 2. « *In libro baptizatorum adnotetur quoque si baptizatus confirmationem receperit, matrimonium contraxerit, salvo praescripto can.* 1107, *aut sacrum subdiaconatus ordinem susceperit, vel professionem sollemnem emiserit, eaeque adnotationes in documenta accepti baptismatis semper referantur* ».

Art. 225 § 1. « *Ordinarius loci ... obligatione adstringitur iniungendi quantocius rectori paroeciae, ubi matrimonii celebratio est paroecialibus regestis consignata, ut de sententia nullitatis ac de vetitis forsan statutis, ex. gr. in causis impotentiae, in iis faciat mentionem necnon in baptizatorum regesto, si in ea paroecia uterque vel alteruter coniux fuerit baptizatus.*

§ 2. *Rector autem paroeciae tenetur sententiam nullitatis ac vetita forte statuta statim adnotare in praedictis regestis et, si uterque vel alteruter coniux alibi baptizatus fuit, parochum vel parochos loci baptismi collati monere de prolata nullitatis sententia, ac de vetitis forte statutis, ut haec in renatorum libro ipsi adnotent, necnon de iis a se peractis certiorem quam primum reddere proprium Ordinarium* ».

(4) Art. 220. « *Post secundam sententiam, quae matrimonii nullitatem confirmaverit, si defensor vinculi in gradu appellationis pro sua conscientia non crediderit esse appellandum, ius coniugibus est, decem diebus a sententiae denunciatione elapsis, novas nuptias contrahendi* (can. 1987) ».

Art. 221 § 3. « *In casu autem desertionis* (ex parte defensoris vinculi interpositae appellationis ad tertiam instantiam post alteram sententiam pro nullitate matrimonii), *partibus ius est ad novas nuptias convolare, habita notificatione decreti quo collegium statuerit appellationem desertam* (cfr. can. 1886), *vel peremptam* (cfr. cann. 1736, 1737) *habendam esse* ».

praesertim cum inquirit de impedimentis aliisque adiunctis, quae infamiam ruboremve ingerere possint (5).

5. Nupturientium examen, ad norman § rel. can. 1020, tria potissimum respiciat oportet:

a) *absentiam impedimentorum;*

b) *libertatem consensus;*

c) *sufficientem scientiam doctrinae christianae.*

Quoad *primum*: parochus a sponsis percontetur num aliquo detineantur impedimento tum impediente (cc. 1058-1066) (6), tum praesertim dirimente (cc. 1067-1080), sive publico (ligaminis, consanguinitatis, affinitatis etc.), sive occulto, immo hoc potissimum, quod rarius innotescere solet (voti, criminis etc.) (*Alleg. I*).

α) Praecipui connubiorum casus, ad hanc Sacram Congregationem delati pro simplici convalidatione aut pro sanatione in radice, matrimonia respiciunt celebrata cum impedimento in *secundo consanguinitatis* vel *affinitatis lin. coll. gradu*, aut saepius *consanguinitatis in tertio simplici vel tertio secundum tangente eiusdem lineae gradu*, neglecta canonica dispensatione. Id plerumque accidit ob ignoratum, ideoque non denunciatum a nupturientibus, impedimentum, quod saepe est tribuendum ignorantiae ex diverso statuto legis canonicae et legis civilis, quae altera lex plerumque ignorat recensita impedimenta canonica.

Ad rem, igitur, diligenter inquirat parochus perpendendo, praeter cetera, contrahentium et eorum parentum cognomina, unde saepe consanguinitas colligitur, testimoniaque suscepti baptismi; partibus recolat consanguinitatis et affinitatis gradus iure canonico matrimonio obstantes, et, si earum reticentiam suspicetur, ad tramitem can. 1031 § 1 n. 1°, testes fide dignos et iuratos adhibeat pro huiusmodi accuratiore exploratione (*Alleg. II*).

β) Ad impediendos vero errores, qui quandoque pro dispensatione impetranda a Sede Apostolica irrepunt in computationem gradus impedimentorum consanguinitatis et affinitatis, in precibus addatur *arbor genealogica.*

γ) Vitetur ideo in eisdem precibus aequivoca impedimentorum descriptio, prout haberetur si sponsi, detenti duplici impedimento v. g., con-

---

(5) Ad rem poterit Episcopus alias praestituere cautelas moribus regionis accommodatas: verbi gratia, prudentis personae praesentiam, quae tamen nupturientium ne sit pater vel mater.

(6) Impedimentum *mixtae religionis*, ex responso Pontif. Comm. ad Codicis canones auth. interpr. diei 30 iul. 1934, ad I, eos quoque afficit qui sectae atheisticae adscripti sunt vel fuerunt (*Acta Ap. Sedis*, vol. XXVI, pag. 494).

sanguinitatis in secundo (maiore) et in tertio (minore) lin. coll. gradu, denunciarentur tamquam ligati impedimento consanguinitatis « secundi-tertii » aut « secundi et tertii » absque addita explicatione: formula enim ista significare potest impedimentum « secundi gradus mixti cum tertio » unicum nempe et minoris gradus: ac proinde dispensatio forte ita impetrata nullitate laboraret.

δ) Praeterea, prout liquet, ad *valorem* dispensationis ab impedimentis maioris gradus requiritur *causa canonica seu iusta, gravitati impedimenti proportionata, reapse in casu exsistens*: ad rem proinde prae oculis habeantur praesertim duae Instructiones, altera diei A maii 1877 S. C. de Propaganda Fide, altera diei 1 augusti 1931 huius S. C. (7), probatique auctores consulantur. Haec ideo causa est exprimenda in precibus pro dispensatione imploranda sive ab Apostolica Sede sive ab Ordinario tali facultate praedito, et dein, dispensatione impetrata, de eiusdem causae exsistentia (quod probe notandum) *certo* constare debet *ante rescripti exsecutionem*, sub periculo irritae dispensationis (can. 38 et 41).

ε) Notatu dignum insuper est, ad *aetatem superadultam*, quae haud semel adduci solet pro muliere, *quae vidua non sit*, requiri *vicesimum quartum annum completum*.

Ceterum semper exprimatur in litteris testimonialibus *aetas* nupturientium a fide baptismi desumenda.

ζ) Demum haec S. Congregatio pro suo munere parochos hortatur ut aptis temporibus in catechesi populo tradenda (can. 1018) fideles rite ipsi edoceant de impedimentis matrimonialibus sive impedientibus sive, praesertim, dirimentibus. Eosdemque avertere conentur, praecipue si arctioribus impedimentis consanguinitas vel affinitatis detineantur, a nuptiis inter se conciliandis, aut saltem enixe, parentes potissimum, inducant ad impedimenta ipsa auctoritati Ecclesiae denuntianda pro dispensatione, quando peculiaria adiuncta matrimonium nihilominus suadeant: iisdemque explicent haud nimias urgeri taxas, quae titulo ammendae seu poenae imponuntur nupturientium viribus oeconomicis congruentes, easque exiguas prorsus esse pro pauperibus.

6. Ob rei momentum, specialia sunt animadvertenda *de impedimento* ligaminis. Pervigilent parochi ne contra ius, bona vel mala fide, nova coniugalia foedera ineant qui praecedentis matrimonii vinculo vinciantur, etsi de huius valore haud temere ambigatur, immo nullitas ipsa sit in aperto.

α) Praescriptum can 1069 § 2 optime norint, matrimonii nempe nullitatem *canonica dumtaxat probatione esse evincendam*, id est ordine iudi-

(7) *Acta Ap. Sedis*, vol. XXIII, pag. 413 seq.

ciali servato usque ad alteram sententiam conformem contra matrimonii valorem a qua appellatum non fuerit a vinculi defensore; vel, in casibus exceptis (can. 1990-1992) expletis regulis traditis in supra memorata Instructione huius S. C. diei 15 augusti 1936 art. 226 seq.

β) Proclamationes peragantur matrimoniales etiam in locis ubi nupturientes per semestre saltem post adeptam pubertatem morati sunt, si id prudenter censeat Ordinarius (can. 1023 § 2), neque ad iisdem dispensetur nisi legitima causa comprobata (can. 1028), neque facile, ceteris neglectis probationis argumentis (*Alleg. II* et *III*), procedatur ad iusiurandum suppletorium (*Alleg. IV*) partibus deferendum (cc. 1829-1830). Iuxta vero praescriptum n. 3 praefatae Instructionis diei 4 iulii 1921, difficultas, quae aliquando occurrit, colligendi nempe congruo tempore necessaria documenta pro statu libero comprobando, plerumque resolvitur documenta ipsa requirendo per dioecesanas nupturientium (uti sub n. 4) cancellarias, quae minuere non omittent etiam taxas solvendas, ad normam can. 1507 § 1 statutas, si exinde et alia difficultas oriatur (8).

γ) Cautius est procedendum quoad probationem status liberi *vagorum*, eorum nempe qui nullibi domicilium vel quasi-domicilium habent (can. 91), et *eorum, qui e loco originis in longinquas regiones demigrarunt* post adeptam pubertatem, et ibi matrimonium contrahere cupiunt. Ad rem servetur adamussim memorata Instructio huius S. Congregationis diei 4 iulii 1921.

7. Quoad *libertatem consensus*: a sponsis postulet parochus utrum matrimonium libere et sponte inire cogitent, an potius vi aut metu aut importunis precibus vel suasionibus alicuius ad idem compellantur. Id praecipue inquirat a sponsa quippe quae, uti constat, metui sit magis obnoxia. Nec redditis ab iisdem forte negativis responsionibus acquiescat, sed et alias peragat investigationes ad libertatem consensus uberius et securius evicendam. Hoc est magis accurate explorandum, quando nupturientes ad nuptias ineundas inducuntur ut cuidam oborto discrimini medeantur, praesertim ad poenas vitandas exinde civili lege secus obeundas. Probe perpendant parochi unum e praecipuis capitibus nullitatis matrimoniorum, quae ad ecclesiastica tribunalia deferuntur, in vi metuve incusso consistere (*Alleg. I, n.* 10, 11).

8. Ulterius exploret parochus, nisi personarum qualitas hanc explorationem inutilem reddat, utrum nupturientes *christianam doctrinam* satis cal-

(8) Ad nupturientium paroeciam et dioecesim originis dignoscendam hodie praesto sunt libri sic nuncupati *annales ecclesiastici* pro singulis nationibus editi de licentia competentis ecclesiasticae auctoritatis.

leant, et, prae ceteris, utrum probe noscant sanctitatem et indissolubilitatem christiani connubii obligationesque status matrimonialis. At, si christianae doctrinae eos ignaros repererit, prima saltem elementa sedulo ipsos edoceat; quod si renuant, non est tamen locus eosdem respuendi a matrimonio ad normam can. 1066 (9).

9. Sponsorum examen id insuper contendat ut grave flagitium illud praecaveatur, quod hodie potissimum ob hominum improbitatem canonicis nuptiis quibusdam in locis incumbit.

Non desunt enim alicubi, praesertim in magnis urbibus, qui, spreta canonica lege, nuptias inire praesumant adiecta aliqua conditione aut intentione, connubii sive suspensiva sive irritativa, quae effugium suppeditare queat ad iugum postea excutiendum, novas nuptias conciliandi causa.

Itaque in locis ubi iudicio Episcopi id expedire videatur, in examine nupturientium parochus data opera immoretur et idoneas peragat investigationes, ad rem adhibitis quaestionibus in *Alleg. I, n.* 16, 16 exaratis, aliisque aptioribus, quas locorum adiuncta et personarum conditiones postulent.

Nupturientes autem omni studio conetur parochus, si casus intersit, avertere ab expositis intentionibus et conditionibus matrimonio adiiciendis eosque inducere ad retractandas forte iam adiectas.

Quoad vero licitae cuiusdam *conditionis* de futuro, de praesenti aut de praeterito *legitimam appositionem*, parochus Ordinarium consulat eiusque pareat mandatis (*Alleg. I, n.* 17).

10. Quod demum attinet ad connubiorum nullitatem *ob non servatam canonicam formam*, praecipui casus ad hanc Sacram Congregationem delati reducuntur ad defectum vel *testium* vel *legitimae delegationis* in sacerdote assistente: quorum si primum plerumque inadvertentiae, alterum est et imperitiae, utique culpabili, tribuendum. Probe igitur addiscant oportet sacerdotes, antequam matrimoniis assistant, statuta canonum 1094-1103, quod refert ad validam et licitam eorundem assistentiam, necnon responsiones Pont. Comm. ad Codicis canones auth. interpr. die 14 iulii 1922, 20 maii 1923 et 28 decembris 1927 (10).

11. Conclusionis instar, quae infra recensentur, speciali modo commendat insuper Rev.mis Ordinariis haec S. Congregatio:

---

(9) Cfr. resp. Pontif. Comm. ad Codicis canones auth. interpr. diei 2-3 iunii 1918, IV, de matr. ad 3 (*Acta Ap. Sedis*, vol. X, pag. 345).

(10) *Acta Ap. Sedis*, vol. XIV, pag. 527, V; vol. XVI, pag. 114-115, V et VI; vol. XX, pag. 61-62, IV.

a) In locis ubi id iure concordatario cautum sit, uti v. g. in Italia et in Republica Lusitana, curent ut a parochis documentum de initis connubiis statuto tempore ad officium *status civilis* pro eorundem transcriptione in illius regestis mittatur. In genere autem adamussim ea omnia servari praecipiant, quae concordatario iure in re matrimoniali servanda sint (11).

b) Quoties matrimonium initur a nupturientibus, quorum alteruter vel uterque ad aliam paroeciam pertineat, parochus qui matrimonio adstitit, praeter adscriptionem eiusdem in suo libro matrimoniorum, et, si ibi coniux fuerit baptizatus, etiam in calce actus baptismi, *quam primum* de eodem celebrato commonefaciat parochos vel parochum loci baptismi amborum coniugum vel alterutrius. Hi autem receptas notitias transcribant ad normam can. 470 § 2 in suis renatorum regestis (can. 1103 § 2) et nuntium scriptum de peracta transcriptione mittant ad parochum, qui matrimonio adstitit. Is vero non acquiescat donec hunc nuncium receperit; receptum autem alliget fasciculo documentorum celebrati matrimonii.

c) Omni studio contendant ut sententia exsecutiva nullitatis matrimonii vel apostolica dispensatio a matrimonio rato et non consummato, quantocius denuntientur, cum vetitis transeundi ad alias nuptias ibidem forte statutis, rectori paroeciae, ubi matrimonii celebratio est paroecialibus regestis consignata, ut ab ipso de eadem sententia vel dispensatione necnon de vetitis forsan adnexis scripta mentio fiat tum in matrimoniorum cum in baptizatorum libro, si in ea paroecia alteruter aut uterque coniux fuerit baptizatus; si alter vel ambo sint alibi baptizati, idem rector paroeciae parochum vel parochos loci collati baptismi monere adstringitur de prolata nullitatis exsecutiva sententia vel concessa dispensatione cum vetitis forte statutis, ut isti haec in renatorum libro scripto adnotent. Ipse vero rector de iis a se peractis certiorem quam primum faciat suum Ordinarium.

d) Pervigilent vero ut baptismus fortassis extra paroeciam originis collatus, praeter quam in renatorum regesto paroeciae vel ecclesiae, baptismali fonte iure etiam cumulativo ad normam can. 774 § 1 praeditae, ubi quis reapse eum suscepit, scripto item consignetur libris paroeciae originis. Ad rem quam primum per parochum vel rectorem ecclesiae collati baptismi tradendus est ad rectorem paroeciae originis nuncius scriptus, qui fideliter omnia et singula elementa complectatur quae ad baptismi actum rite conficiendum iure (can. 777) requiruntur.

---

(11) Cfr. pro Italia « *Istruzione circa l'esecuzione dell'art.* 34 *del Concordato...* » 1 *luglio* 1929, *n.* 29 *seq.* (*Acta Ap. Sedis*, vol. XXI, pag. 351 seq.); pro Lusitania « *Istruzione agli Ecc.mi Ordinari del Portogallo... sull'esecuzione degli articoli del Concordato...* » 21 *settembre* 1940 (*Acta Ap. Sedis*, vol. XXXIII, pag. 29 seq.).

e) Demum parochis praecipiant ut libros matrimoniorum et baptizatorum diligentissime conficiant atque conscribant: nempe in priore *illico* redigant actum canonicum singulorum matrimoniorum in propria paroecia celebratorum; in posteriore vero, nempe in renatorum libro, ea omnia scripto adnotent, quae can. 470 § 2 iubentur, et in neglegentes animadvertant etiam poenis ad normam can. 2383.

f) Attente inspiciant Ordinarii per crebras visitationes *intra singula semestria*, si fieri potest, et *saltem non ultra annum*, faciendas, uti exoptatur, *personaliter*, vel per idoneas ecclesiasticas personas, utrum paroeciarum rectores regesta paroecialia *matrimoniorum et baptizatorum praesertim*, ad normam iuris, prouti sub littera *e*), conficiant confectaque in archivo rite asservent; *singulos* vero *actus* expendant celebratorum matrimoniorum et collatorum baptismatum eosdemque singulos *quodam appoito speciali signo* communiant, unde de peracta recognitione constet. Quoties vero matrimonio adstiterit sacerdos, qui indiguerit delegatione a iure canonico requisita (can. 1094), Ordinarii ipsi diligenter inquirant utrum necessaria haec in singulis casibus intercesserit delegatio, eaque ad normam iuris impertita.

12. Haec Sacra Congregatio, gravissima incommoda quae ex illicitis atque irritis nuptiis eveniunt prae oculis habens, locorum Ordinarios deprecatur ut, pro sua pastorali sollicitudine, cum parochis traditas cautelas communicent omnique cura advigilent ut exsecutioni mandentur, canonicasque poenas infligere ne omittant in neglegentes ad normam can. 2222 § 1, haud exclusa suspensione a divinis, praesertim in recidivos, quo tutius nuptiarum rectae celebrationi prospiciatur, cuiusvis offensionis periculo remoto, prout sacramenti matrimonii dignitatem et sanctitatem decet.

De diligenti observantia canonicae matrimoniorum disciplinae hac Instructione digestae et praecipue de peractis visitationibus [uti supra n. 11 *f*)] iidem locorum Ordinarii certiorem *quotannis faciant* hanc Sacram Congregationem per specialem *Relationem* adnectendam relationi « *de tractatione causarum matrimonialium* » ad eandem transmittendae vi litterarum diei 1 iulii 1932 (12).

Ordinarii autem Italiae, qui relationem de tractatione causarum matrimonialium non amplius transmittere tenentur ob noviter instituta tribunalia matrimonialia Litteris Apostolicis Motu Proprio datis a Pio f. r. Papa XI die 8 decembris 1938 (13), de observantia huius Instructionis et de peractis visitationibus referant ad hanc Sacram Congregationem *sub initio cuiuslibet anni*.

---

(12) *Acta Ap. Sedis*, vol. XXIV, pag. 272 seq.

(13) *Acta Ap. Sedis*, vol. XXX, pag. 410 seq.

Ss.mus Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. XII, in Audientia Exc.mo Secretario H. S. C. die 14 *iunii* 1941 *concessa, praefatam Instructionem, ab EE. PP. in Plenariis Conventibus maturo ac diligenti examini iam subiectam benigne approbare dignatus est.*

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis de disciplina Sacramentorum, die 29 mensis iunii, in festo Ss. Apostolorum Petri et Pauli, anno 1941.

D. Card. Jorio, *Praefectus*

L. ✠ S.

F. Bracci, *Secretarius*

APPENDIX

ALLEGATUM I

(cfr. n. 3, 5, 7, 9 Instructionis)

NUPTURIENTIUM EXAMEN OPPORTUNO TEMPORE ANTE MATRIMONII CELEBRATIONEM PERAGENDUM A PAROCHO.

Revocata in mentem sponsi (*sponsae*) *sanctitate iurisiurandi atque gravitate poenarum, quibus periuri sunt obnoxii, necnon sollemnitate actus explendi, parochus sponsum* (*sponsam*) *alloquatur*:

Velis invocare Nomen divinum in testem veritatis, tangendo sancta Evangelia, sequenti formula:

« Ego ... iuro me totam ac solam veritatem dicturum (-am) super universa re, de qua rogandus (*vel roganda*) ero ».

Dein eis deferat quaestiones seorsum, sponso nempe absente sponsa, et vicissim sponsae, absente sponso (1):

1. Requirantur eius nomen et cognomen, necnon patris et matris, nativitatis locus, aetas, religio et quidem tum sui ipsius tum alterius nuptu-

(1) Hisce quaestionibus addantur quae particulari iure, v. g. Concordatorum, sunt praescriptae.

rientis, professio aut civilis conditio. Ut de personae identitate constet, nisi eadem parocho nota sit, requiratur documentum ad hoc rite confectum imaginem ipsius arte photographica expressam referens. Si nondum documenta recepti baptismi et confirmationis prae manibus habeat, parochus interroget utrum haec sacramenta receperit (2).

2. Utrum matrimonium in facie Ecclesiae cum alia persona inierit et, quatenus affirmative, quomodo fuerit solutum (can. 1069) (3). Si autem suspicetur parochus de praecedentis vinculi existentia, in proclamationibus instet et testes fide dignos ac iuratos inducat (*Alleg. II* et *III*) et dumtaxat recurrat ad iusiurandum suppletorium cum ceterae desierint probationes [*cfr. n.* 6 β *Instr.*]: cautius vero procedat cum *vagis* atque *opificibus* in regiones dissitas a loco originis *demigratis* (*cfr. n.* 6 γ *Instr.*).

3. In quanam paroecia habeat domicilium vel quasi-domicilium aut menstruam commorationem, viam et numerum domus quam incolit, et a quo tempore ibi moretur.

4. Quibusnam in dioecesibus saltem per semestre moratus sit post adeptam pubertatem [sponsus *post completum decimum quartum annum*, sponsa *post duodecimum completum*]; quamnam ob causam, quamdiu et quanam in paroecia (4).

5. An valida sponsalia contraxerit cum alia persona, quomodo et quando sint resoluta (5).

6. Utrum civile quod vocant matrimonium sponsi iam inter se inierint aut cum alia persona, resolutumve sit hoc alterum an non (6).

---

(2) Redditae responsioni se baptismum non suscepisse facile ne credat parochus, nisi aliunde id ipsi certo constet, sed a parocho loci originis requirat utrum e libro renatorum constet de collatione baptismi: quo in casu huius fidem petat [*cfr. n.* 4 *c*) α) *Instructionis*].

(3) Requiratur authenticum documentum de obitu prioris coniugis, vel sententiae exsecutivae nullitatis matrimonii [*cfr. n.* 4 *c*) ε) *et* ζ) *et n.* 6 *Instructionis*], vel dispensationis super matrimonio rato et non consummato una cum mentione vetiti forte statuti [*cfr. n.* 11 *c*) *Instructionis*].

Quodsi agatur *de privilegio fidei*, serventur statuta cc. 1069 § 1 et 1120-1127 necnon praescripta S. C. S. Officii.

(4) In casu affirmatae commorationis parochus probationes colligat de statu libero (can. 1023 § 2: *cfr. n.* 6 *Instr.*). In casu autem de quo in § 3 eiusdem canonis, consulat Ordinarium.

(5) Licet nupturiens sponsalia valide cum alia persona contraxerit, nec ulla iusta causa ad issdem implendis excusetur, non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem, sed dumtaxat ad reparationem damnorum, si qua debeatur (can. 1017 § 3).

(6) Si civile quod vocant matrimonium cum alia persona etiam alteruter tantum attentaverit et resolutum definitive fuerit, resolutionis definitivae huiusmodi requiratur documentum authenticum; si adhuc vero vigeat, consulatur Ordinarius. (*Pro Italia cfr. Instr. H. S. C.* 2 *aprilis* 1909).

7. Utrum inter se adstringantur aliquo et quonam vinculo, consanguinitatis (can. 1076), affinitatis (can. 1077), cognationis spiritualis ex baptismo (can. 768, 1079), cognationis legalis ex adoptione civili (can. 1059, 1080).

Quod ad consanguinitatem et affinitatem vero attinet, parochus recolat gradus lege canonica matrimonio obstantes, et relate ad nupturientes rudiores impedimenta per practica exempla explicet: quod si suspicetur reticentiam impedimentorum, aptis modis reticentiam eripere conetur, praesertim inquirendo in parentum cognomina et testimonia suscepti baptismi necnon ad testes provocando (*Alleg. II; cfr. n.* 5 *Instr.*).

8. Nisi res aliunde parocho innotescat, prudenter inquirat utrum notorie catholicam fidem abiecerit, etsi ad sectam acatholicam non transierit, an societatibus ab Ecclesia damnatis adscriptus sit (can. 1065); an sectae adhaereat vel adhaeserit (*cfr. n.* 5 *not.* 6 *Instr.*). Ab alio fonte exquirat an publicus peccator sit et an censura notorie innodatus (can. 1066). Eadem parochus percontetur a sponso de sponsa et vicissim a sponsa de sponso (7).

9. Diligenter inquiratur utrum sponsi detineantur aliquo alio impedimento impediente vel dirimente: mixtae religionis (can. 1060), disparitatis cultus (can. 1070) (8), aetatis (can. 1067), ordinis sacri (can. 1072), voti et professionis religiosae (can. 1058, 1073), raptus (can. 1074), criminis (can. 1075) (9), publicae honestatis (can. 1078).

10. Utrum omnino libere et sponte matrimonio consentiant, praesertim mulier, an, contra, ad idem compellantur directe vel indirecte ab aliqua persona. *Ad rem sponsum (sponsam) moneat parochus quam maxime circumspectam et discretam rationem habitum iri revelatae notitiae ita ut nullam molestiam pars inde habitura sit, cuius libertati alio modo succurri forte poterit* (10).

---

(7) Hisce in casibus, si affirmative respondeatur, parochus se gerat ad normam can. 1065 et can. 1066.

(8) Quoad matrimonia mixta, standum est praescriptis Codicis I. C. et decretis S. Officii.

(9) De existentia impedimenti *criminis* accuratius, licet prudenter, inquiratur quando constet prolem adulterinam nupturientes suscepisse; aut eosdem detineri impedimento affinitatis; aut alia suspicandi ratio intersit.

(10) Etiam responsioni redditae de absentia cuiusvis coactionis ne acquiescat parochus, sed aliunde percontetur utrum reapse ita res se habeat, et si intersint specialia adiuncta, de quibus sub n. 7 huius Instructionis, accuratissime investiget, etiam per testes, si opus sit (*Alleg. II* et *III*).

11. Utrum sponsus (sponsa) noverit an sponsa (sponsus) omnimoda cum libertate matrimonium contrahere consentiat necne: et, hoc altero casu, edicat unde metus vel coactio procedat.

12. (*Si nupturiens vicesimum primum annum nondum expleverit*). An parentes (tutores) matrimonium ineundum norint eique consentiant, secus quasnam ob causas insciis vel invitis parentibus celebrare velit (11).

13. Percontetur parochus an nupturientes sufficienter instructi sint in doctrina christiana et praesertim in praecipuit matrimonii finibus, iuribus et obligationibus atque, si casus ferat, nefasta placita contra catholicam doctrinam refutet, genuinam Ecclesiae catochesim de hoc sacramento recolendo (*cfr. n.* 8 *Instr.*).

14. An aliquid et quid actui civili ineundo obstet (12).

15. Ad fraudes et causas nullitatis matrimonii praecavendas, parochus in locis ubi, Episcopi iudicio, id expedire videatur, utrique nupturienti innuat se pro certo habere ambos matrimonium contrahere velle ad tramitem doctrinae catholicae, prout universim usu fit a fidelibus, nempe unum, indissolubile, ad prolem procreandam ordinatum sine ulla contraria intentione vel conditione; at ad rem responsionem percontetur a sponso tum quod ad ipsum attinet tum quod ad sponsam, et vicissim.

(*Si nupturiens* affirmative *responderit, poterit parochus omittere quaestiones* 16-17 *et ad ulteriora procedere. Si quod dubium contra aut suspicio ex responsione nupturientis vel aliunde exoriatur eum contrariam intentionem aut conditionem matrimonio adiicere velle, ulterius, prout infra, prosequatur parochus*).

16. Nupturienti recolat doctrinam Ecclesiae: nempe sponsos, qui ineundo coniugio intentiones (13) et conditiones (14) forte apponant, quae eius valori quomodocumque adversentur, in sacramentum sacrilege delinquere, peccatorum illaqueari propemodum infinita congerie, sed neque

---

(11) Parochus graviter filiosfamilias minores hortetur ne nuptias ineant, insciis aut rationabiliter invitis parentibus; quod si abnuerint, eorum matrimonio ne assistat, nisi consulto prius loci Ordinario (can. 1034) (*Alleg. III*).

(12) Id valet pro locis ubi actus civilis auctoritate publica praecipitur: quo casu parochus, inconsulto Ordinario, nuptiis ne assistat, si quid actui civili ineundo obsit, vel alias de eiusdem civilis actus omissione suspicio subsit.

(13) Nempe si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum, aut omne ius ad coniugalem actum vel essentialem aliquam matrimonii proprietatem (can. 1086 § 2).

(14) Hae sunt praesertim conditiones de futuro contra matrimonii substantiam, nempe contra tria bona coniugii *fidei, prolis, sacramenti* (can. 1092).

posse matrimonium ita contractum nullitatis accusare: demum parochum non posse hisce nuptiis assistere. Dicat insuper apertis verbis reticentiam in hac re nihil prodesse sponsis. Ad rem responsionem requirat.

(*Si nupturiens declaraverit intentiones aut conditiones huiusmodi se adiecisse aut velle adiicere nuptiis ineundis, ad has retrahendas omni studio eum inducat parochus; quod si ille renuat, eum ab ineundo coniugio dimittat. Si contra recedat, mutatae voluntatis declarationem parochus signet in actis. Tum postulet utrum noverit de conditione aut intentione aliqua id genus et quanam forte apposita aut apponenda ab altera parte, et, casu affirmativo, eadem servet cum hac altera parte*).

17. Si uterque vel alteruter nupturiens aliquam conditionem licitam et honestam de praesenti, de praeterito aut de futuro, ineundo coniugio declaraverit se apposuisse aut apponere velle ex qua pendeat matrimonii valor, exquirat parochus prudenterque interroget quomodo de adimpleta conditione ista se certiorem facere intendat: et, si id consequi se velle fateatur ratione, quae inhonesta sit, ab eadem adiicienda eum absterreat vel ad adiectam revocandam inducat; secus a matrimonio celebrando eum prohibeat. Si vero de conditionis implemento certiorem se facere intendat ratione morum honestati consentanea et parochus ipsius conditionis aequitatem agnoverit, ipse Ordinarium consulat eiusque pareat mandatis.

18. An aliud habeat declarandum circa suum matrimonium.

19. In quorum fidem velit igitur sponsus (sponsa) redditas responsiones subscribere:

Loco ... die ... mense ... anno ...

L. ✠ S.

Subsignatio sponsae (15) *in altero exemplari.*
Subsignatio parochi.
Subsignatio sponsi (15) *in uno exemplari.*
Subsignatio parochi.

Adnotatio. — Hae iuratae depositiones alligentur actibus peracti matrimonii et transmittantur tribunali ecclesiastico competenti, quoties de valore matrimonii actio instituta fuerit quolibet ex capite.

---

(15) Si nupturiens scribere nesciat aut nequeat, crucis signum apponat et id adnotetur in actis.

ALLEGATUM II

(cfr. n. 5 et 6 Instructionis)

EXAMEN TESTIUM AD COMPROBANDAM LIBERTATEM STATUS NUPTURIENTIUM.

(Interrogandi sunt duo testes, a parocho cogniti, pro unoquoque nupturiente: iidem vero testes pro utroque inservire possunt, dummodo seorsum de unoquoque testificentur).

Revocata testi sanctitate iurisiurandi atque gravitate poenarum, quibus periuri sunt obnoxii, necnon sollemnitate actus quem est expleturus, parochus testem alloquatur:

Velis invocare Nomen divinum in testem veritatis tangendo sancta Evangelia, sequenti formula:

« Ego ... iuro me totam ac solam veritatem dicturum super universa re, de qua rogandus ero ».

Dein ei deferat quaestiones:

1. Requirantur eius nomen et cognomen, nomen patris, dies, mensis, annus et locus nativitatis, religio, professio, domicilium.

2. Num habuerit notitias, consilia, instigationes circa ea, quae testificari debet.

3. Quonam ante tempore et quomodo cognoverit sponsum (sponsam). Cognoveritne etiam sponsam (sponsum). Quanam ante tempore et quomodo.

4. Quaenam sint nomina et cognomina nupturientium. Ubi nunc habitent, et a quonam tempore. Quamnam professionem obeant.

5. Quibusnam in paroeciis morati sint saltem per sex menses post completum decimum quartum annum (pro sponso) et duodecimum (pro sponsa) et quamnam ob causam.

6. Agnoscatne an nupturiens contraxerit matrimonium religiosum vel civilem celebraverit actum cum alia persona. Quacum. Subsistatne matrimoniale vinculum vel civilis unio.

7. Compertumne habeat utrum nupturientes aliquo impedimento detineantur, publico vel occulto, procedente a consanguinitate, affinitate etc.

8. Sciatne utrum sponsi matrimonialem consensum libere, praesertim mulier, praestent, an ab aliquo compulsi et quare; et utrum ambo verum matrimonium christianum inire velint: unum nempe, indissolubile, proli

procreandae ordinatum, absque contraria intentione vel conditione; aut utrum aliquid huiusmodi ab utroque vel alterutro audierit (1).

9. [*Si ambo vel alteruter contrahens aetate minor sit, nempe infra vicesimum primum aetatis annum* (*can.* 88 § 1)]. Cognoscatne utrum parentes huic matrimonio consentiant; an et quasnam ob rationes dissentiant. Censeatne utrum parentes sint rationabiliter inviti.

10. Nihilne aliud habeat declarandum circa hoc matrimonium.

Loco ... die ... mense ... anno ...

L. ✠ S.

Subsignatio parochi ...
Subsignatio testis ...

ALLEGATUM III

(cfr. n. 6 Instructionis)

QAESTIONES SEORSUM PROPONENDAE PARENTIBUS (TUTORIBUS) NUPTURIENTIS AETATE MINORIS (CAN. 1034), QUANDO PAROCHO CERTO NON CONSTET DE ABSENTIA CUIUSVIS OBSTACULI EX PARTE IPSORUM.

Revocata testi sanctitate iurisiurandi atque gravitate poenarum, quibus periuri sunt obnoxii, necnon sollemnitate actus quem est expleturus, parochus testem alloquatur:

Velis invocare Nomen divinum in testem veritatis tangendo sancta Evangelia, sequenti formula:

« Ego ... iuro me totam ac solam veritatem dicturum super universa re, de qua rogandus ero ».

1. Requirantur eius nomen et cognomen, nomen patris, dies, mensis, annus et locus nativitatis, religio, professio, domicilium.

2. Perspectumne habeat consilium filii (filiae) sui (suae) matrimonii conthahendi cum ...

---

(1) Scite animadvertatur hanc quaestionem permagni esse faciendam ut nullitas matrimonii praesertim ex capite vis et metus praecaveatur. Redditae responsionis rationem habeat parochus in examine partium: quod si iam peregerit, iterum ad idem easdem vocet.

3. Probetne hoc matrimonium, secus quibus de causis ei adversetur.

4. Noscatne utrum aliquo impedimento consaguinitatis, affinitatis, etc., publico vel occulto, detineantur nupturientes. Utrum filius (filia) suus (sua) aliud matrimonium religiosum celebraverit vel civilem inierit actum et quacum (quocum); subsistatne adhuc matrimoniale vinculum, vel civilis unio.

5. Noscatne utrum filius (filia) libere praestet consensum matrimonialem, an ab aliquo compellatur et quam ob causam.

6. An putet filium (filiam) iis pollere physicis conditionibus ut par sit matrimonio ineundo et de matrimonii finibus edoctum (-am) esse.

7. Nihilne habeat addendum quoad hoc matrimonium.

Loco ... die ... mense ... anno ...

L. ✠ S.

Subsignatio patris (tutoris) *in uno exeplari.*
Subsignatio parochi ...
Subsignatio matris *in altero exemplari.*
Subsignatio parochi ...

ALLEGATUM IV

Pro iureiurando suppletorio recipiendo (quando necessarium sit ad normam cc. 1829-1830).

Anno Domini ... hac die ... mensis ... personaliter coram me adfuit domin ... fili ... annorum ... nat ... ac baptizat ... loco ... dioecesis ... ad effectum comprobandi suum statum liberum ineundi matrimonii causa, iuxta ritum S. R. Ecclesiae, cum ... fil ..., nat ... in paroecia ... diocesis ...

Cum supra memorat ... e solo natali abfuerit ab anno ... ad annum ... (*continuo vel interiecto tempore*) et cum commorari ipsi contigerit in loco (locis) ... quin tamen ibi stabilem fixerit mansionem et cum nequeat testes producere habiles ad comprobandam libertatem status, quam servavit in memoratis locis, nec valeat ad rem exhibere testimoniales litteras illarum Curiarum Ecclesiasticarum, ad easdem supplendas iureiurando admissus est. De sanctitate iurisiurandi necnon de poenis a periuris (can. 2323) et bigamis (can. 2356) incurrendis est monitus ac praeterea certior factus, si ipse periuret, et impedimenta matrimonialia reticeat, non solum nullum atque irritum esse coniugium, verum etiam causam exsistere innumerabilium peccatorum. Coram igitur me subsignato ipse genuflexus ante imaginem D. N. I. C. Crucifixi clara et intelligibili voce emisit hanc sacramenti

Formulam

Ego ... fil ... (patris .., (matris) ..., officium meum probe perspectum habens discendi veritatem atque rei, de qua agitur, momentum, haec sancta Evangelia tangens, profiteor et iuro me toto anteacto tempore, quo extra natale solum moratus sum, omnino liberum ac solutum permansisse a quopiam impedimento aut vinculo matrimonii.

L. ✠ S.

Subsignatio nupturientis ...
Subsignatio Ordinarii vel eius delegati.

ALLEGATUM V

[(cfr. n. 4 *a*) Instructionis]

STATUS *documentorum Curiae Episcopali exhibitorum pro matrimonio ineundo inter*:

Paroecia ...	Dioecesis ...
sponsum ... (1).	sponsam ... (1).
filium ... (*nomen patris*).	filiam ... (*nomen patris*).
commorantis in loco ...	commorantis in loco ...
et ... (*nomen et cognomen matris*).	et ... (*nomen et cognomen matris*).
commorantis in loco ...	commorantis in loco ...
professionis (*sponsi*) ...	professionis (*sponsae*) ...
natum loco ...	natum loco ...
dioecesis ...	dioecesis ...
die ...	die ...
baptizatum in paroecia ...	baptizatum in paroecia ...
die ...	die ...
confirmatum die ... (2).	confirmatum die ... (2).
viduum e ...	viduum e ...
domicilium aut commorationem habentem (*sponsum*) in paroecia ...	domicilium aut commorationem habentem (*sponsam*) in paroecia ...

(1) In Italia si nominum intercedat disparitas inter actum baptismi et actum civilem, ambo nomina referantur (*cfr. Istruzione della S. C. della Disciplina dei Sacramenti*, 1 *luglio* 1929, *alleg. III, mod. I, nota* 1).

(2) Prout desumitur ab adnotatione in actu baptismi, aut a documento aut a iureiurando.

Status libertatis

(3) ...

Publicationes canonicae peractae sunt die ... (4).
Publicationes civiles (*ubi hae iure concordatario praecipiuntur*) peractae sunt die ... (4).
Dispensatio ab impedimento ...
Loco ... die ... mense ... anno ...

L. ✠ S.

Parochus

. . . . . .

Visis documentis huic Curiae exhibitis ibique asservatis (Prot.n. ...) . . . . . *nihil obstat* quominus matrimonium, de quo supra, contrahatur, servatis de iure adhuc servandis.

Loco ... die ... mense ... anno ...

L. ✠ S.

Cancellarius Curiae Ordinarius

. . . . . .

. . . . . .

Nihil obstat ex parte parochi infrascripti quominus extra suam paroeciam matrimonio, de quo supra, assistat sacerdos legitima facultate praeditus, servatis de iure servandis (5).

---

(3) Heic adnotetur unde libertas sponsorum comprobetur, utrum nempe ab examine testium, a iureiurando suppletorio, a documentis viduitatis, sententiae nullitatis, dispensationis super rato, aut a pluribus argumentis simul sumptis, quo in casu haec singillatim enumerentur.

(4) Aut dispensatae.

(5) Uti patet, licentia haec, prout cavetur in can. 1097 § 1 n. 3, conceditur ad *liceitatem tantum* a parocho cui ius esset assistendi matrimonio.

Loco ... die ... mense ... anno ...

L. ✠ S.

Parochus

. . . . . .

Matrimonium, de quo supra, celebratum est die ... mense ... anno ... in ecclesia ... loci ... dioecesis ... coram me infrascripto.

L. ✠ S.

Parochus aut sacerdos delegatus

. . . . . .

Advertatur. — Hic documentorum *status*, notitiis omnibus ibidem requisitis et signis authenticitatis rite munitus, tradatur parocho alienae paroeciae, ubi matrimonium forte celebrandum sit, saltem triduo ante eius celebrationem.

ANNOTAZIONI

L'importanza di questa nuova Istruzione della S. Congregazione dei Sacramenti non può sfuggire ad alcuno: potrebbe anzi dirsi che, fra le tante emanate dalla medesima dalla sua fondazione, questa contenga i caratteri più marcati della praticità. Si tratta evidentemente di aiutare gli Ordinari, le Curie e i parroci nella retta applicazione di quanto prescrive il can. 1020 riguardante quanto deve premettersi alla celebrazione del sacramento del matrimonio. Non perchè i termini dello stesso canone presentino motivo di dubbio o di incertezza, ma perchè l'esperienza ci dice che mentre da un lato può trovarsi nel clero semplicismo e talora incompetenza, dall'altra la malizia umana, specie l'odierna, usa tutti i mezzi per intaccare l'essenza del contratto ed eludere la vigilanza dell'Autorità ecclesiastica, tentando di ingannarne la buona fede. Opportunamente pertanto la S. C. è venuta in-

contro al Clero preposto all'amministrazione di questo importantissimo e grande Sacramento per garantirne l'esistenza, la santità, le prerogative.

L'istruzione non fa che esplicare, quasi sminuzzandolo, il contenuto del succitato canone, in modo che il parroco, o chi ne fa le veci, conosca distintamente e senza dubbi quanto comporta l'inchiesta, che deve essere da lui fatta prima di assistere ad un matrimonio, onde assicurarne la liceità e specialmente la validità. Occasione ne è stata l'inesperienza e, peggio ancora, la leggerezza riscontrata nella celebrazione di alcuni matrimonii, che poi hanno dato luogo a constatazioni di nullità o ad altri gravi inconvenienti, che menomano la dignità sacramentale del matrimonio cristiano con grave danno delle anime. Gli inconvenienti segnalati hanno per lo più una di queste tre cause:

1) Una insufficiente indagine preliminare, dalla quale non sono emersi gli eventuali impedimenti, che rendevano nullo il matrimonio. I parroci assai spesso affidano ad altri la pratica o si contentano di qualche generica interrogazione, non provvedono ad indagare in modo prudente ed opportuno sulla esistenza degli impedimenti, sia interrogando persone di sicura probità, sia mediante la compilazione di alberi genealogici, tutto aspettando dalle denunzie spontanee. L'inconveniente diventa poi più serio se uno o ambedue gli sposi appartengono ad altra parrocchia, caso in cui è necessario andar più cauti.

2) Non è raro il caso in cui il matrimonio è celebrato davanti ad un sacerdote privo di autorizzazione o senza il numero prescritto dei testimoni, o che il parroco assiste credendo trovarsi nel suo territorio. Queste cause provengono, come è chiaro, da ignoranza delle leggi canoniche, intollerabile nel clero specie se curato. Senza dire poi che da ciò si potrebbero avere delle conseguenze non lievi, morali e talvolta anche materiali, nonchè disdoro per l'Autorità ecclesiastica.

3) Ma la causa più grave e delittuosa proviene dalla malizia di quei contraenti, i quali per sfuggire alla perpetuità del sacro vincolo matrimoniale, appongono al consenso delle intenzioni o condizioni, che rendono nullo il contratto, riguardando così il sacramento come cosa ignobile e danneggiando se stessi e la società.

La semplice lettura dell'istruzione mostra chiaramente come la S. C. tralasciando quanto poteva sembrar dottrinale, sia andata subito all'essenziale dell'argomento ed in maniera sapiente ed opportuna abbia soddisfatto ai desideri, manifestati da moltissimi Vescovi, di indicare in modo uniforme quanto essi dovrebbero proporre giusta il § 3 del can. 1020.

Dopo quindi una breve e ben adatta introduzione, la S. C. parla del parroco che deve fare l'inchiesta preliminare relativa allo stato libero dei

contraenti. Tale inchiesta va fatta da lui personalmente, a meno che una causa grave ed urgente ne lo impedisca, ma sempre sotto la sua personale responsabilità. Il tempo più opportuno per l'inchiesta è quello che precede le pubblicazioni o contemporaneamente.

Di particolare rilievo è che il parroco, quando gli sposi appartengono a diocesi diverse, prima di assistere al matrimonio *dovrà* chiedere il *nihil obstat* alla propria Curia. Ad essa quindi dovranno tempestivamente inviarsi tutti i documenti relativi allo stato libero colle indicazioni di cui all'allegato V dell'opportuna Appendice. La S. C. però desidererebbe che la Curia desse il *nihil obstat* per tutti i matrimoni.

Su che cosa debba versare l'indagine è indicato dal § 2 del citato canone. E primieramente sulla idoneità degli sposi al Sacramento, se cioè siano stati già battezzati e cresimati, se siano maggiori o minori di età, se tenuti alla forma canonica. Parimenti il parroco vedrà se ed a quale altra parrocchia dovrà notificarsi il matrimonio.

Relativamente alla documentazione dello stato libero degli sposi, l'istruzione ribadisce le norme generali e quelle speciali emanate in precedenza circa le pubblicazioni e il giuramento suppletorio. Particolare attenzione essa richiede quando uno dei contraenti abbia in precedenza contratto altro matrimonio; parla quindi di quanto deve esperirsi nel caso di precedente matrimonio nullo o dispensato, così pure delle eventuali clausole apposte e della presunta o accertata morte del coniuge. Cose tutte di non lieve importanza.

L'interrogatorio degli sposi va fatto con accortezza e prudenza, avendo riguardo anche ai costumi ed alla mentalità locale. Nell'Appendice vengono suggerite opportune domande da rivolgere a ciascuno dei contraenti separatamente. Argomento principale è l'esistenza o meno degli impedimenti e la libertà del consenso. Per gli impedimenti il parroco assumerà informazioni e desumerà dai libri parrocchiali l'albero genealogico, se trattasi di consanguineità od affinità. Non ometterà di indagare sulle cause per la dispensa. Nella indagine circa l'esistenza di consenso *vero* e *libero*, la prudenza e la sagacia del parroco deve prevalere sulla eventuale reticenza o diffidenza, e forse anche malizia degli interrogati, specialmente per il malvezzo, che si è andato propagando, delle intenzioni o condizioni, che inficiano il matrimonio. Se occorresse tal caso, il parroco distolga gli sposi dall'apporre simile riserva, facendo anche comprendere che alla fine, quando si tratta di condizioni illeggittimamente apposte od illecite, esse non giovano per intentare una causa di nullità, giacchè allora i contraenti dovrebbero avere un premio o ricavare un utile dalla loro nefandezza; ciò che è assurdo.

Riguardo poi alla forma canonica vengono date norme chiare perchè si eviti la celebrazione di matrimonii senza i testi e specialmente davanti ad un sacerdote non autorizzato.

In fine l'istruzione richiama le norme che debbono essere osservate dopo la celebrazione del matrimonio, sia riguardo alla registrazione ed alle annotazioni nei libri parrocchiali, come anche alle comunicazioni da farsi eventualmente ad altri parroci, ed all'autorità civile per matrimonii concordatari.

L'incartamento debitamente completo dovrà essere conservato nell'archivio parrocchiale: esso eventualmente potrà essere utile in occasione di processi matrimoniali.

Dell'osservanza di quanto viene prescritto nella presente istruzione è fatto obbligo agli Ordinari di accertarsi semestralmente e di darne annuale relazione alla S. C.

Non mancherà certamente chi giudicherà gravoso quanto per ogni matrimonio dovrà eseguirsi dal parroco in ottemperanza alla sullodata istruzione. Ma quando si pensa che si tratta di garantire la validità e la liceità di un sacramento, quando si contribuisce a trattare il matrimonio con quel decoro e quella riverenza che esige il Divin Redentore coll'averlo elevato alla dignità sacramentale, quando si coopera al rafforzamento della compagine familiare, che è l'avvenire della Chiesa e della civile società; quando con mezzi opportuni si rendono impossibili o almeno difficili certi processi di nullità, che tanto scandalo hanno prodotto in mezzo ai fedeli, nulla deve sembrare troppo e bisogna anzi benedire la vigile Autorità della Chiesa, che aiuta luminosamente i pastori delle anime nel retto adempimento del proprio dovere.

M. G.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

Arti Grafiche Trinacria - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803